

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	5
GIUSTIZIA (II) .....	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	114
FINANZE (VI) .....	»	125
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	137
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	145
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	155
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	170
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	177
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	189
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	254

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIPI.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	<i>Pag.</i>	255
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI .....	»	258
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE .....	»	260
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	262

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 3

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che il testo della proposta di legge, come trasmesso dal Senato, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Sono, quindi, pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V, IX e XIV, il nulla osta della VII Commissione, mentre

la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non esprimerà il parere di competenza. Pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

La presidenza si riserva, quindi, di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 12.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Enrico Maria Pujia, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nasti e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo .....

4

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 11 maggio 2017.*

**Audizione del Direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Enrico Maria Pujia, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nasti e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. C. 2354 Lombardi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	5
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di nuovo testo della relatrice adottato come testo base)</i> .....	16

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252. Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	8
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252. Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di testo unificato del relatore)</i> .....	18

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento.**

**C. 2354 Lombardi.**

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* ricorda che la Commissione ha svolto l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2354 Lombardi e delle abbinate proposte di legge C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli a partire dalla seduta del 19 luglio 2016 e che la Conferenza dei presidenti di gruppo aveva poi iscritto la proposta di legge C. 2354 nel calendario dei lavori dell'Assemblea in quota opposizione. Nella seduta del 20 ottobre 2016 ho comunicato alla Commissione che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 19 ottobre 2016, aveva convenuto, con la maggioranza prevista dall'articolo 24, comma 2, del Regolamento, che non sussistessero le condizioni per procedere alla discussione e alla votazione degli emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge in titolo. In seguito a tale comunicazione la deputata Lombardi, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, in considerazione del fatto che la proposta di legge C. 2354 era iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella quota riservata ai gruppi di opposizione, ha chiesto la revoca dell'abbinamento delle altre proposte di legge. La Commissione, accogliendo tale richiesta, ha quindi disposto il disabbinamento delle citate proposte di legge C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli. Nella seduta dell'Assemblea del 24 ottobre ha riferito sull'esito dei lavori in sede referente e nella medesima seduta si è svolta la discussione generale sul provvedimento. Nella seduta del 25 ottobre 2016 il provvedimento è stato rinviato in Commissione da parte dell'Assemblea.

Sulla questione degli effetti del rinvio in Commissione di un provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea in quota opposizione, ritiene utile richiamare i lavori della Giunta per il regolamento, svoltisi nelle sedute del 3 agosto e del 2 novembre 2016. In particolare in quest'ultima seduta, il deputato Pisicchio, al quale la Presidente della Camera aveva rimesso il compito di approfondire il tema, ha ricordato che, se è vero che, a seguito del rinvio in Commissione si

riapre la sede referente e la Commissione può procedere all'abbinamento delle proposte pendenti che vertono su identica materia ed eventualmente scegliere un nuovo testo base, va però specificato per chiarezza che «ove si tratti di proposta sulla quale il gruppo di opposizione richiedente abbia già precedentemente esercitato la facoltà di ottenerne il disabbinamento [...] esso possa preliminarmente confermare tale decisione anche dopo il rinvio in Commissione: in tal caso l'esame dovrebbe proseguire sulla sola proposta già disabbinata, senza procedere all'abbinamento di ulteriori (vecchie o nuove) proposte; se invece il gruppo di opposizione espressamente rinunci al disabbinamento, dopo che l'Aula abbia rinviato in Commissione il provvedimento, non sarebbe ammissibile – nel successivo corso dell'iter in Commissione – una richiesta di nuovo disabbinamento della proposta di legge originariamente disabbinata. Non può neppure consentirsi al gruppo che abbia precedentemente esercitato la facoltà di disabbinamento un ulteriore esercizio di tale facoltà nell'ambito dello stesso procedimento ma con riguardo ad una diversa proposta di legge vertente sulla stessa materia. Ciò infatti determinerebbe un modo irrazionale, incoerente e disordinato di svolgimento del procedimento legislativo, che darebbe origine a plurimi (e potenzialmente infiniti) procedimenti, aventi tutti lo stesso oggetto».

Alla luce di quanto sopra rappresentato, chiede, quindi, al gruppo del Movimento 5 Stelle se, come già anticipato nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, intenda confermare la richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2354.

Roberta LOMBARDI (M5S), *relatrice*, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle conferma la volontà di mantenere il disabbinamento della proposta di legge C. 2354, di cui è prima firmataria.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, nel corso del primo

esame delle proposte di legge C. 2354 e abb., nella seduta del 6 ottobre 2016 la Commissione ha deliberato, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di delimitare l'ambito del proprio esame ai seguenti aspetti: determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento; disciplina del rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio, spese generali e disciplina della diaria dei parlamentari; regime tributario; regime di trasparenza connesso alle suddette materie, considerando quindi tale perimetro vincolante ai fini della predisposizione e dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame e per la conseguente valutazione di ammissibilità delle proposte emendative ad esso riferite. Con la medesima deliberazione si è stabilito che dovessero essere escluse le disposizioni in materia di vitalizi dei parlamentari, sulle quali la I Commissione sta svolgendo l'esame delle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., e le proposte di legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, sui quali la XI Commissione sta svolgendo l'esame della proposta di legge C. 1105 (Gnecchi e altri).

Sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza nella riunione di ieri, sottopone, quindi, alla Commissione la proposta di confermare la deliberazione assunta nella seduta del 6 ottobre 2016.

Precisa, inoltre, che, ove la Commissione deliberasse in tal senso, il perimetro oggettivo sopra indicato sarà considerato vincolante ai fini della predisposizione e dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame e per la conseguente valutazione di ammissibilità delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberta LOMBARDI (M5S), *relatrice*, prima della votazione sulla delimitazione dell'ambito di esame da parte della Commissione, desidera porre una questione in merito all'esclusione delle norme sul rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari, in quanto la XI Commissione, come ricordato dal Presidente nella seduta di ieri, sta svolgendo l'esame della proposta di legge C. 1105 (Gnecchi e altri) ed

abb., che reca appunto disposizioni per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari. Risulta che il Comitato ristretto appositamente costituito si sia riunito una sola volta, il 15 ottobre 2014. Informa la Commissione di aver scritto al Presidente della XI Commissione e, per conoscenza, alla Presidente della Camera per chiedere che la trattazione dei provvedimenti in questione sia attribuita alla I Commissione, di modo da esaminare la disciplina contrattuale del ruolo del collaboratore parlamentare unitamente alla materia del trattamento economico dei membri di Camera e Senato e, in particolare, nell'ambito delle spese di esercizio del mandato. Nel caso di risposta positiva all'istanza da lei posta, intende presentare emendamenti che introducano gli aspetti relativi al rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore nell'ambito del testo della proposta di legge C. 2354.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, chiarisce che allo stato la Commissione è chiamata a delimitare il perimetro di esame come appena delineato.

Emanuele FIANO (PD), pur non manifestando contrarietà ad una inclusione nel perimetro di esame anche della materia inerente al rapporto di lavoro dei collaboratori, fa notare che la pendenza di un altro provvedimento incardinato presso altra Commissione non possa essere ignorata. Nel rimettersi alle determinazioni che saranno assunte al riguardo, auspica un'accurata riflessione sul punto, al fine di fare chiarezza anche per il futuro.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, riguardo alla questione posta dalla deputata Lombardi, osserva che, allo stato, la materia riguardante gli aspetti del rapporto di lavoro dei collaboratori è oggetto di un provvedimento assegnato ad altra Commissione e incardinato in quella sede e ribadisce che la Commissione è chiamata a deliberare la delimitazione dell'ambito di esame del provvedimento come sopra riferito.

La Commissione approva la proposta di delimitazione dell'ambito di esame del provvedimento in titolo, formulata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di nuovo testo da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il nuovo testo proposto dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il seguito della discussione della proposta di legge in Assemblea è stato fissato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo a partire dal 23 maggio, in quota opposizione su richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle.

Comunica che, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione stabilirà il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Atorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza

della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2017.

Emanuele FIANO (PD) fa presente che il suo gruppo, mantenendosi fedele a principi già espressi in altre occasioni, si dichiara a favore di un impianto elettorale di tipo misto, che preveda che metà dei componenti della Camera e del Senato sia eletta attraverso collegi uninominali con il sistema maggioritario caratterizzato da liste o coalizioni e l'altra metà attraverso un sistema di tipo proporzionale diretto con presentazione di liste. Ritiene che tale modello, nel quale devono a suo avviso essere previste soglie di sbarramento armonizzate tra i due rami del Parlamento ad un livello intermedio rispetto a quanto attualmente previsto, rappresenti una soluzione di mediazione che concilia sia le esigenze di governabilità che quelle di rappresentatività. Ritiene che spetti ora al presidente, in qualità di relatore, tirare le fila di quanto emerso dall'articolato dibattuto svolto, presentando un testo che possa costituire la base di partenza del prosieguo dell'esame.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva prima di tutto, su un piano strettamente tecnico, che è facilmente immaginabile che la proposta del Partito democratico non permetterebbe, se diventasse legge, di votare in tempi brevi, data la necessità di dare il tempo al Governo di ridisegnare i collegi uninominali, che attualmente sono quelli del *Mattarellum*, costituiti sulla base del censimento dell'epoca. Quello proposto è, a suo avviso, un sistema confusionario e potenzialmente incostituzionale che non indica alle forze politiche una chiara strada per presentare la propria proposta politica all'elettorato. Non si capisce poi se i collegi uninominali siano fondati su un sistema realmente maggioritario, data la presenza anche di un sistema proporzionale, e come avvenga la ripartizione dei seggi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, osserva che a suo avviso

è chiaro che, con riguardo ai collegi uninominali, si tratti di un sistema maggioritario.

Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea come la proposta che si avvicina di più a quella presentata dal partito di maggioranza relativa è quella del gruppo che fa capo al senatore Verdini, del quale sono note le vicende giudiziarie e i cambi di schieramento politico. Ricorda che varie forze, come il Movimento 5 Stelle e anche Forza Italia, erano disposte a votare l'*Italicum* come uscito dalla sentenza della Corte costituzionale ed invece il Partito democratico si schiera con il gruppo a cui ha fatto prima riferimento. Presentare questa proposta per porre rimedio alla seconda legge elettorale dichiarata incostituzionale dalla Corte, significa non aver capito la gravità della situazione con un Parlamento, di per sé eletto con una legge incostituzionale, che non può essere sciolto in quanto la maggioranza, sicura di condurre in porto la propria riforma costituzionale, ha approvato una legge elettorale per la sola Camera dei deputati. Sul piano politico osserva che questa situazione fa quasi piacere al suo gruppo, che può criticare l'alleanza del Partito democratico con il gruppo che fa capo al senatore Verdini. Il fatto è che oggi si riparte da zero, con una proposta confusionaria, metà maggioritaria e metà proporzionale. Rileva come il Partito democratico non accetti le ampie aperture fatte dal suo gruppo, disponibile da ultimo a votare anche la proposta di legge di un esponente di quel partito, la proposta a prima firma Fragomeli. In merito alla formazione dei collegi, immagina che si verificherà una lotta intestina tra le varie correnti del Partito democratico, in base alla loro influenza locale. In conclusione ritiene il Partito democratico il partito più fallimentare della storia d'Italia che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) ritiene che il sistema elettorale prospettato per grandi linee dal deputato Fiano sia soddisfacente, giudicandolo molto vicino al-

l'impianto del *Mattarellum*, sul quale il gruppo della Lega nord ha sempre manifestato il proprio favore, rispetto ad altri sistemi che prevedono ad esempio le preferenze. Pur in attesa di conoscere nel dettaglio il funzionamento di tale sistema, che a suo avviso potrebbe anche essere migliorato, ad esempio riportando al 75 per cento la quota maggioritaria, fa notare che esso possa rappresentare una buona soluzione, atteso che garantirebbe un adeguato ancoraggio al territorio dei candidati, favorendone la credibilità. Ritiene tuttavia necessario che siano precisate le modalità di determinazione dei collegi, chiarendo come si concili la ridefinizione dei collegi con l'esigenza di assicurare una legge al Paese nel più breve tempo possibile. In proposito, al fine di accelerare i tempi, osserva che si potrebbe ipotizzare per il Senato una riproposizione dei collegi già previsti nel *Mattarellum*, eventualmente rivisti nel numero e nella dimensione. Fa presente, dunque, che il suo gruppo sarebbe disponibile a votare un testo base che si rifacesse al modello proposto dal deputato Fiano, purché siano chiariti i tempi necessari per l'attuazione di tale sistema.

Pino PISICCHIO (Misto) aveva chiesto di intervenire per porre una domanda al Presidente e relatore sull'esito dei colloqui informali da lui svolti con i gruppi parlamentari in merito al testo base da presentare oggi, domanda alla quale è stata già data in parte una risposta da chi è intervenuto. Registra infatti le posizioni espresse dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle. A tal proposito, in merito a quanto affermato dal deputato Toninelli, ritiene che non sia offensivo sul piano costituzionale il sistema proposto, che ricalca la legge elettorale tedesca, con divisione a metà tra maggioritario e proporzionale. Immagina poi che Forza Italia ribadirà in Commissione quanto dichiarato da Silvio Berlusconi sulla propensione per il sistema proporzionale. È quindi una situazione frastagliata e toccherà al Presidente e relatore trovare una posizione unitaria. Concorda, infatti, con quanto

affermato dal deputato Giancarlo Giorgetti che bisogna fare presto la legge elettorale, ma osserva che bisogna anche farla bene, per evitare che la prossima legislatura sia senza maggioranza, con una situazione più simile alla Repubblica di Weimar che alla Spagna del recente passato. Le parole del deputato Fiano sono state chiare ed eloquenti in merito all'estensione al 50 per cento della quota proporzionale che con il *Mattarellum* è del 25 per cento, ma ci sono da chiarire alcuni dettagli sostanziali. Prima di tutto ricorda che il *Mattarellum* è basato su un'idea di coalizione e va chiarito se resta questo aspetto, come va chiarito quello relativo alle soglie. Bisogna poi comprendere quale è il meccanismo delle liste per il proporzionale, quello delle liste bloccate o il sistema delle preferenze. Osserva che, a suo parere, si potranno costruire maggioranze solo con coalizioni. In conclusione dichiara la propria apertura, e non chiusura, a un sistema basato a metà sul maggioritario e a metà sul proporzionale, ma si chiede se questo assetto possa proseguire nel suo cammino nella discussione parlamentare.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN), pur rispettando la posizione espressa con ritardo dal gruppo del Partito democratico, dichiara di non dividerla, giudicandola incompatibile con le attuali tempistiche parlamentari, che impongono di approvare una legge elettorale quanto prima. Ritiene che il sistema illustrato dal deputato Fiano, che peraltro già da anni il senatore Verdini dichiara essere il suo favorito, rappresenti una classica soluzione all'italiana di compromesso che rischia di condurre ad una discussione infinita, nel momento in cui si approfondirà nel dettaglio il merito di questioni come la definizione delle soglie o l'attribuzione di premio, precludendo una conclusione positiva dell'*iter*. Constatata l'impossibilità per qualsiasi gruppo di portare avanti con successo una propria proposta, ritiene necessario dunque rimettersi al ruolo di relatore del presidente, auspicando che la sua capacità di sintesi possa condurre all'elaborazione di un testo base efficace.

Osserva, in conclusione, che il suo gruppo seguirà con attenzione l'andamento dell'*iter* al fine di sostenere con forza le proprie posizioni.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) si dichiara spiazzato dalla dinamica della seduta odierna. Era infatti convinto che sarebbe stata presentata una proposta di testo base già in questa sede al termine delle consultazioni informali svolte dal Presidente. In questi incontri ha dato la sua disponibilità per un testo base che consentisse di avviare un vero dibattito. Ci si trova invece di fronte a una proposta del Partito democratico che rivisita in chiave maggioritaria, senza riparto proporzionale vero, il sistema tedesco, che avrebbe invece condiviso se adottato integralmente. Così è invece una proposta inaccettabile. Non lo convince poi la previsione di una soglia di sbarramento alta, unita al premio di maggioranza, in quanto si tratta di una distorsione della rappresentanza. Se la soglia si pone al 5 per cento, non può esserci premio di maggioranza.

Maurizio LUPI (AP-CpE-NCD), nel rinviare a quanto già dichiarato dal deputato Misuraca per l'illustrazione della posizione del suo gruppo, osserva che in questa fase dell'*iter* appare necessario favorire un avanzamento dei lavori, uscendo da uno stato di stallo che potrebbe compromettere l'esito finale del procedimento legislativo. Pur ribadendo che il suo gruppo manifesta preferenza per un sistema elettorale di impianto proporzionale, con soglie ragionevoli e la previsione di un premio di governabilità, capace di conciliare rappresentatività e stabilità, giudica dunque opportuno che i gruppi si assumano la responsabilità di favorire l'adozione di un testo base da considerare come base di partenza per il prosieguo dell'esame, evitando dunque di rimettere ad altri il compito di disciplinare tale delicata materia. Esprimendo perplessità sulla posizione espressa dal gruppo del Partito democratico, invita dunque i gruppi a ricercare una convergenza accantonando per un momento le proprie proposte, sottoli-

neando come sul testo che sarà presentato dal presidente in qualità di relatore, sarà possibile avviare un ampio confronto di merito durante il quale sarà possibile portare le proprie convinzioni.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara la netta contrarietà di Forza Italia alla proposta del Partito democratico e ricorda che il suo gruppo è a favore di un sistema a matrice proporzionale. Osserva che la proposta del Partito democratico è simile a quella a prima firma del deputato Parisi, che fa parte del gruppo che fa capo al senatore Verdini, entrambi fiorentini come il segretario del Partito democratico. Osserva ironicamente come in caso di approvazione di questa proposta, non resterebbe che proclamare Firenze capitale d'Italia. Sottolinea come quella del Partito democratico sia quindi una logica da quartiere e muscolare, inaccettabile da un partito reduce da una sconfitta al *referendum* costituzionale e da elezioni primarie che hanno registrato un milione in meno di votanti rispetto alle precedenti consultazioni. Il Partito democratico si deve rendere conto di non essere autosufficiente e di non avere al Senato i voti per fare approvare una proposta eccentrica, presentata poi all'ultimo minuto. Bisogna adottare una soluzione neutra, come è quella di prendere l'esistente, la legge elettorale come risultante dalla sentenza della Corte, e trasferirla nel testo base. Si tratterebbe di una mera operazione ricognitiva ed invita il Presidente e relatore a svolgerla. Ricorda come anche il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia dichiarato la propria disponibilità a votare un testo base redatto in questo senso. Sulla questione dei tempi, sottolinea come sia necessaria la buona volontà di tutti per scrivere la legge elettorale e che un'accurata riflessione sul testo base non è inopportuna per lo svolgimento dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), in risposta al deputato Toninelli, intende anzitutto far notare che il suo gruppo ha sostenuto l'impianto della riforma costituzionale in quanto convinto

della sua portata innovativa e tesa a modernizzare il Paese. Passando all'oggetto del provvedimento in esame, invita i gruppi a concentrarsi sul corrente *iter* di esame che coinvolge in questo momento la Camera, evitando di preoccuparsi di eventuali sviluppi futuri che potrebbero determinarsi al Senato, una volta che la legge elettorale fosse approvata e fosse trasmessa quindi all'altro ramo del Parlamento. Fa poi notare che la proposta C. 4177, a prima firma del deputato Parisi, nella quale il suo gruppo si riconosce, presenta per taluni aspetti elementi di difformità rispetto al sistema illustrato dal deputato Fiano. Evidenzia, quindi, che la proposta C. 4177 contempera le esigenze di rappresentatività con quelle di governabilità, contemplando un premio di governabilità per la lista o coalizione più votata fissato in 90 seggi per la Camera dei deputati e in 45 seggi per il Senato della Repubblica. Anche ricollegandosi al modello elettorale indicato dal deputato Fiano, evidenzia che una ridefinizione dei collegi non richiederebbe tempi troppo lunghi, auspicando una convergenza dei gruppi quantomeno sul testo base, sul quale si aprirebbe successivamente la fase emendativa, durante la quale sarà possibile definire nel dettaglio le questioni di merito più rilevanti, tra cui la definizione delle soglie di sbarramento e l'attribuzione del premio.

Domenico MENORELLO (CI) osserva come la proposta del Partito democratico abbia registrato la posizione contraria di molte forze politiche. Sottolinea poi come, in merito alla questione della governabilità posta dal deputato Abrignani, la proposta avanzata dal Partito democratico susciti molti dubbi e, a suo avviso, si corre il rischio di avere, come risultato finale, tre Italie con maggioranze diverse, una al nord, una al centro e una al sud. Proprio per questo e anche per dare continuità a un lavoro che dura da parecchi mesi, chiede, una simulazione, basata sugli ultimi risultati elettorali o sugli ultimi sondaggi, sugli effetti che deriverebbero dal-

l'applicazione di questo sistema e sulle maggioranze che si formerebbero.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa osservare al deputato Menorello che una simulazione può essere fatta solo in relazione a un testo, che al momento non c'è. Va poi considerato che una eventuale simulazione dovrebbe essere compatibile con i tempi d'esame della Commissione.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) si dichiara contrario alla posizione espressa dal deputato Fiano, facendo notare che l'impianto maggioritario della legge elettorale delineato dal gruppo del Partito democratico reca in sé una forte carica distorsiva della rappresentatività, contemplando peraltro il mantenimento dei capilista bloccati. Ritiene che la proposta formulata dal partito di maggioranza sia ambigua e rischi di condurre ad un nulla di fatto, che potrebbe costringere il Governo ad intervenire per decreto. Condivide l'esigenza, già prospettata ad esempio dal deputato Sisto, di adottare un testo basato su principi condivisi, nel rispetto dei rilievi della Corte costituzionale, aperto a successive modifiche, che dovrebbero riguardare, a suo avviso, la definizione di soglie ragionevoli e l'eliminazione dei capilista bloccati.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) osserva che si sta verificando la situazione da lui paventata, vale a dire l'allontanamento della soluzione con il passare delle settimane. Ribadisce come fare una legge elettorale sia una priorità, ma ha il sospetto che ci sia chi desidera invece andare a votare con il sistema uscito dalle sentenze della Corte costituzionale. Mentre per il suo gruppo fare la legge elettorale significa ragionare su un minimo comun denominatore tra le varie forze politiche, la proposta del Partito democratico testimonia come quel partito voglia partire solo dal proprio punto di vista, rendendo così impossibile trovare un consenso maggioritario per avviare l'esame. Riguardo alle criticità della proposta del Partito demo-

cratico, desidera solo sottolineare il suo carattere ibrido, che ha il risultato di dimezzare la rappresentanza senza garantire la governabilità, come insegna l'esperienza del *Mattarellum*, in cui la quota proporzionale era del 25 e non del 50 per cento. Preferisce invece soffermarsi sulla questione del metodo e invita il Presidente e relatore a trovare un minimo comun denominatore per proseguire l'*iter*, che può essere l'armonizzazione tra i sistemi di Camera e Senato, con riguardo alle soglie e alla preferenza di genere. Si tratta di un punto di intersezione minimale tra le varie proposte dal quale ripartire con il testo base. Ribadisce la sua contrarietà ai capilista bloccati e al proposito ritiene vada verificata la volontà espressa dal segretario eletto del Partito democratico e da tutti i candidati alla Segreteria di eliminarli. È questo un punto sul quale può essere trovato un ampio consenso.

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIP1) ritiene che la posizione espressa dal deputato Fiano fa presagire una dilatazione dei tempi, con conseguente probabile allontanamento delle elezioni politiche. Nel dichiararsi contrario ad un sistema elettorale ibrido, a metà tra sistema maggioritario e proporzionale puro, richiama piuttosto l'esigenza di concentrare l'attenzione, in condivisione con la posizione espressa dai gruppi di FI-PdL e del M5S, su un testo che faccia riferimento al sistema attuale depurato dagli aspetti di incostituzionalità indicati dalla Consulta.

Emanuele FIANO (PD) interviene per fornire due chiarimenti al deputato Piscichio in merito alla proposta avanzata dal Partito democratico. Sulla prima questione posta, si ipotizza per i collegi uninominali una logica di coalizione, mentre per la quota proporzionale l'idea è di liste corte bloccate. Su quanto affermato dai rappresentanti di alcune forze politiche, fa osservare al deputato Sisto che non si può correre dietro alle frustrazioni di Forza Italia per aver perso un numero cospicuo di elettori che la porterà probabilmente ad essere superata dalla Lega Nord. Ai deputati del Movimento 5 Stelle ricorda il

principio di fedeltà istituzionale che non si manifesta di certo con i comportamenti tenuti, anche di recente, all'interno del Parlamento da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Sottolinea come il comportamento del suo partito non sia assolutamente arrogante e, proprio per il senso delle istituzioni che lo contraddistingue, pur ribadendo la proposta di un sistema elettorale corretto in senso maggioritario, il suo gruppo non avrà un atteggiamento ostruzionistico sulla proposta di testo base che sarà avanzata dal Presidente e relatore. Sottolinea, infatti, come l'arroganza coincida nella sostanza con la debolezza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che nella seduta che sarà convocata alle 19.30 presenterà una proposta di testo unificato da sottoporre alla valutazione della Commissione.

#### La seduta termina alle 15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 maggio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25 e dalle 20.05 alle 20.20.

#### SEDE REFERENTE

Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

#### La seduta comincia alle 19.50.

#### Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La

Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto del provvedimento e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi allegato 2*). Come premessa, ricorda che, nel lungo esame in Commissione, sono state esaminate, presentate e approfondite numerose proposte provenienti da tutti i gruppi, con impostazioni maggioritarie, proporzionali e miste di varia natura. Avrebbe naturalmente preferito che il risultato della lunga discussione fosse diverso. Ha dovuto infatti riscontrare, purtroppo, dopo le numerose riunioni di Commissione svolte, e le consultazioni informali dell'ultima settimana, l'impossibilità di arrivare a una proposta di testo unificato, da adottare come testo base, che portasse a un sistema elettorale nuovo e largamente condiviso per la scarsa disponibilità dei partiti a modificare le posizioni inizialmente proposte e a convergere su modelli diversi.

In tale situazione, ritiene, come relatore, di avere il dovere di avviare in ogni caso il percorso di modifica dei sistemi elettorali, per rispondere tempestivamente alle raccomandazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale sul cosiddetto *Italicum*, e fatte proprie dal Presidente della Repubblica.

Con il testo che deposita oggi, intende dunque sottoporre alla Commissione una soluzione « minimale » di modifica della legge elettorale, basata fondamentalmente sull'estensione anche al Senato dell'impianto dell'*Italicum*, come modificato dalla decisione della Corte Costituzionale. Illustra quindi brevemente la proposta che

prevede: l'introduzione del premio di maggioranza al Senato, per la lista che ottenga almeno il 40 per cento; 50 collegi al Senato, plurinominali con delega al governo, e in caso di mancata approvazione costituiti mediante accorpamento dei collegi *Italicum* attuali, come da tabella allegata; soglie di sbarramento uniformi al 3 per cento sia alla Camera che al Senato, su base regionale; un sistema di liste identico a quello dell'*Italicum* anche al Senato, con capilista bloccati e preferenze; l'estensione della disciplina dell'equilibrio di genere prevista dall'*Italicum* anche al Senato; la sostituzione del criterio del sorteggio in caso di elezione in più collegi, con la regola per la quale il candidato risulta eletto nel collegio in cui la lista ha ottenuto la percentuale più bassa.

Aggiunge di aver inoltre modificato la disciplina delle raccolta delle firme, che, come attualmente strutturato, costituisce una assurda barriera di accesso alla partecipazione dei cittadini alla vita politica e democratica senza confronti negli altri sistemi; le modifiche riguardano tre aspetti: l'introduzione della possibilità di sottoscrizione digitale; la riduzione del numero di firme esageratamente elevato previsto dall'*Italicum*; la modifica del regime delle autentiche.

Conclude sottolineando che questa soluzione sicuramente rappresenta il miglior risultato nelle condizioni date, ma sicuramente non il sistema elettorale da lui preferito. Ribadisce però che a questo punto è fondamentale partire velocemente con un testo base.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che il testo base proposto dal Presidente e relatore sia un'operazione di trasferimento neutro delle norme per l'elezione della Camera al Senato, aperta al dibattito dove ognuno esprimerà le proprie posizioni e che stabilirà il testo definitivo.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) preso atto che il testo unificato testé presentato prevede i capilista bloccati, auspica che tale aspetto, sul quale egli ha manifestato a più riprese una forte contrarietà, possa essere

modificato, pena l'espressione di un voto contrario da parte del suo gruppo.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritiene che la proposta di testo base dia un'idea di legge elettorale completamente slegata dalla realtà. È infatti impensabile che nella situazione attuale una singola forza politica raggiunga il 40 per cento. Va poi tenuto conto del fatto che il premio di maggioranza è slegato tra Camera e Senato, con la possibilità di avere due maggioranze diverse nei due rami del Parlamento. Invita i colleghi a riflettere sul fatto che, se sarà approvata una legge elettorale nel senso indicato dalla proposta di testo base, quando si verificherà una situazione di ingovernabilità, la responsabilità cadrà su chi ha contribuito a scrivere ed approvare una tale legge. In conclusione reputa la proposta di testo base totalmente irricevibile.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) dichiara l'insoddisfazione del suo gruppo sul testo unificato testé presentato, a fronte della fissazione di soglie di sbarramento troppo basse e dell'eliminazione del premio di coalizione al Senato, aspetto sul quale fa notare che si sarebbe aspettato una manifestazione critica anche da parte del gruppo di FI-PdL, tenuto conto delle posizioni espresse in altre occasioni. Giudica in ogni caso positivo che si sia giunti finalmente alla presentazione di un testo base, sul quale avviare un esame che auspica possa condurre ad una positiva conclusione dell'*iter*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente al deputato Giorgetti che nella realtà il riferimento nella legge per il Senato alle coalizioni già nella sostanza non esiste, in quanto si richiama la norma del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera, dove le coalizioni sono state abrogate dall'*Italicum*.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), nel ritenere positiva la presentazione del testo base, ritiene nel contempo che la perma-

nenza dei capilista bloccati, estesi anche al Senato, pesi come un macigno e porterà a un Parlamento dove gran parte dei componenti non saranno scelti dai cittadini. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di testo base.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), in risposta a talune considerazioni svolte dal deputato Giancarlo Giorgetti, ricordato di aver più volte sottolineato il favore del suo gruppo per un sistema proporzionale che preveda un premio di coalizione, precisa che la sua soddisfazione, manifestata nella seduta odierna si riferisce alla circostanza

che è stato finalmente presentato un testo base che consente un avanzamento dell'iter e il superamento di una situazione di stallo. Osserva che il suo gruppo, nella fase di esame degli emendamenti, darà battaglia per affermare i principi contenuti nella proposta di legge C. 4327, a prima firma del deputato Brunetta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.05.**

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento (C. 2354 Lombardi).**

**PROPOSTA DI NUOVO TESTO DELLA RELATRICE  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

**Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari.**

ART. 1.

*(Indennità).*

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.

L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Nessuna indennità aggiuntiva è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza. ».

ART. 2.

*(Rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio).*

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese documentate di soggiorno e di viaggio

entro il limite massimo di euro 3.500 mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma.

Gli uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione dal rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione. ».

ART. 3.

*(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo).*

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo ».

ART. 4.

*(Regime tributario).*

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono soppressi;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'indennità di cui all'articolo 1 è soggetta all'imposta di cui al regime fiscale ordinario vigente, sulla base delle aliquote di riferimento. I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto. ».

ART. 5.

*(Indennità per la cessazione dal mandato).*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — Ai membri del Parlamento cessati dal mandato spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1 ».

ART. 6.

*(Trasparenza, controlli e sanzioni).*

1. Al fine di garantirne la trasparenza, gli Uffici di Presidenza delle due Camere curano la pubblicazione e l'aggiornamento della rendicontazione delle spese sostenute dai membri del Parlamento in ordine alle somme percepite per l'esercizio dell'attività parlamentare nonché ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese rimborsabili, le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi nonché le sanzioni nel caso di irregolarità.

ART. 7.

*(Attuazione).*

1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione della presente legge a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge elettorale (C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Atorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli.**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE**

## ART. 1.

*(Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole da: « con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora la lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi abbia altresì conseguito una percentuale di voti pari almeno al 40 per cento del totale nazionale »;

b) all'articolo 7, comma 1, lettera c), dopo le parole: « i sindaci » sono inserite le seguenti: « metropolitani e i sindaci »;

c) all'articolo 11, il quinto comma è abrogato;

d) all'articolo 18-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « da almeno 1.500 e da non più di 2.000

elettori » sono sostituite dalle seguenti: « da almeno 300 e da non più di 500 elettori »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Anche in deroga alle disposizioni del comma 1, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

e) all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole: « anche in atti separati, » sono aggiunte le seguenti: « o in modalità digitale ai sensi comma 1-bis dell'articolo 18-bis, »;

2) al quarto comma, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « , anche in modalità digitale »;

3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: « Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legi-

slativo 7 marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni »;

f) all'articolo 31, il comma 2-*bis* è abrogato;

g) all'articolo 77, comma 1, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

3-*bis*) determina la cifra elettorale percentuale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene dividendo la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il totale dei voti validi del collegio e moltiplicando il risultato ottenuto per cento »;

h) all'articolo 83:

1) al comma 1, numero 7), sono premesse le seguenti parole: « qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo o »;

2) al comma 1, numero 8), dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente la lista ovvero le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato a seguito delle operazioni di cui al numero 4) »;

3) al comma 6, le parole: « ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio » sono soppresse;

i) all'articolo 84, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il deputato che risulti eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio in cui la lista di appartenenza abbia ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 3-*bis*) »;

l) l'articolo 85 è abrogato;

m) all'articolo 93, secondo comma, lettera c), le parole: « La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale » sono soppresse;

n) all'articolo 93-*ter*, il comma 3 è abrogato;

o) all'articolo 93-*quater*:

1) al comma 4, le parole: « , o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio » sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: « ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, » e le parole: « , ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, » sono soppresse.

## ART. 2.

### *(Disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica).*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 », è sostituito dai seguenti:

« 2. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi alle liste sul territorio nazionale è effettuata dall'ufficio elettorale centrale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza qualora la lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi abbia altresì conseguito una percentuale di voti pari almeno al 40 per cento del totale nazionale.

2-*bis*. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione regionale, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica.

2-*ter*. Fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, i seggi ripartiti tra le regioni ai sensi del comma 1 sono attribuiti in 50 collegi plurinominali ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « nelle circoscrizioni regionali » sono sostituite dalle seguenti: « nei collegi plurinominali di ciascuna regione ».

3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. — 1. Presso la Corte di cassazione è istituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal primo presidente ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da non meno di 600 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Anche in deroga alle disposizioni del comma 2, le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

c) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 4 è soppresso.

5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste. I contrassegni di ciascuna lista e i cognomi e i nomi dei relativi candidati sono riportati nelle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio »;

b) al comma 3:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i nominativi dei relativi candidati capilista »;

2) il secondo periodo è soppresso;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza ».

6. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « della circoscrizione regionale » sono sostituite dalle seguenti: « del collegio plurinomiale »;

b) al comma 4, le parole: « della circoscrizione regionale » sono sostituite dalle seguenti: « del collegio plurinomiale del Senato ».

7. All'articolo 14, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve

scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo ».

8. Dopo il titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993, è inserito il seguente:

« TITOLO IV-*bis* DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ART. 14-*bis*. — 1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale di collegio di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) determina il totale dei voti validi espressi in ciascun collegio della regione;

c) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista nei collegi della regione;

d) determina il totale dei voti validi della circoscrizione regionale;

e) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento del totale dei voti validi espressi;

f) determina la cifra elettorale individuale di ognuno dei candidati nel collegio plurinominale compresi nelle liste individuate ai sensi della lettera e). Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle sezioni elettorali del collegio;

g) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria decrescente delle cifre elettorali individuali dei candidati di ciascuna lista. A parità di cifre individuali, prevale nella graduatoria l'ordine di presentazione nella lista;

h) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del

verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione regionale, nonché l'elenco delle liste di cui alla lettera e) ».

9. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: « Delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale ».

10. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali determinate ai sensi della lettera a);

c) individua quindi la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Nelle determinazioni di cui alle lettere a) e b), nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sono considerati e compresi i voti validi espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/*Südtirol* quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista; tali voti non concorrono all'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale e non sono considerati in alcuna delle relative operazioni di calcolo;

d) procede per ciascuna regione a una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle liste comprese nell'elenco comu-

nicato dall'ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *h*), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale regionale di tali liste per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna lista. Tale totale è dato per ciascuna lista dalla somma dei seggi a essa assegnati in ciascuna regione;

*e*) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera *c*), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;

*f*) qualora la di cui alla lettera *e*) abbia dato esito positivo, verifica se la lista di cui alla predetta lettera abbia conseguito dalle assegnazioni un numero totale nazionale di seggi pari o superiore a 170 seggi;

*g*) qualora la verifica di cui alla lettera *f*) abbia dato esito positivo conferma come definitive le assegnazioni dei seggi effettuate in ciascuna regione ai sensi della lettera *d*) e comunica tali assegnazioni ai rispettivi uffici elettorali regionali. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *h*), in conformità alla comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale centrale nazionale e procede ai sensi dell'articolo 16-*bis* alla

loro attribuzione nei collegi plurinominali della regione. Nella determinazione del numero nazionale dei seggi ottenuti dalla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale l'Ufficio centrale elettorale nazionale comprende il numero di seggi in cui sono stati proclamati candidati ai seggi attribuiti con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, ovvero candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/*Südtirol* quando tali candidati sono contraddistinti dal medesimo contrassegno della lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale;

*h*) qualora la verifica di cui alla lettera *f*) del presente comma abbia dato esito negativo, assegna a tale lista il numero aggiuntivo di seggi necessario e sufficiente a che, sommati questi al numero di seggi assegnati ai sensi della lettera *d*), ad essa siano assegnati complessivamente 170 seggi. Nella determinazione di tale numero si applica quanto disposto dal terzo periodo della lettera *g*);

*i*) procede poi a ripartire fra le regioni il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera *h*). A tale fine divide la cifra elettorale regionale della lista di cui alla lettera *e*) per il totale nazionale delle cifre elettorali regionali della medesima lista, escludendo dal totale le regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Molise, nelle quali non sono attribuiti seggi aggiuntivi. L'Ufficio esclude altresì la regione o le regioni in cui non è presente la lista di cui alla citata lettera *e*) o nella quale essa non è compresa nell'elenco di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera *h*). Nel compiere l'operazione di cui al periodo precedente, arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero di seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera *h*) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attri-

buisce in ciascuna regione alla lista di cui alla lettera *e*) un numero di seggi aggiuntivi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'attribuzione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinati corrisponde al numero dei seggi aggiuntivi determinato ai sensi della lettera *h*). Se il risultato della somma è di un'unità superiore a tale valore, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è uguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista di cui alla lettera *e*) ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'Ufficio ripete più volte le operazioni descritte iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore e fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera *h*). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera *h*), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi ottavo, nono e decimo, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore. L'Ufficio provvede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3, indicando per ciascuna regione il numero dei seggi assegnati complessivamente alla lista di cui alla lettera *e*).

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera *e*), abbia dato esito negativo resta ferma come definitiva l'assegnazione dei seggi in ciascuna regione come definita dalla attribuzione provvisoria di cui al comma 1, lettera *d*). L'Ufficio elettorale centrale nazionale procede quindi alle comunicazioni di cui al comma 3.

3. Al termine delle operazioni l'Ufficio elettorale centrale nazionale, tramite

estratto del processo verbale, comunica agli uffici elettorali regionali l'assegnazione dei seggi alle liste nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettera *g*), ovvero del comma 1, lettera *i*), ovvero del comma 2.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

11. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come da ultimo sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. – 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevute le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16, procede, in applicazione delle determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, alle ulteriori attribuzioni e assegnazioni dei seggi in sede regionale e, successivamente, nei collegi plurinominali. A tale fine compie le seguenti operazioni:

*a)* se l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato i seggi alle liste regionali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *g*), o del medesimo articolo 16, comma 2, procede alla proclamazione degli eletti qualora la regione non sia ripartita in più collegi plurinominali o, altrimenti, procede ad attribuire nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale;

*b)* se l'Ufficio elettorale centrale nazionale ha assegnato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *i*), i seggi alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, l'ufficio elettorale regionale procede a ripartire il numero residuo di seggi tra le altre liste di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera *e*). Tale numero di seggi è determinato sottraendo al numero di seggi assegnati alla regione dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il numero di seggi assegnati dall'Ufficio centrale elet-

torale nazionale alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle liste cui attribuisce i seggi per il numero dei seggi prima determinato ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi assegnati alle liste come segue:

*a)* qualora i seggi siano stati assegnati con premio di maggioranza ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *i*), e del comma 1, lettera *b*), del presente articolo, determina ai fini della ripartizione il quoziente regionale della lista alla quale è stato attribuito il premio di maggioranza e il quoziente regionale delle altre liste alle quali sono attribuiti i seggi. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide la cifra elettorale della lista di maggioranza e il totale delle cifre elettorali delle altre liste per il numero dei seggi loro rispettivamente assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

*b)* qualora i seggi siano stati attribuiti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *g*), o del medesimo articolo 16, comma 2, il quoziente regionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali alle quali sono assegnati seggi nella regione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;

*c)* nel caso in cui i seggi siano stati assegnati ai sensi della lettera *a*), per

l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinomiali divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi della lettera *a*) ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire a tale lista nel collegio plurinominale. Analogamente, per le altre liste alle quali spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera *a*), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

*d)* successivamente accerta se la somma dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente assegnato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;

*e)* procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il

totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente accerta se la somma dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi a essa attribuito nella circoscrizione ai sensi del comma 1, lettera *b*). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni fino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;

*f*) qualora l'Ufficio elettorale centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinomiali, considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite dalla lettera *e*) per l'attribuzione

dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza ».

12. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 16-*bis*, l'ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinomiali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinomiali della regione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Alla proclamazione del candidato capolista si applica la disposizione del comma 1, secondo periodo ».

13. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

14. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è at-

tribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze »;

b) al comma 2, le parole: « ai sensi dell'articolo 17, comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 17, comma 2 ».

15. Le tabelle A e B, allegate al decreto legislativo n. 533 del 1933, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

### ART. 3.

*(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 50 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;

b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione regionale in un numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi a essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, fatto salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei tenitori dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122;

d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotto dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale è determinato di norma per accorpamento dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto legislativo non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione recante un'adeguata motivazione.

4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini ivi stabiliti.

5. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono determinati dalla tabella A di cui all'allegato 2 alla presente legge.

ART. 4.

*(Disposizioni finali e transitorie).*

1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Da parte del sindaco del

comune di residenza, o del presidente del tribunale avente competenza su tale comune, possono essere inoltre delegati alle autenticazioni di cui al presente comma i cittadini italiani, indicati da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ».

2. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « e di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 » e le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2017 ».

ALLEGATO I  
(articolo 2, comma 15)  
TABELLA A  
(articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER  
LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOME E COGNOME	<input type="radio"/>	_____	NOME E COGNOME	<input type="radio"/>	_____
NOME E COGNOME	<input type="radio"/>	_____	NOME E COGNOME	<input type="radio"/>	_____
NOME E COGNOME	<input type="radio"/>	_____	NOME E COGNOME	<input type="radio"/>	_____
NOME E COGNOME	<input type="radio"/>	_____	NOME E COGNOME	<input type="radio"/>	_____
NOME E COGNOME	<input type="radio"/>	_____	NOME E COGNOME	<input type="radio"/>	_____

TABELLA B  
(articolo 11, comma 3)  
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER  
LA ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA NEI  
COLLEGI PLURINOMINALI

**ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**  
del .....  
(data dell'elezione)

**CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE**  
.....  
**COLLEGIO PLURINOMINALE**  
.....

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

**FIRMA DELLO SCRUTATORE**  
.....

**BOLLO DELLA SEZIONE**

« ALLEGATO 2

TABELLA A

(Articolo 3, comma 5)

COLLEGI PLURINOMINALI PER L'ELEZIONE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

I collegi plurinominali sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi plurinominali stabiliti dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, per l'elezione della Camera dei deputati. I nomi riportati in tabella si riferiscono ai suddetti collegi plurinominali.

*Regione Piemonte:*

- 1) Piemonte – 01 e Piemonte – 02;
- 2) Piemonte – 03 e Piemonte – 06;
- 3) Piemonte – 04 e Piemonte – 05;
- 4) Piemonte – 07 e Piemonte – 08;

*Regione Lombardia:*

- 5) Lombardia – 05 e comuni della provincia di Varese di Lombardia – 06;
- 6) Lombardia – 02, comuni della provincia di Sondrio di Lombardia – 01, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 06;
- 7) Lombardia – 07, comuni della provincia di Monza e della Brianza di Lombardia – 08, comuni della provincia di Lecco di Lombardia – 01;
- 8) Lombardia – 03 e Lombardia – 09;
- 9) Lombardia – 04 e Lombardia – 14;
- 10) Lombardia – 10 e comuni della provincia di Milano di Lombardia – 08;
- 11) Lombardia – 11 e Lombardia – 12;
- 12) Lombardia – 15 e Lombardia – 16;
- 13) Lombardia – 13 e Lombardia – 17;

*Regione Veneto:*

- 14) Veneto – 01 e Veneto – 03;
- 15) Veneto – 02 e Veneto – 06;
- 16) Veneto – 04 e Veneto – 05;
- 17) Veneto – 07 e Veneto – 08;

*Regione Friuli Venezia Giulia:*

18) La regione Friuli Venezia Giulia è costituita in un unico collegio plurinominale;

*Regione Liguria:*

19) La regione Liguria è costituita in un unico collegio plurinominale;

*Regione Emilia-Romagna:*

20) Emilia-Romagna – 01 e Emilia-Romagna – 02;

21) Emilia-Romagna – 03 e Emilia-Romagna – 04;

22) Emilia-Romagna – 05 e comuni della provincia di Ferrara di Emilia-Romagna – 06;

23) Emilia-Romagna – 07 e comuni della provincia di Ravenna di Emilia-Romagna – 06;

*Regione Toscana:*

24) Toscana – 01 e Toscana – 02;

25) Toscana – 03 e Toscana – 04;

26) Toscana – 05 e Toscana – 06;

*Regione Umbria:*

27) La regione Umbria è costituita in un unico collegio plurinominale;

*Regione Marche:*

28) La regione Marche è costituita in un unico collegio plurinominale;

*Regione Lazio:*

29) Lazio – 01 e Lazio – 02;

30) Lazio – 03 e Lazio – 04;

31) Lazio – 05, Lazio – 06 e comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno;

32) Lazio – 07 ad esclusione dei comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno Lazio – 08 e Lazio – 09;

*Regione Abruzzo:*

33) La regione Abruzzo è costituita in un unico collegio plurinominale;

*Regione Molise:*

34) La regione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;

*Regione Campania:*

35) Campania – 01 e Campania – 02;

36) Campania – 03 e Campania – 04;

37) Campania – 06 e Campania – 07;

38) Campania – 05 e Campania – 08;

39) Campania – 09 e Campania – 10;

*Regione Puglia:*

40) Puglia – 01, Puglia – 02 e comuni di Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge;

41) Puglia – 03, Puglia – 04 ad esclusione dei comuni Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle e Cassano delle Murge e Puglia – 05;

42) Puglia – 06 e Puglia – 07;

*Regione Basilicata:*

43) La regione Basilicata è costituita in un unico collegio plurinominale;

*Regione Calabria:*

44) Calabria – 01 e comuni della provincia di Crotona di Calabria – 02;

45) Calabria – 03 e comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia di Calabria – 02;

*Regione Sicilia:*

46) Sicilia – 01 e Sicilia – 03;

47) Sicilia – 02, Sicilia – 05 e comuni della provincia di Caltanissetta di Sicilia – 06;

48) Sicilia – 04, Sicilia – 07 e comuni della provincia di Enna di Sicilia – 06;

49) Sicilia – 08 e Sicilia – 09;

*Regione Sardegna:*

50) La regione Sardegna è costituita in un unico collegio plurinominale;

La regione Trentino Alto-Adige è costituita in sei collegi uninominali. La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ) .....	34
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	55
Sull'ordine dei lavori .....	35

##### SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	36
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54

##### SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

##### **La seduta comincia alle 13.05.**

**Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.**

**C. 2962 Verini.**

*(Seguito della discussione e approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in oggetto, rinviata nella seduta del 26 aprile scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha approvato in linea di principio alcuni emendamenti che sono stati trasmessi alle Commissioni I, V e XI per l'espressione del parere di competenza. Comunica che le Commissioni V e XI hanno espresso nulla osta e che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni. Nel far presente che il relatore non ritiene di accogliere le osservazioni della I Commissione, pone in votazione gli emendamenti già approvati dalla Commissione in linea di principio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.5, 1.4, 1.3 e 1.6 (*vedi allegato 1*). Approva, quindi, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 2962, così come modificata dagli emendamenti presentati.

**Sull'ordine dei lavori.**

Anna ROSSOMANDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità che sia avviato l'iter per la richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge C. 4439, recante « Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta, assicura che sarà avviato il procedimento per l'esame in sede legislativa della proposta di legge cui ha testé fatto riferimento l'onorevole Rossomando.

**La seduta termina alle 13.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.**

**C. 4299 Agostinelli.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge

in esame intende modificare l'articolo 403 del codice civile.

Osserva che nel sistema vigente, il tribunale per i minorenni ha una competenza di carattere generale, che si estende a ogni tipo di situazione, tale da esigere il collocamento coattivo del minore in un luogo diverso da quello in cui si trova, mentre l'articolo 403 del codice civile, ha una funzione residuale e dispone un principio generale: si riconosce alla pubblica autorità la possibilità di intervenire nell'interesse della salute fisica e psichica dei minori in particolari casi.

Rammenta che tale istituto, ad oggi, costituisce l'ultima *ratio* per tutelare l'interesse di un minore che debba essere allontanato dalla propria famiglia d'origine.

Ritiene che la norma dovrebbe assolvere al difficile dovere di assicurare l'adeguata protezione dei minori anche laddove non sia possibile — a causa della immediatezza del pericolo — sollecitare un intervento dell'autorità giudiziaria. Vi sono tre fattispecie in cui ricorre l'applicabilità dell'articolo stesso: quando il minore sia moralmente o materialmente abbandonato; quando sia allevato in locali insalubri o pericolosi; quando, infine, sia allevato da persone non in grado — per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi — di provvedere alla di lui educazione.

Rammenta, altresì, che l'allontanamento viene disposto, quindi, come provvedimento indifferibile, necessario e provvisorio, che cesserà di aver efficacia quando la competente autorità si sarà pronunciata in merito.

Fa presente che l'articolo 403 del codice civile si limita a legittimare provvedimenti di urgenza in presenza di una situazione di imminente pericolo per il minore, fermo restando che il servizio sociale di regola segnala l'abbandono al tribunale per i minorenni quando riscontra l'esistenza di una situazione di questo tipo o altrimenti debba provvedere all'affidamento familiare nei modi previsti dalla legge.

Rileva che l'articolo in esame, se da un lato consente di intervenire tempestivamente in favore del minore leso o presunto tale, dall'altro non fornisce un'indicazione degli elementi da prendere necessariamente in considerazione nell'adozione del provvedimento. Inoltre, per la sua attuale formulazione, lascia temere che un provvedimento, preso nell'immediatezza del pericolo, possa essere, in realtà, non adeguato alle necessità del minore da tutelare e l'indicazione generica della pubblica autorità rischia di vedere coinvolti enti e personale non sempre adeguatamente specializzati nella trattazione del caso concreto. Il provvedimento di allontanamento inoltre non soggiace, ad oggi, a limitazioni particolari o ad un controllo tempestivo da parte del Tribunale dei minorenni. Da ciò deriva che lo stato di allontanamento può protrarsi *sine die* con grave nocimento per il minore stesso, pur essendo stato preso per tutelarne gli interessi.

Per tali ragioni, ritiene opportuno, se non addirittura necessario, che del provvedimento adottato dalla pubblica autorità sia data notizia alla competente autorità giudiziaria entro ventiquattro ore dallo stesso, affinché venga verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento e promossa l'adozione di opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 336 del codice civile e degli articoli 9 e 10 della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia). Si intende, inoltre, finalmente codificare, anche per l'allontanamento ai sensi dell'articolo 403 del codice civile, la buona prassi di collocare i minori, laddove ciò sia possibile, presso i parenti entro il quarto grado piuttosto che presso estranei o istituti, al fine di evitare che gli stessi possano subire ulteriori traumi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che sulla modifica dell'articolo 403 del codice civile, nel corso dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni e di affido, la Commissione aveva già acquisito il contributo del giudice Melita Cavallo, già presidente del Tribunale per i minorenni

di Roma, osserva che, sul tema oggetto della proposta di legge in discussione potrebbe registrarsi un'ampia convergenza dei gruppi parlamentari.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), *relatrice*, nel ringraziare la presidente per la sensibilità dimostrata sull'argomento, rileva l'opportunità che sia avviato l'iter per il trasferimento della proposta di legge a sua firma in sede legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con la relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.**

**C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 maggio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dei sistemi audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Nel ricordare che sul provvedimento in discussione sono stati presentati circa 600 emendamenti (*vedi allegato 2*), avverte, che la Commissione passerà ora all'esame dell'emendamento Colletti 1.147.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.147, volto ad inasprire il regime della prescrizione, novellando l'articolo 157 del codice penale. A tale riguardo, fa presente che la sua proposta emendativa stabilisce che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale fissata dalla legge aumentato

della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con pena pecuniaria, applicando il termine di cinque anni ove la legge preveda una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Fa presente, altresì, che l'emendamento estende il raddoppio del termine di prescrizione previsto dal sesto comma dell'articolo 157 del codice penale a taluni reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 314 e seguenti del codice penale, nonché di riciclaggio, traffico di influenze illecite, false comunicazioni sociali. Rileva, infine, che la proposta emendativa stabilisce che la prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado, introducendo una ulteriore causa di sospensione del decorso della prescrizione.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'evidenziare come la questione della prescrizione non riguardi unicamente i delitti contro la pubblica amministrazione, sottolinea che tali fattispecie di reato sono difficilmente accettabili in un tempo congruo, trascorrendo solitamente molto tempo tra la commissione del fatto e l'avvio dell'attività di indagine. Chiede, quindi, che la maggioranza e il Governo avviino una seria riflessione su tale tema, che, ribadisce, non riguarda solo i reati contro la pubblica amministrazione, ma anche altre fattispecie, tra le quali i reati colposi.

Alfonso BONAFEDE (M5S), associandosi alle considerazioni dei colleghi Colletti e Ferraresi, rileva come le proposte emendative presentate dal suo gruppo parlamentare siano dirette a fare in modo che la prescrizione non rappresenti per i disonesti un possibile strumento per assicurarsi la sostanziale impunità. In particolare, sottolinea come non possa gravare sulle spalle dei cittadini onesti il peso della lunghezza eccessiva del processo penale. Ciò premesso, nel richiamare la ben nota vicenda della strage ferroviaria di Viareggio, auspica che tali riflessioni aprano all'interno della maggioranza uno spiraglio

di coscienza, per avviare una seria ed approfondita riflessione sulla questione della prescrizione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.147, 1.148 e 1.149.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento 1.150 a sua prima firma, volto a prevedere che, limitatamente a taluni reati contro la pubblica amministrazione, operi il raddoppio del termine di prescrizione. In particolare, rileva che tale proposta emendativa anticipa il momento della cessazione del decorso della prescrizione alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, introducendo una ulteriore causa di sospensione del decorso della prescrizione stessa.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Colletti, ritiene che la cessazione del decorso della prescrizione debba essere anticipato al momento della pronuncia del decreto di rinvio a giudizio, dal momento che con tale atto lo Stato esplicita la sua volontà di accertare e perseguire un determinato fatto di reato. Osservando, infatti, come il processo penale sia funzionale proprio all'accertamento dei fatti, chiede che la proposta del Movimento Cinque Stelle sia oggetto di una seria valutazione da parte della maggioranza e del Governo o che, quanto meno, sia valutata la soluzione alternativa di anticipare la cessazione del decorso della prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di primo grado. Conclude richiamando l'attenzione sul fatto che se i reati non vengono perseguiti non è certo colpa degli organi inquirenti, ma, più in generale delle inefficienze del « sistema giustizia ».

Alfonso BONAFEDE (M5S), richiamandosi alle considerazioni testé espresse dai colleghi Colletti e Ferraresi, fa notare come la questione non sia tanto quella relativa ad una pretesa necessità di tutelare il « diritto all'oblio », quanto piuttosto quella di porre nelle condizioni lo Stato di

celebrare i processi. A suo avviso, infatti, non può venire in gioco il « diritto all'oblio », se riferito a soggetti nei confronti dei quali lo Stato abbia avviato un procedimento penale. Ritenendo che, nell'impostazione delineata dalla maggioranza, la prescrizione è un istituto destinato a tutelare i corrotti, anziché i cittadini onesti, dichiara di non comprendere le ragioni dell'atteggiamento di chiusura della maggioranza stessa e del Governo. Nello stigmatizzare, infine, l'atteggiamento assunto nel corso della seduta di ieri da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico, atteggiamento che, a suo giudizio, ha concorso ad inasprire notevolmente i toni del dibattito, ritiene che la riforma della prescrizione prevista dal testo unificato in discussione sia incomprensibile a tutti i cittadini.

Franco VAZIO (PD), riferimento alle considerazioni testé svolte dai colleghi del gruppo Movimento Cinque Stelle, ritiene che le stesse siano chiara espressione di una impostazione ideologica che conduce ad una autentica « barbarie del diritto », determinando il totale rovesciamento della presunzione di innocenza. Nel richiamarsi alle osservazioni già svolte nella seduta precedente, ribadisce come il legislatore debba prefiggersi l'obiettivo di consentire allo Stato di celebrare i processi in tempi rapidi, anziché limitarsi ad incrementare eccessivamente i termini di prescrizione. A tale riguardo, nel soffermarsi sulle proposte emendative presentate dai deputati del gruppo Movimento Cinque Stelle, fa notare come le stesse determinerebbero per taluni reati, ove approvate, addirittura l'incremento dei termini di prescrizione sino a circa ventotto anni. A suo giudizio, sarebbe, quindi, più onesto, da parte di tale gruppo parlamentare, presentare emendamenti diretti a prevedere l'imprescrittibilità dei reati in questione.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva come il deputato Vazio non abbia compreso esattamente la *ratio* della proposta emendativa presentata dal suo gruppo parlamentare.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel prendere atto dei rilievi testé formulati dai deputati del gruppo Movimento Cinque Stelle, ritiene opportuno fare alcune precisazioni. In primo luogo evidenzia che, relativamente al reato di corruzione, sono state incrementate sensibilmente le pene e, correlativamente, aumentati i termini di prescrizione. In secondo luogo, richiama l'attenzione sulla circostanza che per i reati di corruzione, considerazione della loro peculiarità, sia stata approntata una disciplina specifica. Tenuto conto di tali elementi, che rappresentano incontestabili dati di fatto, rileva come sia necessario approvare in tempi rapidi la riforma in tema di prescrizione prevista dal testo unificato in titolo, riforma che, a suo avviso, rappresenta un indubbio passo in avanti e che certamente sortirà positivi effetti sul funzionamento del processo penale. Quanto alle considerazioni, a suo giudizio stimolanti sul piano tecnico giuridico, formulate dal deputato Bonafede, fa presente come le disposizioni contenute nel testo unificato in esame siano funzionali a consentire allo Stato l'accertamento della verità dei fatti, che rappresenta il principale obiettivo del processo penale e che, in ogni caso, non sarebbe pertinente il riferimento ad un pretesto « diritto all'oblio », che costituisce una figura propria del diritto civile. Nel sottolineare come la finalità perseguita dal Governo sia quella di garantire l'attuazione di processi veloci, giusti e rispettosi di tutti i diritti, rammenta, infine, che la riforma della prescrizione, come delineata dal provvedimento in titolo, recepisce le indicazioni della Commissione di studio presieduta dal professor Fiorella.

Andrea COLLETTI (M5S), ringraziando il rappresentante del Governo per l'intervento, fa notare come la questione della prescrizione non si pone esclusivamente in riferimento ai reati di corruzione, ma anche ad una serie di ulteriori delitti contro la pubblica amministrazione. Quanto alle considerazioni del collega Vazio, osserva che la prescrizione non inizia a decorrere dal processo, bensì dalla com-

missione del fatto di reato, sovente di non agevole accertamento. Ritiene, quindi, del tutto pretestuoso affermare che il problema non sia rappresentato da termini di prescrizione eccessivamente brevi, quanto piuttosto dalla eccessiva lunghezza dei processi. A suo giudizio, la questione potrebbe essere risolta facendo decorrere i termini di prescrizione dal momento di acquisizione della *notitia criminis* da parte del pubblico ministero, oppure, sulla falsariga dell'orientamento fatto proprio dalla Corte di Cassazione francese, da quello della possibile conoscenza del reato. Rammenta, infine, che il suo gruppo parlamentare aveva presentato, sia alla Camera, nel corso della prima lettura, sia al Senato, una serie di proposte emendative, bocciate dalla maggioranza, dirette a modificare il sistema delle notifiche proprio al fine di ridurre i tempi del processo penale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ringrazia preliminarmente il collega Vazio e il sottosegretario Ferri per gli interventi. Dichiarò, tuttavia, di non comprendere il filo logico delle considerazioni svolte dal deputato Vazio: a suo avviso, infatti, l'imputato, che è consapevole della propria colpevolezza, è di fatto indotto a utilizzare la possibilità di ricorrere a tutti e tre i gradi di giudizio, nel tentativo di garantirsi una sostanziale impunità attraverso il decorso dei termini di prescrizione. Nel sottolineare come l'obiettivo perseguito dal suo gruppo parlamentare sia proprio quello di introdurre correttivi per meglio scandire i tempi del processo, ritiene che la prescrizione rappresenti per lo Stato una vera e propria resa, destinata a gravare sulle spalle della persona offesa. Per tali motivi, ritiene che la riforma della prescrizione, come proposta nel provvedimento in discussione sia di impossibile comprensione da parte dei cittadini onesti. Nell'associarsi alle considerazioni del collega Colletti, richiama, in particolare, la vicenda relativa alla strage ferroviaria di Viareggio, ritenendo che il Partito Democratico non abbia a cuore i diritti dei famigliari delle vittime. In riferimento alle considerazioni

del sottosegretario Ferri, dichiara di non condividere l'impostazione politica dell'intervento, rammentando come il Movimento Cinque Stelle sarebbe stato disponibile ad una intesa con la maggioranza, ove, relativamente al problema della prescrizione, fossero state proposte soluzioni diverse, così come avvenuto, in occasione dell'approvazione del provvedimento in materia di divorzio breve.

David ERMINI (PD), replicando ai colleghi del Movimento Cinque Stelle, osserva, preliminarmente, come la strategia difensiva dell'imputato non sia determinata necessariamente in funzione dell'eventuale prescrizione del fatto di reato, ma può essere riconducibile ad una pluralità di ragioni, come ad esempio la pendenza di ulteriori processi a suo carico oppure la volontà di rinviare l'esecuzione della pena. Quanto alla questione della sospensione della prescrizione dal momento della richiesta di rinvio a giudizio, rammenta come sulla stessa esistano « scuole di pensiero » ed orientamenti diversi, senza per questo doversi necessariamente considerare « onesti » tutti coloro che sono a favore di tale impostazione e, viceversa, « corrotti » coloro i quali ritengano non utilizzabile il predetto strumento. In riferimento alla strage ferroviaria di Viareggio, invita i colleghi di opposizione a non fare inutile assumendo atteggiamenti a suo avviso del tutto inaccettabili e strumentali.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede di intervenire.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, avvertendo che la seduta sarà sospesa per consentire ai deputati di partecipare alla riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di giudici costituzionali, invita il collega Ferraresi a differire il suo intervento alla ripresa dei lavori.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.150.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, sospende quindi la seduta.

**La seduta sospesa alle 14.25 riprende alle 15.50.**

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, ricorda che il deputato ferrarese è iscritto a parlare sull'emendamento Colletti 1.151.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene di dover replicare al collega Ermini, dichiarando di essere ben consapevole, per quanto attiene alla nuova disciplina della prescrizione, che gli avvocati portano avanti i loro interessi ed è legittimo che le associazioni di categoria degli avvocati se ne facciano carico. Non ritiene che ciò sia scorretto, in quanto è fisiologico che l'avvocatura porti avanti certe posizioni su materia di suo interesse, come può essere per la prescrizione. È diversa la posizione dei politici, che devono tutelare gli interessi della collettività dopo avere effettuato un bilanciamento dei diversi interessi contrapposti. Nel caso in esame l'interesse della collettività è quello di modificare la prescrizione in maniera tale che i processi, come quello della strage ferroviaria di Viareggio, non si concludano con la prescrizione. Condivide che i processi debbano essere fatti in tempi celeri, ma ciò si potrà fare quando ci saranno gli strumenti anche organizzatori che consentano di velocizzarli. In questo momento occorre intanto intervenire sulla prescrizione in maniera tale da garantire giustizia ai cittadini.

Alfonso BONAFEDE (M5S) replica all'onorevole Ermini facendogli presente di non avere fatto bieca demagogia sul caso di Viareggio e che è innegabile che la prescrizione sia spesso utilizzata come strategia processuale per evitare condanne.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, informa gli onorevoli Fico e Ferraresi che ha dato disposizioni di non far accedere all'aula della Commissione depu-

tati del loro gruppo, che intendono accedere con cartelli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.151 e 1.152.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento Colletti 1.153 raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.153.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che l'emendamento a sua firma 1.154 è diretto a prevedere pene accessorie per delitti contro la Pubblica Amministrazione, tenendo conto della particolare lesività di tali reati. Sottolinea, inoltre, la funzione particolarmente preventiva di tali misure in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Andrea COLLETTI (M5S) ricorda che Matteo Renzi, in veste di Presidente del Consiglio, nel 2014 preannunciò il DASPO per i corrotti, senza che poi sia seguito alcun fatto. La prova delle incongruenze del Partito Democratico è data proprio dalla contrarietà di maggioranza e Governo a questo emendamento.

Alfonso BONAFEDE (M5S) anche lui trova una incoerenza palese del Partito Democratico, proprio perché il DASPO ai corrotti era stato preannunciato da Renzi quando era Presidente del Consiglio. Chiede come sia possibile che ora il Partito Democratico sia contrario ad un emendamento che traduce giuridicamente ciò che Renzi aveva indicato come uno strumento efficace di lotta alla corruzione grazie alla sua forza preventiva.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.154.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, ricorda che gli emendamenti Rizzetto 1.155 e Molteni 1.156 sono stati esaminati nella seduta di ieri.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.157 che sposta il *dies a quo* della prescrizione al momento dell'acquisizione della notizia di reato. Rileva come molti reati, ad iniziare da quelli corruttivi, vengano conosciuti molti anni dopo che sono stati commessi, per cui i processi iniziati già destinati a concludersi con la prescrizione del reato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.157.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.158, 1.159, Rostan 1.160 e 1.161, Sisto 1.162 e 1.163, D'Alessandro 1.164 e Marotta 1.165.1.521 e 1.522, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.167.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.168 e 1.169, manzi 1.170, Marotta 1.171, Daniele Farina 1.172, Sisto 1.173 e 1.174, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.175 che è diretto a prolungare il termine di durata massima della sospensione prevista per il deposito della sentenza di condanna. Ribadisce che i tribunali devono fare giustizia sostanziale e non solo formale, come avviene quanto un reato è prescritto.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.175.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Marotta 1.176, 1.177, 1.178, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182 e 1.183, Sisto 1.184, Marotta 1.185, Sisto 1.186 e Marotta 1.187, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.188, che prevede l'abrogazione della previsione secondo cui il caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare il relativo termine massimo.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Ferraresi, osserva come il limite attualmente previsto abbia permesso la sostanziale impunità di taluni soggetti, che hanno utilizzato la predetta norma in modo strumentale. Invita il Governo e la maggioranza ad avviare su tale tema una approfondita riflessione.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.188.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.189, 1.190, 1.192, 1.193 e 1.194, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.191.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.195, 1.196 e 1.197, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.198.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra la proposta emendativa a sua firma 1.199, volta a sopprimere l'istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto. A tale riguardo, rammenta come tale proposta emendativa fosse stata già presentata dal suo gruppo sia alla Camera, nel corso della prima lettura, sia al Senato, non trovando mai il consenso della maggioranza. Precisa inoltre che il predetto emendamento, così come quelli successivi, è diretto a sopprimere le disposizioni del

cosiddetto provvedimento «svuota carceri», che hanno, di fatto, vanificato il principio della certezza della pena.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207 e 1.208.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.209, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento Sarti 1.210, del quale è cofirmatario. A tale riguardo fa presente che tale emendamento si propone di sopprimere la delega contenuta nel testo unificato in discussione in materia di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sarti 1.210 e Molteni 1.211.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.212, 1.213, 1.214, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli emendamenti Molteni 1.215 e Sarti 1.216.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.217 e 1.218, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.219.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.220 e 1.221, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.222 e 1.223.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.227 e 1.225, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge Sarti 1.226 e 1.700.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.227, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.228.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.229, 1.230, 1.231, 1.232, 1.235, 1.236, 1.237, 1.241, 1.242, 1.243 e 1.244, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.245 e 1.246.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.247, 1.248 e 1.249, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.250, Sarti 1.251, 1.252 e 1.253.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.254, 1.255 e 1.256, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.257 e 1.258.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.259, 1.260 e 1.262, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.261.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.263, 1.264, 1.265, 1.266, 1.267, 1.268, 1.269, 1.270 e 1.271, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento Colletti 1.272, del quale è cofirmatario, volto inserire il denunciante che non sia persona offesa nell'elenco dei soggetti cui va data, su richiesta, comunicazione della iscrizione nel registro delle notizie di reato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.272.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.273 e 1.274, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.275 e 1.276.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.278, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Vittorio FERRARESI illustra l'emendamento a sua firma 1.279, che mira a sopprimere il comma 30 dell'articolo unico del testo unificato in discussione, dove è previsto il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini, e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, entro il quale il pubblico ministero è tenuto ad esercitare l'azione penale o a richiedere l'archivia-

zione. In proposito, ritiene che il termine ivi previsto non sia affatto congruo, dal momento che soli tre mesi per esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione sono del tutto insufficienti, specie in riferimento ad indagini particolarmente complesse. Osserva, altresì, che la previsione dell'eventuale avocazione disposta dal procuratore generale della Corte d'appello potrebbe determinare disfunzioni organizzative, dal momento che, come è noto, le procure generali dispongono di un organico estremamente limitato. Ciò premesso, invita la maggioranza ed il Governo a prendere in seria considerazione la sua proposta emendativa determinando il comma 30 dell'articolo unico del testo unificato in titolo seri danni al « sistema giustizia ».

Anna ROSSOMANDO (PD), nel replicare alle considerazioni del collega Ferraresi, osserva, preliminarmente, come la avocazione non sia certo uno strumento nuovo, essendo stato da tempo introdotto nel sistema penale. Rammentando come tale istituto, che è chiaramente in linea con l'impostazione tipica del procedimento di stampo accusatorio, sia diretto a superare ad eventuali inefficienze e inerzie dei pubblici ministeri, evidenzia, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 30 sono destinate a trovare applicazione nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari, quando, cioè, sono stati già acquisiti dall'organo inquirente gli elementi di prova confluiti nel fascicolo d'indagine. Infine, richiamando l'attenzione sugli effetti positivi che deriveranno dall'attuazione della norma, che certamente concorrerà a ricondurre la durata del procedimento penale entro termini ragionevoli, rileva che, in ogni caso, per le indagini relative a reati di maggiore gravità, è previsto un termine più ampio rispetto a quello di tre mesi cui ha testé fatto riferimento il collega.

Vittorio FERRARESI (M5S) osserva come la collega Rossomando non abbia ben compreso le ragioni del suo intervento, nel corso del quale non si è fatto

riferimento all'avocazione da parte del procuratore generale come ad uno strumento introdotto *ex novo* nell'ordinamento. A tale riguardo, precisa che lo scopo del suo intervento era piuttosto quello di manifestare la sua contrarietà alla previsione di tale istituto. Ribadisce, infine, come il termine di tre mesi sia eccessivamente esiguo, poiché la predisposizione dei fascicoli di indagine, in taluni casi, può risultare estremamente complessa.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI ritiene di dover far presente che il Governo è intervenuto in materia di lotta contro la corruzione già modificando nel 2015 le pene di tale reato, determinando, essendo state queste aumentate, un allungamento dei tempi di prescrizione del reato. Rileva inoltre che il provvedimento in esame prevede per i reati contro la pubblica amministrazione l'applicazione di una serie di istituti già previsti per altri gravi reati che faciliteranno l'accertamento processuale delle responsabilità per fatti di corruzione o comunque contro la pubblica amministrazione. Ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un significativo passo in avanti nella lotta contro la corruzione, i cui effetti positivi risulteranno sicuramente dal monitoraggio che verrà effettuato in merito all'applicazione concreta delle disposizioni in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.279.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.280, 1.281, 1.282 e Marotta 1.283, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il suo emendamento 1.284, che cerca di ridurre i danni di una norma assolutamente non condivisibile, quale quella che fissa il termine di tre mesi per le determinazioni del pubblico ministero in ordine alla definizione del procedimento, una volta concluse le indagini preliminari.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che il Senato è intervenuto su tale disposizione introdotta dalla Camera prevedendo una proroga di tre mesi del termine richiamato dal deputato Ferraresi.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.284.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Marotta 1.285, 1.286, 1.287, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.288.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti D'Alessandro 1.289, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento 1.290, diretto ad introdurre l'obbligo di comunicazione della richiesta di archiviazione anche nel caso in cui lo abbia chiesto il denunciante, ritenendo che l'estensione di tale obbligo sia connaturale alla circostanza che il denunciante potrebbe avere degli interessi da far valere nel processo.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.290.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Marotta 1.291 e 1.292, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.293.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.294, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.295.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Marotta 1.296, 1.297, 1.298, 1.299 e Sisto 1.300, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di non capire le ragioni per le quali il Governo sia stato contrario all'emendamento 1.290 già respinto e all'emendamento 1.301 che estende al denunciante la possibilità di fare opposizione alla richiesta di archiviazione, che la normativa vigente prevede per la sola persona offesa dal reato.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ritiene che le estensioni alla persona denunciante di alcune disposizioni previste a favore della persona offesa non siano coerenti con la normativa processuale vigente.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che sarebbe più razionale e meno dispendioso anche per le cancellerie prevedere la notifica della richiesta di archiviazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Colletti 1.301 e 1.302.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.303 e 1.304, Marotta 1.305 e Sisto 1.306, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 1.307 e 1.308.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.309, 1.310 e 1.311, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.312.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.313 e 1.314, Marotta 1.701, D'Alessandro 1.315 e Sisto 1.316, 1.317 e 1.318, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.319.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 1.320 e 1.321, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.322.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.323, Molteni 1.324, Sisto 1.325, 1.326 e 1.327, Marotta 1.328, gli identici emendamenti D'Alessandro 1.329 e Sisto 1.330, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.331.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.332, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.333.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.334 e Marotta 1.335, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.336.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sisto

1.337, D'Alessandro 1.338, Marotta 1.339, le identiche proposte emendative Sisto 1.340 e D'Alessandro 1.341, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.342.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.343, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.344.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 1.345 e 1.346, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.347.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 1.348, 1.349 e 1.350, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.351.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 1.352 e 1.353, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 1.354 e 1.355.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 1.356, 1.357, 1.358 e 1.359, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.360.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.361, e Molteni 1.362, 1.363 e 1.364, emendamenti Sisto 1.365, gli identici Sisto 1.366, D'Alessandro 1.367 e Marotta 1.368, Sisto 1.369, Marotta 1.370, e Sisto 1.371, 1.372, 1.373, 1.374, 1.375 e 1.376, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.377.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.378 e 1.379, gli identici emendamenti D'Alessandro 1.380, Sisto 1.381 e Sisto 1.382, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.383.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.384, 1.385, 1.386 e 1.387, 1.388, 1.395, 1.396, degli identici emendamenti Sisto 1.397 e D'Alessandro 1.398, e Sisto 1.399, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 1.400 e 1.401

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 1.402, 1.403 e 1.404, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.405.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.406, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.407.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Marotta 1.408, D'Alessandro 1.409 e Sisto 1.410, e degli emendamenti Sisto 1.411, 1.412, 1.413, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.414.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sisto 1.415 e D'Alessandro 1.416, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.417.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.418, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.419.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.420, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.421 e 1.422.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.423, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.424.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Sisto 1.425, 1.426, 1.428, D'Alessandro 1.429, e Sisto 1.430, 1.431, 1.432, 1.433, 1.434, 1.435 e 1.436, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.437.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.438 e 1.439, 1.440 e 1.441, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.442.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.443 e 1.444, Marotta 1.445, degli identici emendamenti D'Alessandro 1.446 e Sisto 1.447, Sisto 1.448,

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.449.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.450, 1.451, 1.452 e 1.453.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.454.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.455, delle identiche proposte emendative D'Alessandro 1.456 e Sisto 1.457, Sisto 1.458, 1.459, 1.460, degli identici emendamenti Sisto 1.461 e D'Alessandro 1.462, delle medesime proposte emendative Sisto 1.463 e D'Alessandro 1.464, e degli identici emendamenti Sarti 1.465 e D'Alessandro 1.466, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) interviene sull'emendamento 1.467 relativo alla materia delle intercettazioni, rilevando l'assoluta genericità della delega la quale si sostanzia di fatto in una delega in bianco a favore di un Governo del quale non ci si può fidare. Sembrerebbe, a suo parere, una delega scritta da un Governo Berlusconi, in quanto limita fortemente le in-

tercettazioni. Dichiarò di aver compreso le reali intenzioni del Governo quando nel corso dell'esame alla Camera del provvedimento di riforma del processo penale il governo ha espresso parere contrario sugli emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle, volti a escludere le sanzioni per i giornalisti in caso di pubblicazione di intercettazioni in violazione della nuova normativa. Sottolineò come il giornalista abbia il dovere di dare le notizie delle quali entra in possesso senza dover essere per questo motivo sanzionato. Lo stesso discorso dovrebbe valere anche per il cittadino che non sia giornalista che, attraverso riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni intenda effettuare delle denunce per fatti di pubblica rilevanza pur non avendo alcuna finalità processuale. Ritene che la maggioranza ed il Governo avrebbero dovuto eventualmente mettere dei paletti all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, ma non introdurre nell'ordinamento delle norme liberticide che saranno un bavaglio per la stampa ed i cittadini.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che sia estremamente grave che la maggioranza intenda ridurre l'utilizzabilità delle intercettazioni nonostante che queste rappresentino in realtà l'unico vero strumento efficace nei confronti di una criminalità organizzata che si è modernizzata nello svolgimento delle proprie attività illecite. Rileva che in realtà l'esigenza di modificare la normativa sulle intercettazioni si presenta ogni volta che siano intercettati personaggi politici anche per fatti penalmente non rilevanti, ma rilevanti sotto un profilo politico. Proprio in ragione della rilevanza politica dei fatti intercettati i giornalisti pubblicano legittimamente queste notizie. Tuttavia, quando ciò accade, ci sono delle vere e proprie sollevazioni da parte dei politici. Tutto ciò fa capire come le modifiche che si intendono approntare alla disciplina delle intercettazioni siano fatti in realtà nell'esclusivo nell'interesse dei politici, i quali sono gli unici soggetti le cui intercettazioni sono pubblicate anche nel caso in cui non abbiano alcuna

rilevanza penale, avendo invece rilevanza di natura politica. Ritene che non si possa fare riferimento alla privacy di politici quando fatti che potrebbero sembrare esclusivamente privati rientrano in realtà con risvolti politici, come avviene quando si tratta di scegliere di presentare o meno un emendamento attraverso da parte del Governo.

Ritene che spetti alla magistratura, attraverso circolari del Consiglio Superiore della Magistratura o di procuratori della Repubblica, anziché al legislatore, mettere dei paletti in merito all'applicazione concreta della normativa sulle intercettazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.467.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.468, Daniele Farina 1.469 e Sisto 1.470, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) nel raccomandare del suo emendamento 1.471, ritiene che sia estremamente grave anche il taglio del cinquanta per cento delle spese previste per le intercettazioni, così come stabilito espressamente dal comma 88, lettera b, capoverso 2, lettera a, dove si legge che dalla razionalizzazione delle spese per le intercettazioni debba conseguire un risparmio di spesa di almeno il cinquanta per cento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rileva che in realtà la disposizione richiamata dal deputato Ferraresi non è diretta a ridurre il budget dedicato alle intercettazioni, che il provvedimento in esame non riduce assolutamente, ma a stabilire, in un'ottica di razionalizzazione, che a seguito di una nuova determinazione delle tariffe ci debba essere un risparmio di spesa del cinquanta per cento, con la finalità di avere su tutto il territorio nazionale tariffe più basse rispetto a quelle attualmente in vigore in alcune realtà territoriali.

In realtà in tal modo, rimanendo invariato il budget complessivo per le intercettazioni, sarà possibile effettuare un numero superiore di intercettazioni in quegli uffici giudiziari dove attualmente sono in vigore tariffe particolarmente alte.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel condividere l'intervento della Presidente, fa presente che il ministero già sta lavorando con alcune procure della Repubblica per razionalizzare le spese delle intercettazioni con l'obiettivo di centralizzarle riducendo il costo delle tariffe.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di condividere la ratio di una norma che abbia le finalità indicate dalla Presidente e dal rappresentante del Governo, ma nel caso in esame non può che constatare che la disposizione in questione è formulata in maniera tale da prevedere una riduzione delle spese per le intercettazioni. A suo parere si sarebbe dovuta costruire diversamente tale disposizione prevedendo criteri e parametri uniformi da adottare in ciascun ufficio giudiziario, piuttosto che mettere delle limitazioni quantitative alle spese.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, ribadisce che l'interpretazione data dal deputato Ferraresi alla disposizione in esame non è corretta, in quanto il budget per le intercettazioni non è assolutamente toccato dal provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.471.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta per riunire l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare come proseguire nell'esame degli emendamenti.

**La seduta sospesa alle 18.05 riprende alle 18.10.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica, all'esito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,

appena conclusosi, che l'esame degli emendamenti si concluderà entro la giornata odierna.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.472.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.473 e 1.474, e Andrea Maestri 1.475, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.476 che ha l'obiettivo di limitare i danni di una delega di fatto in bianco data al Governo nella delicata materia delle intercettazioni. In particolare l'emendamento è diretto ad escludere che i decreti legislativi possano essere emessi anche in assenza del parere delle commissioni parlamentari, una volta scaduto il termine. In tal modo viene rinforzato il ruolo del Parlamento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente al deputato Ferraresi che l'emendamento da lui presentato non è coerente con il quadro costituzionale delle fonti ed, in particolare, della disciplina costituzionale della delega legislativa, in quanto questa non prevede che il Parlamento possa impedire l'attuazione della delega una volta conferita per legge. Osserva che il ruolo del Parlamento risulta già rafforzato in quanto si prevede espressamente nel testo che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 1.476 e 1.477.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede al rappresentante del governo se i decreti legislativi conterranno nei confronti dei giornalisti ulteriori divieti di pubblicazione delle intercettazioni con corredate sanzioni, anche di natura penale.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde al deputato Ferraresi escludendo assolutamente la previsione di ulteriori divieti e sanzioni che peraltro sarebbero in contrasto con i principi di delega.

Walter VERINI (PD) ritiene che nel valutare i principi e criteri direttivi di delega relativi alla materia delle intercettazioni occorra considerare congiuntamente due diversi interessi, operando una sintesi. In particolare, bisogna considerare, da un lato, il diritto alla libera informazione, che deve essere sempre garantito, e dall'altro, il diritto, anch'esso sempre da garantire, di tutela della privacy dei cittadini nel caso di intercettazioni senza rilevanza penale e di contesto. Questa opera di sintesi di interessi che in alcuni casi possono essere considerati del tutto confliggenti, deve essere effettuata non solo attraverso la legge, ma anche, anzi specialmente, attraverso codici di autodisciplina che poi nella realtà concreta non devono rimanere solo sulla carta. Quale giornalista, ad esempio, non può non rilevare che molte volte gli organi di informazione non riportano con la stessa enfasi utilizzata per intercettazioni o capi di imputazione le notizie di archiviazioni o proscioglimenti.

Ritiene che l'opera di monitoraggio preannunciata dal Ministro su molte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame debba essere effettuata anche per le norme sulle intercettazioni, coinvolgendo gli organi ed enti rappresentativi della categoria dei giornalisti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ribadisce quanto già da lui dichiarato in merito alla nuova disciplina delle intercettazioni, ritenendo che non sia assolutamente ammissibile qualsiasi limitazione della libertà del giornalista di pubblicare intercettazioni che comunque abbiano una rilevanza pubblica.

Invita i deputati della commissione a tenere conto che le uniche intercettazioni che vengono pubblicate anche quando non hanno una rilevanza penale sono quelle

che coinvolgono i politici, trattandosi di notizie che hanno una rilevanza politica e quindi pubblica.

Walter VERINI (PD) non condivide l'ultima considerazione del deputato Bonafede, ricordando come molte volte siano pubblicate intercettazioni irrilevanti relative a fatti di cronaca nera.

Alfonso BONAFEDE (M5S) replica al deputato Verini che nei casi da lui richiamati vi è sempre un contenuto penalmente rilevante dell'intercettazione.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.544.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.545, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sarti 1.546 e Ferraresi 1.547.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.548, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.549 e 1.550.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.551, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.552.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sisto 1.553 e D'Alessandro 1.554, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.555.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.556, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 1.557, 1.558, 1.559 e 1.560.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.561, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 1.562, 1.563, 1.564 e 1.565.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.566, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sarti 1.567, 1.568, 1.569, Ferraresi 1.570 e 1.571, Sarti 1.572, Ferraresi 1.573, Sarti 1.574 e Ferraresi 1.575.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.576, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.577.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sisto 1.578, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 1.579, 1.580 e 1.581.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.582, soppressivo della nuova disciplina riguardante le intercettazioni tra presenti

mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (cdt. *Trojan*) ritenendo che, per quanto sia stata istituita presso il Ministero della Giustizia una commissione volta a formulare in maniera completa la disciplina riguardante tale tipo di intercettazione, sia da considerare del tutto insufficiente e inadeguata la disciplina prevista dal provvedimento in esame, nonostante che si tratti di un sistema di intercettazioni estremamente efficace, quanto pericoloso in caso di abusi.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.582.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.583, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.584.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.585, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.586.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.587, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.588 e Sarti 1.589.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.590, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.591.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presenta-

tori degli emendamenti 1.592 e 1.594, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.593.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.596, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento 1.595.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.598, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.597.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.600, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.599.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.601, volto a sopprimere il criterio direttivo di cui alla lettera *m*) del comma 84 dell'articolo unico del testo unificato in discussione. Ciò premesso, richiama l'attenzione sulla circostanza che alcune delle proposte emendative presentate dai suoi colleghi, segnatamente l'emendamento 1.602, mirano, a suo avviso in modo vergognoso, ad introdurre disposizioni *ad personam*, in favore, cioè, di determinati soggetti attualmente coinvolti in procedimenti penali.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.601.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.602 e 1.603, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra la proposta emendativa Sarti 1.478, della quale è cofirmatario, che è diretta a sopprimere la delega di cui al comma 85 dell'articolo unico del testo unificato in discussione. Ritenendo, infatti, che la delega di riforma dell'ordinamento penitenziario, per come è configurata nel testo unificato in discussione, sia estremamente foriera di rischi, rammenta come in molti istituti carcerari si verificano di frequente episodi di criminalità, tra i quali, in particolare, spaccio di sostanze stupefacenti, evasioni e violazione dei sistemi di sicurezza. Manifesta, in particolare, forte perplessità sulle disposizioni di cui alla lettera *i*) del predetto comma 85, che prevedono la possibilità per i detenuti di accedere all'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo sia a fini processuali, sia per favorire le relazioni familiari. In proposito, ritiene che possa determinarsi il rischio di una sostanziale elusione del regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Per tali ragioni, invita il Governo ad approfondire la questione, valutando attentamente le modalità di attuazione della delega.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nel replicare al collega Ferraresi, fa notare come il comma 85 preveda in modo esplicito e chiaro che restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Fa presente, peraltro, che, nel corso dell'esame in Assemblea, potranno essere presentati eventuali ordini del giorno volti a ribadire l'inapplicabilità ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 85, del testo unificato in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nell'associarsi alle considerazioni della presidente, si dichiara, a nome del Governo, disponibile ad accogliere ordini del giorno in tal senso, ritenendo necessario monitorare attentamente le modalità di attuazione della norma.

Vittorio FERRARESI (M5S), pur prendendo atto delle dichiarazioni della presidente e dell'impegno del rappresentante del Governo, ribadisce come il richiamato comma 85 dell'articolo unico del testo unificato in esame possa offrire il fianco a dubbi interpretativi.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.478.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.479, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.480, 1.481 e 1.482.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.483, 1.484 e 1.485, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.486.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.487 e 1.488, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.489, 1.490, 1.491, 1.492, 1.493, 1.494, 1.495, 1.496 e 1.497.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.498, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.499.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.500, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.501 e 1.502.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.503, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.504, 1.505, 1.506, Ferraresi 1.507, 1.508, 1.509, Sarti 1.510 e 1.511.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.512, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.513 e Sarti 1.514.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.515, 1.516, 1.517, 1.518 e 1.519, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.520.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 1.521 e 1.522, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.523.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.530, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.524 e 1.525.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza del presenta-

tore dell'emendamento 1.526, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.527 e Sarti 1.528.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.529 e 1.531, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.532, 1.533 e 1.534.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.537, 1.539, 1.540, 1.541, 1.542, 1.543, avverte che si intende vi abbiano rinunciato. Avverte, quindi, che, essendosi testé concluse le votazioni sugli

emendamenti presentati, il testo del provvedimento sarà inviato alle competenti Commissione in sede consultiva per l'espressione del relativo parere.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, la presentazione di una relazione di minoranza.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle ore 18.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.05 alle 18.10.

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 1.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

« 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non determinano effetti sulla competenza per territorio per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. ».

*Conseguentemente aggiungere dopo il comma 3 il seguente comma:*

« 3-bis. I procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi al giudice di pace di Città della Pieve sono attribuiti alla competenza del Giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro ».

**1. 5.** Il Relatore.

*Al comma 4, sostituire la parola: opportune con la parola: eventuali.*

**1. 4.** Il Relatore.

*Al comma 5, sostituire le parole: Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374 con le parole: Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.*

**1. 3.** Il Relatore.

*Al comma 6, sostituire le parole: in servizio presso gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto con le parole: in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Orvieto.*

**1. 6.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.*

- 1. 1.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 1.*

- 1. 2.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 162-ter.*

*Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

- 1. 3.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, sostituire le parole: sentite le parti e la persona offesa, con le seguenti: sentite le parti e se la persona offesa vi consente.*

- 1. 4.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, primo periodo, dopo le parole: persona offesa inserire le seguenti: salvo che quest'ultima si opponga.*

- 1. 5.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, dopo la parola: interamente, inserire le seguenti: il danno.*

- 1. 6.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, sostituire la parola: entro, con le seguenti: non oltre.*

- 1. 7.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, primo periodo, sopprimere le parole: dannose o.*

- 1. 8.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, primo comma, sopprimere il secondo periodo.*

- 1. 9.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: non.*

- 1. 10.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.*

- 1. 11.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.*

**1. 12.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.*

**1. 13.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.*

**1. 14.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.*

**1. 15.** Sisto, Sarro.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in forma rateale.*

**1. 16.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 162-ter, terzo periodo, sostituire le parole: se accoglie la richiesta con le seguenti: se valutata la congruità, accoglie la richiesta.*

**1. 17.** Sisto, Sarro.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. (Modifica all'articolo 612-bis del codice penale). All'articolo 612-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La pena è aumentata qualora le condotte di cui al primo comma siano commesse, nell'esercizio dell'attività di recupero di crediti, da istituti bancari, da società finanziarie, da agenzie di recupero*

*di crediti o da qualsiasi altro ente o persona fisica che agisca in proprio o per conto di una persona giuridica ».*

**1. 18.** Rizzetto.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 19.** Sisto, Sarro.

*Al comma 2, sostituire le parole da: anche quando le condotte fino alla fine del comma con le seguenti: quando le condotte riparatorie siano state interamente compiute.*

**1. 20.** Sisto, Sarro.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*2-bis. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.*

*La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.*

*Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ».*

*2-ter. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

*« m-quater) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma,*

secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni ».

**1. 21.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 669-bis. – (*Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate*). – Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà. ».

**1. 22.** Molteni, Fedriga.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 23.** Sisto, Sarro.

*Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni ovunque ricorrono.*

**1. 24.** Sisto, Sarro.

*Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni ovunque ricorrono.*

**1. 25.** Sisto, Sarro.

*Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: settanta giorni ovunque ricorrono.*

**1. 26.** Sisto, Sarro.

*Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni ovunque ricorrono.*

**1. 27.** Sisto, Sarro.

*Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: sessanta con la seguente: trenta.*

**1. 28.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 3, sopprimere le parole: dannose o.*

**1. 29.** Sisto, Sarro.

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*4-bis.* Nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.

*4-ter.* L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria.

- 1. 30.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 361 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « è punito » sono aggiunte le seguenti: « con la reclusione da sei mesi a tre anni e »;

*b)* al comma 2, le parole: « fino ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a quattro anni ».

- 1. 277.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 323, primo comma, del codice penale la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

- 1. 31.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*4-bis.* L'articolo 346-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità

quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione ».

*4-ter.* L'articolo 346 del codice penale è abrogato. ».

- 1. 32.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 346-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « da uno a tre » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei ».

- 1. 33.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. L'articolo 648-ter.1 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 684-ter.1. – (Autoriciclaggio). – Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 ovvero con la multa pari al 50 per cento della somma riciclata, a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

**1. 34.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

4-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « i delitti previsti dagli articoli », inserire le seguenti: « 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis ».

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi.

**1. 35.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.*

**1. 36.** Sannicandro, Leva, Rostan.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **1. 37.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **1. 38.** Sisto, Sarro, Russo.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le

esigenze dell'associazione è punito con la pena della reclusione da sette a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. »

- 1. 39.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque promette o accetta la promessa di procurare voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la reclusione da sette a dodici anni. »

- 1. 40.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: « mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis » sono sostituite dalle seguenti: « da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis ».

- 1. 41.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Al comma 5, le parole: da sei a dodici anni sono sostituite dalle seguenti: da sette a dodici anni.*

- 1. 42.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Al comma 5, dopo la parola: dodici aggiungere le seguenti: e le parole « me-*

*diane le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis » sono soppresse.*

- 1. 43.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

- 1. 44.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

- 1. 45.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

- 1. 46.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si ap-

plica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

**1. 47.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

**1. 48.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.

**1. 49.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« *5-bis.* Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale. ».

**1. 50.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« *5-bis.* Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della

sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale. ».

**1. 51.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« *5-bis.* Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 24 la parola “cinquanta” è sostituita dalla parola: “cinquecento” e la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla parola: “centomila”;

*b)* all'articolo 30, secondo comma, le parole: “un mese” sono sostituite dalle parole: “tre mesi” e la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “sette”;

*c)* all'articolo 316 le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno a quattro anni”;

*d)* all'articolo 316-*bis* le parole: “da sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “da due anni a sei anni”;

*e)* all'articolo 316-*ter* le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute”;

*f)* l'articolo 317 è sostituito dal seguente: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti” ».

**1. 52.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24 la parola: “cinquanta” è sostituita dalla parola: “cinquecento” e la parola: “cinquantamila” è sostituita dalla parola: “centomila”;

b) all'articolo 30, secondo comma, le parole: “un mese” sono sostituite dalle parole: “tre mesi” e la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “sette”;

c) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “cinque”. ».

**1. 53.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

« 5-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 316 le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno a quattro anni”;

b) all'articolo 316-bis le parole: “da sei mesi a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “da due anni a sei anni”;

c) all'articolo 316-ter le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute.” ».

**1. 54.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

« 5-bis. All'articolo 416-bis, comma 3, del codice penale, dopo le parole: “ovvero al fine di impedire”, inserire la seguente: “, condizionare”. ».

**1. 55.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 6.*

**\* 1. 56.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 6.*

**\* 1. 57.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 6, sopprimere la lettera a).*

**1. 58.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a otto.*

**1. 59.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera a), le parole da: tre a sei anni sono sostituite con le parole: da quattro a sette anni.*

**1. 60.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sette anni e sei mesi.*

**1. 61.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sette anni.*

**1. 62.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni, con le seguenti: da tre anni e sei mesi a sei anni e sei mesi.*

**1. 63.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: euro 927, con le seguenti: euro 1.000.*

**1. 64.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6 lettera a) sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 5.000 e 10.000.*

*Conseguentemente alla lettera b) sostituire le cifre: 927 e 2000 con le seguenti: 6.000 e 12.000.*

*Conseguentemente al comma 7 sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 5.000 e 10.000.*

**1. 65.** Marotta.

*Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera a), le parole da: da euro 927 a euro 1500 sono sostituite con le parole: da euro 4.000 a euro 10.000.*

**1. 66.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 6 lettera a) sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 4.000 e 8.000.*

*Conseguentemente alla lettera b) sostituire le cifre: 927 e 2000 con le seguenti: 5.000 e 10.000.*

*Conseguentemente al comma 7 sostituire le cifre: 927 e 1500 con le seguenti: 4.000 e 8.000.*

**1. 67.** Marotta.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 2.900.*

**1. 68.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.400 a euro 2.800.*

**1. 69.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.300 a euro 2.700.*

**1. 70.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.200 a euro 2.600.*

**1. 71.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.100 a euro 2.500.*

**1. 72.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: euro 1.500, con le seguenti: euro 3.000.*

**1. 73.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, sopprimere la lettera b).*

**1. 74.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera b), le parole da: da euro 206 a euro 1.549 sono sostituite con le parole: da euro 7.000 a euro 15.000.*

**1. 75.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: La pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.000.*

**1. 76.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque a undici anni e sei mesi.*

**1. 77.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque a undici anni.*

**1. 78.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, capoverso articolo 624-bis codice penale, lettera b), le parole da: da quattro a dieci anni sono sostituite con le parole: da sei a dieci anni.*

**1. 79.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.*

**1. 80.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni a dieci anni e sei mesi.*

**1. 81.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a dieci anni.*

**1. 82.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da cinque a dieci anni.*

\* **1. 83.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da cinque anni a dieci anni.*

\* **1. 84.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.*

**1. 85.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni.*

**1. 86.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 3.500.*

**1. 87.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.*

**1. 88.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.900.*

**1. 89.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.800.*

**1. 90.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.700.*

**1. 91.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.600.*

**1. 92.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.500.*

**1. 93.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: da euro 927 a euro 2.000, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.300.*

**1. 94.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: euro 927, con le seguenti: euro 1.000.*

**1. 95.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, sopprimere la lettera c).*

**1. 96.** Sisto, Sarro.

*Al comma 6, capoverso ART. 624-bis codice penale, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) in fine, aggiungere il seguente comma: « Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.*

**1. 97.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis. Al comma 1 dell'articolo 98 del codice penale aggiungere infine le parole: « , salvo quanto previsto dall'articolo 99 ».*

**1. 98.** Marotta.

*Sopprimere il comma 7.*

**\* 1. 99.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 7.*

**\* 1. 100.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 7, sopprimere le parole: , primo comma, alinea,.*

**1. 101.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni e sei mesi a sei anni.*

**1. 102.** Sisto, Sarro.

*Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni e sei mesi a sei anni e sei mesi.*

**1. 103.** Sisto, Sarro.

*Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due anni a sei anni e sei mesi.*

**1. 104.** Sisto, Sarro.

*Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da due a sei anni.*

**1. 105.** Sisto, Sarro.

*Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni e sei mesi.*

**1. 106.** Sisto, Sarro.

*Al comma 7, sostituire le parole: da uno a sei anni, con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni.*

**1. 107.** Sisto, Sarro.

*Al comma 7, sostituire le parole: La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della*

multa da euro 927 a euro 1500 *con le seguenti*: La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da euro 927 a euro 1500.

**1. 108.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.500 a euro 2.500.*

**1. 109.** Sisto, Sarro.

*Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 2.000.*

**1. 110.** Sisto, Sarro.

*Al comma 7, sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.500, con le seguenti: da euro 1.000 a euro 1.700.*

**1. 111.** Sisto, Sarro.

*Al comma 7, sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.000.*

**1. 112.** Sisto, Sarro.

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 625 codice penale, in fine, aggiungere il seguente comma: « Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale ».

**1. 113.** Molteni, Fedriga.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*1. 114.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*1. 115.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

**1. 116.** Sisto, Sarro.

*Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera a), le parole: da quattro a dieci anni sono sostituite con le parole: da sei a dieci anni.*

**1. 117.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da cinque a dodici anni.*

**1. 118.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni e sei mesi.*

**1. 119.** Sisto, Sarro.

*Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a dieci anni.*

**1. 120.** Sisto, Sarro.

*Al comma 8 lettera a) sostituite le cifre: 927 e 2.500 rispettivamente con: 10.000 e 20.000.*

*Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le cifre: 1.290 e 3.098 rispettivamente con: 15.000 e 30.000.*

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le cifre: 1.538 e 3.098 rispettivamente con: 20.000 e 30.000.

**1. 121.** Marotta.

Al comma 8, lettera a), sostituire le cifre: 927 e 2.500 rispettivamente con: 8.000 e 16.000.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le cifre: 1.290 e 3.098 rispettivamente con: 10.000 e 20.000.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le cifre: 1.538 e 3.098 rispettivamente con: 15.000 e 25.000.

**1. 122.** Marotta.

Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera a), le parole: da euro 927 a euro 2.500 sono sostituite con le parole: da euro 5.000 a euro 10.000.

**1. 123.** Molteni, Fedriga.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.500.

**1. 124.** Sisto, Sarro.

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: euro 927 con le seguenti: euro 1.000.

**1. 125.** Sisto, Sarro.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

**1. 126.** Sisto, Sarro.

Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera b), le parole: da cinque a venti anni sono sostituite con le parole: da sette a venti anni.

**1. 127.** Molteni, Fedriga.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni, con le seguenti: da quattro anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.

**1. 128.** Sisto, Sarro.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.

**1. 129.** Sisto, Sarro.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da cinque a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni.

**1. 130.** Sisto, Sarro.

Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera b), le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 sono sostituite con le parole: da euro 8.000 a euro 15.000.

**1. 131.** Molteni, Fedriga.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 4.000.

**1. 132.** Sisto, Sarro.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: euro 1.290 con le seguenti: euro 2.000.

**1. 133.** Sisto, Sarro.

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

**1. 134.** Sisto, Sarro.

Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera c), le parole: da

sei a venti anni sono sostituite con le parole: da nove a venti anni.

**1. 135.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da sei a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni e sei mesi.*

**1. 136.** Sisto, Sarro.

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da sei a venti anni, con le seguenti: da cinque anni e sei mesi a venti anni.*

**1. 137.** Sisto, Sarro.

*Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, alla lettera c), le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 sono sostituite con le parole: da euro 10.000 a euro 20.000.*

**1. 138.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 2.500 a euro 4.000.*

**1. 139.** Sisto, Sarro.

*Al comma 8, capoverso articolo 628 codice penale, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) in fine aggiungere il seguente comma: « Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale ».*

**1. 140.** Molteni, Fedriga.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **1. 141.** Andrea Maestri, Daniele Farina.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **1. 142.** Sisto, Sarro, Russo.

*Sopprimere il comma 9.*

**1. 143.** D'Alessandro.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. All'articolo 629 del codice penale apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: « la multa da euro 1.000 a euro 4.000 » con le parole: « la multa da euro 10.000 a euro 20.000 »;

b) al comma 2 le parole: « da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle parole: « sette a venti anni e della multa da euro 15.000 a euro 30.000 ».

**1. 144.** Marotta.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. All'articolo 629 del codice penale apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: « la multa da euro 1.000 a euro 4.000 » con le parole: « la multa da euro 8.000 a euro 16.000 »;

b) al comma 2 le parole: « da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle parole: « sette a venti anni e della multa da euro 10.000 a euro 20.000 ».

**1. 145.** Marotta.

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque

un tempo non inferiore a otto anni e sei mesi se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni. »;

c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter. ».

9-ter. Dopo l'articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 322-bis.1 – (*Disposizioni speciali in materia di prescrizione*). – Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323 e 346-bis la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado.

Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 ».

1. 146. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. »;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni. »;

c) al sesto comma dopo le parole: « 589-bis, » sono aggiunte le seguenti: « 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile, »;

d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado ».

1. 147. Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

9-bis. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria ».

9-ter. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni ».

9-quater. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: « 589-bis » sono aggiunte le seguenti: « 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis ».

9-quinquies. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « La prescrizione

cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado ».

- 1. 148.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma dopo le parole: « 589-bis » sono aggiunte le seguenti: « e 318, 319 e 319-ter, nonché 321, 322-bis, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile »;

b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: « La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado ».

- 1. 149.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, dopo le parole: « 589-bis » sono aggiunte le seguenti: « e 318, 319 e 319-ter »;

b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: « La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ».

- 1. 150.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, dopo le parole: « 589-bis » sono aggiunte le seguenti: « e 318, 319 e 319-ter »;

b) dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: « La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado ».

- 1. 151.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. All'articolo 157 del codice penale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Per i reati previsti dagli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, nonché per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di condanna di primo grado ».

- 1. 152.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato ».

- 1. 153.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

9-bis. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317-bis. — (Pene accessorie). — Alla condanna per i reati previsti dal Titolo II del libro secondo, nonché dall'articolo 361 del codice penale conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di conces-

sione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale ».

9-ter. Al primo comma dell'articolo 29 del codice penale, dopo le parole: « cinque anni » inserire le seguenti: « nonché quanto disposto dall'articolo 317-bis ».

9-quater. All'articolo 32-quater del codice penale, le seguenti parole sono soppresse « 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, ».

**1. 154.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 9 aggiungere:*

9-bis. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, comma 1, lettera c, *dopo le parole:* , estorsione sono *aggiunte:* con esclusione delle lesioni lievi di cui all'articolo 590 comma 1 del codice penale.

**1. 155.** Rizzetto.

*Dopo il comma 9, aggiungere il comma 9-bis:*

1) alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 6-bis. — (Lancio di materiale pericoloso e scavalco durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive

allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per remissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica ».

b) L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

« ART. 6-ter. — (Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di

razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro ».

c) L'articolo 6-*quater* è sostituito dal seguente:

« ART. 6-*quater*. – (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

– 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro ».

d) L'articolo 6-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« ART. 6-*quinquies*. – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli ad-

detti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-*quater* ».

e) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – 1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.

2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, all'articolo 6-*ter* ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.

3. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.»;

2. l'articolo 583-*quater* del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 583-*quater*. — (*Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive*). — Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.»;

3. l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«ART. 2-*ter*. — (*Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico*). — 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.

2. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.

3. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizio di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico

essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.

5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, è disposto per gli anni 2017 e 2018 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

**1. 156.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

10-bis. All'articolo 158 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente: « Il termine della prescrizione per i delitti di cui al Titolo II del libro secondo del codice penale decorre dall'acquisizione della notizia di reato. ».

**1. 157.** Colletti.

*Sopprimere il comma 10.*

**1. 158.** Sisto, Sarro.

*Al comma 10, secondo capoverso, sopprimere il periodo:* In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

**1. 159.** Sisto, Sarro.

*Al comma 10, aggiungere il seguente capoverso:* Per i reati previsti dall'articolo 589 comma 2 commessi in violazione delle norme sulla prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo

335, comma 1, del codice di procedura penale.

**1. 160.** Rostan, Leva, Sannicandro.

*Al comma 10, aggiungere il seguente capoverso:* Per i reati previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale.

**1. 161.** Rostan, Leva, Sannicandro.

*Sopprimere il comma 11.*

**1. 162.** Sisto, Sarro.

*Al comma 11, alla lettera a), dopo le parole:* 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione, *aggiungere le seguenti parole:* , comunque per un tempo non superiore a tre anni.

**1. 163.** Sisto, Sarro, Russo.

*Alla lettera a), al punto 1) dopo le parole:* 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione, *aggiungere le seguenti:* comunque per un tempo non superiore a tre anni.

*Al punto 2), sopprimere integralmente la lettera b);*

**1. 164.** D'Alessandro.

*Al comma 11, alla lettera a), dopo le parole:* 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione, *sono aggiunte le seguenti parole:* , comunque per un tempo non superiore a tre anni.

**1. 165.** Marotta.

*Al comma 11, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter), sostituire le parole: decorsi sei mesi, con le seguenti: decorso un anno.*

- 1. 167.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Al comma 11, sopprimere la lettera b).*

- \* **1. 168.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 11, sopprimere la lettera b).*

- \* **1. 170.** Manzi.

*Al comma 11, la lettera b) è soppressa.*

- \* **1. 171.** Marotta.

*Al comma 11, alla lettera b), capoverso, sopprimere i numeri 1) e 2).*

- 1. 172.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Al comma 11, lettera b), ai numeri 1) e 2) sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla lettura del dispositivo.*

- 1. 173.** Sisto, Sarro.

*Al comma 11, lettera b), ai numeri 1) e 2) sostituire le parole: dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione con le seguenti: dalla pubblicazione.*

- 1. 174.** Sisto, Sarro.

*Al comma 11, lettera b), numeri 1) e 2), sostituire le parole: un anno e sei mesi,*

*ovunque ricorrano, con le seguenti: tre anni.*

- 1. 175.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un sei mesi.*

*Conseguentemente, al comma 11, lettera b) numero 2 sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore a sei mesi.*

- 1. 176.** Marotta.

*Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.*

*Conseguentemente, al comma 11, lettera b) numero 2 sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.*

- 1. 177.** Marotta.

*Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi.*

*Conseguentemente, al comma 11, lettera b) numero 2 sostituire le parole: per un*

tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi *con le seguenti*: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi.

**1. 178.** Marotta.

*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera b) numero 1) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno;*

*b) alla lettera b) numero 2) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno.*

**1. 179.** Marotta.

*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera b) numero 1) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a sei mesi;*

*2) alla lettera b) numero 2) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a sei mesi.*

**1. 180.** Marotta.

*Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno e sei mesi.*

**1. 181.** Marotta.

*Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore sei mesi.*

**1. 182.** Marotta.

*Al comma 11, lettera b), numero 1, sostituire le parole: per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi con le seguenti: per il tempo strettamente necessario alla celebrazione del giudizio e comunque non superiore ad un anno.*

**1. 183.** Marotta.

*Al comma 11, lettera b), numero 1), le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno.*

**1. 184.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 11, alla lettera b), numero 1), aggiungere infine il seguente periodo: Tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di appello non si concluda nel termine di un anno e sei mesi.*

*Conseguentemente al numero 2 della lettera b) aggiungere infine il seguente periodo: Tale sospensione non opera nel caso in cui il giudizio di Cassazione non si concluda nel termine di un anno e sei mesi.*

**1. 185.** Marotta.

*Al comma 11, lettera b) numero 2) le parole: per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi, sono sostituite dalle parole: per un tempo comunque non superiore a un anno.*

**1. 186.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 11, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso in cui la sentenza non venga depositata entro i termini di sospensione di cui ai numeri 1) e 2), l'intero periodo di sospensione trascorso è computato ai fini della prescrizione.

**1. 187.** Marotta.

Al comma 11, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) il quarto comma è abrogato.

**1. 188.** Ferraresi.

*Sopprimere il comma 12.*

**1. 189.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 13.*

**1. 190.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 14.*

\* **1. 192.** Sisto, Sarro, Russo.

*Sopprimere il comma 14.*

\* **1. 193.** Manzi.

*Sopprimere il comma 14.*

\* **1. 194.** D'Alessandro.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: « della metà » sono inserite le seguenti: « per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, 323, 416-bis, 416-ter,

452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-terdecies, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, e 640-bis, nonché.

**1. 191.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.

**1. 195.** Sannicandro, Leva, Rostan.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. Al secondo comma dell'articolo 161 c.p. dopo le parole: « Il tempo necessario a prescrivere, » sono aggiunte le seguenti: « di un terzo per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma e 640-bis ».

**1. 196.** Marotta.

*Sopprimere il comma 15.*

**1. 197.** Sisto, Sarro.

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima e, per quelli commessi anteriormente, ai procedimenti.

**1. 198.** Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante « Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 » è abrogato.

**1. 199.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera 0a), n. 1, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato.

**1. 200.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. L'articolo 1, comma 1, lettera 0b), del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, è abrogato.

**1. 201.** Molteni, Fedriga.

*Dopo, il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. L'articolo 8, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.

**1. 202.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. L'articolo 1, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.

*Conseguentemente, l'articolo 2 è abrogato.*

**1. 203.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono abrogati.

**1. 204.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. All'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 168-bis del codice penale, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, il periodo: « Nei procedimenti per reati pu-

niti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova » è sostituito dal seguente: « Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova ».

**1. 205.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo il numero 9), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, aggiungere il seguente: « 10) immigrazione ».

**1. 206.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. L'articolo 2, comma 3, lettera b), di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato.

**1. 207.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

15-bis. L'articolo 4, del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.

**1. 208.** Molteni, Fedriga.

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

15-bis. Al comma 1 dell'articolo 339 del codice penale le parole: « Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa

con armi» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate della metà se la violenza o la minaccia è commessa con armi o l'uso ingiustificato della forza o della costrizione fisica o dell'umiliazione personale».

**1. 209.** Marotta.

*Sopprimere i commi 16 e 17.*

**\*1. 210.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere i commi 16 e 17.*

**\*1. 211.** Molteni, Fedriga.

*Sopprimere il comma 16.*

**1. 212.** Sisto, Sarro.

*Al comma 16, alinea, sostituire le parole: di un anno, con le seguenti: di due anni.*

**1. 213.** Sisto, Sarro.

*Al comma 16, alinea, sostituire le parole: di un anno, con le seguenti: di 18 mesi.*

**1. 214.** Sisto, Sarro.

*Al comma 16, le lettere a) e b) sono soppresse.*

**1. 215.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 16, sopprimere la lettera a).*

**1. 216.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 16, lettera a), sostituire le parole: non superiore nel massimo a quattro anni con le seguenti: inferiore a quattro anni.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e.*

**1. 217.** Sisto, Sarro.

*Al comma 16 lettera a), numero 1) dopo le parole: sia incapace aggiungere le seguenti: , anche temporaneamente.*

**1. 218.** Marotta.

*Al comma 16, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o comunque sia un minore ovvero il fatto sia stato commesso in circostanze tali da ostacolare la difesa della persona offesa.*

**1. 219.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 16, lettera a), n. 2), dopo la parola: ricorrano aggiungere le seguenti: le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1), 4) e 5), del codice penale, nonché.*

**1. 220.** Sisto, Sarro.

*Al comma 16 lettera a), al numero 3), aggiungere le seguenti parole: ivi compresa la devastazione delle cose o dei beni.*

**1. 221.** Marotta.

*Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

*3-bis) se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela dei lavoratori.*

**1. 222.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

3-bis) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

**1. 223.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 16, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) prevedere la decuplicazione delle multe relative ai reati di cui agli articoli 624 (Furto), 629 (Estorsione), 633 (Invasione di terreni o edifici) nonché prevedere l'individuazione di una sanzione pecuniaria specifica per i reati di cui agli articoli 630 (Sequestro di persona), 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 (Danneggiamento), elevando ulteriormente multe di cui agli articoli 624-bis (Furto in abitazione e con strappo), 625 (Circostanze aggravanti), 628 (Rapina), come modificate dai commi 6, 7 e 8;

**1. 224.** Marotta.

*Al comma 16, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) prevedere la quintuplicazione delle multe relative ai reati di cui agli articoli 624 (Furto), 629 (Estorsione), 633 (Invasione di terreni o edifici) nonché prevedere l'individuazione di una sanzione pecuniaria specifica per i reati di cui agli articoli 630 (Sequestro di persona), 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili), 635 (Danneggiamento), elevando ulteriormente multe di cui agli articoli 624-bis (Furto in abitazione e con strappo), 625 (Circostanze aggravanti), 628 (Rapina), come modificate dai commi 6, 7 e 8;

**1. 225.** Marotta.

*Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) prevedere che la perseguibilità a querela ai sensi della lettera a) si applichi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della medesima lettera a).

**1. 226.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 16, sopprimere la lettera c).*

\* **1. 700.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 16, sopprimere la lettera c).*

\* **1. 227.** Sisto, Sarro.

*Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole da: revisione della disciplina fino a: sia venuta meno.*

**1. 228.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole: mediante la previsione di clausole e, conseguentemente, sostituire le parole: in grado con le parole: al fine.*

**1. 229.** Sisto, Sarro.

*Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità con le seguenti: al fine di attribuire rilevanza ai disturbi della personalità.*

**1. 230.** Sisto, Sarro.

*Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole: , in conformità a consolidate posizioni scientifiche,.*

**1. 231.** Sisto, Sarro.

*Al comma 16, lettera c), sopprimere le parole: determinate nel massimo e.*

**1. 232.** Sisto, Sarro.

*Al comma 16 sopprimere la lettera d).*

**\*1. 233.** Miotto, Giuseppe Guerini.

*Al comma 16 sopprimere la lettera d).*

**\*1. 234.** Marazziti, Santerini, Tabacci, Amato, Bruno Bossio, Iori, Patriarca, Scanu.

*Al comma 16 sopprimere la lettera d).*

**\*1. 235.** Sannicandro, Rostan, Leva, Fos-sati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

*Al comma 16 sopprimere la lettera d).*

**\*1. 236.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Al comma 16, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d)* nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costi-

tuzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e del processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.

**\*\*1. 237.** Sannicandro, Rostan, Leva, Fos-sati, Murer, Fontanelli, Nicchi.

*Al comma 16, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*d)* nella prospettiva dell'effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell'accesso alle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche; garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della Costituzione; valorizzazione dell'istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del princi-

pio di eccezionalità nella comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale, con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità per le quali sole ammettere le misure coercitive dell'infermo di mente non imputabile; introduzione di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e del processi di riabilitazione in chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di salute mentale.

**\*\*1. 238.** Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

*Al comma 16, lettera d), sono aggiunte infine le seguenti parole:* Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia concernenti la presente lettera, il Governo adotta i decreti di cui al presente comma 16 secondo gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi e secondo i termini e le procedure di cui al successivo comma 17:

1) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;

2) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 16, lettera d), di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

3) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti

all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

**1. 239.** Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

*Al comma 16, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis)* Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative alla precedente lettera d), il Governo adotta i decreti di cui al presente comma secondo gli ulteriori seguenti principi e criteri direttivi e secondo i termini e le procedure di cui al comma 17:

1) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;

2) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi della lettera d), di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

3) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essen-

ziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

- 1. 240.** Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

*Sopprimere il comma 17.*

- 1. 241.** Sisto, Sarro.

*Al terzo periodo del comma 17 dopo le parole: i pareri, aggiungere la seguente: rinforzati.*

- 1. 242.** Marotta.

*Al terzo periodo del comma 17 sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni, ulteriormente prorogabili di 30 giorni.*

- 1. 243.** Marotta.

*Al terzo periodo del comma 17 sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

- 1. 244.** Marotta.

*Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le parole: , decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.*

- 1. 245.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 17, sopprimere l'ultimo periodo.*

- 1. 246.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 18.*

- 1. 247.** Sisto, Sarro.

*Al comma 18, alinea, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di sei mesi.*

- 1. 248.** Sisto, Sarro.

*Al comma 18, alinea, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di nove mesi.*

- 1. 249.** Sisto, Sarro.

*Al comma 18, sopprimere la lettera c).*

- 1. 250.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 18, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedere la cancellazione dal casellario ad uso privato quando risulti esito positivo della messa alla prova.*

- 1. 251.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 19, terzo periodo, sopprimere le parole: , decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.*

- 1. 252.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 19, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso*

tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.

- 1. 253.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

19-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

- 1. 254.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 20.*

- 1. 255.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 21.*

- 1. 256.** Sisto, Sarro.

*Al comma 21, dopo le parole: e che tale stato è irreversibile aggiungere le seguenti: e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129.*

- 1. 257.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 22.*

- \*1. 258.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 22.*

- \*1. 259.** Sisto, Sarro.

*Al comma 24, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: d'ufficio.*

- 1. 260.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 25.*

- \*1. 261.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 25.*

- \*1. 262.** Sisto, Sarro.

*Sostituire il comma 25 con il seguente:*

25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.

- \*\*1. 263.** Marotta.

*Sostituire il comma 25 con il seguente:*

25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.

- \*\*1. 264.** D'Alessandro.

*Sostituire il comma 25 con il seguente:*

25. I commi 3 e 4 dell'articolo 104 del codice di procedura penale sono abrogati.

- \*\*1. 265.** Sisto, Sarro, Russo.

*Dopo il comma 25 è inserito il seguente:*

25-bis. Al comma 2 dell'articolo 321, dopo le parole: « Il giudice », sono aggiunte le seguenti: « qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza, »; al comma 2-bis, dopo le parole: « del codice penale il giudice », sono aggiunte le seguenti: « qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza »; al comma 3 le parole: « le condizioni di applicabilità di cui al comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « le condi-

zioni di applicabilità di cui ai commi che precedono ».

**1. 266.** Sisto, Sarro, Russo.

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

25-bis. Al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo le parole: « il giudice », sono aggiunte le seguenti: « qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza, ».

**1. 267.** D'Alessandro.

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

25-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo le parole: « del codice penale il giudice », sono aggiunte le seguenti: « qualora sussistono gravi indizi di colpevolezza ».

**1. 268.** D'Alessandro.

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

25-bis. Al comma 3 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, sostituire le parole: « le condizioni di applicabilità di cui al comma 1 » con le seguenti: « le condizioni di applicabilità di cui ai commi che precedono ».

**1. 269.** D'Alessandro.

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

25-bis. All'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale dopo la parola: « nome » è inserita la parola: « reale ».

**1. 270.** Sisto, Sarro.

*Dopo il comma 25 è inserito il seguente:*

25-bis. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Se l'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attri-

buito avviene successivamente al momento in cui risulta, gli atti compiuti da tale momento fino a quello della iscrizione non possono essere utilizzati ».

**1. 271.** Sisto, Sarro.

*Dopo il comma 25 è inserito il seguente:*

25-bis. All'articolo 335 codice di procedura penale, comma 3, dopo le parole: « alla persona offesa » sono inserite le seguenti: « , alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, ».

**1. 272.** Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Sopprimere il comma 26.*

**1. 273.** Sisto, Sarro.

*Al comma 26, capoverso 3-ter, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.*

**1. 274.** Sisto, Sarro.

*Al comma 26, capoverso 3-ter, le parole: sei mesi sono sostituite dalle seguenti: tre mesi.*

**1. 275.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 28, capoverso 4-bis, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.*

**1. 276.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 30.*

**\*1. 278.** Sannicandro, Leva, Rostan.

*Sopprimere il comma 30.*

**\*1. 279.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituire il comma 30, con il seguente:*

30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In ogni caso il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-bis ».

b) All'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-bis, prima parte, può prorogare con decreto motivato tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale e non abbia richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale ».

**1. 280.** Sisto, Sarro.

*Al comma 30, prima della lettera a), premettere la seguente:*

Oa) all'articolo 407, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il giudice verifica la tempestività degli adem-

pimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere; e ».

**\* 1. 281.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 30, alla lettera a) premettere la seguente:*

Oa) all'articolo 407, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.

**\* 1. 283.** Marotta.

*Al comma 30, lettera a), alinea, sostituire le parole:* è aggiunto il seguente: *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti:

*Conseguentemente, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:*

3-ter. Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere.

**1. 282.** Sisto, Sarro.

*Al comma 30, capoverso « 43-bis » apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* tre mesi *con le seguenti:* sei mesi;

b) *al terzo periodo, sostituire le parole:* quindici mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

**1. 284.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 30, lettera a), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole:* entro il termine di tre mesi *con le parole:* entro il termine di un mese.

**1. 285.** Marotta.

*Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro il termine di tre mesi con le parole: entro il termine di due mesi.*

**1. 286.** Marotta.

*Al comma 30, lettera a), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: il termine per non più di tre mesi con le parole: il termine per non più di un mese.*

**1. 287.** Marotta.

*Al comma 30, lettera a), capoverso « 3-bis », terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di sei mesi per gli altri numeri della medesima lettera.*

**1. 288.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 30 inserire il seguente:*

*30-bis. All'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, aggiungere infine le seguenti parole: « Il giudice verifica la tempestività degli adempimenti di cui all'articolo 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere ».*

**1. 289.** D'Alessandro.

*Al comma 31, premettere alla lettera a) la seguente:*

*0a) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*« L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa e alla persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbiano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione. ».*

**1. 290.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 31, lettera a), sostituire le parole: venti giorni con le parole: quaranta giorni.*

*Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: trenta giorni con le parole: sessanta giorni.*

**1. 291.** Marotta.

*Al comma 31, lettera a), sostituire le parole: venti giorni con le parole: trenta giorni.*

*Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: quaranta giorni.*

**1. 292.** Marotta.

*Al comma 31, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « prosecuzione delle indagini preliminari » sono aggiunte le seguenti: « o di formulazione dell'imputazione ».*

**1. 293.** Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Al comma 31, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) al comma 3-bis le parole: « venti giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».*

**1. 294.** Sisto, Sarro.

*Al comma 32, sopprimere le lettere a) e b).*

**1. 295.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 32, alla lettera a), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro due mesi.*

**1. 296.** Marotta.

*Al comma 32, alla lettera a), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro un mese.*

**1. 297.** Marotta.

*Al comma 32, alla lettera b), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro due mesi.*

**1. 298.** Marotta.

*Al comma 32, alla lettera b), sostituire le parole: entro tre mesi con le parole: entro un mese.*

**1. 299.** Marotta.

*Al comma 32, sopprimere la lettera c).*

**1. 300.** Sisto, Sarro.

*Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:*

32-bis. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura penale, dopo le parole: « persona offesa dal reato » sono inserite le seguenti: « e la persona che abbia fatto denuncia, quando il reato è perseguibile d'ufficio, chiedono.

**1. 301.** Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Dopo il comma 32 aggiungere il seguente comma:*

32-bis. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura penale, le parole: « a pena di inammissibilità » sono sostituite dalla parola: « eventualmente ».

**1. 302.** Colletti, Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

*Sopprimere il comma 33.*

**1. 303.** Sisto, Sarro.

*Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 1, dopo le parole: dell'avviso inserire le seguenti: della richiesta di archiviazione.*

**1. 304.** Sisto, Sarro.

*Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 3 sostituire le parole: entro 15 giorni con le parole: entro 30 giorni.*

**1. 305.** Marotta.

*Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 3, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.*

**1. 306.** Sisto, Sarro.

*Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis » comma 3, sostituire le parole: reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica con le seguenti: impugnazione davanti alla corte di appello.*

*Conseguentemente al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La corte d'appello, se l'impugnazione è fondata, annulla il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento impugnato o dichiara inammissibile l'appello, condannando la parte privata impugnante al pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1.

**1. 307.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 33 capoverso « ART. 410-bis », comma 3, le parole da: innanzi fino a: impugnabile sono sostituite dalle seguenti: davanti alla Corte d'appello, che provvede con ordinanza non impugnabile. La Corte d'appello decide in camera di consiglio ai*

sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

*Conseguentemente sopprimere le seguenti parole:* senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione delle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

**1. 308.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 4, secondo periodo, sostituire la parola:* Altrimenti con le seguenti: In caso contrario, il giudice.

**1. 309.** Sisto, Sarro.

*Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 4, dopo le parole: , nel caso di inammissibilità, aggiungere la parola:* eventualmente.

**1. 310.** Sisto, Sarro.

*Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo 616, comma 1 *con le seguenti:* di una somma da euro 258 a euro 2.065 in favore della cassa delle ammende ai sensi di quanto disposto dall'articolo 616, comma 1.

**1. 311.** Sisto, Sarro.

*Al comma 33, capoverso « ART. 410-bis », al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo:* L'ordinanza della corte d'appello è ricorribile in Cassazione per violazione di legge.

**1. 312.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 34.*

**1. 313.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 35.*

**1. 314.** Sisto, Sarro.

*Il comma 35 è sostituito dal seguente:*

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « notizie di reato » sono aggiunte le seguenti: « indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice. ».

**\*1. 701.** Marotta.

*Il comma 35 è sostituito dal seguente:*

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « notizie di reato » sono aggiunte le seguenti: « indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice. ».

**\*1. 315.** D'Alessandro.

*Il comma 35 è sostituito dal seguente:*

35. All'articolo 415 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « notizie di reato » sono aggiunte le seguenti: « indicando la data di decorrenza del termine di cui all'articolo 405 comma 2. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice. ».

**\*1. 316.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 35, capoverso « 2-bis », dopo le parole: Il termine inserire le seguenti: di sei mesi.*

**1. 317.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 36.*

**1. 318.** Sisto, Sarro.

*Dopo il comma 36 inserire il seguente:*

36-bis. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 il secondo periodo è soppresso.

**1. 319.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 38.*

**1. 320.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 39.*

**1. 321.** Sisto, Sarro.

*Sostituire il comma 39, con il seguente;*

39. Al comma 1 dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« c) la persona offesa costituita parte civile. ».

**1. 322.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 40.*

**1. 323.** Sisto, Sarro.

*Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*

40-bis. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5,1), o 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Quando si proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.

6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma 1-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può

rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ».

d) dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-*ter.* — (*Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise*). — 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-*bis*, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme ».

e) le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

f) Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.

**1. 324.** Molteni, Fedriga.

*Sopprimere il comma 41.*

**1. 325.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 42.*

**1. 326.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 43.*

**1. 327.** Sisto, Sarro.

*Sostituire il comma 43, con il seguente:*

43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevanza delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice ».

\* **1. 328.** Marotta.

*Il comma 43 è sostituito dal seguente:*

43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevanza delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice ».

\***1. 329.** D'Alessandro.

*Il comma 43, è sostituito dal seguente:*

43. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-*bis*. La richiesta di giudizio abbreviato non determina la sanatoria delle nullità e non modifica il regime di rilevanza delle inutilizzabilità. Essa non preclude la proposizione delle questioni sulla competenza del giudice ».

\***1. 330.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 43, capoverso comma 6-*bis*, sopprimere le seguenti parole: , e la non rilevanza delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.*

**1. 331.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 43, capoverso 6-*bis*, sopprimere le parole: « Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice ».*

**1. 332.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 44.*

\***1. 333.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 44.*

**\*1. 334.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 44.*

**\*1. 335.** Marotta.

*Al comma 44, sostituire le parole: e di un terzo con le seguenti: e di un quarto.*

**1. 336.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 44, inserire il seguente:*

*44-bis.* Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con la partecipazione necessaria del difensore ».

**\*1. 337.** Sisto, Sarro, Russo.

*Dopo il comma 44, inserire il seguente:*

*44-bis.* Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con la partecipazione necessaria del difensore ».

**\*1. 338.** D'Alessandro.

*Dopo il comma 44, inserire il seguente:*

*44-bis.* Al comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con la partecipazione necessaria del difensore ».

**\*1. 339.** Marotta.

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

*44-bis.* All'articolo 441 del codice di procedura penale, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

« 6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5,

l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

*6-ter.* La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

*6-quater.* Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 6-bis e 6-ter, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

*6-quinquies.* Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.

*6-sexies.* Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria ».

**\*\*1. 340.** Sisto, Sarro, Russo.

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

*44-bis.* All'articolo 441 del codice di procedura penale, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

« 6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

*6-ter.* La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

*6-quater.* Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 6-bis e 6-ter, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

*6-quinquies.* Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.

*6-sexies.* Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'ar-

articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria ».

**\*\*1. 341.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 45.*

**1. 342.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 46.*

**\*1. 343.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 46.*

**\*1. 344.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 46, sopprimere le parole: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis.*

**1. 345.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 47.*

**\*1. 346.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 47.*

**\*1. 347.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 47, capoverso « 2 », primo periodo, sostituire le parole: almeno cinque giorni prima con le seguenti: almeno sei giorni prima.*

**1. 348.** Sisto, Sarro.

*Al comma 47, capoverso « 2 », sopprimere le parole: nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il*

giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato.

**1. 349.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 49.*

**1. 350.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 50.*

**\*1. 351.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 50.*

**\*1. 352.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 52.*

**\*\*1. 353.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 52.*

**\*\*1. 354.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 52, capoverso lettera e), alienea, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere la parola: « concisa »;

b) sostituire le parole: « l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati » con le seguenti: « delle prove poste a base della decisione stessa ».

**1. 355.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 52, capoverso « e) », sopprimere il numero 1).*

**1. 356.** Sisto, Sarro.

*Al comma 52, capoverso « e) », sopprimere il numero 2).*

**1. 357.** Sisto, Sarro.

*Al comma 52, capoverso « e) », sopprimere il numero 3).*

**1. 358.** Sisto, Sarro.

*Al comma 52, capoverso « e) », sopprimere il numero 4).*

**1. 359.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 53.*

**\*1. 360.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 53.*

**\*1. 361.** Sisto, Sarro.

*Al comma 53, capoverso comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 100.*

**1. 362.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 53, capoverso, comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 90.*

**1. 363.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 53, capoverso, comma 1-bis, sostituire la parola: 75 con la seguente: 80.*

**1. 364.** Molteni, Fedriga.

*Sopprimere il comma 54.*

**1. 365.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 55.*

**\*1. 366.** Sisto, Sarro, Russo.

*Sopprimere il comma 55.*

**\*1. 367.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 55.*

**\*1. 368.** Marotta.

*Al comma 55, capoverso « ART. 581 », comma 1, alinea, dopo le parole: la data del medesimo e il inserire le seguenti: nominativo del.*

**1. 369.** Sisto, Sarro.

*Al comma 55, capoverso ART. 581, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea sopprimere le parole: « specifica, a pena di inammissibilità »;*

*b) alla lettera c) sopprimere le parole: « anche istruttorie ».*

**1. 370.** Marotta.

*Al comma 55, capoverso « ART. 581 », comma 1, alinea sopprimere le seguenti parole: specifica, a pena di inammissibilità.*

**1. 371.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 55, capoverso, « ART. 581 », comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 372.** Sisto, Sarro.

*Al comma 55, capoverso « ART. 581 », comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1. 373.** Sisto, Sarro.

*Al comma 55, capoverso « ART. 581 », comma 1, sopprimere la lettera c).*

**1. 374.** Sisto, Sarro.

*Al comma 55, capoverso « ART. 581 », comma 1, lettera c), sopprimere le parole: anche istruttorie.*

**1. 375.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 55, capoverso «ART. 581 », comma 1, sopprimere la lettera d).*

**1. 376.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere i commi 56 e 57.*

**1. 377.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 56.*

**1. 378.** Sisto, Sarro.

*Al comma 56, capoverso «ART. 599-bis » sopprimere il comma 1.*

**1. 379.** Sisto, Sarro.

*Al comma 56, capoverso «ART. 599-bis » sopprimere i commi 2 e 4.*

**\*1. 380.** D'Alessandro.

*Al comma 56, capoverso «ART. 599-bis » sopprimere i commi 2 e 4.*

**\*1. 381.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 56, capoverso articolo 599-bis sopprimere il comma 2.*

**1. 382.** Sisto, Sarro.

*Al comma 56, capoverso articolo 599-bis, sopprimere il comma 4.*

**1. 383.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 56, capoverso articolo. 599-bis, comma 4, sostituire le parole: della complessità dei procedimenti con le seguenti: della funzione della pena.*

**1. 384.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 57.*

**1. 385.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 58.*

**1. 386.** Sisto, Sarro.

*Sostituire il comma 58 con il seguente:*

58. All'articolo 603 del Codice di Procedura Penale dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 113-bis. Per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria ».

**1. 387.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 59.*

**\*1. 388.** Sisto, Sarro.

*Al comma 59, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni anno.*

**1. 395.** Sisto, Sarro.

*Al comma 59, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: ogni due anni con le seguenti: ogni diciotto mesi.*

**1. 396.** Sisto, Sarro.

*Al comma 60, premettere le seguenti parole: Al comma 1 dell'articolo 325 sono soppresse le seguenti parole: per violazione di legge e.*

**\*1. 397.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 60 premettere le seguenti parole:* All'articolo 325, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: per violazione di legge e.

**\*1. 398.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 61.*

**\*\*1. 399.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 61.*

**\*\*1. 400.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 61, alle parole:* con riferimento, *premettere le seguenti:* , se del caso,.

**1. 401.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 62.*

**1. 402.** Sisto, Sarro.

*Al comma 62, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole:* l'inammissibilità del ricorso *inserire le seguenti:* , se la stessa.

**1. 403.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 63.*

**\*1. 404.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 63.*

**\*1. 405.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 63, inserire il seguente:*  
63-bis. All'articolo 97, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. L'imputato, sprovvisto di difensore di fiducia, che intende impugnare un

provvedimento ricorribile solo per Cassazione può chiedere all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento la nomina di un difensore di ufficio iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione ».

**1. 406.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere i commi 64 e 65.*

**1. 407.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 64.*

**\*1. 408.** Marotta.

*Sopprimere il comma 64.*

**\*1. 409.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 64.*

**\*1. 410.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 64, sostituire le parole:* fino al triplo *con le seguenti:* fino al doppio.

**1. 411.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 65.*

**1. 412.** Sisto, Sarro.

*Al comma 65, sostituire le parole:* ogni due anni *con le seguenti:* ogni tre anni.

**1. 413.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 66.*

**\*1. 414.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 66.*

**\*1. 415.** Sisto, Sarro, Russo.

*Sopprimere il comma 66.*

**\*1. 416.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 67.*

**\*\*1. 417.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 67.*

**\*\*1. 418.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 68.*

**\*1. 419.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 68.*

**\*1. 420.** Sisto, Sarro.

*Al comma 68, sopprimere le parole: e senza formalità.*

**1. 421.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 69.*

**\*1. 422.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 69.*

**\*1. 423.** Sisto, Sarro.

*Sostituire i commi 70 e 71 con il seguente:*

70. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Articolo 625-ter. – (Rescissione del giudicato). – 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia preceduto in assenza per tutta la

durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora non si raggiunga la prova che l'assenza fu determinata è da una colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine il giudice può assumere, anche d'ufficio, le prove che ritenga necessarie.

2. La richiesta è presentata alla corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui al primo comma. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore, munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. Nella richiesta occorre indicare gli eventuali elementi che dimostrino che l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'interessato.

3. Se accoglie la richiesta, con le forme di cui all'articolo 127, la corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. La corte d'appello provvede con sentenza impugnabile in Cassazione ».

**1. 424.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 70.*

**1. 425.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 71.*

**1. 426.** Sisto, Sarro.

*Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole: può ottenere con le seguenti: può chiedere e ottenere.*

**1. 428.** Sisto, Sarro.

*Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole: provi che*

l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo *con le seguenti*: non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica.

*Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 629-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

**1. 429.** D'Alessandro.

*Al comma 71, capoverso articolo 629-bis, comma 1, sostituire le parole*: provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, *con le seguenti*: non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A tal fine la Corte d'appello territorialmente competente compie ogni necessaria verifica.

**1. 430.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 71, capoverso « ART. 629-bis », comma 2, sostituire le parole*; entro trenta giorni *con le seguenti*: entro sessanta giorni.

**1. 431.** Sisto, Sarro.

*Al comma 71, capoverso « Art. 629-bis », comma 2, sostituire le parole*: entro trenta giorni *con le seguenti*: entro quarantacinque giorni.

**1. 432.** Sisto, Sarro.

*Al comma 71, capoverso « ART. 629-bis », comma 2, dopo le parole del procedimento., aggiungere il seguente periodo*: In caso di estradizione dall'estero, il termine

per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

**1. 433.** Sisto, Sarro, Russo.

*Dopo il comma 71, inserire il seguente*:

*7-bis.* All'articolo 673 del Codice di Procedura Penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che abbia accertato il difetto di legalità della norma incriminatrice o della pena. ».

**1. 434.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 72.*

**1. 435.** Sisto, Sarro.

*Al comma 72, dopo la parola*: riferiscono *inserire la seguente*: anche.

**1. 436.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 73.*

**\*1. 437.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 73.*

**\*1. 438.** Sisto, Sarro.

*Al comma 73, sopprimere la lettera a).*

**1. 439.** Sisto, Sarro.

*Al comma 73, sostituire la lettera a) con la seguente*:

a) al primo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 » sono aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni » e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: « dando notizia dell'imputazione ».

**1. 440.** Sisto, Sarro.

*Al comma 73, sopprimere la lettera b).*

**1. 441.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere i commi 75 e 76.*

**1. 442.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 75.*

**1. 443.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 76.*

**1. 444.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere i commi 77, 78 e 79.*

**1. 445.** Marotta.

*Sopprimere il comma 77.*

**\*1. 446.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 77.*

**\*1. 447.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 77, sopprimere la lettera a).*

**1. 448.** Sisto, Sarro.

*Al comma 77, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* per i quali sia in libertà *aggiungere le seguenti:* salvo che il giudice disponga diversamente;

b) *dopo le parole:* nelle quali deve essere esaminato quale testimone *aggiungere le seguenti:* salvo che il giudice disponga diversamente.

**1. 449.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 77, sopprimere la lettera b).*

**1. 450.** Sisto, Sarro.

*Al comma 77, sopprimere la lettera c).*

**1. 451.** Sisto, Sarro.

*Al comma 77, lettera c), capoverso « 1-ter » sostituire le parole:* il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario *con le seguenti:* il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo.

**1. 452.** Sisto, Sarro.

*Al comma 77, sopprimere la lettera d).*

**1. 453.** Sisto, Sarro.

*Al comma 77, sopprimere la lettera e).*

**\*1. 454.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 77, sopprimere la lettera e).*

**\*1. 455.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 78.*

**\*\*1. 456.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 78.*

**\*\*1. 457.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 78, sopprimere la lettera a).*

**1. 458.** Sisto, Sarro.

*Al comma 78, sopprimere la lettera b).*

**1. 459.** Sisto, Sarro.

*Al comma 78, sopprimere la lettera c).*

**1. 460.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 79.*

**\*1. 461.** Sisto, Sarro, Russo.

*Sopprimere il comma 79.*

**\*1. 462.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 80.*

**\*\*1. 463.** Sisto, Sarro, Russo.

*Sopprimere il comma 80.*

**\*\*1. 464.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 81.*

**\*1. 465.** Sisto, Sarro, Russo.

*Sopprimere il comma 81.*

**\*1. 466.** D'Alessandro.

*Sopprimere il comma 82.*

**\*\*1. 467.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 82.*

**\*\*1. 468.** Sisto, Sarro.

*Al comma 82, sopprimere le parole: riforma della disciplina in materia di intercettazione e di conversazioni o comu-*

*nicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale.*

**1. 469.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Sopprimere il comma 83.*

**\*1. 470.** Sisto, Sarro.

*Sopprimere il comma 83.*

**\*1. 471.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 83, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di.*

**1. 472.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 83, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di due anni.*

**1. 473.** Sisto, Sarro.

*Al comma 83, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di diciotto mesi.*

**1. 474.** Sisto, Sarro.

*Al comma 83, sostituire le parole: I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, con le seguenti: i pareri sono resi nel termine di novanta giorni.*

**1. 475.** Andrea Maestri, Daniele Farina.

*Al comma 83, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: decorsi i quali i decreti posso essere comunque emanati.*

**1. 476.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 83, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1. 477.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 84.*

- \*1. 544.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 84.*

- \*1. 545.** Sisto, Sarro.

*Al comma 84, sopprimere le lettere a) e b).*

- 1. 546.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sopprimere la lettera a).*

- 1. 547.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sopprimere la lettera a).*

- 1. 548.** Sisto, Sarro.

*Al comma 84, lettera a), sopprimere le parole: , in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito,.*

- 1. 549.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera a), sostituire le parole: in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: in conformità alla Costituzione.*

- 1. 550.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera a), dopo le parole: riservatezza delle comunicazioni aggiungere le seguenti: , in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito e sopprimere le medesime parole inserite dopo le parole: occasionalmente coinvolte nel procedimento.*

- 1. 551.** Sisto, Sarro.

*Al comma 84, lettera a), sopprimere le parole: e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale.*

- 1. 552.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, alla lettera a) dopo le parole: giustizia penale sono aggiunte le seguenti parole: prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa, con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore.*

- 1. 553.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 84:*

*alla lettera a), dopo le parole: giustizia penale aggiungere le seguenti parole: prevedendo, inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione, all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa, con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, Indagato e consulente, indagato e investigatore;*

*alla lettera a) numero 2) dopo parole: archivio riservato, con, inserire le seguenti: concreta ed effettiva;*

*sopprimere la lettera d);*

*alla lettera e), numero 3, la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile;*

*alla lettera e), numero 6), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.*

- 1. 554.** D'Alessandro.

*Al comma 84, lettera a), alinea, dopo le parole: utilizzabilità vigenti aggiungere le seguenti: e assicurando che in nessun caso vi siano sanzioni per i giornalisti che pubblichino dette comunicazioni.*

- 1. 555.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:*

01) non possano essere oggetto di trascrizione ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale le conversazioni o le comunicazioni aventi ad oggetto i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, salvo che il pubblico ministero, previo loro ascolto comprovato da apposito verbale, con decreto motivato sulla rilevanza delle stesse ai fini procedurali, non rilasci specifica autorizzazione;

- 1. 556.** Sisto, Sarro.

*Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 1).*

- 1. 557.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera a), numero 1), prima della parola: irrilevanti inserire la seguente: manifestamente.*

*Conseguentemente, al numero 4), prima della parola: irrilevanti, inserire la seguente: manifestamente.*

- 1. 558.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera a), numero 1), prima della parola: estranei inserire la seguente: manifestamente.*

*Conseguentemente, al numero 4), prima della parola: estranei inserire la seguente: manifestamente.*

- 1. 559.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 2).*

- 1. 560.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera a), numero 2), dopo le parole: archivio riservato, con, inserire le parole: concreta ed effettiva.*

- 1. 561.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 3).*

- 1. 562.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 4).*

- 1. 563.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera a), sopprimere il numero 5).*

- 1. 564.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sopprimere la lettera b).*

- \*1. 565.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sopprimere la lettera b).*

- \*1. 566.** Sisto, Sarro.

*Al comma 84, lettera b) sostituire le parole: con la reclusione non superiore a*

quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 500 a euro 5000.

- 1. 567.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera b) sostituire le parole:* con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 400 a euro 4000.

- 1. 568.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera b) sostituire le parole:* con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 300 a euro 3000.

- 1. 569.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera b) sostituire le parole:* con la reclusione non superiore a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 150 a euro 1500.

- 1. 570.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera b) sostituire le parole:* non superiore a quattro anni con le seguenti: da tre mesi a due anni.

- 1. 571.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera b) sostituire le parole:* non superiore a quattro anni con le seguenti: fino ad un anno.

- 1. 572.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera b) sostituire la parola:* fraudolentemente con la seguente: illecitamente.

- 1. 573.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole:* sono utilizzate con le seguenti: potrebbero essere utilizzate.

- 1. 574.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità o illeciti.

- 1. 575.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole:* o del diritto di cronaca.

- 1. 576.** Sisto, Sarro.

*Al comma 84, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È in ogni caso esclusa la punibilità quando le riprese o le registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini.

- 1. 577.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sopprimere la lettera d).*

- 1. 578.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 84, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) prevedere specifici presupposti applicativi per le intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche, in modo che esse siano*

permesse nei procedimenti per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;

- 1. 579.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera d), sopprimere le parole: più gravi.*

- 1. 580.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera d), sopprimere le parole: dei pubblici ufficiali.*

- 1. 581.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sopprimere la lettera e).*

- \*1. 582.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84 sopprimere la lettera e).*

- \*1. 583.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Al comma 84, lettera e), sopprimere i numeri da 1) a 3).*

- 1. 584.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera e), numero 1), dopo le parole: nel decreto autorizzativo del giudice, sono aggiunte le seguenti parole: nel quale devono essere espressamente e specificamente indicati i luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale ove è consentita l'attivazione del microfono, anche nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.*

- 1. 585.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 84, lettera e) numero 3), dopo le parole: 3-quater del codice di procedura penale inserire le seguenti: nonché per i delitti contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.*

- 1. 586.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera e), numero 3), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.*

- 1. 587.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 84, lettera e), numero 6), sopprimere le parole da: limitatamente a: 3-quater.*

- 1. 588.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera e), numero 6), sopprimere le parole da: sempre che il decreto fino alla fine del numero.*

- 1. 589.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, lettera e), numero 6), la parola: necessaria è sostituita con la parola: indispensabile.*

- 1. 590.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 84, lettera e), sopprimere il numero 7).*

- 1. 591.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sopprimere la lettera f).*

- 1. 592.** Sisto, Sarro.

*Al comma 84, sopprimere la lettera g).*

- \*1. 593.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sopprimere la lettera g).*

**\*1. 594.** Sisto, Sarro.

*Al comma 84, sopprimere la lettera h).*

**\*\*1. 595.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sopprimere la lettera h).*

**\*\*1. 596.** Sisto, Sarro.

*Al comma 84, sopprimere la lettera i).*

**\*1. 597.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sopprimere la lettera i).*

**\*1. 598.** Sisto, Sarro.

*Al comma 84, sopprimere la lettera l).*

**\*\*1. 599.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sopprimere la lettera l).*

**\*\*1. 600.** Andrea Maestri, Daniele Farina.

*Al comma 84, sopprimere la lettera m).*

**1. 601.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 84, sostituire la lettera m), con la seguente: « m) prevedere la legittimazione del condannato ad avvalersi di idonei mezzi di impugnazione per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che abbiano accertato la violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle*

libertà fondamentali del 4 novembre 1950. ».

**1. 602.** Sisto, Sarro.

*Dopo il comma 84 aggiungere i seguenti:*

84-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-*bis*) che con i loro comportamenti ispirino opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, ovvero commettano atti di istigazione al terrorismo o apologia di terrorismo ».

84-*ter*. All'articolo 26 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Qualora il numero di detenuti e internati appartenenti a religione diversa dalla cattolica superi il cinque per cento medio annuo del totale di detenuti ed internati, la celebrazione dei riti religiosi è svolta in un luogo di preghiera multi religioso »;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Negli istituti ove sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, lettera c-*bis*), i ministri di culto devono essere in possesso di nomina regolarmente notificata ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 ».

84-*quater*. Con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni della presente legge, in particolare introducendo tra le fattispecie in base alle quali possono essere disposti l'assegnazione o il raggruppamento dei detenuti o degli internati per motivi cautelari i comportamenti volti a

diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, nonché gli atti di istigazione al terrorismo o di apologia di terrorismo.

84-*quinquies*. Lo schema di regolamento di cui al comma 84-*quater* è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

1. **603.** Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

*Sopprimere il comma 85.*

- \*1. **478.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il comma 85.*

- \*1. **479.** Sisto, Sarro.

*Al comma 85, alinea, sostituire le parole: dall'articolo 41-bis, con le seguenti: dagli articoli 4-bis e 41-bis, nonché in ogni caso dal regime di Alta Sicurezza 1 di cui alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

1. **480.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, alinea, sostituire le parole: dall'articolo 41-bis, con le seguenti: dagli articoli 4-bis e 41-bis.*

1. **481.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85 sopprimere la lettera a).*

1. **482.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera a), dopo la parola: magistrato aggiungere le seguenti: , estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: revoca con la seguente: concessione.*

1. **483.** Sisto, Sarro.

*Al comma 85, sopprimere le lettere b) ed e).*

1. **484.** Sisto, Sarro.

*Al comma 85, la lettera b), è soppressa.*

- \*1. **485.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 85, sopprimere la lettera b).*

- \*1. **486.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85:*

*alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;*

*alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.*

1. **487.** D'Alessandro.

*Al comma 85, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.*

1. **488.** Sisto, Sarro, Russo.

*Al comma 85, alle lettere b) ed e), dopo le parole: condanne per i delitti di mafia aggiungere le seguenti: , di omicidio.*

- 1. 489.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per i delitti più gravi contro la persona.*

- 1. 490.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per i delitti più gravi contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia.*

- 1. 491.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera b) in fine aggiungere le seguenti parole: nonché principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente.*

- 1. 492.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, sopprimere la lettera c).*

- 1. 493.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera c), sostituire le parole dall'inizio della lettera fino a: quattro anni e con la seguente: prevedere.*

- 1. 494.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.*

- 1. 495.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.*

- 1. 496.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera c), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: un anno.*

- 1. 497.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, la lettera e), è soppressa.*

- \*1. 498.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 85, sopprimere la lettera e).*

- \*1. 499.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera e) sostituire le parole da: e di preclusioni fino alla fine della lettera con le seguenti: che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individuazione del trattamento rieducativo anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità.*

- 1. 500.** Sisto, Sarro.

Al comma 85, lettera e) sopprimere le parole da: nonché della revisione della disciplina fino alla fine del periodo.

- 1. 501.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera e), sopprimere le parole da: , nonché revisione della disciplina di preclusione, fino a: ergastolo.

- 1. 502.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera e), sono soppresse le seguenti parole: comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.

- 1. 503.** Sisto, Sarro, Russo.

Al comma 85, lettera e), sostituire le parole da: e comunque fino alla fine della lettera, con le seguenti: e per i condannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p.

- 1. 504.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera f), sostituire le parole: di giustizia riparativa con le seguenti: attività di mediazione e giustizia riparativa a favore della persona offesa dal reato.

- 1. 505.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, lettera g), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.

- 1. 506.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:

*g-bis)* prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione.

- 1. 507.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:

« *g-bis)* prevedere, al fine di garantire lo svolgimento di attività lavorative da parte di tutti i detenuti ed internati in possesso dei necessari requisiti, i necessari contributi per progetti di inserimento lavorativo all'interno del carcere, assicurando priorità per le attività di manutenzione dei fabbricati e per i servizi di istituto, in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata, assicurando che idonea quota parte della retribuzione riconosciuta al detenuto lavoratore venga effettivamente destinata a copertura delle spese di mantenimento ».

- 1. 508.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) prevedere la priorità, nella predisposizione dei posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta presso ciascun istituto, alla destinazione ad attività lavorative nei servizi d'istituto e nelle lavorazioni dirette alla produzione di beni destinati all'amministrazione penitenziaria, nonché alla manutenzione ordinaria fabbricati, garantendo la piena applicazione di diritti e tutele a garanzia del prestatore di lavoro, al quale deve spettare una retribuzione, conforme al principio di uguaglianza, tale da consentire a ciascun detenuto il pagamento delle spese del procedimento e il concorso integrale alle spese di mantenimento di cui all'articolo 2, fatti salvi i casi di remissione del debito, provvedendo alla stipula di un numero di convenzioni tale da assicurare l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto ed assicurare in ogni caso la più ampia partecipazione degli stessi allo svolgimento dei servizi interni e delle attività necessarie per l'ordinario andamento delle strutture».

**1. 509.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, sopprimere la lettera i).*

**1. 510.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera i), sopprimere le parole: sia per favorire le relazioni familiari.*

**1. 511.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera i), sostituire le parole: sia a fini processuali, con le seguenti: in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed af-*

*fettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa.*

**1. 512.** Sannicandro, Leva, Rostan.

*Al comma 85, lettera l), dopo la parola: assistenza inserire le seguenti: psicologica e.*

**1. 513.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, sopprimere la lettera m).*

**1. 514.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera n), sostituire le parole da: all'affettività delle, fino alla fine della lettera, con le seguenti: all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio.*

**1. 515.** Rostan, Leva, Sannicandro.

*Al comma 85, alla lettera n), dopo le parole: del diritto all'affettività inserire le seguenti: , anche di natura sessuale,.*

**1. 516.** Sisto, Sarro.

*Al comma 85, la lettera o), è soppressa.*

**1. 517.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 85, lettera o), dopo le parole: che favoriscano, aggiungere le seguenti: l'applicazione di misure alternative alla detenzione e.*

**1. 518.** Andrea Maestri, Daniele Farina.

*Al comma 85, lettera p), il numero 3), è soppresso.*

**1. 519.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 85, lettera p), sopprimere il n. 6).*

**\*1. 520.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera p), sopprimere il n. 6).*

**\*1. 521.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 85, la lettera r), è soppressa.*

**1. 522.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 85, lettera r), sopprimere le seguenti parole: , la sorveglianza dinamica.*

**1. 523.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera t) dopo le parole: donne, aggiungere le seguenti: , delle persone omosessuali e delle persone trans.*

**1. 530.** Daniele Farina, Andrea Maestri.

*Al comma 85, sopprimere la lettera u).*

**1. 524.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, lettera u) sopprimere le seguenti parole: ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale.*

**1. 525.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 85, la lettera v), è soppressa.*

**\*1. 526.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 85, la lettera v), è soppressa.*

**\*1. 527.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

85-bis. La delega di cui al comma 85 non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario nonché, in ogni caso, ai detenuti ristretti al regime di Alta Sicurezza 1 di cui alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

**1. 528.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:*

85-bis. All'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

« Al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione determinati da attività di proselitismo volte a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre all'estremismo violento, l'amministrazione penitenziaria si dota di personale capace di comprendere la lingua parlata dai detenuti e dagli internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione, in misura non inferiore al quindici per cento rispetto al numero annuo medio di detenuti e internati sotto regime di sorveglianza speciale. Le modalità di assegnazione del personale sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia ».

**1. 529.** Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

*Sopprimere il comma 86.*

**1. 531.** Sisto, Sarro.

*Al comma 88, apportare le seguenti modificazioni:*

1) all'alinea, sostituire le parole: « razionalizzazione delle spese relative » con le seguenti: « razionalizzazione dei costi relativi »;

2) alla lettera b), capoverso comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire la

parola: « disciplina » con la seguente: « individua » e le parole: « conseguire un risparmio di spesa » con le seguenti: « conseguire una riduzione dei costi ».

*Conseguentemente, al comma 89, lettera b), sostituire le parole:* conseguire un risparmio della spesa complessiva *con le seguenti:* conseguire una riduzione dei costi complessivi.

- 1. 532.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 88, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), sopprimere le parole:* e ne determina le tariffe, *nonché le parole:* di almeno il 50 per cento.

- 1. 533.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 88, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), sopprimere le parole:* di almeno il 50 per cento.

- 1. 534.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Dopo il comma 91 aggiungere il seguente:*

91-bis. Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative all'articolo 1, comma 16, lettera d), il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui al medesimo articolo 1 comma 16, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;

b) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 16, lettera d) di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 c.p.p. così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

c) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocazione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

- 1. 535.** Marazziti, Santerini, Tabacci, Bruno Bossio, Miotto, Patriarca, Scanu.

*Dopo il comma 91 aggiungere, in fine, il seguente comma;*

91-bis. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177, le parole: « , indipendentemente dagli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « , assicurando il pieno rispetto degli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale ».

- 1. 536.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

**(Inammissibile)**

*Sopprimere il comma 92.*

- 1. 537.** Sisto, Sarro.

*Al comma 95, sostituire la parola:* trentesimo, *con la seguente:* trentacinquesimo.

- 1. 539.** Sisto, Sarro.

*Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentaquattresimo.*

**1. 540.** Sisto, Sarro.

*Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentatreesimo.*

**1. 541.** Sisto, Sarro.

*Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentaduesimo.*

**1. 542.** Sisto, Sarro.

*Al comma 95, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: trentunesimo.*

**1. 543.** Sisto, Sarro.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 114

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) ..... 118

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) ..... 118

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411 (Rilievi alla XIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) ..... 120

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Rilievi alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) . 120

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.**  
**C. 4444 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 maggio 2017.

Maino MARCHI (PD) auspica che l'esame in sede referente possa costituire l'occasione per affrontare nel merito i diversi temi emersi nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, al fine di apportare i necessari miglioramenti al testo attuale.

In primo luogo, evidenzia che il decreto-legge corrisponde, tanto nell'impostazione di fondo quanto nelle finalità complessive, alla cornice prefigurata nel Documento di economia e finanza 2017. Infatti, per quanto il provvedimento si muova nella direzione della indispensabile

correzione dei conti pubblici, fa presente che tale intervento non deriva dalla necessità di colmare un divario negativo rispetto alle previsioni formulate da ultimo con la legge di bilancio per il 2017, il cui conseguimento risulta invece allo stato pienamente realizzabile, bensì dalla interlocuzione avvenuta con le istituzioni europee, che ha richiesto un miglioramento nel rapporto deficit-PIL, che per effetto delle misure contenute nel presente decreto passa dal 2,3 al 2,1 per cento nel 2017.

Dall'altro lato, il decreto-legge in esame reca misure di sostegno alla crescita economica ed occupazionale del Paese, che a suo avviso deve essere ulteriormente incentivata rispetto ai pur positivi segnali di ripresa già in atto.

Sottolinea altresì che il provvedimento non reca misure *una tantum*, bensì prevalentemente interventi di carattere strutturale, soprattutto sul versante delle maggiori entrate tributarie e su quello di una prima, parziale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'IVA e alle accise sulla benzina, i cui effetti si riverberano positivamente anche sul 2018 e sulle annualità successive, in tal modo prefigurando alcune linee di azione che potranno trovare piena definizione con il prossimo disegno di legge di bilancio.

Esprime altresì apprezzamento per le misure di contrasto all'evasione fiscale, che di fatto ripropongono e rafforzano strumenti di lotta all'evasione già sperimentati con successo in passato. In tale quadro, segnala tuttavia la necessità di meglio definire le disposizioni in materia di *split payment* di cui all'articolo 1, in modo tale che ai soggetti direttamente interessati possa essere assicurata la dovuta liquidità, stabilendo una tempistica dei rimborsi certa e ragionevole.

Per quanto concerne la tematica della finanza locale, osserva che, se da un lato occorrerebbe assicurare ai comuni una effettiva autonomia finanziaria, ridottasi a seguito della introduzione della TASI sulla prima casa, limitando al contempo l'eccessivo ricorso alla finanza derivata regi-

stratosi nel passato, dall'altro appare ineludibile un intervento relativo alle province, che a seguito della « riforma Delrio » e dell'esito della consultazione referendaria sulla riforma costituzionale, si trovano oggi a dover esercitare rilevanti funzioni fondamentali non assistite dalle occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, a suo avviso occorre pertanto proseguire lungo il percorso già tracciato con la ultima legge di bilancio, che ha sterilizzato una parte dei tagli previsti a carico del predetto comparto. Rileva, infine, che le misure in tema di investimenti per la realizzazione di eventi sportivi già programmati, di cui agli articoli 61 e 63 del presente decreto, risultano pertinenti rispetto alle finalità complessive del provvedimento, giacché le predette misure appaiono suscettibili di determinare effetti rilevanti sull'indotto economico e riflessi positivi anche dal punto di vista sociale, attraverso l'attiva partecipazione delle comunità interessate, ed in particolare dei giovani.

Rocco PALESE (Misto-CR) ribadisce le perplessità già manifestate nel corso dell'audizione del Ministro Padoan in merito all'impianto e alle finalità complessive del decreto-legge in titolo, auspicando nel corso dell'esame in sede referente un atteggiamento costruttivo da parte del relatore e del Governo, tale da consentire l'individuazione di soluzioni alle questioni maggiormente problematiche evidenziate durante l'ampio ciclo di audizioni svolte. Intende, in particolare, fare riferimento alla necessità di dotare le misure relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11, della dovuta coerenza, anche sotto il profilo ordinamentale, nonché alle riserve illustrate dai rappresentanti degli ordini professionali in tema di *split payment* e dai rappresentanti degli agenti immobiliari in materia di ritenute sulle locazioni brevi. Ciò posto, preannuncia la presentazione di proposte emendative qualificate, volte ad introdurre nel testo i dovuti correttivi.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) confida che nel corso dell'esame in sede referente possano essere apportati al testo soluzioni migliorative rispetto ai temi emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolto sul provvedimento, che presenta indubbiamente un campo di interventi assai vasto. Tra le misure in esso contenute esprime apprezzamento, in particolare, per quelle relative ai comuni colpiti dai recenti eventi sismici, mentre richiama l'attenzione in termini critici circa l'opportunità di riconsiderare le disposizioni sul regime fiscale delle locazioni brevi, rammentando al riguardo come nel corso dell'esame parlamentare dello scorso disegno di legge di bilancio proprio il Governo avesse manifestato notevoli perplessità rispetto alla introduzione della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pone, inoltre, l'accento sulla esigenza da più parti sollecitata di introdurre nel nostro ordinamento misure analoghe alla cosiddetta *web tax*, nonché su quella di garantire, nell'ambito delle disposizioni sullo *split payment* di cui all'articolo 1 del presente decreto, la necessaria liquidità in favore dei soggetti interessati, in particolare degli esercenti le professioni. Segnala, infine, la difficile situazione in cui versano le province italiane, anche in considerazione del fatto che i contributi ad esse destinati da talune disposizioni del presente articolo trovano copertura finanziaria tramite una corrispondente riduzione dei fondi destinati attualmente al trasporto pubblico locale.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, rileva come nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in discussione siano emersi diversi temi meritevoli di un ulteriore approfondimento, tra cui in particolare quelli relativi al comparto della finanza locale, con specifico riguardo alla situazione attraversata dalle province italiane, alle disposizioni in materia di *split payment*, con la conseguente necessità di scongiurare l'eccessiva contrazione della liquidità spettante ai soggetti privati coinvolti, agli interventi in favore delle zone terremotate, alle questioni complessive del

trasporto pubblico locale e regionale nonché alla esigenza di disciplinare la cosiddetta economia della rete. Da parte sua, dichiara l'impegno a considerare con la massima attenzione ogni proposta emendativa volta a precisare e migliorare i contenuti del testo e ad assicurare una maggiore efficacia, anche sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, alle misure ivi previste, che ricorda essere ispirate alla *ratio* di coniugare la correzione dei saldi di finanza pubblica richiesta dalle istituzioni europee con il sostegno allo sviluppo e alla ripresa economica ed occupazionale del Paese. Nel rammentare che il provvedimento risulta pienamente coerente e funzionale rispetto agli impegni ed alle prospettive indicati nel Documento di economia e finanza 2017, confida che il lavoro che la Commissione sarà da qui in avanti chiamata a svolgere in fase di esame delle singole proposte emendative potrà rappresentare una utile sede di confronto tra le diverse forze parlamentari nell'ottica di apportare al testo quei miglioramenti da più parti sollecitati.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nell'evidenziare l'importanza della fase dell'esame preliminare, cruciale e decisiva ai fini del lavoro emendativo, che verrebbe altrimenti depotenziato, auspica che, nella fase della discussione e votazione degli emendamenti, venga adottato un criterio di rilievo qualitativo.

Pur ritenendo tecnicamente fondata in linea teorica l'osservazione formulata dal deputato Alberto Giorgetti nella scorsa seduta circa il fatto che, per quanto la correzione dei conti pubblici sia quantitativamente limitata, si tratterebbe comunque di una manovra di finanza pubblica potenzialmente restrittiva e che pertanto sarebbe suscettibile di determinare effetti negativi sulla crescita, non può invece concordare sull'opportunità di non adottare tale intervento correttivo, poiché ciò avrebbe messo a rischio a livello internazionale la credibilità e la valutazione di solidità finanziaria del nostro Paese, con pesanti ricadute sul tasso di interesse richiesto dai sottoscrittori del

debito pubblico italiano. Ciò appare ancora più rilevante se si considera che è probabile che nei prossimi mesi venga ridotto il *quantitative easing* da parte della Banca centrale europea, a seguito dell'aumento del tasso di inflazione che sembra avvicinarsi gradualmente al livello del 2 per cento stabilito come massimo dalla stessa istituzione monetaria. Pertanto l'Italia non può non farsi trovare pronta a tale appuntamento, poiché arrivarvi in piena procedura d'infrazione determinerebbe seri problemi per il servizio del debito. Peraltro evidenza che la correzione dello 0,2 per cento dell'indebitamento appare assolutamente marginale, tanto che l'Ufficio parlamentare di bilancio non ha attribuito a tale correzione dei conti alcun impatto sulla crescita, evidentemente anche in considerazione del mix di misure adottate sul versante della spesa e soprattutto delle entrate e del relativo moltiplicatore.

Nel rilevare quindi che alcune misure di consolidamento dei conti pubblici hanno un effetto più limitato sul PIL rispetto ad altre, osserva che per esempio il contrasto dell'evasione fiscale determina un effetto negativo sulla crescita sicuramente meno rilevante rispetto all'incremento delle aliquote fiscali, poiché i moltiplicatori relativi a tali interventi sono di diversa entità. Rileva tuttavia che la scelta del Governo di ricorrere prioritariamente al contrasto dell'evasione fiscale per aumentare il gettito deve avvenire senza penalizzare eccessivamente in termini di liquidità le imprese corrette sul piano fiscale, altrimenti il moltiplicatore da applicare per calcolare l'impatto sul PIL sarebbe sicuramente di maggiore entità a seguito del calo della competitività delle imprese medesime. A tal fine il rafforzamento della lotta all'evasione fiscale dovrebbe essere accompagnato da misure, sul piano amministrativo o legislativo, per garantire una maggiore tempestività dei rimborsi fiscali.

In merito alla richiesta di chiarimenti formulata nella seduta precedente dall'onorevole Melilla circa la possibilità che una quota della maggiore imposta accer-

tata in contestazione risulti già scontata nei tendenziali quale entrata da accertamento, si riserva di fornire dati puntuali nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Circa l'accento posto sull'esigenza, da più parti sollecitata, di introdurre nel nostro ordinamento misure analoghe alla cosiddetta *web tax*, fa presente che il Governo è disponibile a esaminare le ipotesi per una soluzione di transizione verso un esito concordato a livello europeo, riconoscendo una facoltà di opzione per raggiungere un accordo con l'Agenzia delle entrate alle multinazionali interessate, come segnalato anche dal Ministro Padoan nel corso dell'ultima audizione.

In merito alle disposizioni in materia di giochi, nell'osservare come venga diffusamente proposto un riequilibrio, a parità di gettito, fra la tassazione del gioco *on line* e quella del gioco tradizionale, fa presente di ritenere auspicabile e tecnicamente possibile spostare parzialmente l'imposizione dal gioco tradizionale a quello *on line*.

Riguardo alle considerazioni svolte dall'onorevole Pastorino circa l'opportunità di riconsiderare le disposizioni sul regime fiscale delle locazioni brevi, fa presente che tale settore è caratterizzato indubbiamente da una significativa evasione e di ritenere una soluzione opportuna per equità ed efficacia quella di adottare il regime della cedolare secca. Assicura comunque che il Governo è disponibile a valutare eventuali proposte emendative volte ad introdurre correttivi, fermo restando l'impianto della scelta effettuata.

In conclusione, fa presente come anche il provvedimento in esame si collochi all'interno del sentiero del bilanciamento del necessario consolidamento dei conti pubblici con la spinta alla crescita, trattandosi di due tipologie di misure che devono necessariamente accompagnarsi al fine di evitare effetti depressivi per l'economia.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità.**

**C. 2019.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2019, recante Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, all'articolo 1, commi 3 e 4, appare necessario prevedere che le iniziative promosse dagli istituti scolastici, nonché dalle amministrazioni ed enti pubblici siano configurate

come facoltative, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: organizzano con le seguenti: possono organizzare;*

*al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere ».*

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz.**

**C. 4102.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, del quale si prevede la riduzione, in misura pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità. Osserva altresì che le risorse

del Fondo unico per lo spettacolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento sono da intendersi esclusivamente quelle di parte corrente, iscritte nella missione 21 « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », programma 2 « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », poiché le risorse di conto capitale allocate sul Fondo medesimo, iscritte nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo », a decorrere dal 2017, risultano interamente finalizzate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo ». Precisa, infine, che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono effettivamente disponibili e la destinazione delle medesime alle finalità del presente provvedimento non è suscettibile di pregiudicare gli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4102, recante Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, del quale si prevede la riduzione, in misura pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità;

le risorse del Fondo unico per lo spettacolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento sono da intendersi esclusivamente quelle di parte corrente, iscritte nella missione 21 « tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici »,

programma 2 « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », poiché le risorse di conto capitale allocate sul Fondo medesimo, iscritte nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo », a decorrere dal 2017, risultano interamente finalizzate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, recante « Disciplina del cinema e dell'audiovisivo »;

le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono effettivamente disponibili e la destinazione delle medesime alle finalità del presente provvedimento non è suscettibile di pregiudicare gli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

rilevato che:

le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 34 del 2011, previste a copertura degli oneri di cui alla presente proposta di legge, sono confluite nella dotazione complessiva del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, che è suscettibile di rimodulazione con legge di bilancio;

risulta pertanto necessario imputare la copertura dei predetti oneri direttamente alle risorse di parte corrente del citato Fondo unico per lo spettacolo, anziché all'autorizzazione di spesa di cui al menzionato articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 34 del 2011;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: « e della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeu-

ropa Festival» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz».

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.**

**Atto n. 411.**

(Rilievi alla XIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, nel ricordare preliminarmente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) – reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che la riassegnazione delle entrate da sanzioni prevista dall'articolo 6 riguardi esclusivamente fattispecie sanzionatorie di nuova istituzione, in relazione alle quali non sono quindi scontati introiti in base alla vigente normativa. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sullo schema di decreto in titolo una valutazione favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO, attesa l'insussistenza di profili problematici dello schema di decreto in esame, anche in relazione alla questione richiamata dalla relatrice con riferimento alla riassegnazione delle entrate da sanzioni di cui all'articolo 6, concorda con la proposta di valutazione favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 aprile 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che, per quanto attiene agli impatti amministrativi e funzionali del provvedimento in oggetto sulle strutture pubbliche interessate, la generale semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione stabilita dalle nuove procedure consentirà di far fronte ai nuovi carichi di lavoro in termini di efficienza ed efficacia e senza far ricorso a risorse umane e strumentali aggiuntive. In particolare, per quanto attiene ai procedimenti ordinari di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA di competenza statale, avverte che gli stessi – anche a fronte del sicuro incremento delle istruttorie derivante dall'attrazione a livello statale di procedimenti prima incardinati presso le regioni – saranno svolti senza aggravii amministrativi, in quanto la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) che sovrintende ai citati procedimenti avrà alle proprie dipendenze funzionali sia la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS sia il Comitato tecnico istruttorio. In particolare, osserva che il Comitato tecnico istruttorio, organo di nuova istituzione costituito da 30 unità di personale pubblico deputate in via esclusiva all'espletamento delle istruttorie, consentirà un significativo innalzamento del monte ore dedicato proprio alle fasi di istruzione tecnico-amministrativa funzionali all'adozione dei provvedimenti VIA.

Rileva che anche i nuovi meccanismi di remunerazione della Commissione e del Comitato, incentrati su compensi integralmente coperti dalle tariffe riscosse (ad eccezione del solo trattamento economico fondamentale dei componenti del Comitato, che resta a carico delle amministrazioni di appartenenza) – da corrispondersi non più in misura forfetaria ma in funzione delle attività effettivamente svolte, delle responsabilità e, soprattutto, dei provvedimenti esitati – garantirà senz'altro l'incremento dei livelli di produttività complessiva dell'azione amministrativa. Precisa che l'incardinamento dei due organismi (Commissione e Comitato) alle

dipendenze funzionali della competente Direzione generale del MATTM assicurerà una maggiore efficienza e speditezza nello svolgimento delle istruttorie e nell'adozione dei provvedimenti, atteso che in ragione di tale nuovo assetto organizzativo saranno facilmente rinvenibili i relativi profili di responsabilità dirigenziale, nonché di valutazione delle performance.

Per quanto attiene al cosiddetto « procedimento unico ambientale », di cui all'articolo 16, in ragione delle nuove procedure ivi previste, rileva che non si realizzano spostamenti di competenze tra le amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'adozione del provvedimento, restando ciascuna di esse responsabile della propria fase procedimentale; l'efficientamento della procedura risiede dunque nella nuova modalità coordinata e unica connessa al rilascio di tutti i titoli ambientali che si svolge in seno alla conferenza dei servizi.

Chiarisce che le tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, novellato dall'articolo 21 dello schema in esame, sono determinate in base al principio della copertura integrale del costo effettivo del servizio cui ineriscono. Inoltre, non sussistono disallineamenti temporali tra le predette tariffe e le spese derivanti dalle attività contemplate nell'articolo 6, in quanto la riscossione della tariffa precede l'espletamento della relativa attività. In particolare, in merito alla possibilità di far fronte alle spese di funzionamento della Commissione tecnica VIA/VAS e del Comitato tecnico istruttorio, di cui all'articolo 6, nel limite delle risorse derivanti dalla corresponsione delle tariffe, occorre distinguere due fasi attuative. La prima fase, relativa alla necessità di disciplinare un regime transitorio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il biennio 2017-2018 vedrà l'adozione del « decreto tariffe » di cui all'articolo 21 (basato sul costo effettivo del servizio) e,

successivamente, del decreto di cui all'articolo 6 relativo ai costi di funzionamento della Commissione e del Comitato (nei limiti dei proventi tariffari di cui al « decreto tariffe »). Per tale prima fase, non potendosi contare sulla riscossione di tariffe adeguate al nuovo « decreto tariffe » nei mesi precedenti all'adozione di quest'ultimo, il decreto annuale di determinazione dei costi di funzionamento e dei compensi di cui all'articolo 6 dovrà necessariamente tenere conto di tale circostanza, adottando le opportune soluzioni contabili a carattere transitorio. Osserva invece che nella seconda fase, a regime, a partire dall'anno finanziario 2019, il decreto annuale di determinazione dei costi di funzionamento e dei compensi di cui all'articolo 6 potrà contare sull'avvenuta riscossione, nell'anno 2018, di tariffe integralmente adeguate al nuovo « decreto tariffe » previsto all'articolo 21.

Per quanto attiene all'impiego di personale pubblico che confluirà nel Comitato tecnico istruttorio, l'esplicito richiamo agli istituti del comando, distacco o fuori ruolo di tali risorse umane vale a garantire sempre e comunque l'applicazione della normativa che impone il rilascio di apposito nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza. Ricorda che tale ultimo istituto assicura in termini di certezza che il personale dipendente autorizzato a prestare servizio presso il Comitato tecnico sia, per definizione, ritenuto non indispensabile all'amministrazione di provenienza proprio a seguito e in forza di una specifica valutazione di quest'ultima.

Osserva altresì che i soggetti pubblici chiamati – eventualmente – a garantire il supporto all'autorità competente nelle attività di monitoraggio dell'adempimento delle condizioni ambientali, di cui all'articolo 17, renderanno le proprie prestazioni secondo l'istituto dell'avvalimento, che presuppone evidentemente la disponibilità dell'amministrazione cui appartiene il personale dedicato alle attività di monitoraggio a svolgere tali compiti, non ravvisandosi nell'istituto dell'avvalimento

alcuna delega o trasferimento di funzioni che, evidentemente, rimangono in capo all'autorità competente. Precisa che la disponibilità di cui sopra potrà poi essere eventualmente collegata ad un rapporto di natura convenzionale, anche a titolo oneroso, che garantirà la copertura dei costi a valere sui proventi tariffari, ovvero sui proventi derivanti dalle sanzioni (come previsto dal comma 8 del nuovo articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 18 del provvedimento in esame).

Segnala quindi che, come evidenziato dalla relazione tecnica, i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 18 saranno utilizzati compatibilmente con le effettive risorse che affluiranno sui pertinenti capitoli di spesa del MATTM. Atteso, poi, il vincolo di destinazione di detti proventi – assegnati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale – rileva infine che appare evidente che, sul piano temporale, sarà possibile destinare le risorse alle predette finalità solo in ragione e nei limiti (anche temporali) dell'effettivo incameramento delle risorse medesime.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (atto n. 401);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto attiene agli impatti amministrativi e funzionali del provvedimento in oggetto sulle strutture pubbliche interessate, la generale semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione stabi-

lita dalle nuove procedure consentirà di far fronte ai nuovi carichi di lavoro in termini di efficienza ed efficacia e senza far ricorso a risorse umane e strumentali aggiuntive;

in particolare, per quanto attiene ai procedimenti ordinari di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA di competenza statale, gli stessi – anche a fronte del sicuro incremento delle istruttorie derivante dall'attrazione a livello statale di procedimenti prima incardinati presso le regioni – saranno svolti senza aggravii amministrativi, in quanto la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) che sovrintende ai citati procedimenti avrà alle proprie dipendenze funzionali sia la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS sia il Comitato tecnico istruttorio;

in particolare, il Comitato tecnico istruttorio, organo di nuova istituzione costituito da 30 unità di personale pubblico deputate in via esclusiva all'espletamento delle istruttorie, consentirà un significativo innalzamento del monte ore dedicato proprio alle fasi di istruzione tecnico-amministrativa funzionali all'adozione dei provvedimenti VIA;

anche i nuovi meccanismi di remunerazione della Commissione e del Comitato, incentrati su compensi integralmente coperti dalle tariffe riscosse (ad eccezione del solo trattamento economico fondamentale dei componenti del Comitato, che resta a carico delle amministrazioni di appartenenza) – da corrispondersi non più in misura forfetaria ma in funzione delle attività effettivamente svolte, delle responsabilità e, soprattutto, dei provvedimenti esitati – garantirà senz'altro l'incremento dei livelli di produttività complessiva dell'azione amministrativa;

l'incardinamento dei due organismi (Commissione e Comitato) alle dipendenze funzionali della competente Direzione generale del MATTM assicurerà una maggiore efficienza e speditezza nello svolgimento delle istruttorie e nell'adozione dei

provvedimenti, atteso che in ragione di tale nuovo assetto organizzativo saranno facilmente rinvenibili i relativi profili di responsabilità dirigenziale, nonché di valutazione delle performance;

per quanto attiene al cosiddetto « procedimento unico ambientale », di cui all'articolo 16, in ragione delle nuove procedure ivi previste, non si realizzano spostamenti di competenze tra le amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'adozione del provvedimento, restando ciascuna di esse responsabile della propria fase procedimentale; l'efficientamento della procedura risiede dunque nella nuova modalità coordinata e unica connessa al rilascio di tutti i titoli ambientali che si svolge in seno alla conferenza dei servizi;

le tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, novellato dall'articolo 21 dello schema in esame, sono determinate in base al principio della copertura integrale del costo effettivo del servizio cui ineriscono;

inoltre non sussistono disallineamenti temporali tra le predette tariffe e le spese derivanti dalle attività contemplate nell'articolo 6, in quanto la riscossione della tariffa precede l'espletamento della relativa attività;

in particolare, in merito alla possibilità di far fronte alle spese di funzionamento della Commissione tecnica VIA/VAS e del Comitato tecnico istruttorio, di cui all'articolo 6, nel limite delle risorse derivanti dalla corresponsione delle tariffe, occorre distinguere due fasi attuative;

la prima fase, relativa alla necessità di disciplinare un regime transitorio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, per il biennio 2017-2018 vedrà l'adozione del « decreto tariffe » di cui all'articolo 21 (basato sul costo effettivo del servizio) e, successivamente, del decreto di cui all'articolo 6 relativo ai costi di funzionamento della Commissione e del Comitato (nei limiti dei proventi tariffari di cui al « decreto tariffe »);

per tale prima fase, non potendosi contare sulla riscossione di tariffe adeguate al nuovo « decreto tariffe » nei mesi precedenti all'adozione di quest'ultimo, il decreto annuale di determinazione dei costi di funzionamento e dei compensi di cui all'articolo 6 dovrà necessariamente tenere conto di tale circostanza, adottando le opportune soluzioni contabili a carattere transitorio;

nella seconda fase, a regime, a partire dall'anno finanziario 2019, il decreto annuale di determinazione dei costi di funzionamento e dei compensi di cui all'articolo 6 potrà contare sull'avvenuta riscossione, nell'anno 2018, di tariffe integralmente adeguate al nuovo « decreto tariffe » previsto all'articolo 21;

per quanto attiene all'impiego di personale pubblico che confluirà nel Comitato tecnico istruttorio, l'esplicito richiamo agli istituti del comando, distacco o fuori ruolo di tali risorse umane vale a garantire sempre e comunque l'applicazione della normativa che impone il rilascio di apposito nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza;

tale ultimo istituto assicura in termini di certezza che il personale dipendente autorizzato a prestare servizio presso il Comitato tecnico sia, per definizione, ritenuto non indispensabile all'amministrazione di provenienza proprio a seguito e in forza di una specifica valutazione di quest'ultima;

i soggetti pubblici chiamati – eventualmente – a garantire il supporto all'autorità competente nelle attività di monitoraggio dell'adempimento delle condizioni ambientali, di cui all'articolo 17, renderanno le proprie prestazioni secondo l'istituto dell'avvalimento, che presuppone evidentemente la disponibilità dell'ammi-

nistrazione cui appartiene il personale dedicato alle attività di monitoraggio a svolgere tali compiti, non ravvisandosi nell'istituto dell'avvalimento alcuna delega o trasferimento di funzioni che, evidentemente, rimangono in capo all'autorità competente;

la disponibilità di cui sopra potrà poi essere eventualmente collegata ad un rapporto di natura convenzionale, anche a titolo oneroso, che garantirà la copertura dei costi a valere sui proventi tariffari, ovvero sui proventi derivanti dalle sanzioni (come previsto dal comma 8 del nuovo articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 18 del provvedimento in esame);

come evidenziato dalla relazione tecnica, i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 18 saranno utilizzati compatibilmente con le effettive risorse che affluiranno sui pertinenti capitoli di spesa del MATTM; atteso, poi, il vincolo di destinazione di detti proventi – assegnati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale – risulta evidente che, sul piano temporale, sarà possibile destinare le risorse alle predette finalità solo in ragione e nei limiti (anche temporali) dell'effettivo incameramento delle risorse medesime;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.05.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	125
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	133

##### RISOLUZIONI:

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di <i>stress test</i> ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00239</i> ) .....	126
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione) .....	135

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126
--	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale». (COM (2017) 147 final) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	129
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,**

**ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.**

**C. 4444 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, informa che il relatore, Sanga, ha formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Sandra SAVINO (FI-PdL) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di stress test.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00239).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata, da ultimo, nella seduta del 10 maggio scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il primo firmatario della risoluzione, Barbanti, ha riformulato il testo della sua risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata (*vedi allegato 2*), che assume il n. 8-00239.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.**  
C. 4365 Bernardo.

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (AP-CpE-NCD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 4365, recante modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Innanzitutto evidenzia come la proposta di legge si inserisca nell'ambito di un contesto normativo specifico, relativo al trattamento tributario dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche in relazione alla cessione di contratto di sportivi professionisti, che ha subito numerose modificazioni nel corso degli ultimi anni. Tale disciplina assume rilevanza soprattutto per il settore calcistico, dove si registra il volume più significativo di tali operazioni.

In primo luogo ricorda che il comma 160 della legge n. 147 del 2013 (legge di

stabilità 2014), a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha introdotto nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il comma 4-*bis*, il quale istituiva una presunzione fiscale assoluta volta a considerare come beneficio accessorio di natura retributiva (cosiddetto *fringe benefit*) in favore degli atleti professionisti una quota dei compensi pagati dalle società ai procuratori in occasione dei trasferimenti, prevedendo che il 15 per cento del compenso pagato dalle società ai procuratori per le trattative legate al contratto dovesse essere considerato come reddito imponibile dell'atleta.

La previsione era stata introdotta con l'intento di semplificare la disciplina fiscale in materia e di superare un contrasto giurisprudenziale, in quanto l'Amministrazione finanziaria era orientata a considerare come interamente a carico dell'atleta la prestazione del procuratore, con la conseguenza di configurare come beneficio accessorio l'intero importo pagato dalla società al procuratore stesso, nonché determinando ripercussioni anche in ordine alla preclusione della deducibilità dei corrispettivi importi da parte delle società ai fini dell'imposta sui redditi delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), oltre che per quanto riguarda l'applicabilità della ritenuta d'acconto.

Il richiamato comma 4-*bis* dell'articolo 51 del TUIR era stato introdotto anche alla luce del fatto che alcune sentenze di merito delle commissioni tributarie avevano evidenziato come l'allora vigente Regolamento per i servizi di procuratore sportivo prevedesse che il procuratore non potesse contemporaneamente svolgere, in sede di stipulazione di un contratto di lavoro, attività a favore sia del calciatore sia della società sportiva, desumendone che il procuratore medesimo svolgesse la propria attività per conto del calciatore e che, in caso di compenso corrisposto dalla società, tale prestazione avrebbe dovuto

considerarsi come beneficio accessorio a favore del calciatore, il quale su di esso doveva pagare le imposte.

Come richiamato dalla relazione illustrativa della proposta di legge, la presunzione fiscale introdotta dal citato comma 4-*bis* ha tuttavia sollevato diverse critiche, in particolare sotto il profilo della corretta interpretazione da dare alla norma, oltre a determinare comportamenti non uniformi nella sua applicazione da parte delle società sportive.

Gli elementi di criticità sottesi al predetto comma 4-*bis* si sono acuiti quando la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha adottato un nuovo Regolamento per i servizi di procuratore sportivo (in vigore dal 1° aprile 2015), nel quale non è stato riprodotto il cosiddetto « divieto del doppio mandato », consentendo in tal modo al procuratore sportivo di operare sia nell'interesse di una sola parte contrattuale, sia nell'interesse di più parti coinvolte nella medesima operazione di mercato, a condizione che il conflitto di interessi risulti dal contratto di rappresentanza e che dallo stesso emerga il consenso scritto di tutte le parti interessate. La relazione illustrativa evidenzia come, alla luce di tale modifica, la previsione della tassazione automatica, in capo al calciatore, di una quota del compenso percepito dall'agente, conseguente alla presunzione assoluta prevista nella disposizione di cui al citato comma 4-*bis*, sia apparsa non più giustificata.

Pertanto l'articolo 1, comma 8, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il comma 4-*bis* dell'articolo 51 del TUIR, senza prevedere ulteriori disposizioni in merito.

In tale contesto evidenzia come la proposta di legge intenda appunto colmare tale lacuna, disciplinando in modo chiaro e uniforme le fattispecie connesse ai rapporti tra le società sportive e i procuratori nell'ambito delle trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva.

Passando a illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, che si

compone di soli 3 articoli, l'articolo 1, comma 1, attraverso un'integrazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, introduce nella disciplina IRAP una norma che espressamente riconosce come interamente deducibili dalla base imponibile della medesima imposta, i compensi corrisposti dalle società sportive ai procuratori nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni degli sportivi professionisti, nonché i costi sostenuti per compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato.

Il comma 2 inserisce, per esigenze di coordinamento, la medesima disciplina sulla deducibilità dei predetti compensi anche ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società.

A questi fini la lettera *a*) del comma 2 integra l'articolo 51 del TUIR, relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, prevedendo che non concorrono alla formazione del reddito imponibile a fini IRPEF (trattandosi di reddito di lavoro dipendente si tratta del reddito dello sportivo professionista) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato.

In tal modo viene completamente superato il regime di cui al richiamato articolo 51, comma 4-*bis*, del TUIR, ai sensi del quale si considerava come beneficio accessorio di natura retributiva (cosiddetto *fringe benefit*), imponibile in capo all'atleta professionista, una quota dei compensi pagati dalle società ai procuratori in occasione dei trasferimenti dello stesso atleta, nonché il orientamento dell'Amministrazione finanziaria, che qualificava come beneficio accessorio, imponibile in capo all'atleta, l'intero importo pagato dalla società al procuratore.

La lettera *b*) integra invece l'articolo 103 del medesimo TUIR, relativo all'ammortamento dei beni immateriali; in tale ambito viene specificato che i medesimi

compensi sono deducibili dalla base imponibile IRES in ogni esercizio, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società sportiva professionistica.

L'articolo 2, integrando anch'esso l'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, rende deducibile, sempre ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, il costo del lavoro degli stessi sportivi professionisti.

Al riguardo ricorda che la legge di stabilità per il 2015 ha previsto l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, nella parte eccedente le deduzioni riferibili allo stesso costo.

Inoltre, la legge di stabilità per il 2016 (all'articolo 1, comma 73, della legge n. 208 del 2015), a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha esteso l'applicabilità di tale deduzione anche ai contratti di lavoro stagionali, nella parte eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo.

In tale contesto rileva come l'articolo 2 della proposta di legge intenda evitare una disparità di trattamento fiscale, in quanto la vigente norma applicabile ai lavoratori stagionali non ne consente l'interpretazione estensiva al settore sportivo. Infatti il contratto di lavoro dipendente che lega una società sportiva a un calciatore professionista non può avere una durata superiore a cinque anni ed è suscettibile di rinnovo tra le stesse parti. La norma pertanto prevede la deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro dello sportivo professionista, a condizione che la durata del tesseramento sia di almeno quattro anni.

L'articolo 3 intende chiarire il regime di imponibilità a fini IRAP delle plusvalenze derivanti da cessioni di contratto degli sportivi professionisti.

In particolare la disposizione, integrando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, chiarisce che tali plusvalenze concorrono integralmente a formare « il reddito » a fini IRAP nell'esercizio in cui esse sono realizzate, ma che, per le

società sportive professionistiche, se il bene dalla cui cessione deriva la plusvalenza è stato posseduto per un periodo non inferiore a un anno, esse possono essere ripartite in quote costanti fino ad un massimo di cinque periodi di imposta.

In merito alla formulazione della disposizione rileva come essa faccia riferimento alla formazione del « reddito », laddove occorrerebbe, più correttamente, fare riferimento alla formazione della base imponibile IRAP.

Paolo PETRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Relazione della Commissione europea: « Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale ».**  
(COM (2017) 147 final).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo PETRINI, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata oggi ad avviare l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, di un documento della Commissione europea che riveste la massima importanza sia sul piano del metodo sia sul piano del merito: la relazione « Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale » COM(2017)147, elaborata dalla Commis-

sione europea al fine di fare il punto sullo stato di attuazione del Piano d'azione per l'Unione del mercato dei capitali, in vista di una revisione a medio termine del medesimo Piano, prevista per il prossimo mese di giugno.

Per quanto concerne il metodo, sottolinea come meriti apprezzamento lo sforzo della Commissione europea di monitorare il processo di attuazione delle iniziative – come, appunto il Piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali – che assumono una valenza strategica e che comportano un complesso di misure e interventi a modifica dell'ordinamento giuridico. In questo modo viene realizzata, infatti, una sorta di controllo in corso d'opera degli esiti prodotti dalla legislazione adottata a livello europeo anche alla fine di eventuali correzioni e modifiche.

Sul piano del merito, evidenzia come l'Unione dei mercati di capitali costituisca una delle iniziative più rilevanti assunte a livello europeo negli ultimi anni in risposta all'esplosione, nel 2008, della crisi economico-finanziaria più grave dal secondo dopoguerra.

Il progetto si inserisce nell'ambito delle diverse misure poste in essere per salvaguardare la sostenibilità finanziaria dell'Unione europea e ridurre i danni provocati dalla contrazione del credito prodottasi a seguito della vulnerabilità dell'economia reale, per un verso, e del sistema creditizio, per l'altro.

In tale ambito rileva come, accanto all'Unione dei mercati dei capitali, si collochi il progetto dell'Unione bancaria, l'attivazione del cosiddetto Fondo salva Stati, che ha sostenuto finanziariamente i sistemi bancari di alcuni dei Paesi europei più esposti e il Programma *Quantitative easing* della BCE, volto a immettere liquidità nel sistema.

Il Piano d'azione dell'Unione dei mercati dei capitali parte dalla considerazione per cui la contrazione del credito pregiudica le prospettive di crescita dell'economia e, considerata la condizione di criticità in cui tuttora versano i sistemi bancari in alcuni Paesi dell'area euro, dalla constatazione della necessità di attivare

altri canali in grado di indirizzare il risparmio verso gli investimenti produttivi.

Lo sviluppo di forme di impiego del risparmio alternative al circuito bancario implica, a giudizio della Commissione europea, il potenziamento del ruolo di investitori istituzionali come i fondi pensioni e le assicurazioni, che altrove hanno assunto dimensioni e capacità di intervento assai superiori a quelli sino ad ora registrati nel nostro Continente. Peraltro, in questo modo, oltre ad aumentare le possibilità a disposizione dei risparmiatori nell'impiego dei loro risparmi, si possono anche creare le condizioni per consentire ai soggetti che necessitano di accedere al credito, di avvantaggiarsi di una riduzione dei costi.

In tale contesto rileva come l'armonizzazione delle regole, l'eliminazione delle barriere e la semplificazione delle condizioni richieste agli investitori, che non si sono rivelate strumentali alla salvaguardia dei risparmiatori ma che rispondono soltanto a politiche di difesa dei singoli Paesi membri, dovrebbero, a giudizio della Commissione europea, favorire la libera circolazione dei capitali. La maggiore mobilità transfrontaliera consentirebbe il miglior utilizzo dei capitali stessi.

Rammenta infatti come, tra gli obiettivi che la Commissione europea si prefigge, vada considerato anche il rilancio delle cartolarizzazioni, la tecnica attraverso la quale un pacchetto di crediti viene compattato e collocato tra investitori istituzionali. Si tratta, dunque, di un progetto estremamente ambizioso che mira in particolare a migliorare le condizioni di accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, le quali ricevono in Europa un flusso di capitali 5 volte inferiore a quello di cui possono avvalersi le omologhe imprese statunitensi (in primo luogo attraverso lo strumento del *venture capital*), e a favorire gli investimenti in infrastrutture, di cui i Paesi europei hanno estrema necessità, a causa del ritardo accumulato negli ultimi anni in conseguenza di politiche di bilancio restrittive.

Rinviando per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, rileva come la relazione della Commissione europea sia focalizzata sugli ostacoli nazionali ai flussi transfrontalieri di capitali, suddivisi in tre categorie: *ex ante*, *in itinere* ed *ex post*.

Nella prima categoria rientrano:

gli oneri amministrativi connessi alle attività di commercializzazione, che non sempre sono giustificati in termini di valore aggiunto per gli investitori, soprattutto in considerazione dello sviluppo delle nuove tecnologie; attualmente, un terzo dei fondi commercializzati su base transnazionale viene, infatti, venduto in un solo altro Stato membro, mentre un altro terzo è venduto in non più di quattro Stati membri diversi: tali limitazioni derivano dal fatto che gli Stati membri hanno imposto requisiti nazionali supplementari dagli Stati membri in sede di recepimento della normativa europea: per garantire un'effettiva mobilità transnazionale, a giudizio della Commissione europea sarebbe dunque opportuno procedere alla semplificazione e armonizzazione del quadro giuridico;

i limiti all'investimento dei fondi pensione in diverse classi di attività, in azioni negoziate in mercati non regolamentati o in azioni non quotate: riducendo, ove possibile, tali limitazioni, i fondi pensione potrebbero accrescere i propri investimenti transfrontalieri, anche sfruttando le opportunità del Fondo europeo per gli investimenti strategici (cosiddetto « piano Juncker »);

le difformità degli approcci in materia di *crowdfunding*, con particolare riferimento alle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione a svolgere tale attività: in questo ambito, occorre valutare con attenzione se, la promozione dell'attività di *crowdfunding* attraverso piattaforme comuni europee e incentivi fiscali garantisca un livello efficace e proporzionato di tutela degli investitori e dei consumatori.

Per quanto riguarda gli ostacoli *in itinere*, la Commissione europea annovera:

gli obblighi di residenza e localizzazione imposto ai *manager* delle società finanziarie aventi sede nell'UE, che, qualora non siano giustificati, dovrebbero essere adeguati o proporzionati;

l'alfabetizzazione finanziaria insufficiente, che potrebbe migliorata attraverso la condivisione delle migliori prassi e lo sviluppo di soluzioni innovative volte a migliorare le conoscenze delle PMI e sostenerle nell'accesso alle fonti di finanziamento disponibili sul mercato dei capitali.

Tra gli ostacoli *ex post*, la Commissione europea segnala:

le differenze nei regimi di insolvenza: in questo ambito, la Commissione europea si limita a invitare gli Stati membri e il Parlamento europeo ad approvare sollecitamente la proposta di direttiva sulla ristrutturazione delle imprese e sulla seconda opportunità (il cui *iter* a livello UE è appena iniziato), che presso la Camera è attualmente all'esame da parte della Commissione Giustizia;

la doppia imposizione legata agli attuali regimi di ritenuta alla fonte: il costo complessivo delle procedure di rimborso della ritenuta alla fonte è stato stimato dalla Commissione europea in 8,4 miliardi di euro l'anno in termini di mancate esenzioni fiscali, costo delle procedure di recupero e costi di opportunità; con riferimento ai sistemi alternativi all'esenzione dalla ritenuta alla fonte, la relazione individua un elenco di nove migliori prassi con l'identificazione, per ciascuna di esse, dello Stato membro la cui esperienza è particolarmente utile da condividere.

In conclusione, sottolinea come la relazione offra numerosi spunti di riflessione, anche alla luce dell'evoluzione degli scenari politici ed economici europei a seguito della decisione del Regno Unito di avviare il processo di uscita dall'UE. Ritiene infatti debba essere considerato che

Londra è diventata la più importante capitale finanziaria a livello europeo, canalizzando ingenti investimenti di provenienza dal resto del Continente. Non a caso nel Regno Unito sta emergendo una forte preoccupazione di fronte alla prospettiva di un accordo di libero scambio che non includa anche i servizi finanziari che costituiscono una parte particolarmente significativa dell'attività economica di quel Paese.

Rileva quindi, per quanto concerne più specificamente l'Italia, che occorrerà valutare attentamente se e in che misura le iniziative già adottate e quelle preannunciate dalla Commissione europea per l'attuazione dell'Unione dei mercati dei capitali possano risultare vantaggiose per i risparmiatori così come per il sistema produttivo nazionale. Al riguardo va tenuto conto della persistenza di un elevato livello di propensione al risparmio nel nostro Paese, cui fa tuttavia riscontro una certa arretratezza del sistema finanziario, rispetto alle esperienze più evolute a livello europeo e internazionale. Al riguardo evidenzia come pesi, in particolare, sulle prospettive di crescita e di modernizzazione del sistema finanziario, oltre che dell'economia reale, in Italia, la debolezza del *venture capital* e del *private equity* oltre che l'asfitticità del mercato borsistico e la persistente resistenza delle imprese nazionali di aprirsi a capitale di rischio.

In tal senso, reputa pienamente condivisibile l'indicazione inserita nel contributo offerto dalla Federazione europea delle banche, assicurazioni e finanza (FEBAF) alla consultazione avviata dalla Commissione europea sul progetto di Unione dei mercati dei capitali, secondo cui l'azione di armonizzazione dovrebbe comunque salvaguardare la specificità dei sistemi nazionali attraverso una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità che valuti correttamente costi e benefici.

Analogamente, ritiene apprezzabile il suggerimento di predisporre testi unici europei che consolidino la normativa vigente e quella che la Commissione eu-

ropea intende adottare, anche riducendo le conseguenze negative derivante dal cosiddetto *gold plating*, vale a dire la trasposizione della disciplina europea a livello nazionale in termini tali da creare di fatto una sorta di concorrenza sleale. Le stesse considerazioni valgono anche per le indicazioni volte a semplificare e ridurre adempimenti e oneri amministra-

tivi e burocratici che non rispondono a esigenze reali ma che comportano solo inutili complicazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO 1

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il disegno di legge C. 4444, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

sottolineata la rilevanza del provvedimento, che interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze soprattutto con riferimento ai Capi I e II del Titolo I, composti dagli articoli da 1 a 11;

condiviso l'obiettivo strategico del provvedimento di coniugare il rispetto dei vincoli europei in materia di Patto di stabilità con l'esigenza di proseguire nel processo di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e di rafforzare gli strumenti di sostegno alla ripresa economica già messi in campo dal Governo nel corso di questa Legislatura;

segnalata in tale prospettiva l'esigenza di apportare alcuni correttivi a talune disposizioni del provvedimento, al fine di assicurare il massimo equilibrio alle misure in esso contenute e di salvaguardare soprattutto le esigenze delle piccole imprese e dei professionisti, che hanno subito in modo particolare le conseguenze negative della crisi economica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la lettera *c)* del comma 2, la quale assoggetta i compensi dei professionisti al meccanismo di *split payment* ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

*b)* con riferimento all'articolo 2, comma 1, il quale prevede che la detrazione IVA potrà essere esercitata entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione stessa è sorto e non più, come attualmente previsto, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare che la previsione abbia effetto anche sulle operazioni per le quali l'imposta era divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, ma per le quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non è ancora stato esercitato il diritto alla detrazione, in quanto, in tal caso, il nuovo termine potrebbe essere già decorso, rendendo così impossibile effettuare la detrazione: in tale prospettiva valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una norma di carattere transitorio che, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, escluda l'introduzione della nuova previsione in via retroattiva e superi quindi il rischio di vanificare la detraibilità IVA sulle operazioni effettuate, ma non ancora registrate, negli anni 2015 e 2016, nonché di modificare il termine previsto dalla disposizione, fissandolo nel

termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto;

c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), e 2, i quali abbassano da 15.000 a 5.000 euro annui il valore oltre il quale è necessario acquisire il visto di conformità necessario per la compensazione di crediti e debiti fiscali in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IVA, nonché con riferimento al comma 3 dell'articolo 3, il quale rende obbligatorio l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione dei crediti IVA, eliminando il previgente limite di 5.000 euro oltre il quale l'utilizzo dei servizi telematici diveniva obbligatorio a tali fini, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere l'impostazione delle predette previsioni;

d) con riferimento all'articolo 6, il quale incrementa per un ammontare di 500 milioni annui la misura della tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripartire tale incremento, oltre che sui giochi fisici, anche sui giochi *on line*, al fine di assicurare una più equilibrata distribuzione di tale aggravio di prelievo su tutti soggetti del comparto dei giochi pubblici, nonché evitando sperequazioni del carico fiscale tra sale giochi, gioco *on-line* regolare e service e provider esteri che forniscono piattaforme di gioco con base all'estero: in tale contesto valuti in particolare la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento ai cosiddetti casinò *on-line*, i quali non posseggono una licenza né dispongono di un dominio internet italiano, che gli intermediari finanziari operino una ritenuta sui flussi dei conti di gioco delle piattaforme

di gioco *on-line*, tassando direttamente alla fonte le vincite realizzate su tali piattaforme;

e) con riferimento all'articolo 11, il quale consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, valuti la Commissione di merito l'opportunità di differenziare il beneficio, in ragione del fatto che il contribuente interessato abbia ottenuto ragione in occasione dei gradi di giudizio già celebrati;

f) ancora con riferimento all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione del comma 3, il quale prevede di definire le controversie per le quali la costituzione in giudizio in primo grado è avvenuta entro il 31 dicembre 2016, stabilendo invece che tale possibilità di definizione si applichi alle controversie per le quali la costituzione in giudizio in primo grado è avvenuta entro la data di entrata in vigore del decreto-legge;

g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire sul settore dell'economia digitale, prevedendo una forma di «*cooperative compliance*» nei confronti delle *web companies*, che permetta all'Agenzia delle entrate di avviare una serie di interlocuzioni con le imprese digitali, al fine di raggiungere un accordo preventivo con il fisco italiano, sulla base di un modello già sperimentato e che ha già funzionato in altri settori, consentendo con gli introiti realizzati di ridurre la pressione fiscale in altri ambiti.

## ALLEGATO 2

**7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di *stress test*.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

in ambito europeo sono stati messi in atto numerosi interventi volti a sanare una condizione di precarietà del sistema finanziario dovuta agli effetti di lungo periodo della crisi iniziata nel 2007, attraverso i quali è stata anzitutto definita una disciplina più rigorosa per quanto concerne i requisiti patrimoniali richiesti alle banche, in modo da garantirne la solvibilità;

l'Unione bancaria, finalizzata ad accompagnare all'Unione economica e monetaria una disciplina comune anche in materia di supervisione prudenziale e di gestione delle crisi bancarie, costituisce il quadro più organico degli interventi messi in atto per rafforzare il sistema finanziario europeo e ridurre il legame tra banche e rischio sovrano;

in tale contesto, le banche italiane hanno aumentato significativamente le loro dotazioni di capitale, peraltro senza avvalersi, a differenza di quanto è avvenuto nei principali Paesi europei, di risorse provenienti dal bilancio pubblico;

in generale, i coefficienti patrimoniali e di liquidità delle banche dell'Unione europea sono migliorati costantemente negli ultimi anni, tuttavia i rischi per la stabilità finanziaria e le difficili condizioni di finanziamento dell'economia reale persistono;

come evidenziato, tra l'altro, dal Fondo monetario internazionale nella relazione 2016 sulla stabilità finanziaria

mondiale, in un quadro di ripresa ciclica, in Europa continuerà a esservi una cospicua quota di banche deboli e in difficoltà, situazione che trova una spiegazione, tra le altre cose, nello *stock* di crediti deteriorati, nel contesto dei tassi di interesse e nelle possibili problematiche sul versante della domanda;

secondo dati recenti – quinta relazione indipendente sull'analisi annuale della crescita 2017 – i crediti deteriorati nella zona euro hanno un valore stimato pari a 1.132 miliardi di euro, nonostante gli sforzi già intrapresi in alcuni Stati membri per ridurne il livello;

una soluzione europea, che pare necessaria, come anche sottolineato nella risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2017 sull'Unione bancaria, deve tenere conto della fonte dei crediti deteriorati, dell'impatto sulla capacità di prestito delle banche nei confronti dell'economia reale e della necessità di sviluppare un mercato primario e secondario dei crediti deteriorati, eventualmente sotto forma di una cartolarizzazione sicura e trasparente, con un coinvolgimento a livello sia unionale sia nazionale;

il Parlamento europeo, inoltre, ribadisce la necessità di garantire una maggiore trasparenza relativamente alla totalità delle pratiche di supervisione proprie del Meccanismo di vigilanza unico (SSM), le cui modalità di valutazione influenzano la stabilità sostanziale del sistema finanziario; nella risoluzione citata viene richiesto alla Banca centrale europea (BCE) di pubblicare indicatori e misurazioni della

*performance* per dimostrare l'efficacia della vigilanza e migliorarne la responsabilità verso l'esterno;

nonostante gli sforzi messi in campo dall'Autorità bancaria europea (ABE) e dalla BCE per apportare miglioramenti, in particolare, al quadro delle prove di *stress*, l'attuale metodologia presenta dei limiti che pare necessario superare, per riflettere in maniera migliore la possibilità e la realtà di situazioni di crisi effettive; fino ad oggi l'attenzione è stata concentrata attorno alla mole di crediti in sofferenza posseduti dalle banche europee, senza tenere in debita considerazione i rischi derivanti dalla detenzione di attività di Livello 3, come anche sottolineato nella citata risoluzione del Parlamento europeo;

i titoli di Livello 3, costituiti da derivati, in gran parte, o da titoli strutturati come *Collateralized debt obligation* (CDO) – obbligazioni che hanno come garanzia collaterale un debito – o *Asset-backed security* (ABS) – obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolarizzazione, garantite dagli attivi sottostanti – sono stati fra le cause prime dello scoppio della crisi del 2007-2008;

già nel corso dell'*Asset quality review* del 2014 era stato posto il tema dell'approfondimento degli attivi di Livello 3, al fine di verificare la bontà dei modelli interni che le banche usano per valutare questa categoria di titoli per definizione unici e molto eterogenei;

è infatti difficoltoso utilizzare modelli *standard* per una corretta valutazione di tali titoli illiquidi, in termini di prezzo congruo, deprezzamento, diversificazione e copertura (*hedging*); in occasione delle prossime verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei da parte del SSM, previste nel 2018, sarebbe opportuno esplorare concretamente la praticabilità di uno *stress test* ampliato su questa particolare tipologia di titoli « tossici », al fine di ridurre i rischi correlati con le consistenze di tali attività nei bilanci delle banche europee;

attualmente, secondo i dati dell'Associazione bancaria italiana, il peso tra attività di Livello 3 e capitale è pari al 15,1 per cento per le banche italiane, al 20,5 per cento per quelle francesi, al 25,4 per cento per quelle britanniche e sale al 35,5 per quelle tedesche;

la mancanza di trasparenza che caratterizza le prove di *stress* della BCE implica un'incertezza nelle pratiche di vigilanza e la pubblicazione dei risultati delle prove di *stress* sarebbe in grado di rafforzare la fiducia del mercato; inoltre le verifiche sui bilanci dei gruppi bancari europei previste dal SSM devono essere in grado di cogliere il grado di rischio effettivo a livello europeo, non solo correlato alla detenzione di una mole significativa di crediti in sofferenza, ma anche all'esposizione al rischio sistemico aumentata da una elevata percentuale sul capitale di *asset* illiquidi;

al fine di contrastare la persistente instabilità del contesto bancario in Europa è necessario promuovere cambiamenti profondi sia nei modelli economici delle banche sia nella struttura del sistema di vigilanza unico, per garantire un sistema bancario sano, con migliori capacità di finanziare l'economia reale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proporre, nelle sedi negoziali europee, una revisione delle regole di vigilanza bancaria volta a migliorare le metodologie degli *stress test* e rendere più efficaci i metodi di valutazione per garantire una maggiore trasparenza e riflettere meglio i rischi effettivi e, in tale contesto, a dare priorità all'esame di attivi di Livello 3 detenuti dalle banche, inclusi i derivati, organizzando un'apposita prova di *stress test*.

(8-00239) « Barbanti, Pelillo, Fregolent, Marco Di Maio, De Maria, Lodolini, Fanucci, Boccadutri, Petrini, Ribauda, Carella, Fragomeli, Moretto, Gitti ».

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-10018 D'Uva: Sull'assegnazione dei posti non coperti dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (DM 463 e 464 del 2015) .....	137
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	139
5-09478 Lodolini: Sulle reggenze nelle scuole delle Marche .....	138
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	141
5-10890 Coccia: Sulla mancata iscrizione di un alunno nella scuola secondaria .....	138
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	142
5-10297 Murgia: Sullo stato di attuazione dell'iniziativa « Governo-bellezza » .....	138
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	138

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo, e la sottosegretaria per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

#### **La seduta comincia alle 9.15.**

**5-10018 D'Uva: Sull'assegnazione dei posti non coperti dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (DM 463 e 464 del 2015).**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Francesco D'UVA (M5S), replicando si dichiara lontanissimo dal ritenersi soddi-

sfatto. La risposta che ha ascoltato è terribile, non solo perché giunge tardivamente ma, soprattutto, per la motivazione esplicitata a sostegno del rigetto delle istanze degli studenti: questo, infatti, si baserebbe sul presupposto, che i futuri laureati residenti fuori dall'Unione europea non rientrerebbero nel contingente nazionale calcolato in base al fabbisogno italiano delle professioni. Al riguardo, sottolinea che il numero dei posti dei corsi di laurea a numero programmato è calcolato in base all'offerta formativa che ciascuno ateneo è in grado di sostenere e non sull'offerta del mercato del lavoro. Si dichiara profondamente contrariato al pensiero che tanti giovani, pur in possesso dei crediti minimi, siano stati costretti a gettare un anno di vita nella vana attesa di poter accedere ad un corso di laurea i cui posti non erano stati completamente coperti.

**5-09478 Lodolini: Sulle reggenze nelle scuole delle Marche.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Umberto D'OTTAVIO (PD), in qualità di cofirmatario, replicando si dichiara solo parzialmente soddisfatto in quanto, essendo quello delle reggenze un tema che investe l'intero territorio nazionale, si augurava di trovare nella risposta almeno un riferimento alla data per l'indizione del nuovo concorso per dirigente scolastico. Ciò che invece può evincersi da essa è che si continuerà a fare affidamento sulla disponibilità dei dirigenti ad assumere incarichi di reggenza, nonostante l'onere di tale impegno. Conclude invitando il Ministero ad adoperarsi affinché vengano concretamente attuate le disposizioni della legge n. 107 in materia di immissione in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici.

**5-10890 Coccia: Sulla mancata iscrizione di un alunno nella scuola secondaria.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Umberto D'OTTAVIO (PD), in qualità di cofirmatario, replicando si dichiara soddisfatto per la positiva chiusura della delicata vicenda. Tuttavia, si rammarica per non aver trovato nella risposta un accenno al decreto delegato in materia di inclusione, di prossima emanazione, il cui contenuto va esattamente nella direzione voluta dall'interrogazione. Rileva che, ancora una volta, si viene a conoscenza di questioni così sensibili solo dai giornali e invita il Governo a sollecitare i dirigenti scolastici a fornire alle famiglie ogni in-

formazione utile in merito all'ampia offerta di strumenti di accoglienza oggi attivi presso le istituzioni scolastiche.

**5-10297 Murgia: Sullo stato di attuazione dell'iniziativa « Governo-bellezza ».**

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Bruno MURGIA (Misto), replicando si dichiara tutt'altro che soddisfatto della risposta il cui contenuto ricalca sostanzialmente quello della sua interrogazione. Prende atto della sussistenza delle risorse assegnate all'iniziativa; teme però che esse possano andare perdute per il sopraggiungere del termine della legislatura, qualora l'*iter* non venisse concluso in tempi utili.

Francesco D'UVA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta che nella seduta di ieri presso la Commissione giustizia è stato affermato che solo presso quella sede « si lavora ». Si tratta, a suo avviso, di un'affermazione irrispettosa del lavoro delle altre Commissioni e in particolare di quello della Commissione cultura.

Bruno MOLEA, *presidente*, è certo che nessuno abbia inteso sminuire il lavoro e l'impegno che tutte le Commissioni parlamentari approfondono nell'esercizio delle loro funzioni.

**La seduta termina alle 9.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 11 maggio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.45.

## ALLEGATO 1

**5-10018 D'Uva: Sull'assegnazione dei posti non coperti dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (DM 463 e 464 del 2015).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta a quanto prospettato dall'On.le interrogante, riguardo alla totale assegnazione dei posti relativi ai corsi di laurea a numero programmato per l'anno accademico 2015/2016, si rappresenta che il Ministero sta dando esecuzione alle ordinanze e sentenze dei giudici amministrativi intervenute in ordine alla riapertura degli scorrimenti.

Ciò al fine di consentire che, in attesa di discutere il merito delle vertenze in atto, i ricorrenti vittoriosi possano scorrere sui posti residuati al momento della chiusura degli scorrimenti stessi disposta dal decreto ministeriale n. 50 del 2016, secondo quanto chiesto in via di urgenza al Giudice amministrativo ed in base ai criteri del merito e dei posti vacanti, come indicato espressamente in recentissime decisioni; tra queste, si ricorda la n. 571/2016 del TAR Lazio, Sez. III-bis.

È da precisare, al riguardo, che l'attuale situazione, che vede l'amministrazione impegnata nell'esecuzione delle richiamate decisioni, è stata determinata da un mutamento giurisprudenziale, risalente alla nota decisione cautelare del Consiglio di Stato n. 3994 del 16 settembre 2016.

Con tale orientamento, è stato affermato il suddetto principio della prevalenza del diritto degli studenti allo scorrimento sui posti ancora liberi al momento della chiusura prevista dal decreto ministeriale n. 50 del 2016, rispetto all'interesse pubblico al corretto ed ordinato avvio dell'anno accademico, peraltro nella considerazione, avanzata dall'amministrazione in sede giudiziaria, che una tardiva immatricolazione non avrebbe permesso agli stu-

denti di maturare la frequenza minima ai corsi necessaria per sostenere i singoli esami.

Giova per completezza segnalare, tuttavia, che proprio il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia cautelare (ordinanza n. 1596 del 14 aprile 2017) relativa all'anno accademico 2016/2017, ha riconosciuto la necessità di respingere una domanda di ammissione con riserva atteso che il ricorrente non potrebbe « in nessun caso raggiungere la frequenza minima obbligatoria minima prescritta per poter sostenere i singoli esami ».

Si precisa, in ogni caso, che sul punto e relativamente al precedente anno accademico, rispetto a quello in corso, sono, ad oggi, ancora assai esigue le sentenze di primo grado avverso le quali il Ministero si riserva di interporre appello al Consiglio di Stato.

Il Ministero, quindi, ha attivato le procedure per l'inserimento in graduatoria – con riserva all'esito del giudizio di merito – dei ricorrenti vittoriosi nella fase cautelare, prevedendo la possibilità di immatricolazione negli Atenei a partire dal 27 marzo 2017 fino al successivo 3 maggio.

Quanto alla possibilità di utilizzare i posti disponibili destinati ai cittadini extra comunitari, si segnala che anche i giudici amministrativi hanno recentemente respinto le istanze in tal senso avanzate, accogliendo da ultimo la tesi sostenuta dal Ministero circa i diversi criteri che sottendono alla previsione dei posti riservati ai residenti comunitari e di quelli riservati ai non residenti extracomunitari.

In tale senso si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione II, con parere n. 2376

del 15 novembre 2016, seguito poi da una serie di ordinanze cautelari del TAR Lazio, tra le quali si richiamano quelle della Sezione III n. 424, 432 e 434 del 2017.

Si presuppone, in linea di principio, che i futuri laureati residenti fuori dall'Unione europea esercitino la professione in altro Stato, non entrando, perciò, nel con-

tingente nazionale calcolato in base al fabbisogno italiano delle professioni. La eventuale redistribuzione dei posti vacanti ai residenti comunitari, amplierebbe surrettiziamente il numero dei laureati vanificando la programmazione iniziale, frutto delle istanze regionali e degli osservatori professionali in relazione al potenziale assorbimento nel mercato del lavoro.

## ALLEGATO 2

**5-09478 Lodolini: Sulle reggenze nelle scuole delle Marche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione riguarda l'affidamento degli incarichi di reggenza conferiti ai dirigenti scolastici dall'Ufficio scolastico per le Marche per il corrente anno scolastico 2016/2017. L'On.le interrogante chiede di conoscere se l'Amministrazione, nel conferimento dei suddetti incarichi, abbia agito in conformità ai criteri generali comunicati con l'avviso - prot. n. 11625- del 1 agosto 2016.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che la reggenza di altra istituzione scolastica si inquadra nella più vasta tipologia degli incarichi aggiuntivi previsti dall'articolo 19 del contratto collettivo nazionale dell'Area V sottoscritto l'11 aprile 2006, non disapplicato dal successivo contratto del 15 luglio 2010.

La disponibilità ad assumere un incarico di reggenza non costituisce, in alcun modo, vincolo per l'Amministrazione; spetta, altresì, all'Amministrazione scegliere appropriatamente il dirigente scolastico a cui affidarlo.

Ciò posto, interpellato in merito il competente Ufficio scolastico regionale per le Marche, questo ha riferito che gli incarichi in discorso sono stati conferiti sulla base di criteri generali oggetto di confronto tra il predetto U.S.R. e le Organizzazioni sindacali nell'incontro svoltosi il 28 luglio 2016 ovvero sia: esperienze, competenze maturate, anzianità di servizio, prossimità.

L'Ufficio ha anche comunicato che, nel corso del citato incontro, le Organizzazioni sindacali sono state edotte su specifiche situazioni e relative valutazioni in merito e che tutti i provvedimenti di incarico aggiuntivo di reggenza hanno superato con esito positivo il controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti, Sezione di controllo delle Marche, e quello di regolarità amministrativa contabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Ancona.

Si riferiscono di seguito i dati numerici richiesti dall'on.le interrogante, così come comunicati dall'U.S.R. per le Marche.

Gli incarichi di reggenza conferiti sono stati 56, di cui 19 su scuole sottodimensionate e 37 su sedi vacanti. Questi ultimi erano inizialmente 45, ridottisi poi a 37 in data 19 settembre 2016 a seguito dell'assunzione in ruolo di 8 nuovi dirigenti scolastici provenienti da graduatorie concorsuali di altre regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015.

81 sono state le manifestazioni di interesse per l'incarico di reggenza di durata annuale presentate entro il termine stabilito dall'Avviso di disponibilità.

I dirigenti scolastici confermati nella stessa sede di reggenza loro affidata nel precedente anno scolastico 2015/2016 sono risultati 20 su 56, mentre ammontano a 14 quelli che, reggenti nel precedente anno, non hanno ricevuto alcun incarico.

## ALLEGATO 3

**5-10890 Coccia: Sulla mancata iscrizione di un alunno nella scuola secondaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo relativo al caso di un alunno affetto da spettro autistico la cui domanda di iscrizione alla scuola, secondo quanto riferito da notizie giornalistiche, sarebbe stata rifiutata da tre istituti scolastici d'istruzione secondaria di primo grado di Lanciano. L'On.le interrogante sollecita affinché venga fatta chiarezza su tale episodio e sia data pronta soluzione al problema nell'interesse precipuo del ragazzo e della famiglia.

Si vuole convintamente ribadire in questa sede l'impegno che il MIUR, in tutte le sue varie articolazioni, dedica al tema dell'inclusione delle studentesse e degli studenti in difficoltà, che rappresenta un obiettivo primario per l'Amministrazione.

Si ricordano solo alcune misure, tra le quali, l'attivazione dei Centri Territoriali di Supporto a livello provinciale (CTS) presso i quali operano alcuni docenti specializzati sulle nuove tecnologie per l'inclusione, sui DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e sulle disabilità, fornendo consulenza alle scuole. L'esperienza dei CTS sarà ora raccolta e valorizzata all'interno di scuole polo che daranno anche continuità agli Sportelli Autismo, centri di consulenza per insegnanti e scuole attivati dal 2015 sempre all'interno dei centri territoriali.

Centrale sarà la formazione delle e dei docenti, rilanciata grazie ad un Piano con obiettivi e indirizzi nazionali che ha il sostegno fra i temi indicati come prioritari. Nella formazione sarà coinvolto tutto il personale della scuola, non solo le e gli insegnanti, per una sempre migliore inclusione di alunne e alunni che hanno bisogno di supporto.

Sono stati attivati 14 master rivolti a circa 1.500 insegnanti e finanziati dal MIUR.

È in corso di revisione e rifacimento il portale per l'inclusione scolastica sul quale docenti e famiglie potranno trovare lezioni video, materiale didattico e informativo.

Inoltre, il Ministero partecipa attivamente ogni anno alla Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

Posto ciò, sul caso segnalato nell'interrogazione sono stati prontamente effettuati dall'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo i necessari accertamenti, dai quali è risultato, già dalla prime informazioni assunte presso le tre scuole coinvolte, che non si è trattato di un rifiuto ad accogliere la domanda di iscrizione. Risulta dagli atti e dalle notizie riferite, infatti, che nessuna delle tre istituzioni scolastiche coinvolte avesse ricevuto formale iscrizione, né cartacea né on-line, da parte della famiglia e tale circostanza avrebbe determinato l'equivoco tra la famiglia stessa e le scuole.

In particolare, risulta che la famiglia si fosse precedentemente espressa, in sede di consiglio di classe e su indicazione del neuropsichiatra che segue il bambino, per l'inserimento dell'alunno in un istituto diverso da quello comprendente la classe quinta di scuola primaria a cui è attualmente iscritto.

Come è noto, si è svolta, successivamente, una conferenza stampa, convocata dal Sindaco, con la partecipazione di un rappresentante dell'Ufficio scolastico insieme a rappresentanti delle scuole di Lanciano, nel corso della quale è stata ribadita l'assenza di un rifiuto circa l'i-

scrizione e l'assenza di un diniego ad accogliere il ragazzo in un ambiente scolastico, quale quello di Lanciano, in cui, al contrario, è stato sottolineato « la presenza di ragazzi diversamente abili positivamente inseriti è di oltre il 20 per cento ».

In conclusione, si rappresenta che l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha assicurato che, nell'ambito della collaborazione istituzionale e dell'impegno con-

giunto a garantire il diritto allo studio dell'alunno, si è già avviata ogni azione per soddisfare le aspettative e le esigenze che la famiglia intenderà esprimere in ordine alla scelta della scuola.

Allo stato, l'alunno risulta regolarmente iscritto presso l'istituto comprensivo n. 1 di Lanciano. Si fa presente, altresì, che, in sede di iscrizione, è stata richiesta l'opzione per l'insegnamento dello strumento musicale (pianoforte).

## ALLEGATO 4

**5-10297 Murgia: Sullo stato di attuazione dell'iniziativa « Governo-bellezza ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta degli elementi di risposta all'interrogazione in oggetto, concernente l'iniziativa Bellezza Italia si riferisce, per quanto di competenza, quanto segue.

Si segnala preliminarmente che le risorse stanziare, pari a 150 milioni di euro, sono state assegnate e sono destinate a tali interventi con la delibera CIPE n. 3 del 1 maggio 2016, nell'ambito del Piano stralcio cultura e turismo finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Per quanto riguarda la procedura di nomina di una commissione di esperti allo scopo di selezionare i progetti destinatari delle risorse sopracitate, si rende noto che la Presidenza del Consiglio sta predisponendo il relativo decreto di nomina. Si rassicura, in ogni caso, l'interrogante che i criteri prescelti ai fini di tale valutazione

saranno volti a garantire la massima trasparenza e tutela delle segnalazioni effettuate da parte dei cittadini.

Non appena concluso l'iter di valutazione delle numerose richieste pervenute da parte della suddetta Commissione, si procederà rapidamente all'assegnazione delle risorse. Con riferimento alle richieste pervenute, si segnala che i luoghi interessati sono 7.540 distribuiti in 3.197 comuni. In particolare, tali luoghi sono geograficamente distribuiti nel seguente modo: 2.497 luoghi al Nord (e insistono su 1.306 comuni), 2.259 al Centro (e insistono su 813 comuni) e 2.784 al Sud (e insistono su 1.078 comuni). Per quanto riguarda, nello specifico, la Regione Sardegna, i luoghi interessati sono 208 e sono distribuiti in 115 comuni.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11329 Matarrese: Sullo stato di contaminazione delle campagne di Noci .....	145
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	148
5-11330 Pellegrino: Sulla compatibilità ambientale dell'aviosuperficie di Scalea .....	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	149
5-11331 Segoni: Sul finanziamento del progetto di via Vallecchie del comune di Sgurgola .	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	150
5-11332 Zaratti: Sulle conseguenze dell'incendio nello stabilimento della ECOX di Pomezia ...	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	151
5-11333 Borghi: Sull'attività di vigilanza del Ministero relativamente alla cava di contrada Roccabianca, in Sicilia .....	147
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	152
5-11334 Daga: Sulla revisione della concessione ad Acea per la captazione delle acque del lago di Bracciano .....	147
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	153
5-11335 Vella: Sull'inquinamento dell'acqua potabile nell'area teramana .....	147
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	154

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

##### **La seduta comincia alle 14.05.**

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

##### **5-11329 Matarrese: Sullo stato di contaminazione delle campagne di Noci.**

Salvatore MATARRESE (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore MATARRESE (CI), nel ringraziare per gli estremi normativi forniti nella risposta, si augura che il comune di Noci assuma tutte le iniziative volte a garantire il ripristino del sito, nonché la valutazione del danno subito dall'ambiente, che appare comunque evidente in considerazione del fatto che un'area boschiva è stata trasformata in una discarica. Da ultimo confida nel costante monitoraggio della situazione da parte del Ministero dell'ambiente.

**5-11330 Pellegrino: Sulla compatibilità ambientale dell'aviosuperficie di Scalea.**

Giuseppe CIVATI (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe CIVATI (SI-SEL-POS), replicando si dichiara soddisfatto per l'ottima risposta ricevuta, augurandosi che l'attenzione e la cura dimostrate dal Ministero si manifestino anche nel prosieguo, al fine di chiarire la situazione, consentendo la valutazione della compatibilità del progetto e la revisione della relativa autorizzazione, che risale ormai a 16 anni fa.

**5-11331 Segoni: Sul finanziamento del progetto di via Vallecchie del comune di Sgurgola.**

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), nel ringraziare la sottosegretaria per l'ampiezza della risposta e per le iniziative di competenza, ritiene imbarazzante che la regione Lazio non abbia ritenuto di in-

tervenire in alcun modo. Nel ricordare che la situazione descritta dall'interrogazione risale al 2008, segnala infatti che la regione ha costantemente ignorato gli interventi del comune, che ha tra l'altro la missione di tutelare il proprio territorio. Da ultimo si riserva di valutare eventuali ulteriori iniziative nei confronti della regione Lazio.

**5-11332 Zaratti: Sulle conseguenze dell'incendio nello stabilimento della ECOX di Pomezia.**

Filiberto ZARATTI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filiberto ZARATTI (MDP), nel ringraziare la sottosegretaria per le informazioni fornite in merito ai controlli effettuati dall'ARPA Lazio e dalla ASL RM6 e alle modalità del loro svolgimento, segnala che permane tuttavia una forte preoccupazione in ordine alle sostanze liberate nell'aria durante l'incendio dello stabilimento della ECOX, soprattutto con riferimento all'eventuale presenza dell'amianto. Nel reputare grave che impianti come quello in questione possano avere ancora coperture realizzate con tale materiale, ritiene che l'incidente avvenuto a Pomezia evidenzia la necessità di un intervento a diversi livelli, a partire dallo stesso Parlamento. Considera infatti indispensabile avviare un piano di controlli stringenti di quegli impianti che, per le loro caratteristiche, possono provocare danni all'ambiente e alla salute dei cittadini, per verificare la tipologia dei materiali utilizzati nella costruzione o stoccati negli stabilimenti, nonché le loro esatte quantità. Sottolinea peraltro che i danni, come evidenziato dal caso di Pomezia, che ha coinvolto il territorio di ben 21 comuni, non si limitano alle aree immediatamente circostanti l'impianto interessato.

**5-11333 Borghi: Sull'attività di vigilanza del Ministero relativamente alla cava di contrada Rocca-bianca, in Sicilia.**

Francesco RIBAUDO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco RIBAUDO (PD), nel ringraziare la sottosegretaria, segnala tuttavia che, essendo nota la ricostruzione della vicenda, l'interrogazione in questione era volta piuttosto ad individuare le responsabilità dell'accaduto, considerato che nella zona si svolgeva un'attività estrattiva non autorizzata. Considerato che le iniziative in atto sono state assunte dal comune di Marineo, stigmatizza l'assenza totale della regione Sicilia, che non è intervenuta né nella fase dei controlli né in quella successiva all'evento. L'intento dell'interrogazione era quello di sollecitare il Ministero ad avviare, in parallelo all'inchiesta in corso da parte della magistratura, un'attività ispettiva volta a verificare la situazione, garantendo il controllo del territorio anche da un punto di vista « politico », considerata peraltro la frequenza di situazioni analoghe in Sicilia.

**5-11334 Daga: Sulla revisione della concessione ad Acea per la captazione delle acque del lago di Bracciano.**

Federica DAGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Federica DAGA (M5S), nel ringraziare la sottosegretaria, segnala che la disponibilità di acqua potabile è condizionata non

soltanto dalla siccità ma anche dalle perdite lungo la rete, che come dichiarato dall'ISTAT nel comunicato del 22 marzo scorso ammontano per la città di Roma a oltre il 40 per cento del totale. Chiede pertanto al Ministero, di concerto con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e con gli altri organi competenti, di valutare le modalità di controlli adeguati, sollecitando i gestori della rete idrica, latitanti rispetto al problema, ad effettuare gli interventi opportuni, considerato peraltro che da oltre 15 anni non investono sulle reti.

**5-11335 Vella: Sull'inquinamento dell'acqua potabile nell'area teramana.**

Fabrizio DI STEFANO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Fabrizio DI STEFANO (PdL), ringraziando la sottosegretaria, manifesta tuttavia la propria perplessità per il fatto che non siano state accertate le cause della non conformità dell'acqua potabile riscontrata in data 9 maggio scorso, né la sua correlazione con i lavori eseguiti nel traforo del Gran Sasso o con una perdita dal laboratorio di fisica nucleare, permanendo oltretutto incertezze sulla eventuale presenza del toluene. Esprimendo la preoccupazione che, in assenza di cause accertate, analoga situazione potrebbe ripresentarsi in futuro, nonostante attività costanti di monitoraggio, si dichiara non completamente soddisfatto.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**5-11329 Matarrese: Sullo stato di contaminazione delle campagne di Noci.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si rappresenta, in via preliminare, che l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti è vietato dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed è vietato sul suolo e nel suolo. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Il predetto articolo impone, a chiunque violi tali divieti, di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Con specifico riferimento alla questione in esame, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Bari, in data 18 febbraio 2017, il Comando Compagnia Carabinieri di Gioia del Colle unitamente alla Stazione Carabinieri Forestali di Noci, a seguito di una segnalazione effettuata dal personale del 6° Elinucleo Carabinieri, hanno effettuato un controllo in una dolina ricadente in un'impervia area boschiva ubicata nella contrada Bruna Vecchia del comune di Noci, accertando che il proprietario del fondo agricolo in questione aveva realizzato abusivamente una discarica/deposito temporaneo di rifiuti speciali rivenienti da

attività zootecnica, quali taniche e teli di plastica, sacchi di iuta, e scarti di guaina impermeabilizzante, oltre a rifiuti urbani domestici quali bottiglie di vetro, plastica ed altro. L'area, di circa 1.700 mq, è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che è stata informata dal Comando Carabinieri del luogo. La stessa Autorità Giudiziaria ha concesso una proroga, richiesta dal legale del proprietario del fondo, di 4 mesi per la bonifica e il ripristino del sito in esecuzione delle prescrizioni impartite e asseverate dall'ARPA Puglia.

Inoltre, secondo quanto riferito dalla regione Puglia, la stessa, non essendo pervenuta alcuna comunicazione riguardante la problematica in oggetto, ha investito il comune di Noci chiedendo di fornire una relazione dettagliata sugli eventuali provvedimenti adottati, gli esiti dell'accertamento dello stato di qualità ambientale e le opportune iniziative finalizzate a scongiurare potenziali pesanti ripercussioni sull'ambiente circostante e sulla salute e incolumità pubblica.

Sulla vicenda il comune di Noci ha rappresentato che si riserva di far conoscere i relativi sviluppi, non appena sarà a sua volta informato dagli organi accertatori competenti, impegnandosi da subito a dare corso a tutte le azioni di controllo, per quanto di competenza, volte alla tutela dell'ambiente oltre che al rispetto della legge.

## ALLEGATO 2

**5-11330 Pellegrino: Sulla compatibilità ambientale dell'aviosuperficie di Scalea.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche ambientali relative al completamento e ammodernamento dell'aviosuperficie di Scalea, occorre evidenziare che la tipologia progettuale dell'intervento ricade nel campo della Valutazione ambientale di competenza regionale. Ad ogni modo, la tematica è stata oggetto di attenzione da parte del Ministero dell'ambiente che ha invitato le strutture delle sopresse Autorità di bacino e gli Uffici regionali preposti ad attivare le verifiche del caso. Ciò al fine di constatare la rispondenza delle opere in esecuzione alla Direttiva Habitat e all'iter procedurale di realizzazione dell'opera, secondo la normativa nazionale ed il Piano di gestione del rischio alluvioni.

La regione Calabria ha fatto presente che, nell'ambito della Progettazione Integrata di Sviluppo Locale (PISL) – Linea di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, è stato finanziato l'intervento di « Riqualficazione delle aree prospicienti l'Aviosuperficie di Scalea ai fini della realizzazione di servizi turistici e della riduzione dell'impatto ambientale » che non riguarda, tuttavia, la realizzazione della pista di volo dell'aviosuperficie. Quest'ultima riguarda un progetto approvato dal comune di Scalea nell'anno 2001.

La stessa regione ha precisato di aver richiesto ulteriori informazioni di dettaglio

al comune di Scalea, dalle quali risulta che l'aviosuperficie, a suo tempo, è stata autorizzata con provvedimento di compatibilità ambientale DDG n. 117 del 27 marzo 2000 e che l'aviosuperficie è funzionante dal 2006.

L'Amministrazione regionale ha evidenziato, peraltro, di aver segnalato al comune la necessità di sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale anche « gli interventi ricadenti all'esterno del perimetro del sito comunitario della rete Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative, singolarmente o congiuntamente con altri progetti, sul sito medesimo », invitandolo a voler verificare ed ottemperare alle disposizioni normative dettate nel Regolamento regionale. Ad oggi, si è in attesa di riscontro.

L'Autorità di bacino ha precisato che per valutare le effettive condizioni di rischio idraulico del Fiume Lao, dove è presente l'aviosuperficie, occorre uno studio idrologico e idraulico, redatto secondo le Linee Guida Idrauliche del PAI della regione Calabria.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente continuerà comunque a tenersi informato senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione sulla questione.

## ALLEGATO 3

**5-11331 Segoni: Sul finanziamento del progetto di via Vallecchie del comune di Sgurgola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che il Ministero dell'Ambiente, attraverso la banca dati ReNDiS, dispone dell'elenco delle richieste dei finanziamenti presentate nel 2014 e validate dalla regione Lazio; tra queste non risulta presente, ad oggi, l'intervento di Via delle Vallecchie nel comune di Sgurgola.

Si segnala, comunque, che l'eventuale inserimento nel sistema ReNDiS delle proposte d'intervento validate non rappresenta automatica garanzia di finanziamento, ma la condizione necessaria affinché le relative progettualità possano essere valutate ai fini della ricomprensione in future programmazioni, subordinatamente alla presenza di risorse disponibili, secondo le modalità ed i criteri fissati dal D.P.C.M. 28 maggio 2015.

Il Ministero dell'Ambiente, in esito ad una richiesta avanzata dal comune di Sgurgola, con nota del 12 ottobre 2016, ha comunicato che, in quella data, il progetto in parola non risultava inserito e validato nel sistema dalla regione Lazio e, nell'ambito di un ricorso sulla materia in esame promosso dal comune innanzi al TAR, ha, altresì, evidenziato che la questione esula dalle proprie competenze in quanto riferibile esclusivamente all'esercizio dei poteri della regione Lazio, precisando, nel contempo, che il citato D.P.C.M. riguarda la valutazione di interventi in itinere e non già conclusi.

Secondo quanto riferito dalla regione Lazio, si rappresenta che la stessa, a seguito di una richiesta di finanziamento

del comune di Sgurgola per l'intervento «Lavori di messa in sicurezza dissesto idrogeologico in zona Vallecchie», ha provveduto ad eseguire un sopralluogo il cui esito è stato inserito nella banca dati SIRDIS e trasmesso al comune medesimo. Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha evidenziato, comunque, che il fatto che venga eseguito il sopralluogo non implica nessuna certezza di finanziamento dell'opera ma rappresenta esclusivamente una presa visione da parte dei tecnici delle situazioni segnalate dagli Enti.

Il competente Ufficio della Direzione Regionale ha precisato, inoltre, di non aver programmato la copertura dell'intervento in questione, segnalando, altresì, che il comune di Sgurgola ha autonomamente deciso di procedere alla realizzazione dell'intervento in assenza di alcuna certezza dell'avvenuto avvio del fondo in questione.

Si rappresenta, da ultimo, che l'intervento del comune di Sgurgola non rientra fra quelli ricompresi nell'Accordo di Programma del 15 luglio 2010 finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che sono gli unici progetti comunicati al Ministero dell'Ambiente. La regione Lazio fa presente, inoltre, che per quanto riguarda l'intervento in questione, essendo già state impiegate tutte le risorse disponibili, la procedura di cui all'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013, non è mai stata attivata.

## ALLEGATO 4

**5-11332 Zaratti: Sulle conseguenze dell'incendio nello stabilimento della ECOX di Pomezia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulle questioni poste, si fa presente che i controlli sui livelli di agenti inquinanti sono stati attivati dai tecnici dell'ASL RM6 e dell'Agenzia ARPA Lazio attraverso l'installazione di sistemi di rilevazione e il prelievo di campioni nonché attraverso verifiche sulla qualità dell'aria, anche mediante le centraline della rete di monitoraggio. I campionamenti verranno effettuati in modo continuativo per garantire la corretta applicazione di ogni eventuale prescrizione.

L'ARPA Lazio ha fatto presente, in particolare, che, sono in corso le analisi sull'atmosfera e su altre matrici ambientali. Attualmente sono disponibili i dati del particolato PM10, che hanno evidenziato concentrazioni elevate (130 µg/mc) nel giorno dell'incendio, per poi dimezzarsi il giorno successivo (73 µg/mc). Nei giorni seguenti si è evidenziata una graduale diminuzione del PM10, fino a valori inferiori al limite di legge nella giornata del 9 maggio. Nei prossimi giorni saranno disponibili i dati sugli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e sulle diossine. L'applicazione di modelli sulla dispersione operata dagli agenti atmosferici potrà dare maggiori informazioni sulle aree dove può essersi verificata una maggiore ricaduta al suolo del particolato e degli inquinanti.

Sempre secondo quanto riferito dall'ARPA, dai rilevamenti effettuati anche nelle giornate del 6 e 7 maggio scorso, le concentrazioni misurate presso le stazioni di Ciampino, Cinecittà e Fermi e quelle rilevate ad Albano Laziale hanno fornito valori inferiori ai limiti imposti dal D.lgs. 155 del 2010 e in linea con quelli rilevati

nelle giornate precedenti l'incendio. Sono stati installati ulteriori campionatori di aria, uno a circa 200 metri dal luogo dell'incendio e uno nel comune di Pomezia, al fine di monitorare l'evoluzione della situazione.

Si rappresenta, altresì, che secondo le informazioni acquisite dalla Procura della Repubblica di Velletri, l'ASL Roma6 ha comunicato, in data 9 maggio, i primi e parziali esiti delle analisi sui campioni reperiti sul sito. Da tali analisi è stata rilevata la presenza di cemento amianto, pur non essendo ancora disponibili i dati relativi alla concentrazione di tale sostanza nociva e, di conseguenza, al grado di inquinamento eventualmente generato sull'ambiente circostante. Si segnala, comunque, che sono in evoluzione i piani di monitoraggio di ASL e di ARPA, al fine di valutare l'impatto delle emissioni nell'aria e sul suolo. Per completezza di informazione, si segnala che l'insediamento è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Velletri la quale, al momento, sta procedendo per il reato di incendio colposo e sono in corso le attività di indagine.

Si evidenzia, infine, che la Città Metropolitana di Roma Capitale, nei prossimi giorni, procederà a sospendere la validità delle autorizzazioni rilasciate per l'insediamento in oggetto.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicura che il Ministero dell'ambiente continuerà a monitorare la situazione con la Direzione competente e con l'Ispira, che è a disposizione dell'Arpa regionale per ogni necessario supporto tecnico.

ALLEGATO 5

**5-11333 Borghi: Sull'attività di vigilanza del Ministero relativamente alla cava di contrada Roccabianca, in Sicilia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'evento franoso verificatosi lo scorso dicembre nel comune di Marineo, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Palermo, il Sindaco ha provveduto, la stessa sera del 10 dicembre, ad interdire l'area interessata dalla frana. Il giorno successivo, in seguito al sopralluogo effettuato da tutte le Autorità competenti (Ufficio Comunale di Protezione Civile, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Corpo Forestale dello Stato della regione Siciliana, Responsabile dell'Anas) l'area è stata messa in sicurezza e sottoposta a sequestro giudiziario.

Nei giorni seguenti, si sono tenuti incontri presso la Prefettura di Palermo per assicurare l'intensificazione del monitoraggio della frana e gli interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità.

Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto riferito dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il versante interessato dalla frana è costituito da un affioramento calcareo di era cretacea, che in passato è stato oggetto di un'intensa attività estrattiva, tanto che l'antico fronte di cava presentava una pendenza sub verticale. Tale situazione potrebbe essere una delle cause del dissesto. Ad ogni modo, il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha evidenziato di non aver ricevuto alcuna segnalazione relativa alla situazione di dissesto in argomento, per l'eventuale deliberazione dello stato di emergenza.

Occorre, peraltro, evidenziare che in data 27 gennaio e 2 marzo 2017 si sono svolti due ulteriori sopralluoghi, dai quali è emerso che il versante sovrastante il piazzale della cava dismessa è interessato da movimenti franosi, con conseguente accumulo di materiale roccioso.

La regione Siciliana ha, pertanto, evidenziato che, ai fini dell'aggiornamento del P.A.I. del comune di Marineo, è necessario inserire un nuovo dissesto di scorrimento attivo, al quale è associato un livello di pericolosità geomorfologica elevato.

Si fa presente, altresì, che, sempre secondo quanto segnalato dalla Prefettura di Palermo, a seguito dell'intervenuto dissequestro giudiziario dell'area interessata dalla frana, le Ditte che avevano richiesto di procedere alla messa in sicurezza, sono state autorizzate dal comune di Marineo ad eseguire i lavori. Il comune continua, comunque, ad assicurare il monitoraggio dell'intera area interessata dal fenomeno e a vigilare sui lavori di messa in sicurezza.

Si segnala, infine, che da una verifica effettuata sul sistema ReNDiS del Ministero dell'ambiente, non risultano richieste di finanziamento, validate, di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'area in esame.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente continuerà a tenersi informato ed a svolgere la propria attività di monitoraggio, anche al fine dell'eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

## ALLEGATO 6

**5-11334 Daga: Sulla revisione della concessione ad Acea per la captazione delle acque del lago di Bracciano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente, in via preliminare, che la concessione in questione è stata rilasciata nel 1986 dal Ministro dei Lavori pubblici per una durata di 70 anni, che la stessa è transitata nella competenza regionale a seguito del decentramento amministrativo attuato dallo Stato nei primi anni 2000, e, precisa la regione, che non sono intervenute modifiche o integrazione degli atti concessori statali originari.

Si segnala, comunque, che il concessionario ha l'obbligo di assicurare il mantenimento delle escursioni del lago nell'ambito di quelle naturali nonché di attenersi a tutte le indicazioni impartite dall'Amministrazione concedente per impedire infiltrazioni di acque, franamenti di sponde nonché intralci o pericoli per gli altri usi delle acque del lago.

Tenuto conto dell'intervenuta fase di pericolo ambientale che si sta manifestando sul sistema floro-faunistico lacustre, l'Acea ha preannunciato e messo in atto una riduzione dei prelievi per l'approvvigionamento idropotabile di Roma Capitale e n. 76 comuni.

Si fa presente, comunque, che il perdurare della mancanza di precipitazioni atmosferiche sta comportando su tutto l'insieme dei bacini idrici sotterranei un'accentuata diminuzione della quantità di risorsa pregiata e ciò rende ancora più difficile andare a sostituire i prelievi dal Lago di Bracciano.

La regione, pertanto, ha da tempo predisposto azioni di monitoraggio finalizzate alla valutazione dei processi e delle dinamiche in corso sui delicati ecosistemi ripariali lacustri.

Naturalmente, qualora dal monitoraggio dovessero emergere profili di rischio, la regione, quale Autorità idraulica, potrà, se necessario, e se perdurerà tale stagione siccitosa, intervenire nei limiti consentiti per ottenere una ulteriore limitazione dei prelievi idropotabili a servizio delle comunità.

Infine, come già rappresentato in precedenti interventi in materia, si ricorda che per l'Italia permane l'incarico di garantire il raggiungimento dell'obiettivo del «buono» stato di qualità ambientale relativamente al lago di Bracciano, secondo quanto previsto dalla direttiva Quadro sulle acque e che risulta aperto un tavolo tecnico, presso la sede del Consorzio Lago di Bracciano, per affrontare le criticità del fenomeno dell'abbassamento di livello dell'acqua.

A tal riguardo, il Ministero dell'Ambiente, per quanto di competenza, non cesserà di sensibilizzare la regione Lazio e l'Ente di governo d'ambito per l'adozione delle opportune iniziative utili a garantire il miglioramento delle condizioni ambientali lacustri, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

## ALLEGATO 7

**5-11335 Vella: Sull'inquinamento dell'acqua potabile nell'area teramana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche poste dagli onorevoli interroganti si fa presente, in via preliminare che, secondo quanto riferito dall'ASL 4 di Teramo, in data 9 maggio 2017 è pervenuto il risultato del monitoraggio programmato delle acque ad uso umano, eseguito l'8 maggio 2017, ai punti di captazione traforo (sbarramento destro e sinistro) e all'istituto Nazionale di Fisica Nucleare – laboratorio Gran Sasso. Il primo confluiva nella rete idrica ed il secondo era già a scarico dal 2 maggio 2017 a seguito di lavori all'interno della sala « C » dei laboratori sotterranei. Il predetto risultato evidenziava la « non conformità » per odore e sapore.

Pertanto, il Servizio igiene alimenti e nutrizione della ASL di Teramo disponeva la limitazione d'uso dell'acqua in rete, riservandola al solo uso igienico e disponeva, altresì, la messa a scarico dell'acqua captata allo sbarramento destro e sinistro, comunicandola anche ai Sindaci dei comuni interessati e agli organi di stampa. Tale misura aveva natura precauzionale rispetto ai rischi in quel momento potenzialmente ricorrenti.

A seguito delle predette disposizioni del Servizio igiene alimenti e nutrizione, è stato immediatamente attivato presso la Prefettura competente un tavolo interistituzionale che ha riunito tutti gli Enti competenti al fine di gestire l'emergenza idrica in corso, sollecitare gli esiti analitici dei campioni prelevati nella mattinata del 9 maggio e attendere i risultati al fine di poter valutare l'eventuale permanenza della condizione di emergenza. Dette risultanze, comunicate dall'ARTA Abruzzo

in data 10 maggio 2017, hanno mostrato la conformità dei parametri alle norme vigenti. A seguito di ciò è stata revocata la disposizione di limitazione dell'uso dell'acqua destinata al consumo umano, assicurando comunque la continuazione del monitoraggio, con esecuzione dei prelievi, sia in rete che alle opere di captazione.

Inoltre, sempre l'ASL, a seguito della comunicazione di Autostrada dei Parchi concernente l'esecuzione dei lavori all'interno delle gallerie autostradali nelle giornate del 3 e 4 maggio 2017, ha richiesto le schede dei dati di sicurezza dei prodotti che sarebbero stati utilizzati, tra i quali compariva il « Toluene ». Nel corso del monitoraggio delle acque effettuato dal predetto Servizio il 4 e 5 maggio 2017, i risultati delle analisi hanno riscontrato la presenza di « Toluene » ed altri solventi simili in concentrazioni molto inferiori ai limiti raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità previsti per i parametri di potabilità dell'acqua.

Da ultimo, la stessa ha fatto presente che, al fine di tutelare la salute dei cittadini e la potabilità dell'acqua da erogare alla popolazione, continuerà ad effettuare un costante monitoraggio promuovendo, altresì, iniziative volte alla messa in sicurezza definitiva dei punti di captazione delle acque del Gran Sasso.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero dell'Ambiente continuerà a tenersi informato mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	155
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	155
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	160

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	156
DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. C. 4452 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	157
---	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11325 Tullo: Ritardi nell'erogazione dei contributi statali alle emittenti locali .....	157
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	164
5-11326 Franco Bordo: Modalità di realizzazione delle reti in fibra da parte dei soggetti privati coinvolti nel piano nazionale per la banda ultra-larga .....	158
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	166
5-11327 Biasotti: Installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni .....	158
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	167
5-11328 Liuzzi: Compensi dei Commissari straordinari di Alitalia .....	158
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	168

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Intervengono la viceministra per lo sviluppo economico Teresa Bellanova e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

**La seduta comincia alle 13.45.**

##### Sulla pubblicità dei lavori

Michele Pompeo META, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta

che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.**

**C. 4444 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio.

Ivan CATALANO (CI), *relatore*, segnala che sulla base degli elementi emersi dal dibattito in Commissione ha ritenuto di formulare una nuova proposta di parere che incorpora, in specie, le osservazioni del collega Mognato nonché i suggerimenti proposti nella precedente seduta dal sottosegretario Umberto Del Basso De Caro. Avverte che anche la collega Bruno Bossio ha per le vie brevi trasmesso alcuni contributi che, tuttavia, in ragione della loro complessità e dei tempi ristretti disponibili, non ritiene opportuno in questa fase inserire nel nuovo testo della sua proposta, a meno che il rappresentante del Governo non offra i necessari chiarimenti.

Formula, quindi, una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, rilevando anch'egli la natura complessa dei contributi offerti dalla deputata Bruno Bossio, che richiederebbero approfondimenti incompatibili con i tempi di espressione della posizione del Governo in questa sede, si limita a ribadire le valutazioni già espresse nella seduta del giorno prima, prendendo positivamente atto che la nuova proposta di parere formulata dal relatore accoglie le osservazioni del Governo.

Conferma pertanto una valutazione favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 13.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene la viceministra per lo sviluppo economico Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.**

**C. 4452 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Roberta OLIARO (CI), in considerazione della complessità del tema in discussione e al fine di permettere alla Commissione di poter effettuare le sue valutazioni con cognizione di causa, ritiene che sia indispensabile poter disporre di elementi di conoscenza più approfonditi sulle questioni oggetto del decreto.

Sarebbe in tal senso utile poter confrontare la situazione di Alitalia e quella di altre importanti compagnie aeree. In specie ritiene necessario avere dati comparativi sui contratti di lavoro applicati da Alitalia e da altre primarie compagnie aeree nonché quali misure siano state adottate in altri casi di crisi di grandi compagnie internazionali — come, ad esempio, *British Airways* o *Swiss Air* — prima di uscire dal loro stato di crisi.

Sottolinea che ciò permetterebbe di avere conoscenze più consolidate giacché, al momento, si rischia di maturare le proprie posizioni soltanto su notizie che si ricavano dai mezzi di informazione,

non sempre del tutto attendibili: osserva infatti che i dati ricavabili da tale fonte riguardano, molte volte, principalmente compagnie *low cost* come, ad esempio, Ryan Air, termine di paragone che le risulta improprio atteso che questa compagnia agisce in un contesto fiscale e normativo peculiare come quello irlandese.

Conclude, altresì, auspicando che i membri della Commissione possano formarsi una opinione più chiara all'esito dei contributi informativi che potranno essere assunti in occasione delle programmate audizioni.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) chiede al Governo se ha considerato l'evenienza che al termine del periodo previsto dalla procedura di amministrazione straordinaria non si trovino soggetti interessati ad intervenire in Alitalia, con la conseguenza che, in caso di liquidazione fallimentare, il prestito di 600 milioni di euro concesso possa non essere rimborsato. Qualora tale possibilità fosse stata contemplata ritiene che il Governo debba rendere note le sue analisi.

Michele Pompeo META, *presidente*, con riferimento alle richieste avanzate dei colleghi, rileva che i tempi di esame del provvedimento in sede referente siano pienamente compatibili con lo svolgimento di ogni attività istruttoria che si reputi utile per il proficuo adempimento dei compiti istituzionali della Commissione. In tal senso, invita i gruppi a riflettere sui soggetti istituzionali e non da coinvolgere nella fase istruttoria e a cui richiedere le informazioni necessarie.

Ricorda che, d'intesa con il presidente della X Commissione attività produttive, le audizioni dei membri del collegio commissariale di Alitalia, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, sono state previste per giovedì 18 maggio, mentre, nel corso della settimana successiva, potranno aver luogo altre audizioni, ivi comprese quelle di rappresentanti dei territori più direttamente coinvolti dallo stato di crisi aziendale, a partire da quella del sindaco di Fiumicino.

Ritiene di poter assicurare che tutti i membri della Commissione saranno messi in grado di formulare il proprio punto di vista con la consueta trasparenza e attraverso l'analisi di tutti i dati necessari per il buon svolgimento dei lavori.

Avvertendo che la viceministra Teresa Belladonna si è riservata, in materia, di intervenire in una prossima seduta dei lavori della Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-11325 Tullo: Ritardi nell'erogazione dei contributi statali alle emittenti locali.**

Edoardo FANUCCI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra brevemente l'interrogazione in titolo ricordando che essa

prende le mosse da un caso che riguarda una piccola emittente di Pistoia ma che la materia è di un più generale interesse e interessa tutte le emittenti,

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Edoardo FANUCCI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'accuratezza della risposta che sarà gradita ai soggetti direttamente interessati, che hanno stimolato la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

Prende altresì atto che la risposta non nasconde che ci siano stati ritardi che hanno provocato problemi finanziari ai soggetti coinvolti. Tuttavia, oltre ad esprimere soddisfazione per la quanto esposto dal rappresentante del Governo, valuta positivamente che si possa dare una risposta, per quanto in questo caso tardiva, alle attese richiamate nell'interrogazione, soprattutto perché fornita in un rinnovato quadro normativo che eviterà il ripetersi di altri casi in futuro.

**5-11326 Franco Bordo: Modalità di realizzazione delle reti in fibra da parte dei soggetti privati coinvolti nel piano nazionale per la banda ultra-larga.**

Franco BORDO (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco BORDO (MDP), replicando, pur ringraziando il rappresentante del Governo per le precise puntualizzazioni fornite, rileva tuttavia che esse non collimano con quanto ha avuto modo di dichiarare il presidente di *Oper Fiber*, Franco Bassanini, il quale afferma che l'operazione risulterebbe economicamente favorevole

soltanto per dodici zone metropolitane mentre per le restanti parti del territorio dovranno essere cercati altri accordi attraverso l'intervento pubblico.

**5-11327 Biasotti: Installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.**

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Avverte che si riserva di monitorare quanto avverrà nel prosieguo e invita il Governo a confermare quanto esposto facendosi parte attiva per l'attuazione delle intenzioni dichiarate.

**5-11328 Liuzzi: Compensi dei Commissari straordinari di Alitalia.**

Mirella LIUZZI (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, nel premettere doverosamente che la materia oggetto dell'interrogazione – strettamente attinente al provvedimento urgente all'esame della Commissione anche nella seduta odierna – non rientra nel contenuto delle sue specifiche deleghe e che pertanto si limiterà a riportare il contenuto di quanto istruito dalle competenti strutture ministeriali, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando, rimarca come il tenore della risposta rafforzi il convincimento che la domanda posta nell'interrogazione in titolo, non sia per nulla peregrina ma anzi sia pienamente legittimata dalla consistenza del

prestito dello Stato pari a 600 milioni di euro. Inoltre ritiene che la risposta del viceministro Giacomelli faccia emergere con chiarezza quanto fosse fondato il quesito nella parte in cui denunciava la quasi totale indeterminatezza del compenso che sarà corrisposto, almeno in questa fase.

Per tali motivi, ritiene che sia necessario ragionare sulla possibilità di inserire limiti precisi all'ammontare dei compensi. A tal fine, nell'ambito del prosieguo del-

l'esame parlamentare del decreto-legge n. 55 del 2017, si riserva di presentare specifiche proposte emendative volte alla sua fissazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo » (C. 4444 Governo);

rilevato che l'articolo 13, in funzione del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2017, riduce la dotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per circa 41 milioni per l'anno 2017;

evidenziato che l'articolo 27, nell'intervenire sulla disciplina del trasporto pubblico locale, ridefinisce la dotazione del Fondo nazionale e le modalità della sua ripartizione, riproponendo le disposizioni dello schema di decreto legislativo n. 308, che era stato adottato in attuazione della delega per la riforma dei servizi pubblici locali ma che non era stato poi emanato a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 251 del 2016;

valutato positivamente il quasi integrale recepimento dei rilievi formulati dalla Commissione sul citato articolato;

preso atto con favore della stabilizzazione del Fondo trasporto pubblico locale che, tuttavia, subisce una riduzione di 70 milioni per il 2017 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2018;

evidenziato però che non è stato integralmente riprodotto l'articolo 22, i cui commi da 6 a 10 mitigavano talune rigidità dei parametri adottati in sede di riparto, al fine di venire incontro alla oggettiva difficoltà di assoggettare a un criterio unico ed omogeneo di efficienza situazioni assai differenziate sotto il profilo territoriale e della domanda, con potenziali effetti penalizzante nella ripartizione del Fondo per i territori strutturalmente svantaggiati;

preso atto che l'articolo 27, comma 2, lettera *d*), recependo un rilievo espresso dalla Commissione, fissa un termine (al 30 settembre 2017) che era stato a suo tempo suggerito nel presupposto che il provvedimento entrasse in vigore già nel 2016; al contrario, il comma 4 dell'articolo 27 non recepisce l'indicazione espressa dalla Commissione di prevedere, a certe condizioni, che le regioni siano autorizzate ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente;

rilevato che il comma 5 del medesimo articolo 27 richiama il ruolo dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale con riferimento all'acquisizione di dati uniformi sul trasporto pubblico locale, senza però precisare che essi devono essere acquisiti e trattati in formato aperto e interoperabile, così da poter facilitare l'elaborazione e la fruizione dei medesimi da parte degli interessati;

evidenziata l'esigenza che il decreto di cui al comma 6, nell'indicare i criteri in base ai quali le regioni a statuto ordinario

determineranno i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale – entro 120 giorni, salvo intervento sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza –, preveda anche uno specifico riferimento legato allo sviluppo nel trasporto pubblico locale di sistemi ITS (*Intelligent Transport Systems*), ovvero a guida intelligente, peraltro secondo le indicazioni fornite dall'apposito Piano di Azione Nazionale sui sistemi intelligenti di Trasporto ITS, adottato nel febbraio del 2014 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

segnalato che il limite recato dal comma 9 per la locazione di veicoli da adibire al trasporto pubblico – pari a 12 anni – appare eccessivamente ampio, anche perché non assistito da criteri legati alla classe di inquinamento del mezzo;

preso atto della necessità di meglio specificare l'ambito e le finalità del fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016 per il miglioramento dell'efficienza energetica e il raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale;

segnalata l'inopportunità di condizionare l'erogazione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico alle circostanze indicate all'articolo 39, considerato che questo meccanismo potrebbe rivelarsi essere un meccanismo inefficace rispetto agli scopi perseguiti e probabilmente eccessivamente rigido;

richiamati i contenuti dell'articolo 47, con riguardo al trasporto ferroviario e il ruolo significativo attribuito a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. come unico soggetto responsabile della realizzazione degli interventi tecnologici necessari all'adeguamento delle linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza previsti per la rete ferroviaria nazionale, sia pure nei limiti delle risorse disponibili e preso atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in Commissione in ordine alla loro congruità rispetto agli obiettivi prefissati;

preso atto che il comma 8 dell'articolo 47 eroga risorse pubbliche a ristoro di alcuni servizi ferroviari resi da Trenitalia nella regione siciliana, nonché di altri servizi interregionali che sono a carico dello Stato « nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali », senza che sia previsto alcun limite temporale a questa fase transitoria;

osservato che l'istituzione del fondo per finanziare l'ammodernamento dei carri merci e la relativa modalità di erogazione, di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 47, potrebbe ingenerare dubbi sulla piena coincidenza con i meccanismi definiti dalla normativa europea citata nel testo, fermo restando che viene opportunamente adottato il sistema della « notificazione preventiva » alle competenti autorità sovranazionali;

richiamate le disposizioni dell'articolo 48, anch'esse riferite al trasporto pubblico locale e formulate in modo identico alla disciplina del citato schema di decreto legislativo – segnatamente con quanto era ivi previsto agli articoli 14, 17 e 26, al punto che il riferimento normativo interno dell'articolo 10 erroneamente non è stato adeguato al nuovo impianto normativo – che comprendono norme di contrasto all'evasione tariffaria mediante l'affidamento di controlli ad agenti accertatori esterni ai gestori del trasporto pubblico o anche a membri della polizia giudiziaria;

preso atto di quanto stabilito dall'articolo 49 che prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., operazione che tuttavia deve essere condotta salvaguardando il più possibile gli strumenti di vigilanza e controllo pubblico delle principali infrastrutture di trasporto nazionali, assicurandone saldamente nella mano pubblica l'assetto proprietario;

rilevato che l'articolo 50 intende assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A., come risulta esplicitamente dalla successiva adozione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55;

citata la previsione dell'articolo 51 che consente all'ENAV di destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile, non di sua spettanza, rimosse e consuntivate per l'anno 2014, pari a 26.000.000 di euro;

ricordato che l'articolo 52 infine interviene sulla materia della mobilità ciclistica integrando la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione della realizzazione di ulteriori ciclovie turistiche sul territorio nazionale;

evidenziato che l'articolo 65 interviene sulle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento all'articolo 49, ove si prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., si verifichi l'esigenza di accompagnare tale misura con iniziative volte, in caso di privatizzazione futura, a salvaguardare il controllo pubblico di un settore connotato da caratteristiche di monopolio naturale, quale quello delle infrastrutture strategiche nazionali ferroviarie e stradali;

2) nell'ambito delle misure sul trasporto pubblico locale di cui all'articolo 27, siano riprodotti i contenuti dell'articolo 22, commi da 6 a 10, dello schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308);

3) si espunga la condizione posta dall'articolo 39 alla regolare erogazione alle regioni del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico;

*e con le seguenti osservazioni:*

con riguardo all'articolo 27:

a) al comma 1, abbia cura la Commissione di merito di verificare la possibilità di reintegrare per quanto possibile la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, individuando una diversa modalità di copertura degli interventi recati dagli articoli 14 e 20 del medesimo provvedimento;

b) al comma 2, lettera d), ove si prevede che la penalizzazione per le regioni i cui servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica non si applica ai contratti vigenti al 30 settembre 2017, si abbia cura di verificare la congruità del termine che la Commissione aveva suggerito nel presupposto che il provvedimento entrasse in vigore già nel 2016;

c) al comma 4, si aggiunga il seguente periodo « Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, all'alinea, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento della quota del Fondo ad essa attribuita l'anno precedente a quello di riferimento, ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia pari o superiore a quello dell'anno precedente. Ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, ciascuna Regione è autorizzata ad accertare fino al 95 per cento di una quota di competenza rideterminata in misura proporzionale alla riduzione del Fondo »;

d) al comma 5, si venga incontro all'esigenza che il flusso informativo di interesse dell'Osservatorio sul trasporto pubblico locale sia reso in formato aperto e interoperabile, così da poter facilitare l'elaborazione e la fruizione dei dati da parte degli interessati;

e) al comma 6, dovrebbe valutarsi l'esigenza che il decreto ivi previsto rechi anche uno specifico riferimento legato allo

sviluppo nel trasporto pubblico locale di sistemi ITS (*Intelligent Transport Systems*), ovvero a guida intelligente;

f) sempre con riguardo al decreto di cui al comma 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione nel senso di disporre il preventivo l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari dello schema di decreto ministeriale ivi previsto;

g) dovrebbe verificarsi se il limite recato dal comma 9 per la locazione di veicoli da adibire al trasporto pubblico – pari a 12 anni – sia congruo in relazione all'esigenza di ridurre entro i 7 anni la media di anzianità del parco circolante, in ogni caso introducendo anche il criterio legato alle classi di inquinamento del mezzo, non inferiore a « Euro 5 »;

h) dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare l'articolo 27 con una limitata modifica all'articolo 1, comma 866, primo periodo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, volta a precisare che il Fondo ivi istituito, per assicurare il miglioramento dell'efficienza energetica, è « finalizzato all'acquisto, anche diretto o per il tramite di società specializzate, al noleggio, nonché alla riqualificazione energetica dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale »;

con riguardo all'articolo 47:

i) al comma 6, sia valutata l'esigenza di specificare che il quadro finanziario, lo stato di attuazione aggiornato dei progetti, con annesse varianti, nonché lo stato delle verifiche effettuate presso i cantieri delle opere ed ogni altro dato rilevante sia reso conoscibile attraverso

l'alimentazione di una banca dati, da cui comunque risultino i dati e le informazioni che consentano di visualizzare per ogni opera e segmento di essa lo stato di attuazione procedurale, economico-finanziario e fisico, anche rendendo disponibili schede informative di dettaglio che, oltre a fornire dati storici, permettano di conoscere lo stato di avanzamento rispetto alle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori;

j) al comma 8, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fissare una data certa entro cui procedere alla « definizione dei relativi rapporti contrattuali », ivi prevista;

k) ai commi 10 e 11 dovrebbe verificarsi la loro piena compatibilità con le normative europee citate nel testo, atteso che il regolamento di esecuzione definisce un quadro normativo che consente l'introduzione, e l'applicazione, da parte dei gestori dell'infrastruttura, di un regime sui canoni differenziati per l'accesso alle linee ferroviarie sulla base del rumore prodotto strutturato in forma di programma di sconti minimi obbligatori o di *bonus* (o anche di « *malus* »);

con riguardo all'articolo 48:

l) dovrebbe infine verificare la Commissione di merito la praticabilità di un'integrazione della disposizione, finalizzata ad introdurre norme di agevolazioni fiscali a favore degli utenti del trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ivi compresa la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti collegandola alle procedure telematiche del modello precompilato di dichiarazione dei redditi.

## ALLEGATO 2

**5-11325 Tullo: Ritardi nell'erogazione dei contributi statali alle emittenti locali.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto nell'atto in discussione, rappresentando quanto segue.

Il richiamato Regolamento che, in attuazione della riforma introdotta con la legge di stabilità 2016, disciplinerà i nuovi criteri di erogazione dei contributi annuali di sostegno alle emittenti televisive locali, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 marzo.

Si è in attesa di ricevere il parere del Consiglio di Stato sul relativo testo, il quale sarà poi inviato al Parlamento per acquisire il prescritto parere da parte delle competenti Commissioni.

Tenuto conto dei tempi previsti per l'iter di approvazione, nei prossimi mesi estivi il Regolamento dovrebbe essere quindi pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Successivamente il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, potrà così adottare il provvedimento di apertura dei termini per la presentazione delle domande relative all'anno 2016.

In ogni caso sottolineo che i ritardi a cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti saranno in larga parte recuperati grazie alla nuova procedura prevista per il bando che sarà totalmente on line, riducendo in tal senso decisamente i tempi di esame ed istruttoria delle relative richieste.

Inoltre, è anche rilevante che nelle more dell'approvazione del Regolamento il Governo ha aumentato le risorse complessivamente a disposizione delle emittenti locali che, a legislazione vigente, per il 2016 è pari a 40,8 milioni di euro, cui vanno altresì aggiunte le risorse destinate dalla quota di extraggettito del canone di abbonamento Rai che proprio la legge di

stabilità 2016, in virtù dell'azione di rafforzamento delle politiche di sostegno e di qualificazione dell'emittenza radio televisiva avviata dal Governo, ha voluto abbinare al progetto di riforma della vecchia disciplina dei contributi, risalente al 2002 e, di certo, obsoleta e inadeguata. A questo riguardo va altresì ricordato che per l'anno 2017 sono previsti, oltre all'extra gettito derivante dal canone Rai altri 20 milioni di euro.

Circa i contributi relativi all'anno 2015, nello scorso mese di aprile il Ministero ha avviato le procedure di liquidazione dei medesimi contributi alle 456 emittenti televisive, risultate beneficiarie sulla base delle graduatorie approvate dai Corecom regionali, subito dopo la pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* dei decreti di riparto tra le regioni dello stanziamento complessivo di competenza, che per l'anno 2015 ammonta ad oltre 36 milioni di euro. Tali procedure sono state le ultime regolate ancora dalla vecchia normativa.

Come è stato riferito in Commissione lo scorso febbraio, il ritardo per l'entrata in vigore dei decreti di riparto a livello regionale dello stanziamento (senza i quali non si poteva calcolare l'importo spettante ad ogni singola emittente) non è da imputare al Ministero.

Di certo, il meccanismo complesso delle graduatorie regionali stilate dai Corecom rappresenta un passaggio che ha generato in passato ritardi derivanti anche da contenziosi ai TAR sulle singole graduatorie regionali, bloccando per mesi il processo di erogazione.

Per l'appunto, l'ultima graduatoria dei Corecom è stata deliberata il 5 dicembre

2016, a fronte del bando adottato dal Mise ad agosto del 2015. Le procedure di erogazione sono rimaste bloccate per via della decisione del Tar del Molise assunta a seguito del ricorso presentato da un'emittente locale avverso la graduatoria del Corecom Molise.

Di conseguenza, nello scorso febbraio il Ministero ha quindi dovuto adottare celermente i nuovi decreti, in sostituzione di quelli di dicembre 2016, proprio a seguito della sentenza del TAR del Molise che ha imposto la ridefinizione degli importi spettanti ad ogni regione.

Con il nuovo Regolamento si avvia un percorso che consentirà di rafforzare il

sostegno al settore delle emittenti locali, in un'ottica di stimolo delle attività di editoria e di informazione sul territorio; grazie ai nuovi meccanismi e criteri di selezione che premiano i soggetti che investono nell'attività editoriale di maggiore qualità.

La Legge di stabilità 2016 ha infatti stabilito che i 4 principi in base ai quali sono definiti i criteri di erogazione dei contributi sono: *a)* la promozione del pluralismo dell'informazione, *b)* il sostegno dell'occupazione nel settore, *c)* il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e *d)* l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

## ALLEGATO 3

**5-11326 Franco Bordo: Modalità di realizzazione delle reti in fibra da parte dei soggetti privati coinvolti nel piano nazionale per la banda ultra-larga.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli interventi attualmente in corso per di investimento pubblico del Governo per la diffusione della banda ultra larga riguardano esclusivamente le aree a fallimento di mercato, ossia quelle zone del Paese nelle quali non sono presenti altre reti in banda ultra larga né vi sono operatori che prevedono di effettuare investimenti nei prossimi tre anni; ciò in base a quanto dichiarato al Ministero dello sviluppo economico da tutti gli operatori, compreso Telecom, nel corso di una consultazione pubblica che si è conclusa nel giugno del 2016.

In base all'esito di tale consultazione, il Governo italiano ha quindi individuato le aree di intervento e ha dato avvio alle procedure di gara, nel rispetto della normativa sugli appalti e sugli aiuti di stato.

La società Open Fiber si è aggiudicata la concessione nell'ambito di una prima procedura di gara relativa a sei Regioni (Lombardia, Veneto, Abruzzo, Molise, Toscana, Emilia Romagna), e i lavori avranno inizio entro l'estate. Per le altre Regioni è in corso una seconda gara che si concluderà a breve.

L'offerta di Open Fiber consentirà di coprire totalmente le aree a fallimento di mercato nelle prime sei regioni con una rete che rimarrà pubblica gestita a livello di *wholesaler* che consentirà di erogare servizi ultra veloci con tecnologia FTTB/H al 100 per cento delle unità immobiliari, migliorando quindi anche gli obiettivi disposti dal Governo in fase di gara. Inoltre, verranno coperte la quasi totalità delle case sparse che erano state inserite nel bando come aree facoltative. Quindi la

rete pubblica riuscirà a garantire gli obiettivi della Strategia BUL che il mercato non era in grado di sostenere e ponendo portando l'Italia fra i paesi leader a livello europeo sulla connettività. Non solo, il Piano nelle aree bianche non garantisce soltanto la connettività a disposizione di tutto il territorio, e basterebbe questo; ma la gestione della rete da parte di un'impresa che opera esclusivamente nel mercato all'ingrosso garantisce la concorrenza sui servizi al dettaglio a beneficio dei consumatori e delle imprese.

In base a quanto appena detto, vedo assai improbabile il rischio ipotizzato dall'onorevole interrogante di una duplicazione delle reti con l'ingresso di un altro soggetto che possa anche minimamente raggiungere le performance offerte dalla rete pubblica; mentre nelle zone del paese a maggiore densità di popolazione, dove è più elevata la domanda, e dove non è in corso alcun intervento da parte dello Stato (cosiddetta aree grigie e nere) l'ingresso di un secondo operatore diverso dall'attuale *incumbent* consentirà di accrescere la concorrenza sul prezzo e sulla qualità che potrà produrre soltanto effetti benefici per gli OLO che acquistano la connessione all'ingrosso e che offrono il servizio al dettaglio; nonché per i consumatori finali.

In base a quanto esposto da un lato non esiste alcun rischio serio di duplicazione della rete, dall'altro gli investimenti pubblici stanno già dando esiti estremamente positivi in termini di efficienza, anche con riguardo alle tempistiche di intervento e in termini di livello del servizio per gli utenti finali.

## ALLEGATO 4

**5-11327 Biasotti: Installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'interrogazione presentata dall'onorevole Biasotti evidenziando preliminarmente che, gli impianti di videosorveglianza sono dei sistemi di comunicazione elettronica che possono essere collegati sia via radio (mediante frequenze) sia via cavo (mediante fibra ottica).

Gli stessi impianti, come noto, sono regolamentati dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) dall'articolo 99 e seguenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo 99 e dal successivo articolo 105, comma 1.

Nel caso di impianti via radio è necessaria una autorizzazione generale con il conferimento del diritto d'uso di frequenze. Il contributo annuo dovuto è in tal caso costituito dal contributo per l'uso della risorsa scarsa, ridotto del 50 per cento nel caso in cui i sistemi di video sorveglianza siano a sussidio dei servizi di vigilanza urbana o di protezione civile (così come previsto dall'articolo 32 dell'allegato 25 al Codice) e da un contributo di vigilanza e mantenimento (senza alcuna riduzione), il cui importo varia in funzione del numero delle apparecchiature che vengono installate.

Nel caso di collegamento via cavo si applicano le disposizioni le quali prevedono che chiunque installa e/o esercita una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico ad uso privato per collegare apparati di qualsiasi tipo – non solo per quelli di videosorveglianza di cui si

discute – ed ove tale rete attraversi il suolo pubblico, deve chiedere un'autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 104, comma 1 lettera *b*), del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Per conseguire l'autorizzazione generale occorre presentare, ai sensi dell'articolo 107, commi 5 e 6, del citato Codice, una dichiarazione di inizio attività (di cui all'allegato 17) e versare i contributi riportati nell'allegato 25 del Codice medesimo.

In relazione a tali contributi l'articolo 32 del sopracitato allegato 25 non prevede per gli enti locali e per la tipologia di installazioni di cui si discute alcuna esenzione dal pagamento dei contributi né è prevista alcuna forma di esonero tra le disposizioni del Codice, relativamente alla presentazione delle istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione generale.

L'equiparazione dei comuni ai privati è pertanto contenuta nella vigente normativa e non conseguenza di un'interpretazione da parte del MISE.

Le particolari esigenze sottese all'installazione dei sistemi in questione sono tuttavia innegabili ed è pertanto allo studio un'ipotesi di modifica della vigente disciplina che preveda un regime speciale che esenti dal pagamento degli oneri per le fattispecie in questione. Regime di cui si stanno verificando sia l'ampiezza sia gli aspetti tecnici e di copertura finanziaria.

## ALLEGATO 5

**5-11328 Liuzzi: Compensi dei Commissari straordinari di Alitalia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con decreto ministeriale 3 novembre 2016, il Ministro dello sviluppo economico ha adottato il decreto recante « Determinazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, commissari straordinari e membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ».

In particolare, tale regolamento prevede che il compenso spettante ai commissari straordinari sia determinato applicando un'aliquota sulle basi di calcolo costituite dall'attivo (cui vanno detratti i costi sostenuti), i ricavi derivanti dalla gestione dell'attività d'impresa e sul passivo accertato; sono altresì previsti meccanismi premiati, ovvero penalizzanti, in ragione della efficacia e speditezza dell'attività dell'organo commissariale.

Il decreto inoltre prevede che il compenso, che grava sulla società in amministrazione straordinaria, sia liquidato alla fine della Procedura, fatta salva la liquidazione di acconti, a richiesta del commissario.

Ciò premesso, con riferimento agli articoli di stampa, citati nell'atto ispettivo in parola, segnalo che il MiSE ha provveduto ad adottare un comunicato stampa lo scorso 5 maggio, il cui contenuto preferisco riportare letteralmente al fine di rispondere al meglio al quesito posto dal Deputato interrogante: « Le notizie apparse in queste ore sui compensi (erroneamente denominati stipendi) previsti in favore dei Commissari straordinari di Alitalia sono totalmente destituite di fondamento, in quanto ad oggi non sono in

alcun modo disponibili i dati sulla base dei quali effettuare i calcoli ed in particolare, ad oggi, è impossibile determinare quale sarà il valore dell'attivo che si andrà a realizzare.

Non si conoscono inoltre né l'esito della procedura, né i suoi costi o la sua possibile durata. Parametri, questi, che incideranno sulla determinazione dei compensi.

Il decreto del novembre 2016, varato dal Ministro Calenda, stabilisce criteri predeterminati per la quantificazione dei compensi che sono inferiori, per le procedure di maggiori dimensioni, fino al 55 per cento rispetto a quelli in precedenza applicati.

Sono state eliminate le maggiorazioni in precedenza previste nel caso di organi collegiali e sono state introdotte misure premiali e sanzionatorie in funzione dei tempi di realizzo della procedura.

In altre parole, il compenso dei commissari sarà maggiore al crescere dell'attivo realizzato e in funzione della rapidità del realizzo e della sua distribuzione ai creditori – tra i quali, lo Stato – e viceversa subirà una penalizzazione nel caso di lentezza nell'esecuzione degli adempimenti.

I compensi delle amministrazioni straordinarie, grazie alle modifiche apportate dal decreto, sono significativamente inferiori a quelli che in media spetterebbero a curatori e commissari in procedure concorsuali di natura giudiziale, cioè nel caso di fallimento della società.

Si precisa, infine, che il compenso non va comunque parametrato ad un arco temporale di sei mesi che è solo quello di

durata del prestito-ponte e della fase prevista di gestione dell'esercizio d'impresa.

La procedura di amministrazione straordinaria proseguirà infatti, dopo la vendita degli *assets* per il tempo necessario (alcuni anni) per liquidare tutto l'attivo residuo, esperire tutte le azioni giudiziali di natura recuperatoria e risarcitoria nell'interesse dei creditori e provvedere alla definizione del passivo e ai riparti ai creditori.

Il compenso comprende anche la remunerazione per le attività relative a tutto

questo periodo e sarà liquidato al termine della procedura, ferma la possibilità, di liquidare acconti *in itinere*.

Il decreto che stabilisce i criteri di determinazione dei compensi e le relative tabelle, con le aliquote percentuali applicabili, sono disponibili sul sito del Ministero ».

È evidente che, stante la fase pressoché embrionale della Procedura, ogni giudizio prognostico, in assenza di dati certi, appare prematuro, così come ogni ipotesi di simulazione sarebbe allo stato irrealistica.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-01244 Crippa: Revisione della disciplina per l'erogazione dei bonus energetici ai clienti domestici disagiati ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	170
---	-----

#### INTERROGAZIONI:

5-08668 Ciprini: Attività di ispezione e revisione del Ministero dello sviluppo economico sulle società cooperative .....	171
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	172
5-09098 Pili: Problematrice connesse alla registrazione del marchio internazionale De Nicola .	171
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	173
5-09484 De Maria: Continuità produttiva dell'azienda Selcom.	
5-09848 Fabbri: Continuità produttiva dell'azienda Selcom .....	171
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta congiunta)</i> .....	175
5-10993 Rocchi: Convocazione di un tavolo nazionale sulla crisi del gruppo Grandi Molini Italiani .....	171
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	176

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### **La seduta comincia alle 13.25.**

**7-01244 Crippa: Revisione della disciplina per l'erogazione dei bonus energetici ai clienti domestici disagiati.**

*(Discussione e rinvio).*

Davide CRIPPA (M5S) illustra il contenuto della risoluzione in titolo, volta a semplificare le procedure per l'accesso alle agevolazioni tariffarie energetiche previste per le persone con disagio economico, sia per quelle con grave malattia fisica, al fine di garantire l'attribuzione dei bonus alla

totalità degli aventi diritto anche attraverso la definizione di una serie di automatismi che evitino all'utente di inoltrare la relativa richiesta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 13.30.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonio Gentile.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**5-08668 Ciprini: Attività di ispezione e revisione del Ministero dello sviluppo economico sulle società cooperative.**

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tiziana CIPRINI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che nell'audizione svolta ieri presso il Senato dalla responsabile della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico è emerso con chiarezza che, in seguito alla riduzione delle risorse a questo scopo destinate, il numero di revisioni/ispezioni si è ridotto dalle 20.626 del 2009 alle 5004 del 2015, le quali corrispondono ad una percentuale di copertura delle revisioni da effettuare inferiore al 10 per cento. Auspica pertanto che si possa tempestivamente procedere ad una nuova regolamentazione della funzione di vigilanza del Ministero con il conseguente rafforzamento delle attività connesse.

**5-09098 Pili: Problematiche connesse alla registrazione del marchio internazionale De Nicola.**

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che giudica insufficiente nei contenuti soprattutto con riferimento al quesito relativo alla registrazione e all'utilizzazione del marchio in ambito nazionale, europeo e internazionale. La risposta si limita infatti a dichiarare come il marchio De Nicola « in relazione ai prodotti caseari, non sia idoneo ad indurre il consumatore in errore circa la provenienza geografica e le qualità del prodotto e che non sussistano profili di interferenza con i diritti di terzi su denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette », rinviando pertanto a soggetti terzi l'impugnazione nelle sedi legali.

**5-09484 De Maria: Continuità produttiva dell'azienda Selcom.**

**5-09848 Fabbri: Continuità produttiva dell'azienda Selcom.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Andrea DE MARIA (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione Fabbri n. 5-09848.

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea DE MARIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta e delle iniziative assunte dal MiSE a sostegno della continuità produttiva e occupazionale dell'azienda. Confida pertanto in una positiva soluzione della crisi aziendale anche grazie agli impegni assunti dalla nuova proprietà.

**5-10993 Rocchi: Convocazione di un tavolo nazionale sulla crisi del gruppo Grandi Molini Italiani.**

Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Grazia ROCCHI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della tempestiva risposta fornita dal Governo e dell'efficace intervento del MiSE che si è adoperato per la positiva conclusione dell'accordo fra le parti sociali che salvaguarda la continuità dell'unità produttiva consentendo, al contempo, di assicurare la competitività dell'azienda.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-08668 Ciprini: Attività di ispezione e revisione del Ministero dello sviluppo economico sulle società cooperative.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ho avuto modo di dire anche in altre sedi (Mozione n. 1-01309), il tema delle cooperative è di grande importanza tanto che il legislatore, come peraltro ricordato dallo stesso Interrogante, ne ha previsto un articolo a ciò dedicato nella Costituzione (articolo 45 della Costituzione).

Infatti, in occasione della discussione relativa alla Mozione citata e abbinate, abbiamo esaminato approfonditamente tutti gli aspetti relativi alla Vigilanza sugli enti cooperativi e sull'indispensabilità e l'urgenza che l'attività di revisione e ispezione delle cooperative sia svolta in modo diverso.

È evidente che, messa in disparte ogni valutazione, un cambiamento di tale orientamento che vedesse riferita allo Stato l'attività di revisione ordinaria su tutte le cooperative, oltre a quella di ispezione straordinaria già svolta, dovrebbe tenere conto della necessità di ridisegnare l'organizzazione del MiSE nel settore, considerate la numerosità e la distribuzione degli interventi ai quali le istituzioni dovrebbero rispondere, oltre a tutte le attività ad essi collegate.

Se da un lato, infatti, mi sembra assolutamente condivisibile l'obiettivo di rafforzare le attività ispettive dello Stato nei confronti del mondo cooperativo al

fine di prevenire e punire i comportamenti illeciti, è da ribadire l'opportunità di valutare con ponderazione le finalità che sottendono alla vigilanza ordinaria (cosiddetta revisione) che – oltre ad avere il compito di accertare i requisiti mutualistici della cooperativa – ha anche finalità di supporto e sostegno « per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale » (articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 220 del 2002).

Ciò premesso, ritengo che un rafforzamento delle attività di competenza del Mise rimane un obiettivo prioritario da realizzare attraverso un intervento normativo da conseguirsi in coerenza con le riforme del settore che sono in corso di approvazione. È infatti in discussione l'approvazione di un decreto legislativo in materia di impresa sociale, che investe anche la regolamentazione delle cooperative sociali.

All'esito dell'approvazione di tale decreto ed in coerenza con la disciplina dallo stesso dettata si potrà procedere ad una nuova regolamentazione della funzione di vigilanza del Ministero in modo da attuare una disciplina esaustiva e coerente nell'ottica della definizione di un compiuto assetto del settore.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-09098 Pili: Problematiche connesse alla registrazione del marchio internazionale De Nicola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo in merito ai quesiti posti dall'Interrogante riguardo al marchio internazionale n. 1139914 « *De Nicola* », rivendicato, tra gli altri, per la tipologia di prodotti « cheese, namely, mozzarella, parmesan, romano, gorgonzola, asiago » ricadenti nella classe 29 della classificazione di Nizza, (rubricata « *Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili* ») ed esteso in Italia nelle forme previste dal Protocollo di Madrid sulla registrazione dei Marchi Internazionali.

Preliminarmente faccio presente che il Ministero dello Sviluppo Economico, così come il MiPAAF per le DOP e IGP, ha tra i propri obiettivi primari la lotta alla contraffazione e la tutela del *Made in Italy* ed è costantemente impegnato in tutte le sedi nazionali, dell'Unione europea ed internazionali a promuovere e rafforzare la tutela di tutti i diritti di proprietà industriale, per quanto di competenza.

Le perplessità dell'interrogante si fondano sul presupposto che la rivendicazione tra le tipologie dei prodotti o servizi di una denominazione di origine protetta (come nella specie « gorgonzola », « asiago » etc.) in una domanda di registrazione come marchio d'impresa del segno « *De Nicola* », legittimi in qualche modo il richiedente all'uso dei medesimi segni, in pregiudizio dei rispettivi titolari.

Al riguardo, si fa presente che i diritti conferiti dalla registrazione consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio (nella specie « *De Nicola* ») per le

tipologie di prodotti e servizi rivendicati, così come previsto all'articolo 20 del codice della proprietà industriale.

Ne consegue che maggiore è il livello di dettaglio del prodotto rivendicato e minore sarà l'ambito del diritto di esclusiva riconosciuto.

Nel caso di specie il richiedente ha rivendicato il genere « formaggi » indicandone descrittivamente alcune tipologie. Pertanto, qualora il titolare del marchio « *De Nicola* » non fosse anche legittimato all'uso delle denominazioni di origine protette (Asiago, Gorgonzola, Parmesan etc.) nelle forme previste dalla normativa comunitaria, non potrà in nessun caso farne uso, ad esempio, sui formaggi contraddistinti dal marchio registrato « *De Nicola* ».

La classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 è funzionale a raggruppare in ciascuna delle 45 classi di cui si compone, i prodotti o servizi per i quali il richiedente rivendica una registrazione, al fine di demarcare il perimetro di estensione del diritto di privativa e, su di essa, parametrare l'importo delle tasse di registrazione dovute (che aumenta proporzionalmente in funzione del numero di classi interessate dai prodotti e servizi rivendicati).

Alcun obbligo è imposto ai Paesi, ovvero ai richiedenti, circa l'utilizzo esclusivo della terminologia dei prodotti e servizi proposta nella Classificazione di Nizza. Il competente Ufficio del Mise è pertanto tenuto a verificare che il prodotto o servizio rivendicato dal richiedente (nel caso

di specie il prodotto « cheese, namely, mozzarella, parmesan, romano, gorgonzola, asiago ») sia compreso merceologicamente nella Classe corretta (nella specie la n. 29)

Peraltro, nell'ambito della procedura di esame dei marchi internazionali, che segue la disciplina applicabile a quella dei marchi nazionali, la richiesta di parere al Ministero delle politiche agricole, peraltro non vincolante, di cui all'articolo 170, comma 2 del codice della proprietà industriale, è prevista « per i marchi [...] che utilizzano denominazioni geografiche ». Va da sé che, nel caso di specie, il marchio « *De Nicola* », ancorché relativo a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, non comprenda alcuna indicazione geografica e, conseguentemente, non ha trovato applicazione la norma appena richiamata o altri motivi di illegittimità.

Nel caso di specie, Il Ministero dello Sviluppo Economico, così come l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) per la porzione comunitaria del marchio internazionale, ha dunque ritenuto che il marchio « *Di Nicola* », in re-

lazione ai prodotti caseari, non sia idoneo ad indurre il consumatore in errore circa la provenienza geografica e le qualità del prodotto e che non sussistano profili di interferenza con i diritti di terzi su denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette.

Tuttavia, l'uso non autorizzato, anche da parte del titolare del marchio « *Di Nicola* », di una DOP o IGP rimane perseguibile nelle forme di legge, anche penalmente, ai sensi degli artt. 517-quater e ss. del codice penale.

In ogni caso, i soggetti legittimati alla tutela delle DOP ed IGP, ed in specie i Consorzi incaricati dal MiPAAF nelle forme di legge, qualora si vedessero pregiudicati dall'esistenza del marchio in discorso, possono chiedere l'annullamento della porzione europea del marchio internazionale, presso l'EUIPO, ai sensi del regolamento (UE) 207/2009, o l'annullamento della porzione italiana del marchio internazionale presso l'Autorità giudiziaria, ai sensi degli articolo 120 e ss. del codice della proprietà industriale.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-09484 De Maria: Continuità produttiva dell'azienda Selcom.****Interrogazione n. 5-09848 Fabbri: Continuità produttiva dell'azienda Selcom.****TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA**

Si risponde congiuntamente agli atti in parola, avendo gli stessi analogo argomento, rappresentando quanto segue.

Numerosi incontri si sono tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico per una verifica delle condizioni economiche e produttive nonché delle prospettive occupazionali (sono oltre 900 gli addetti) del Gruppo Selcom, maggiore azienda italiana di tecnologia elettronica per i settori *automotive*, elettrodomestici e automazione.

Nel corso degli incontri era stata evidenziata, a fronte di un importante recupero di efficienza, il permanere di una criticità finanziaria.

Il Ministero dello sviluppo economico unitamente, alle istituzioni regionali presenti e a tutti i partecipanti coinvolti dalla problematica, avevano ribadito la necessità di salvaguardare la presenza industriale italiana nel settore della componentistica elettronica.

Successivamente, come peraltro noto agli interroganti, il Tribunale di Bologna ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo e al conseguente bando di gara.

Il Commissario giudiziale della società Selcom Elettronica S.p.a. comunicò che il citato Tribunale con proprio decreto del 17 marzo 2017, aveva disposto – l'avvio di un procedimento competitivo di cui all'articolo *ex* 163-*bis* della legge fallimentare,

finalizzato all'individuazione di eventuali interessati all'acquisto dell'azienda di proprietà di Selcom Elettronica S.p.a. e costituita dal complesso aziendale esercente l'attività di progettazione, produzione e vendita di prodotti elettronici ed elettromeccanici ed in particolare di schede elettroniche, inclusa la partecipazione totalitaria nella società Selcom Electronics (Shanghai) Co. Ltd, con sede in Shanghai-China.

Il procedimento competitivo si è concluso con l'aggiudicazione, al prezzo di Euro 30.700.000, del suddetto complesso produttivo alla società Eiso1 S.r.l., società partecipata dal Gruppo Avenue Capital – uno dei maggiori operatori mondiali nel settore degli investimenti, con sede principale in New York e uffici in Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Monaco e in Asia – e da Europa Investimenti S.p.a.

La predetta cessione d'azienda interesserà l'intero organico composto da 317 lavoratori dipendenti occupati presso gli stabilimenti di Castel Maggiore (BO).

L'atto notarile di compravendita dell'azienda è fissato per il giorno 1° giugno 2017.

Sarà cura del Ministero dello sviluppo economico continuare a monitorare la vicenda e aggiornare tale nota informativa qualora intervenissero elementi di novità.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-10993 Rocchi: Convocazione di un tavolo nazionale sulla crisi del gruppo Grandi Molini Italiani.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo in merito alle questioni poste dagli Onorevoli Interroganti, relative alla crisi occupazionale che ha colpito i lavoratori della Società Promolog, partecipata del Gruppo Grandi Molini Italiani (GMI), dello stabilimento di Livorno.

In data 1° febbraio 2017, come noto, è stata attivata una procedura di mobilità *ex* legge n. 223 del 1991 dalle due società GMI e Promolog per 30 addetti su 45 complessivi, adibiti nel predetto stabilimento molitore.

Il 20 aprile 2017 si è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico al quale hanno partecipato i rappresentanti delle due società del Gruppo, GMI S.p.A. e Promolog S.r.l., della Regione Toscana e delle Organizzazioni Sindacali.

In tale sede sono stati sottoscritti dalle parti gli impegni reciproci, in base ai quali le Società Grandi Molini Italiani e Promolog si impegnavano a ridurre il numero

degli esuberi rispettivamente: per GMI da 17 a 9 unità, a fronte di un accordo per l'utilizzo di Contratti di Solidarietà (CdS) nella misura del 50 per cento dell'orario di lavoro; per Promolog da 13 a 8 unità, a fronte di un accordo per l'utilizzo di Contratti di Solidarietà nella misura del 40 per cento dell'orario di lavoro.

Per i restanti esuberi, la Società si impegnavo, inoltre, ad erogare un incentivo ai lavoratori che avrebbero accettato la risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli impegni presi al tavolo tecnico tenutosi presso il MiSe sono stati successivamente ratificati in un accordo sottoscritto dal Gruppo GMI e dalle Organizzazioni Sindacali il 28 aprile 2017, presso la Regione Toscana.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà, comunque, a monitorare gli sviluppi della vicenda, di interesse anche delle Autorità locali nelle rispettive competenze.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-11159 Di Salvo: Dati relativi alla fruizione dei congedi di paternità .....	177
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	183
5-11193 Tripiedi: Misure volte a garantire la salute, la sicurezza e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori impiegati nel <i>terminal</i> 3 dell'aeroporto di Fiumicino, a seguito dell'incendio del 7 maggio 2015 .....	178
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	184

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	178
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	186

#### SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182

#### INTERROGAZIONI

Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Casano.

#### La seduta comincia alle 9.05.

#### 5-11159 Di Salvo: Dati relativi alla fruizione dei congedi di paternità.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Titti DI SALVO (PD), ringraziando il sottosegretario, osserva che il congedo obbligatorio per i padri ha un effetto di promozione della natalità, come dimostrano le evidenze dei Paesi in cui tale istituto è stato da tempo introdotto e ha una durata più lunga rispetto a quella, troppo limitata, dell'Italia.

Nel nostro Paese, piuttosto, la discussione si concentra sull'obbligatorietà dell'istituto, ritenendo molti che la scelta di condividere la responsabilità genitoriale sia e debba rimanere un fatto privato. Al contrario, a suo avviso, tale scelta, da cui dipende strettamente anche il numero di figli che si sceglie di mettere al mondo, ha una valenza pubblica importante, in

quanto, come dimostrato dai dati relativi agli altri Paesi, essa si riflette sulla società e perfino sull'economia nazionale.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritiene che il Parlamento e il Governo si debbano impegnare per allungare il periodo del congedo obbligatorio di paternità per lo meno fino a quindici giorni.

**5-11193 Tripiedi: Misure volte a garantire la salute, la sicurezza e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori impiegati nel terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, a seguito dell'incendio del 7 maggio 2015.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dino ALBERTI (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, prende atto della risposta fornita, riservandosi di approfondirne i contenuti.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.**

**C. 4444 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 maggio, l'espressione del parere di competenza alla V Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.**

**C. 4388 Laforgia.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come deciso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 4 maggio scorso, nell'odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva ed

eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare della proposta di legge.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Titti Di Salvo, per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, rileva che la proposta di legge, che consta di cinque articoli, è volta a ridisegnare la disciplina vigente relativa ai casi di licenziamento illegittimo, allo scopo di rafforzare le tutele dei lavoratori. Essa riproduce sostanzialmente il contenuto delle disposizioni recate dagli articoli da 83 a 87 della proposta di legge di iniziativa popolare Atto Camera n. 4064, recante « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori », di cui la XI Commissione ha avviato l'esame in sede referente lo scorso 9 marzo. Il provvedimento, peraltro, non interviene sul decreto legislativo n. 23 del 2015, attuativo del cosiddetto *Jobs Act*, e non sembrerebbe quindi incidere sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi applicabile ai lavoratori assunti a decorrere dal 7 marzo 2015.

L'articolo 1, che sostituisce l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, modifica la disciplina vigente in materia di licenziamento illegittimo applicabile ai lavoratori, che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In particolare, al capoverso 2, si prevede l'obbligo per il giudice di applicare la sanzione della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro in tutti i casi di licenziamenti disciplinari, discriminatori, inefficaci, nulli, in quanto adottati in violazione di specifiche norme di legge, senza alcuna distinzione in relazione alle dimensioni aziendali. La reintegrazione si applica anche nei casi di annullamento del licenziamento da parte del giudice che accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui impu-

tabile ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare ovvero perché rientra tra le condotte punibili sulla base delle procedure dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili. In tutti questi casi, inoltre, sulla base del capoverso 3, il giudice condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno, con il pagamento di un'indennità, che non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi legali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione. Il capoverso 5 prevede che il giudice, in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione condanna il datore di lavoro al pagamento di una somma di denaro che non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e che non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione. Ricorda che per i casi di nullità del licenziamento la disciplina si applica, come previsto dalla legislazione vigente, anche ai dirigenti.

Fa presente che il capoverso 7 prevede, inoltre, che, in caso di licenziamento dichiarato nullo, il datore di lavoro sia condannato anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma, variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa; nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.

Al capoverso 9, si prevede la possibilità per il giudice, con riferimento a dipendenti da datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una somma di denaro, da cinque a quindici

mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, solo se il licenziamento è dovuto a un fatto di particolare gravità commesso dal lavoratore o in caso di vizio solo formale di un licenziamento disciplinare altrimenti da considerarsi legittimo.

Il successivo capoverso 10 prevede la possibilità per il giudice di scegliere, motivando espressamente, tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, corrispondente ad una somma da dodici a quarantotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ridotte da sei a trentasei nel caso di aziende fino a dieci dipendenti, nel caso di licenziamento economico illegittimo o nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di non poter utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti o inferiori. Il ricorso a tale disciplina è escluso nel caso in cui sia accertata l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento, a fronte delle quali il giudice è obbligato a disporre la reintegrazione del lavoratore. Nella determinazione dell'ammontare dell'indennità risarcitoria, sulla base del capoverso 11, il giudice tiene conto, oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione.

L'articolo in esame, inoltre, conferma la disciplina vigente che prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, la corresponsione di un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, nonché le norme relative ai casi di revoca del licenziamento. Inoltre, segnalo che, al capoverso 17, si prevede l'applicazione della disciplina relativa al risarcimento del danno, con il pagamento di un'indennità, che non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei

contributi previdenziali e assistenziali, nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Infine, osserva che, sulla base dei capoversi 18 e 19, la disciplina in esame si applica anche ai soci lavoratori di cooperative e ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione, per quanto riguarda questi ultimi, delle norme relative alla possibilità per il giudice di scegliere tra la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o la condanna al pagamento di una indennità risarcitoria, prevista dal capoverso 10, e delle disposizioni applicabili in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Passa, quindi, all'articolo 2 della proposta di legge, che, prevedendo la sostituzione dell'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, introduce modifiche alla disciplina relativa ai licenziamenti individuali per motivi economici. In particolare, rispetto a tale normativa, che prevede l'esperimento obbligatorio di una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro, prima che il datore di lavoro, con più di quindici dipendenti, possa procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la norma in esame prevede, in primo luogo, l'estensione dell'obbligo preventivo di conciliazione a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati; la preventiva comunicazione scritta della volontà del datore di lavoro di procedere al licenziamento alla rappresentanza unitaria sindacale (RUS) o alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA); l'obbligo per il datore di lavoro di fornire le motivazioni circostanziate alla base della decisione di procedere al licenziamento; il maggiore coinvolgimento delle rappresentanze sindacali nella fase successiva alla comunicazione, al fine di esaminare eventuali soluzioni alternative al licenziamento o percorsi di riqualificazione e ricollocazione del lavoratore.

Segnala, quindi, che gli articoli 3, 4 e 5 introducono modifiche alla procedura prevista per il licenziamento collettivo illegittimo recata dagli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991.

Con riferimento, in particolare, all'articolo 3, in materia di procedure per la dichiarazione di mobilità, la norma in esame, al comma 1, lettera *a*), prevede, in primo luogo, la possibilità per l'impresa di ricorrere alla procedura di licenziamento collettivo con la finalità di attuare la riduzione o la trasformazione di attività o di lavoro, con il contestuale obbligo della comunicazione preventiva scritta alle rappresentanze unitarie sindacali alle RSA, alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale, nonché alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) territorialmente competente.

Si prevede, inoltre l'obbligo per l'impresa, esperita la procedura per la riduzione di personale, di trasmettere tempestivamente alla DTL il piano sociale predisposto, ed eventualmente approvato, nell'ambito dell'accordo sindacale, prima di iniziare il licenziamento. Si stabilisce che la comunicazione preventiva con cui l'azienda manifesta l'intenzione di avviare la procedura di licenziamento collettivo sia oggetto di un esame congiunto tra le parti, da concludersi entro quarantacinque giorni, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore della DTL convoca le parti al fine di un ulteriore esame della questione, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Ove non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati, enucleate dall'impresa in un apposito piano sociale, che essa è tenuta a rispettare.

La lettera *b*) del medesimo comma 1 dettaglia i contenuti del piano sociale, che deve indicare, in particolare, specifiche misure a carico dell'impresa in favore dei lavoratori licenziati, tra cui la ricollocazione in imprese collegate, attività formative o di riqualificazione professionale, con affidamento a enti specializzati per l'attività di supporto, la copertura aggiuntiva alla NASpI nonché misure di accompagnamento alla pensione. Si prevede, inoltre, l'obbligo per la DTL di accertare che il piano sociale inviatole dal datore di lavoro contenga, in tutto o in parte, le misure richiamate, comunicando, in mancanza, tale difformità al datore di lavoro stesso e alle organizzazioni sindacali richiamate.

Rileva che il successivo articolo 4, sostituendo l'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, introduce modifiche alla disciplina dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e degli oneri a carico delle imprese che procedono al licenziamento collettivo.

In particolare, il testo vigente dell'articolo 5, precisa che, in mancanza di criteri individuati nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nella scelta dei lavoratori da licenziare, è necessario tenere conto dei carichi di famiglia e dell'anzianità dei lavoratori nonché delle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'impresa. Tali previsioni sono state confermate nel nuovo testo proposto dall'articolo in esame, così come anche le disposizioni che limitano il numero di lavoratrici oggetto di licenziamento.

Le principali novità introdotte dalla norma, invece, riguardano la procedura da seguire in caso di licenziamento collettivo illegittimo. Infatti, si prevede, in primo luogo, la possibilità per il giudice di disporre la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro nel caso di violazione delle norme sostanziali e procedurali che regolano la disciplina di licenziamento collettivo, laddove tale possibilità è attualmente prevista solo nel caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare o di licenziamento orale. In secondo luogo, al comma 1, capoversi 4 e 5, si prevede

l'obbligo, per il direttore della DTL, nel caso in cui, entro tre mesi dal licenziamento collettivo, sia accertato l'inadempimento totale o parziale del piano sociale, di ordinare all'impresa l'esecuzione delle misure mancanti e il pagamento di una sanzione amministrativa, nonché l'applicazione ai fini dell'impugnazione del licenziamento collettivo della specifica disciplina di cui all'articolo 6 della legge n. 604 del 1966.

Inoltre, con riferimento agli oneri a carico delle imprese, al comma 1, capoversi da 6 a 9, si dispone l'obbligo, per l'impresa, di versare alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, per ogni lavoratore licenziato, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale NASpI spettante al lavoratore. È prevista, inoltre, l'inapplicabilità dello specifico beneficio dell'esclusione dal pagamento delle restanti rate per i lavoratori che perdano il diritto alla NASpI per l'impresa che procuri offerte di lavoro equivalente alle imprese dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato (o convertire rapporti a termine) per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle dei lavoratori licenziati, è tenuta ad offrire ai lavoratori, che possono rifiutare, le richiamate posizioni.

Segnala, poi, che i capoversi 10 e 11, prevedono, rispettivamente, il diritto per il lavoratore di ottenere ogni informazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo e l'obbligo per le imprese che delocalizzano all'estero nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo di restituzione integrale di ogni sussidio pubblico goduto negli ultimi cinque anni.

Rileva, da ultimo, che l'articolo 5, sostituendo il comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991, modifica la disciplina da esso recata in tema di riduzione

del personale, disponendo, in primo luogo, l'ampliamento dell'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi alle imprese che occupano più di dieci dipendenti, in luogo del limite minimo di quindici attualmente previsto. Infine, la norma prevede l'equiparazione a tale tipologia di licenziamenti delle dimissioni incentivate e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, riconducibili alla medesima causale della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

Giovanna MARTELLI (MDP), ringraziando la relatrice per l'articolata illustrazione del testo del provvedimento, ricorda che il suo gruppo, firmatario della proposta di legge, si è adoperato perché la Commissione ne iniziasse l'esame per permettere l'approfondimento di una tematica sulla quale milioni di cittadini si sono pronunciati firmando la proposta di *referendum* della CGIL, che contiene anche le disposizioni oggetto della proposta di legge in esame, come detto dalla relatrice.

In considerazione della complessità dell'argomento nonché della sua importanza anche sul piano politico, reputa opportuno che la Commissione acquisisca i necessari elementi di valutazione attraverso un apposito ciclo di audizioni dei soggetti interessati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, concordando con la deputata Martelli sia sulla complessità del tema sia sull'opportunità che la Commissione svolga uno specifico ciclo di audizioni, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 11 maggio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

## ALLEGATO 1

**5-11159 Di Salvo: Dati relativi alla fruizione dei congedi di paternità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'On. Di Salvo, passo ad illustrare i dati forniti dall'INPS relativi alla effettiva fruizione dei congedi di paternità obbligatori e facoltativi negli anni di sperimentazione ormai maturati:

nel 2014 i beneficiari padri che hanno usufruito del congedo obbligatorio sono stati 67.664 mentre quelli che hanno usufruito del congedo facoltativo sono stati 8.131;

nel 2015 i beneficiari padri che hanno usufruito del congedo obbligatorio sono stati 72.630 mentre quelli che hanno usufruito del congedo facoltativo sono stati 9.582;

infine, nel 2016 i beneficiari padri che hanno usufruito del congedo obbligatorio sono stati 91.136 mentre quelli che hanno usufruito del congedo facoltativo sono stati 9.381.

## ALLEGATO 2

**5-11193 Tripiedi: Misure volte a garantire la salute, la sicurezza e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori impiegati nel terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, a seguito dell'incendio del 7 maggio 2015.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli Onorevoli Tripiedi e altri, inerente alle misure volte a garantire la salute, la sicurezza e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori impiegati nel *Terminal T3* dell'aeroporto di Fiumicino, a seguito dell'incendio del 7 maggio 2015, in via preliminare, occorre precisare che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene svolta dai servizi ispettivi delle ASL competenti per territorio, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, mentre solo in alcune attività – essenzialmente nel settore dell'edilizia – tale vigilanza può essere esercitata anche dai servizi ispettivi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Con riferimento al caso in esame, faccio presente che l'11 maggio 2015 – a seguito dell'incendio occorso presso il *Terminal T3* dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino – gli operatori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Pre.S.A.L) della ASL Roma 3 hanno effettuato un sopralluogo nelle aree interessate.

Nel corso degli accertamenti, in particolare, è emerso che la società Aeroporti di Roma (AdR) – che ha la gestione degli spazi aeroportuali – aveva incaricato altra società per l'effettuazione di campionamenti volti alla ricerca di inquinanti aerodispersi. In ogni caso, gli operatori del Servizio Prevenzione e Sicurezza della predetta ASL – al fine di ottenere il campionamento da parte di un soggetto terzo – hanno inviato una richiesta di intervento urgente alla Agenzia Regionale

per la Protezione Ambientale della regione Lazio (ARPA Lazio) che ha subito iniziato i campionamenti in varie aree adiacenti a quella in cui si è prodotto l'incendio.

Al fine di effettuare una valutazione sui possibili rischi per la salute, il 18 maggio 2015, il servizio prevenzione e sicurezza della ASL Roma 3 ha altresì interessato l'istituto superiore di sanità (ISS), al quale sono stati prontamente inviati i risultati prodotti dall'ARPA Lazio.

Sulla base delle relazioni prodotte dall'istituto superiore di sanità, il Dipartimento di prevenzione dell'ASL Roma 3 ha adottato – a tutela della salute dei lavoratori e dei passeggeri – alcune misure precauzionali che hanno previsto, in alcune fasi, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la riduzione dell'orario di lavoro per il personale operante nelle aree adiacenti a quella dell'incendio.

L'attività svolta dal Servizio prevenzione e Sicurezza dell'ASL Roma 3 ha avuto come esito la contestazione, in vari casi, di violazioni ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, con conseguente redazione di verbali di violazioni e prescrizioni inviati alla Procura di Civitavecchia. Pertanto, l'adozione di eventuali misure di carattere risarcitorio nei confronti dei soggetti danneggiati sarà valutata dalla competente Autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la problematica dei lavoratori che hanno richiesto un intervento sanitario a seguito dell'evento, faccio presente che il Dipartimento di prevenzione della ASL Roma 3 ha chiesto al Pronto soccorso della società Aeroporti di Roma e alle altre strutture sanitarie

limitrofe di fornire eventuale documentazione sanitaria relativa a quei lavoratori e passeggeri che – a decorrere dal 7 maggio 2015 – si erano rivolti ad essi e nei cui confronti era stata effettuata una diagnosi correlabile all'evento occorso in aeroporto.

Faccio, infine, presente che il 3 agosto 2015 il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL Roma 3 ha richiesto all'INAIL di conoscere i casi dei lavoratori per i quali fosse stata re-

datta la certificazione di infortunio sul lavoro in relazione all'evento occorso, nonché l'eventuale riconoscimento e la prognosi complessiva. Al riguardo, dalle comunicazioni inviate dall'INAIL risultano 174 infortuni relativi all'evento in parola (di cui nessuno con il riconoscimento di postumi permanenti) e di questi solo 20 riguardano soggetti con sintomatologia presumibilmente correlata all'evento in esame.

## ALLEGATO 3

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (C. 4444 Governo).****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4444, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

considerato che nel suo complesso il provvedimento determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per un ammontare pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, che garantisce il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017;

osservato che a tale finalità è funzionale anche la riduzione, disposta dall'articolo 13, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa, riferite all'anno 2017, degli stati di previsione dei diversi Ministeri, per un ammontare complessivo di circa 460 milioni di euro, dei quali 6,429 milioni di euro riguardano lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

apprezzate le disposizioni dell'articolo 22 del decreto, in materia di personale degli enti territoriali, nonché quelle finalizzate a valorizzare i luoghi e gli istituti di cultura consentendo il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di nove mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

preso atto della modifica, recata dall'articolo 38, comma 1, della tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS, ai sensi della quale i pagamenti da parte del bilancio dello Stato avvengono sulla base del fabbisogno di cassa effettivo, presentato annualmente dall'ente con evidenza delle esigenze mensili, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

apprezzato che l'articolo 38, comma 2, introduce modifiche alla disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS, allo scopo di accelerare l'azione di valorizzazione e cessione del medesimo patrimonio;

considerato che l'articolo 53, ai commi 1 e 2, reca norme di interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 179, lettera *d*), e 199, lettera *d*), della legge di bilancio 2017, volte a meglio definire i requisiti lavorativi richiesti ai fini dell'accesso al cosiddetto APE sociale e dell'applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci, nel senso di considerare svolte in via continuativa le attività, che, se esercitate per almeno sei anni, danno titolo a tali benefici, quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non abbiano subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;

richiamati i pareri n. 960 e n. 961, espressi il 29 aprile 2017 dal Consiglio di Stato con riferimento agli schemi di regolamento attuativi delle disposizioni della legge di bilancio 2017, riferite, rispettivamente, all'APE sociale e all'accesso al pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori precoci;

apprezzata la deroga alla disciplina generale riguardante il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), prevista dall'articolo 54 del decreto, al fine di permettere il rilascio di tale documento anche nelle more del perfezionamento della procedura per la definizione agevolata dei debiti contributivi, ai sensi della disciplina concernente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, posta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016;

preso atto della modifica, introdotta dall'articolo 55 del decreto-legge, della disciplina volta a favorire la diffusione dei premi di produttività, che prevede, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, oltre che l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento su una quota fino a 3.000 euro dei premi di produttività, come previsto dalla normativa vigente per la generalità delle imprese, anche la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e l'esonero totale della contribuzione a carico dei lavoratori su una quota dei premi di produttività fino a 800 euro, con la conseguente riduzione dell'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici su tale quota di erogazioni;

ritenuto che, su un piano sistematico, debbano valutarsi con particolare attenzione disposizioni che, come il richiamato articolo 55, introducano una divaricazione tra i redditi da lavoro e quelli assoggettati a contribuzione, in considerazione degli effetti che tali norme possono determinare

nel tempo sulle prestazioni previdenziali, per effetto dell'applicazione del sistema di calcolo contributivo;

condivisa le finalità dell'articolo 64, che intende assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei salari esistenti grazie alla prosecuzione fino al 31 agosto 2017, da parte delle istituzioni scolastiche, dell'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, in attesa dello svolgimento da parte della CONSIP della procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di pulizia;

apprezzato che il medesimo articolo 64 impone ai soggetti aggiudicatari dell'appalto, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, l'impegno ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 53, commi 1 e 2, in materia di APE sociale e di riduzione dei requisiti per l'accesso al pensionamento per i cosiddetti lavoratori precoci, valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) precisare che le disposizioni dell'articolo 1, comma 179, lettera a), e comma 199, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si intendono applicabili anche ai lavoratori che non hanno diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, nonché agli operai agricoli che si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione;

b) considerare applicabili le disposizioni dell'articolo 1, comma 179, lettera d), e comma 199, lettera d), della legge 11

dicembre 2016, n. 232, anche ai casi nei quali le attività lavorative ivi richiamate abbiano subito interruzioni nei sei anni precedenti per un periodo complessivamente non superiore a ventiquattro mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo e nell'ottavo anno precedenti per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;

*c)* ridurre a 30 anni il requisito di anzianità contributiva richiesto dall'articolo 1, comma 179, lettera *d)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per gli operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici e per i conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, in possesso degli altri requisiti indicati dalla medesima disposizione, come interpretata dal comma 1 dell'articolo 53, al fine di considerare adeguatamente il carattere di discontinuità delle attività da essi svolte;

con riferimento a ulteriori interventi da introdurre nel provvedimento in esame, valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

*a)* prevedere un rifinanziamento per l'anno 2017 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, al fine di assicurare sufficienti margini di gestione del medesimo Fondo nell'esercizio in corso;

*b)* prevedere un rifinanziamento per l'anno 2017 del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma

1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, teso a reintegrare le disponibilità del medesimo Fondo a seguito degli interventi che, nel tempo, ne hanno previsto la riduzione;

*c)* incrementare il contributo annuale all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), in considerazione dell'impatto sul medesimo Istituto delle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

*d)* individuare misure tese a consentire l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato per mansioni dirigenziali del personale già regolarmente assunto e appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, il quale abbia svolto funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine, con particolare riferimento a quello delle Agenzie fiscali;

*e)* prevedere che i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che siano stati trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005, ai quali siano stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, siano inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico;

*f)* individuare misure per consentire il rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'ISEE presso i centri di assistenza fiscale, che sarà sospeso a tempo indeterminato a partire dal prossimo 15 maggio.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi ..... 189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 189

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) ..... 189

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere della relatrice*) ..... 192

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 194

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 122, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Atto n. 410 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 190

##### SEDE REFERENTE:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4433 Marazziti e n. 4441 Vargiu*) ..... 190

##### COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 11 maggio 2017.*

**Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili.**

**C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.05 alle 9.25.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.40.

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 11 maggio 2017. – Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,**

ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

**C. 4444 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2017.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni (vedi allegato 1).

Giulia DI VITA (Misto), nel condividere i rilievi inseriti dalla relatrice nella sua proposta di parere, segnala che sarebbe stata preferibile una loro formulazione come condizioni e non come osservazioni. Preannuncia, pertanto, un voto di astensione sulla predetta proposta, precisando che il suo voto sarebbe favorevole qualora ci fossero state delle condizioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, suggerisce due integrazioni da apportare alle osservazioni proposte dalla relatrice: la prima, volta ad evidenziare che la carenza di organico in ambito sanitario è determinata da fattori anagrafici; la seconda, per sottolineare l'urgenza con cui occorre procedere al rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'ISEE presso i Centri di assistenza fiscale (CAF).

Donata LENZI (PD), *relatrice*, accogliendo favorevolmente le integrazioni proposte dal presidente Marazziti, riformula la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

**La seduta termina alle 13.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 122, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.**

**Atto n. 410.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 maggio 2017.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, preannuncia la propria intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, alla luce delle considerazioni svolte nella seduta di ieri, nella fase dell'illustrazione della relazione introduttiva.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, anche al fine di dare la possibilità di intervenire ai deputati che non sono presenti nella seduta odierna.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili.**

**C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4433 Marazziti e n. 4441 Vargiu).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge C. 4433, d'iniziativa del deputato Marazziti ed altri: « Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione e la solidarietà intergenerazionale attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e iniziative di formazione permanente » e C. 4441, d'iniziativa del deputato Vargiu ed altri: « Disposizioni per la promozione dell'invecchiamento attivo della popolazione e per la valorizzazione

del ruolo sociale delle persone di età compresa tra sessantacinque e ottanta anni ».

Poiché le suddette proposte di legge in oggetto vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

## ALLEGATO 1

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4444, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

rilevato che l'articolo 22 del decreto-legge, recante disposizioni tese a favorire l'assunzione di personale, non contiene alcuna previsione relativa al personale che svolge la propria attività nel settore sanitario nonostante la carenza di organico in tale settore, causata dal blocco del *turnover*, stia mettendo concretamente a rischio l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA);

sottolineata, quindi, l'esigenza di assicurare, nell'ambito dei LEA, un'adeguata assistenza protesica alle persone con disabilità grave e complessa, ciò che richiederebbe l'applicazione del sistema tariffario per l'acquisto di determinati ausili che, per le loro caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati, devono essere specificamente individuati ed allestiti *ad personam* attraverso un appropriato percorso valutativo condotto da un'équipe multidisciplinare;

evidenziato, inoltre, che, il decreto-legge in esame non reca alcuna misura

volta a rafforzare i servizi territoriali in materia di politiche sociali nonostante la riduzione operata, soprattutto sul Fondo nazionale per le politiche sociali, a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il 2017, ai sensi della quale parte di tale contributo, pari a oltre 200 milioni di euro, andrà a gravare sul Fondo nazionale per le politiche sociali e sul Fondo per le non autosufficienze;

osservato, quindi, che l'articolo 31 del decreto-legge, in attuazione della suddetta Intesa, che dispone, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018;

rilevato, altresì, che il decreto-legge in oggetto non contiene alcuna disposizione volta a determinare le condizioni per il rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'ISSEE presso i Centri di assistenza fiscale (CAF), che è stato sospeso a tempo indeterminato a partire dal 15 maggio, nonostante tale servizio risulti fondamentale per milioni di persone che richiedono prestazioni sociali agevolate e trovano nei CAF il punto di riferimento per l'erogazione del servizio,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

*a)* introdurre, all'articolo 22, nella parte concernente le assunzioni di personale, elementi di graduale flessibilità riguardo ai vincoli vigenti sulla spesa e sulla dotazione del personale nel settore sanitario, al fine favorire lo sblocco del *turnover* in un settore in cui la carenza di organico sta mettendo concretamente a rischio l'erogazione delle prestazioni previste dai LEA;

*b)* introdurre una disposizione volta a prevedere che il decreto di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, fissi le tariffe massime per l'acquisto di quegli ausili di serie che, per le loro caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati, devono essere specificamente individuati ed allestiti *ad personam* attraverso un appropriato percorso valutativo condotto da un'*équipe* multidisciplinare, al fine di assicurare un'adeguata assistenza protettiva alle persone con disabilità grave e complessa;

*c)* prevedere specifiche misure al fine di reintegrare il Fondo nazionale per

le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare corrispondente alla riduzione operata a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il 2017, pari, con riferimento ai predetti Fondi, a oltre 200 milioni di euro;

*d)* prevedere una disposizione che vincoli il finanziamento del Fondo sanitario nazionale e i trasferimenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo per le non autosufficienze alle loro rispettive destinazioni senza che le regioni abbiano la possibilità di utilizzare tali somme per il conseguimento del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica;

*e)* riconsiderare la disposizione dell'articolo 31 che, in deroga alla normativa vigente in materia di contabilizzazione delle entrate, dispone che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018;

*f)* prevedere una disposizione che consenta il rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'I-SEE presso i Centri di assistenza fiscale (CAF), che risulta sospeso a partire dal 15 maggio, in modo da consentire l'erogazione di un servizio fondamentale per milioni di persone che richiedono prestazioni sociali agevolate.

## ALLEGATO 2

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4444, di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

rilevato che l'articolo 22 del decreto-legge, recante disposizioni tese a favorire l'assunzione di personale, non contiene alcuna previsione relativa al personale che svolge la propria attività nel settore sanitario nonostante la carenza di organico in tale settore, causata dal blocco del *turnover*, stia mettendo concretamente a rischio l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA);

sottolineata, quindi, l'esigenza di assicurare, nell'ambito dei LEA, un'adeguata assistenza protesica alle persone con disabilità grave e complessa, ciò che richiederebbe l'applicazione del sistema tariffario per l'acquisto di determinati ausili che, per le loro caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati, devono essere specificamente individuati ed allestiti *ad personam* attraverso un appropriato percorso valutativo condotto da un'équipe multidisciplinare;

evidenziato, inoltre, che, il decreto-legge in esame non reca alcuna misura

volta a rafforzare i servizi territoriali in materia di politiche sociali nonostante la riduzione operata, soprattutto sul Fondo nazionale per le politiche sociali, a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il 2017, ai sensi della quale parte di tale contributo, pari a oltre 200 milioni di euro, andrà a gravare sul Fondo nazionale per le politiche sociali e sul Fondo per le non autosufficienze;

osservato, quindi, che l'articolo 31 del decreto-legge, in attuazione della suddetta Intesa, che dispone, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018;

rilevato, altresì, che il decreto-legge in oggetto non contiene alcuna disposizione volta a determinare le condizioni per il rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'ISEE presso i Centri di assistenza fiscale (CAF), che è stato sospeso a tempo indeterminato a partire dal 15 maggio, nonostante tale servizio risulti fondamentale per milioni di persone che richiedono prestazioni sociali agevolate e trovano nei CAF il punto di riferimento per l'erogazione del servizio,

esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

*a)* introdurre, all'articolo 22, nella parte concernente le assunzioni di personale, elementi di graduale flessibilità riguardo ai vincoli vigenti sulla spesa e sulla dotazione del personale nel settore sanitario, al fine favorire lo sblocco del *turnover* in un settore in cui la carenza di organico, anche per motivi anagrafici, sta mettendo concretamente a rischio l'erogazione delle prestazioni previste dai LEA;

*b)* introdurre una disposizione volta a prevedere che il decreto di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, fissi le tariffe massime per l'acquisto di quegli ausili di serie che, per le loro caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati, devono essere specificamente individuati ed allestiti *ad personam* attraverso un appropriato percorso valutativo condotto da un'*équipe* multidisciplinare, al fine di assicurare un'adeguata assistenza protettiva alle persone con disabilità grave e complessa;

*c)* prevedere specifiche misure al fine di reintegrare il Fondo nazionale per

le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare corrispondente alla riduzione operata a seguito dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 23 febbraio 2017, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per il 2017, pari, con riferimento ai predetti Fondi, a oltre 200 milioni di euro;

*d)* prevedere una disposizione che vincoli il finanziamento del Fondo sanitario nazionale e i trasferimenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo per le non autosufficienze alle loro rispettive destinazioni senza che le regioni abbiano la possibilità di utilizzare tali somme per il conseguimento del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica;

*e)* riconsiderare la disposizione dell'articolo 31 che, in deroga alla normativa vigente in materia di contabilizzazione delle entrate, dispone che le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018;

*f)* prevedere una disposizione che consenta tempestivamente il rinnovo della convenzione concernente il servizio di compilazione dell'ISEE presso i Centri di assistenza fiscale (CAF), che risulta sospeso a partire dal 15 maggio, in modo da consentire l'erogazione di un servizio fondamentale per milioni di persone che richiedono prestazioni sociali agevolate.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento della proposta di legge C. 4419 Venittelli</i> ) .....	196
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	210
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative del relatore</i> ) .....	245
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	248

##### SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon, C. 4419 Venittelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	206
--	-----

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 maggio 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

##### Interventi per il settore ittico.

**Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento della proposta di legge C. 4419 Venittelli).*

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 4 aprile 2017 la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e che è stato quindi fissato un termine per la presentazione di proposte emendative, successivamente posticipato alle ore 12 di martedì 2 maggio. Ricorda altresì che sul testo in esame sono state svolte le audizioni di rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni della pesca sportiva.

Avverte che, essendo stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4419 Venittelli, che verte sulla medesima materia, la stessa si intende perciò formalmente abbinata alle proposte di legge C. 338 e C.339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, così che possa figurare all'ordine del giorno della Commissione.

Avverte altresì che nella seduta odierna avrà pertanto luogo l'esame dei circa duecento emendamenti che sono stati presen-

tati, in relazione a nessuno dei quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Ricorda inoltre che il relatore ha presentato le seguenti proposte emendative: 2.50, 2.05, 4.50, 8.50, 11.50, 13.10, 14.50 e 16.50, che sono state inviate ai componenti la Commissione e sono in distribuzione. Il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti a tali proposte emendative è stato fissato per le ore 20.15 di mercoledì 10 maggio. Al riguardo, avverte che non sono stati presentati subemendamenti.

Alessandro PAGANO (LNA) intervenendo sul complesso degli emendamenti, e premettendo di condividere nella sua impostazione generale il testo, fa presente che il suo Gruppo ha presentato un complesso di emendamenti che vanno nel senso di espungere dal testo ogni riferimento alla pesca sportiva e amatoriale che dovrebbe trovare la sua più compiuta disciplina in un diverso testo di legge.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), nell'associarsi alla posizione espressa dal deputato Pagano, reputa che la disciplina della pesca sportiva dovrebbe avvenire nel contesto di un autonomo testo normativo in considerazione delle peculiarità del settore e delle istanze – attinenti perlopiù alla tutela dell'ecosistema marino e della popolazione ittica – che questo settore pone.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) nel precisare che il suo Gruppo ha sempre reputato che il settore della pesca professionale e quello della pesca sportiva debbano trovare separata e distinta disciplina, invita i deputati testé intervenuti a considerare con attenzione i contenuti della delega di cui all'emendamento 13.10 del Relatore che, recando una delega al Governo in materia di riordino della normativa in materia di pesca sportiva, va nel senso indicato in quanto dedica una specifica attenzione al settore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emenda-

menti Venittelli 1.6 e Sani 1.5 purché riformulati (*vedi allegato 3*). Esprime poi parere di invito al ritiro sull'emendamento Zanin 1.3 in quanto il suo contenuto è ricompreso nella proposta di riformulazione degli emendamenti Venittelli 1.6 e Sani 1.5 che ha testé illustrato.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Zaccagnini 1.1 e invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Taricco \*1.2 e Zaccagnini \*1.7, nonché dell'emendamento Zanin 1.4, in quanto il loro contenuto è ricompreso nella proposta di riformulazione degli emendamenti Venittelli 1.6 e Sani 1.5 che ha testé illustrato.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive l'emendamento Venittelli 1.6 e accetta la riformulazione del relatore.

Luca SANI, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione del relatore del suo emendamento 1.5 e avverte che, per effetto di tale riformulazione gli emendamenti Venittelli 1.6 e Sani 1.5 risultano identici.

La Commissione approva gli identici emendamenti Venittelli 1.6 e Sani 1.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che tutte le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 1 risultano precluse o assorbite dall'approvazione degli identici emendamenti Venittelli 1.6 e Sani 1.5 (*nuova formulazione*).

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.50 (*vedi allegato 2*). Esprime poi parere contrario sugli identici emendamenti Zaccagnini \*2.1 e Taricco \*2.12, parere favorevole sull'emendamento Pagano 2.10, parere contrario sugli emendamenti Pagano 2.11, sugli identici Taricco

\* 2.13 e Zaccagnini \* 2.2, sull'emendamento Venittelli 2.3, sugli identici emendamenti Rostellato \* 2.9 e Catanoso \* 2.6. Invita quindi il presentatore al ritiro dell'emendamento Falcone 2.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Oliverio 2.8 purché riformulato (*vedi allegato 2*). Raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 2.05 (*vedi allegato 2*) e invita la presentatrice dell'articolo aggiuntivo Venittelli 2.01 a ritirarlo in quanto esso risulterebbe assorbito dall'approvazione del suo articolo aggiuntivo.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco CARRA (PD) sottoscrive l'emendamento Oliverio 2.8.

La Commissione approva l'emendamento 2.50 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccagnini \* 2.1 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Mino TARICCO (PD) ritira il suo emendamento \* 2.12.

Alessandro PAGANO (LNA) esprime apprezzamento per il parere favorevole espresso dal relatore sul suo emendamento 2.10 e, dopo aver chiesto al medesimo relatore se confermi o meno il parere contrario sul suo emendamento 2.11, lo ritira.

La Commissione, approva l'emendamento Pagano 2.10 (*vedi allegato 3*).

Mino TARICCO (PD) ritira il suo emendamento 2.13.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zaccagnini \* 2.2 e Venittelli 2.3 devono intendersi decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento \* 2.9.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Catanoso \* 2.6 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Giovanni FALCONE (PD) ritira il suo emendamento 2.5.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 2. 8.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Oliverio 2.8 (*nuova formulazione*) e l'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 2.01 Venittelli risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore.

Avverte altresì che dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore discende l'assorbimento degli identici articoli aggiuntivi Catanoso \* 3.02 e Rostellato 3.04, degli identici Catanoso \*\* 3.03 e Rostellato 3.05, degli identici Rostellato \*\* 4.01 e Catanoso \*\* 4.05, dell'articolo aggiuntivo Terrosi 12.01, dell'articolo aggiuntivo Rostellato 14.01.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Venittelli 3.1, Pastorino 3.2, Pagano 3.13 e 3.10, Massa \* 3.11 e Zaccagnini \* 3.12. Esprime parere favorevole sugli identici Rostellato \*\* 3.5 e Catanoso \*\* 3.7 purché riformulati e sull'emendamento Oliverio 3.3 purché riformulato (*vedi allegato 3*).

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Zaccagnini 3.4 e parere favorevole sull'emendamento Placido 3.6 e sull'emendamento Zanin 3.9 purché riformulato.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sottanelli 3.01.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco CARRA (PD) sottoscrive l'emendamento Oliverio 3.3.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Venittelli 3.1 deve intendersi decaduto per assenza della presentatrice.

Alessandro PAGANO (LNA) chiede al relatore di rivedere il parere contrario sul suo emendamento 3.13 che, nella parte consequenziale prevede la soppressione dell'articolo 12, volto ad introdurre una vera e propria tassa in capo ai pescatori sportivi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pastorino 3.2, Pagano 3.13 e 3.10.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Massa \* 3.11 e Zaccagnini \* 3.12 devono intendersi decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

Gessica ROSTELLATO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 3.5.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive l'emendamento Catanoso 3.7 e accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 3.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Rostellato \*\* 3.5 e Catanoso \*\* 3.7 (*nuova formulazione*) e l'emendamento Oliverio 3.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccagnini 3.4 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Giorgio ZANIN (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 3.9 proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Placido 3.6 e Zanin 3.9 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Sottanelli 3.01 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore e ricorda che gli identici articoli aggiuntivi Catanoso \* 3.02 e Rostellato 3.04, degli identici Catanoso \*\* 3.03 e Rostellato 3.05, risultano assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore.

Gessica ROSTELLATO (PD) non condivide quanto affermato dal presidente in merito all'assorbimento del suo articolo aggiuntivo \*\* 3.05 in quanto, mentre l'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore riguarda, in via generale, il tema degli ammortizzatori sociali per i lavoratori della pesca, il suo articolo aggiuntivo affronta uno specifico tema e cioè quello dello sbarco degli imbarcati per le motivazioni previste dal codice della navigazione e che integra una sorta di licenziamento dei medesimi.

Dopo che Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, conferma che il tema trattato dall'articolo aggiuntivo Rostellato \*\* 3.05 è ricompreso a pieno titolo nell'ambito della più ampia delega al Governo contenuta nel suo articolo aggiuntivo 2.05, Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), torna a sottolineare come anche la questione di cui si sta dibattendo – sulla necessità di introdurre adeguate forme di tutela sociale in favore dei lavoratori del settore ittico – dimostri l'insensatezza della scelta di disciplinare nell'ambito di un unico corpo normativo sia la pesca professionale che quella sportiva.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Benedetti 4.6, raccomanda l'appro-

vazione del suo emendamento 4.50, esprime parere favorevole sull'emendamento Sani 4.7, invita il presentatore dell'emendamento Oliverio 4.1 a ritirarlo ed esprime parere favorevole sull'emendamento Oliverio 4.9. Esprime poi parere contrario sugli identici emendamenti Pagano \* 4.12 e Pastorino \* 4.13, nonché sugli identici Catanoso \*\* 4.3 e Rostellato \*\* 4.2. Si pronuncia in senso favorevole sull'emendamento Oliverio 4.8, contrario sull'emendamento Taricco 4.10, favorevole sull'emendamento Zanin 4.11 e contrario sugli emendamenti Placido 4.4 e Zaccagnini 4.5. Esprime poi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rostellato \* 4.02 e Catanoso \* 4.04 e sugli identici Catanoso \* 4.06 e Rostellato \* 4.07, nonché sugli identici Catanoso \*\* 4.03 e Rostellato \*\* 4.08, e sull'articolo aggiuntivo Zaccagnini 4.09.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvia BENEDETTI (M5S), nel sottolineare l'importanza di utilizzare, nelle leggi, un linguaggio che sia sempre uniforme, invita il relatore a rivedere il parere contrario sul suo emendamento 4.6 e, ribadito lo stretto collegamento tra la ricerca e la pesca, teme che il riferimento ai distretti di pesca possa essere rischioso e suscettibile di ingenerare confusione.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 4.6 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.50 del relatore e Sani 4.7, per le parti non assorbite (*vedi allegato 3*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritira il suo emendamento 4.1

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 4.9 (*vedi allegato 3*) e respinge gli identici emendamenti Pagano \* 4.12, Pastorino \* 4.13.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive l'emendamento Catanoso \*\* 4.3 e gli arti-

coli aggiuntivi Catanoso \* 4.04, Catanoso \* 4.06 e Catanoso \*\* 4.03.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo emendamento \*\* 4.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Catanoso \*\* 4.3 e approva l'emendamento Oliverio 4.8 (*vedi allegato 3*).

Mino TARICCO (PD) ritira il suo emendamento 4.10.

La Commissione approva l'emendamento Zanin 4.11 (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Placido 4.4.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccagnini 4.5 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore e ricorda che gli identici articoli aggiuntivi Rostellato 4.01 e Catanoso \*\* 4.05 risultano assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Rostellato \* 4.02 e Catanoso \* 4.04, gli identici Catanoso \* 4.06 e Rostellato \* 4.07, nonché gli identici Catanoso \*\* 4.03 e Rostellato \*\* 4.08.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Zaccagnini 4.09 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Rostellato \* 5.1, Catanoso \* 5.4, sull'emendamento Placido 5.5, e sugli identici emendamenti Zaccagnini \* 5.2 e Massa \* 5.3.

Esprime poi parere favorevole sugli identici emendamenti Catanoso \* 6.1 e Rostellato \* 6.2, parere contrario sull'emendamento Zaccagnini 6.4, favorevole sugli identici emendamenti Zaccagnini \* 6.3, Massa \* 6.5 e Oliverio \* 6.6 purché riformulati (*vedi allegato 3*) e contrario sull'articolo aggiuntivo 6.01 Venittelli.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco CARRA (PD) sottoscrive l'emendamento Oliverio 6.6.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive gli emendamenti \* 5.4 e 6.1 Catanoso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Rostellato \* 5.1, Catanoso \* 5.4 e l'emendamento Placido 5.5.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Zaccagnini \* 5.2 e Massa \* 5.3 devono intendersi decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Catanoso \* 6.1 e Rostellato \* 6.2 (*vedi allegato 3*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento \* 6.6 proposta dal relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccagnini 6.4 e gli identici emendamenti Zaccagnini \* 6.3 e Massa \* 6.5 devono intendersi decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio \* 6.6 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Laura VENITTELLI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 6.01.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Catanoso \* 7.3, Benedetti \* 7.5 e Zaccagnini \* 7.9 sugli emendamenti Rampelli 7.10 e Venitelli 7.11.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Falcone 7.8 purché riformulato (*vedi allegato 3*) e favorevole sull'emendamento Placido 7.6. Formula poi parere contrario sugli emendamenti Zacca-

gnini 7.1 e sugli identici Catanoso \* 7.2 e Rostellato \* 7.7 e favorevole previa riformulazione sull'emendamento Sani 7.4 (*vedi allegato 3*). Esprime poi parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi \* 7.01 Rostellato e \* 7.02 Catanoso.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive gli emendamenti Catanoso \* 7.3 e Catanoso \* 7.2 e l'articolo aggiuntivo Catanoso \* 7.02.

Colomba MONGIELLO (PD) sottoscrive l'emendamento Falcone 7.8.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Catanoso \* 7.3, Benedetti \* 7.5 e Zaccagnini \* 7.9.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Rampelli 7.10 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Laura VENITTELLI (PD) ritira il suo emendamento 7.11.

Giovanni FALCONE (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Falcone 7.8 (*nuova formulazione*) e l'emendamento Placido 7.6 (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccagnini 7.1 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Catanoso \* 7.2 e Rostellato \* 7.7 e approva l'emendamento Sani 7.4, come riformulato (*vedi allegato 3*). Respinge quindi gli identici articoli aggiuntivi \* 7.01 Rostellato e \* 7.02 Catanoso.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Rostellato 8.2; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8.50 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Taricco \* 8.4 e Zaccagnini \* 8.8, nonché sull'emendamento Zanin 8.5, sugli identici Pagano 8.6 e Pastorino 8.9, sugli emendamenti Zaccagnini 8.7, Catanoso 8.1 e Rostellato 8.3. Esprime poi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zaccagnini 8.01.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro PAGANO (LNA) chiede al relatore di rivedere il parere espresso sul suo emendamento 8.6, che richiede che nell'esercizio dell'attività di pescaturismo sia introdotto l'obbligo di stipulare adeguate coperture assicurative di responsabilità civile per i passeggeri. In proposito, pur consapevole che il nuovo emendamento del relatore all'articolo 13 reca una complessiva delega in materia, auspica che almeno in sede di attuazione il Governo possa tener conto del principio sotteso al suo emendamento.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) invita il relatore a rivedere il parere espresso sul suo emendamento 8.1, volto a regolamentare la collaborazione prestata da parenti e affini nell'ambito delle attività di pescaturismo, reputando incomprensibile il parere contrario, dovuto presumibilmente a ragioni di copertura delle misure proposte.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive l'emendamento Catanoso 8.1.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, replicando all'onorevole Pagano sull'emendamento 8.6, conferma il parere contrario, pur riservandosi adeguate verifiche ai fini del successivo esame del provvedimento in Assemblea.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira l'emendamento 8.2 a sua prima firma.

La Commissione approva l'emendamento 8.50 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 8.50 del relatore – e, in particolare, dall'approvazione della parte consequenziale – l'emendamento Crivellari 12.3 risulta assorbito.

Mino TARICCO (PD) ritira l'emendamento \* 8.4 a sua prima firma.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccagnini \* 8.8 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Giorgio ZANIN (PD) ritira l'emendamento 8.5 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pagano \* 8.6 e Pastorino \* 8.9.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccagnini 8.7 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione respinge l'emendamento Catanoso 8.1.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira l'emendamento 8.3 a sua prima firma.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 8.01 Zaccagnini deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Zaccagnini 9.1 e sugli identici articoli aggiuntivi Catanoso \* 9.01 e Rostellato \* 9.03, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Rostellato \*\* 9.02 e Catanoso \*\* 9.04, parere contrario sull'emendamento Zaccagnini 10.2 e parere favorevole

sull'emendamento Oliverio 10.1 purché riformulato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco CARRA (PD) sottoscrive l'emendamento Oliverio 10.1.

Alessandro PAGANO (LNA) invita il relatore a rivedere i pareri espressi sull'emendamento Zaccagnini 9.1 e sugli identici articoli aggiuntivi Catanoso \* 9.01 e Rostellato \* 9.03 che sottoscrive e che introducono misure di esenzione a poco costo in favore delle piccole realtà della pesca.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) si associa alla richiesta del deputato Pagano.

Gessica ROSTELLATO (PD) non comprende le ragioni del parere contrario del relatore e del Governo sul suo articolo aggiuntivo Rostellato \* 9.03.

Luciano AGOSTINI (PD), precisa che, pur essendo ovvio che l'eliminazione di qualsiasi tassa è gradita ai beneficiari della misura e pur essendo altrettanto ovvio che la società si regge sul pagamento delle tasse da parte di ciascuno, ricorda come l'articolo 9 già preveda l'esenzione dall'imposta di bollo e precisa che il reperimento della copertura finanziaria di tale misura non è stato agevole e dovrà comunque essere vagliato dalla Commissione Bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zaccagnini 9.1, gli identici articoli aggiuntivi Catanoso \* 9.01 e Rostellato \* 9.03 e gli identici articoli aggiuntivi Rostellato \*\* 9.02 e Catanoso \*\* 9.04.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccagnini 10.2 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al suo emendamento 10.1.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 10.1 come riformulato (*vedi allegato 3*).

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Benedetti 11.4, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 11.50, esprime parere favorevole sull'emendamento Placido 11.3, contrario sull'emendamento Pastorino 11.7, sugli emendamenti Zaccagnini 11.5 e 11.6, Taricco 11.1 e Pagano 11.2.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvia BENEDETTI (M5S) evidenzia come l'emendamento 11.50 del relatore rechi un contenuto normativo corrispondente alla prima parte del suo emendamento 11.4. Non comprende pertanto le ragioni del parere contrario su tale sua proposta emendativa, e si dichiara disponibile a riformularla al fine di renderla identica all'emendamento del relatore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, accoglie la proposta della deputata Benedetti e formula quindi un parere favorevole sull'emendamento Benedetti 11.4, come riformulato (*vedi allegato 3*), ritirando nel contempo il suo emendamento 11.50.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive l'emendamento Benedetti 11.4 (*Nuova formulazione*) e invita il Governo a tenere in considerazione, in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 13, il principio normativo sotteso al suo emendamento 11.2, sul quale il relatore ha purtroppo espresso parere contrario.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Benedetti 11.4 (*Nuova formulazione*) e l'emendamento Placido 11.3 (*vedi allegato 3*).

Respinge poi l'emendamento Pastorino 11.7.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zaccagnini 11.5 e 11.6 devono intendersi decaduti per assenza del presentatore.

Mino TARICCO (PD) ritira l'emendamento 11.1 a sua firma.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 11.2.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 12.10, Venittelli 12.4, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Taricco \* 12.1 e Zaccagnini \* 12.13. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 12.11, Benedetti 12.14, Rampelli 12.8, Zaccagnini 12.15, Zaccagnini 12.9, Zaccagnini 12.16, nonché sugli identici emendamenti Massa \* 12.2 e Zaccagnini 12.17 e sugli identici emendamenti Taricco \* 12.6 e Zaccagnini 12.12.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), intervenendo sul suo emendamento 12.10, soppressivo dell'articolo 12, e conseguentemente dell'articolo 13, del nuovo testo unificato, pone nuovamente all'attenzione della Commissione e del Governo la necessità che la pesca sportiva sia disciplinata in un autonomo testo, che tenga conto delle istanze rappresentate da più di un milione di persone che la praticano, in virtù di tradizioni antiche fortemente radicate sul territorio, e delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino che dovrebbero essere poste a fondamento di un intervento normativo in materia.

Entrando nel merito delle disposizioni delle quali auspica la soppressione, esprime forte perplessità sulla delega conferita dall'articolo 13 al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la

pesca sportiva, in quanto la normativa italiana è già allineata a quella europea; probabilmente non verrà effettivamente esercitata dall'attuale Esecutivo, considerato il termine di diciotto mesi stabilito per il suo esercizio, e tenuto conto anche del fatto che spesso non vi è adeguata conoscenza della materia. Giudica inoltre iniquo il contributo previsto a carico dei pescatori sportivi, che penalizza fortemente il settore.

Manifesta infine la sua contrarietà alla previsione che destina una quota delle risorse derivanti dal pagamento del predetto contributo al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica; a suo avviso, sarebbe stato molto più opportuno destinare, invece, tale quota al finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale, come richiesto anche da coloro che praticano la pesca sportiva.

Alessandro PAGANO (LNA) preannunciando il suo voto favorevole sull'emendamento Pastorino 12.10 rileva che, a suo avviso, le disposizioni contenute all'articolo 12 producono l'effetto di mettere in contrapposizione il settore della pesca professionale con quello della pesca sportiva. Pur riconoscendo che in quest'ultimo settore si sono verificati degli abusi, di cui il legislatore si deve fare carico predisponendo le necessarie contromisure, ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento all'esame, a fronte di illeciti compiute da una minoranza finiscano per penalizzare, invece, l'intero comparto. Tale logica punitiva è da ravvisare, a suo avviso, anche nel contributo previsto nell'articolo 12 a carico di chi esercita la pesca sportiva.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL), premesso che la pratica della pesca sportiva è un *hobby* il cui esercizio rientra nell'ambito delle libertà personali — da lui, peraltro, non praticato — dichiara di non comprendere le motivazioni per le quali si sia voluto irragionabilmente, se si esclude l'intento di rastrellare il fondo del barile anche con

riferimento alle attività svolte dai pescatori non professionali. Ritiene che il vizio stia all'origine, ossia nell'aver inserito la disciplina della pesca sportiva nello stesso testo che riguarda la pesca professionale, non tenendo in debita considerazione le profonde differenze che le contraddistinguono. Osserva, peraltro, che, con riferimento a talune disposizioni che hanno ad oggetto la pesca professionale, e segnatamente la problematica legata alla pesca del tonno rosso, la maggioranza ed il Governo non hanno colto l'opportunità di questo intervento normativo per lanciare segnali di discontinuità rispetto alla gestione poco trasparente che si è registrata in passato.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, dopo aver ringraziato tutti i colleghi intervenuti per le osservazioni e gli spunti offerti, rassicura i commissari circa il fatto che il Governo eserciterà la delega per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva – che riguarda 1 milione 200 mila persone – avendo come obiettivo l'introduzione di regole trasparenti al fine di incentivare tale attività e tenendo in massima considerazione le esigenze manifestate dalle associazioni di categoria. Lungi dal perseguire un intento punitivo, il Governo intende infatti sostenere il settore della pesca sportiva, creando le condizioni per eliminare il fenomeno dei « finti » pescatori non professionisti.

Con riferimento alle osservazioni svolte dal deputato Catanoso in merito alla gestione del sistema delle quote del tonno rosso, rammenta che si tratta di una problematica risalente nel tempo e pertanto non imputabile alla responsabilità dell'attuale Esecutivo, al quale invece va riconosciuto il merito di essere intervenuto sulla quota accidentale.

Luciano AGOSTINI, *relatore*, nel condividere le osservazioni svolte dal rappresentante del Governo, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che originariamente il testo era incentrato solo sulla pesca professionale; successivamente, es-

sendosi manifestata la necessità di normare alcuni aspetti della pesca sportiva – come dimostrano anche le proposte emendative presentate sul tema dai colleghi appartenenti a tutti i Gruppi – si è ritenuto opportuno inserire nello stesso testo alcune disposizioni aventi ad oggetto tale settore. Sottolinea quindi che, proprio al fine di tenere nella giusta considerazione le prerogative della pesca sportiva, si è ritenuto opportuno demandare al Governo la normazione di taluni rilevanti aspetti, mediante il conferimento di una delega.

Luca SANI, *presidente*, in relazione alle preoccupazioni espresse dal deputato Pastorino in ordine al corretto esercizio della delega avente ad oggetto la strumentazione consentita per la pesca sportiva, fa presente che tale tematica è stata da tempo fatta oggetto di particolare attenzione da parte della presidenza della Commissione, anche in considerazione del forte legame con le tradizioni locali.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), ribadisce la sua contrarietà alla previsione della delega contenuta nell'articolo 13, di cui la parte consequenziale del suo emendamento 12.10 prevede la soppressione, in quanto ritiene che la normativa nazionale in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva sia già allineata alla normativa europea, e che la stessa sia peraltro già sufficientemente restrittiva.

Luca SANI, *presidente*, in merito a quanto affermato dal deputato Pastorino, osserva che nella versione originaria del testo unificato vi era un articolo che eliminava *tout court* la possibilità di utilizzare il palangaro e le nasse per l'esercizio della pesca sportiva e che, successivamente, in considerazione della necessità che su tale aspetto venga svolta una riflessione di carattere tecnico, si è scelto, invece, di conferire una delega al Governo.

Alessandro PAGANO (LNA) preannuncia il suo voto favorevole sulle proposte

emendative riferite all'articolo 12 sulle quali il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorino 12.10.

Laura VENITTELLI (PD) ritira il suo emendamento 12.4.

Marco CARRA (PD) sottoscrive gli identici emendamenti Taricco \* 12.1 e Zaccagnini \* 12.13.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottoscrive l'emendamento Zaccagnini \* 12.13.

La Commissione approva gli identici emendamenti Taricco \* 12.1 e Zaccagnini \* 12.13 (*vedi allegato 3*).

La Commissione respinge l'emendamento Pastorino 12.11.

Silvia BENEDETTI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole sul suo emendamento 12.14, precisa di non essere contraria, in termini assoluti, all'introduzione dell'obbligo di pagare un contributo posto in capo a coloro che esercitano la pesca sportiva, ma di considerare necessario che tale contributo sia definito in termini più chiari e, soprattutto, che tali risorse siano destinate allo svolgimento dei controlli delle Capitanerie e al finanziamento di progetti per la tutela dell'ambiente da realizzare in collaborazione con le associazioni della pesca sportiva.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 12.14.

Marco CARRA (PD) sottoscrive l'emendamento Crivellari 12.3.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Rampelli 12.8, Zaccagnini 12.15, Zaccagnini 12.9, Zaccagnini 12.16, nonché gli identici emendamenti Massa \* 12.2 e Zaccagnini 12.17 devono inten-

dersi decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

Ricorda quindi che l'emendamento Crivellari 12.3 risulta assorbito dall'approvazione della parte consequenziale dell'emendamento 8.50 del relatore.

Mino TARICCO (PD) ritira il suo emendamento \* 12.6.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccagnini 12.12 deve intendersi decaduto per assenza del rispettivo presentatore. Ricorda inoltre che l'articolo aggiuntivo Terrosi 12.01 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 2.05 del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 9.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 maggio 2017. – Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Interventi per il settore ittico.**

**Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon, C. 4419 Venitelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo unificato, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che al termine della seduta odierna, convocata alle ore 8.30, sono state da ultimo approvate le proposte emendative riferite all'articolo 12.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pagano \* 13.1 e Catanoso 13.3 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.10 (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 13.5 e Zaccagnini 13.2; formula quindi un invito al ritiro dell'emendamento Oliverio 13.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro PAGANO (LNA) dopo aver ribadito che il suo Gruppo ritiene necessario intervenire normativamente sul settore della pesca sportiva con una riforma *ad hoc*, preannuncia il voto favorevole sul suo emendamento 13.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pagano \* 13.1 e Catanoso \* 13.3.

La Commissione approva l'emendamento 13.10 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Pastorino 13.5 e Zaccagnini 13.2 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 13.10 del relatore.

Marco CARRA (PD) sottoscrive l'emendamento Oliverio 13.4.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritira il suo emendamento 13.4.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Venittelli 14.8, Zanin 14.1, Zanin 14.2, sugli identici emendamenti Taricco

\* 14.4 e Zaccagnini \* 14.6, sull'emendamento Zanin 14.3 e sull'emendamento Zaccagnini 14.5.

Formula un invito al ritiro dell'emendamento Oliverio 14.7 in quanto risulterebbe assorbito dall'approvazione del suo emendamento 14.50 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 14.50.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura VENITTELLI (PD) ritira il suo emendamento 14.8.

Giorgio ZANIN (PD) ritira i suoi emendamenti 14.1 e 14.2.

Mino TARICCO (PD) ritira il suo emendamento 14.4.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive l'emendamento Zaccagnini \* 14.6 condividendone la finalità di prevedere un coinvolgimento delle associazioni di pesca sportiva nella gestione delle aree marine.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccagnini \* 14.6.

Giorgio ZANIN (PD) ritira il suo emendamento 14.3.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccagnini 14.5.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritira il suo emendamento 14.7.

La Commissione approva l'emendamento 14.50 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Rostellato 14.01 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.05 del relatore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Pagano 15.2 e 15.1, nonché sull'emendamento Venittelli 15.3. Esprime poi

parere contrario sugli articoli aggiuntivi Venittelli 15.01, 15.02 e 15.03.

Esprime parere contrario sull'emendamento Rampelli 16.13 e sugli identici Catanoso \* 16.3 e Zaccagnini \* 16.14. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 16.50 ed invita quindi i presentatori al ritiro di tutte le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 16, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pagano 15.2 e 15.1.

Laura VENITTELLI (PD) ritira il suo emendamento 15.3, nonché gli articoli aggiuntivi 15.01, 15.02 e 15.03 a sua prima firma.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Rampelli 16.13 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Catanoso \* 16.3 e Zaccagnini \* 16.14 e approva l'emendamento 16.50 del relatore (*vedi allegato 3*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16.50 del relatore, tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16 risultano preclusi, ad eccezione della parte consequenziale dell'emendamento Benedetti 16.7.

Silvia BENEDETTI (M5S) ritira il suo emendamento 16.7.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 17, fatta eccezione per l'emendamento Oliverio 17.3, su cui esprime parere favorevole.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, discostandosi in parte dall'orientamento espresso dal relatore, dichiara il parere contrario del Governo su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 17.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) invita il relatore ed il Governo a rivedere il parere contrario espresso sul suo emendamento 17.5, volto a sopprimere la lettera b) dell'articolo 17 che ha ridotto alla sola confisca del pescato la sanzione accessoria nel caso di eccedenza del pescato rispetto a quanto consentito dalla legge.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) condivide i contenuti dell'emendamento Pastorino 17.5: pur reputando infatti necessario l'intervento posto in essere dall'articolo 17, volto ad una riduzione complessiva delle sanzioni amministrative comminabili a fronte di irregolarità commesse nell'esercizio della pesca, ritiene tuttavia che tali sanzioni non possano essere azzerate.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, pur confermando il parere contrario espresso sull'emendamento Pastorino 17.5, si riserva di valutare ulteriormente la questione, ai fini del successivo esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive gli emendamenti Catanoso \* 17.1, \* 17.12 e \* 17.13, di cui condivide le finalità.

Silvia BENEDETTI (M5S) chiede al relatore di rivedere il parere contrario sul suo emendamento 17.11, che prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni della pesca siano versati nel Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura. Non comprende inoltre le ragioni del parere contrario espresso sul suo articolo aggiuntivo 17.02, che affronta una questione — relativa alla riduzione dei rifiuti nel mare — oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame del cosiddetto collegato agricolo.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) invita il relatore ed il Governo a rivedere il parere contrario espresso sul suo articolo aggiuntivo 17.01, che reca una specifica disciplina per i molluschi bivalvi.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Venittelli 17.9, Rostellato \* 17.6 e Oliverio 17.3 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Catanoso \* 17.1 e Rampelli \* 17.8, gli emendamenti Pagano 17.10, Pastorino 17.5 e \* 17.2, Catanoso \* 17.12, Benedetti 17.11, gli identici emendamenti Rampelli \* 17.7 e Catanoso \* 17.13 e Pastorino 17.4.

Respinge quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Zaccagnini 17.01 e Benedetti 17.02.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici

emendamenti Zaccagnini \* 18.1 e Catanoso \* 18.2.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaccagnini \* 18.1 e Catanoso \* 18.2.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

## ALLEGATO 1

**Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339  
Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione).*

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale, ivi compresa la pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

2. Spettano al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni di coordinamento delle competenze nelle materie afferenti alla pesca e all'acquacoltura assegnate ai Ministeri e, in particolare, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**1. 6.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari, Oliverio.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione).*

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale

e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

2. Spettano al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni di coordinamento delle competenze nelle materie afferenti alla pesca e all'acquacoltura assegnate ai Ministeri ed in particolare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

**1. 5.** Sani, Oliverio, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 1, sostituire le parole:* incentivare una *con le seguenti:* incentivare l'incremento e la.

**1. 3.** Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , marittima e delle acque interne.

**1. 1.** Zaccagnini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e della pesca ricreativa e sportiva.

\* **1. 2.** Taricco.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e della pesca ricreativa e sportiva.

\* **1. 7.** Zaccagnini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dello sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone in generale.

**1. 4.** Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

#### ART. 2.

*Al comma 1, dopo le parole:* in materia di pesca e acquacoltura *aggiungere le seguenti:* e di pesca ricreativa e sportiva,.

\* **2. 1.** Zaccagnini.

*Al comma 1, dopo le parole:* in materia di pesca e acquacoltura *aggiungere le seguenti:* e di pesca ricreativa e sportiva,.

\* **2. 12.** Taricco.

**(ritirato)**

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da:* nonché di quelle *fino alla fine della lettera.*

**2. 10.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**2. 11.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

**(ritirato)**

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole:* in materia di pesca e acquacoltura *aggiungere le seguenti:* e di pesca ricreativa e sportiva.

\* **2. 13.** Taricco.

**(ritirato)**

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole:* in materia di pesca e acquacoltura *aggiungere le seguenti:* e di pesca ricreativa e sportiva.

\* **2. 2.** Zaccagnini.

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

e) prevenzione, scoraggiamento ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso la revisione del sistema sanzionatorio di cui al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione, sia per le fattispecie di illecito penale che amministrativo, tenendo nel debito conto l'elemento psicologico di colui che si rende responsabile delle infrazioni previste dal citato decreto legislativo n. 4 in materia di pesca e di acquacoltura, nonché delle peculiari dimensioni delle imprese nazionali;

f) adeguamento dei tipi di pesca di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica ed in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare e/o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

g) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, e successive modificazioni, alla normativa adottata dall'Unione europea e dai trattati, accordi e convenzioni

internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente, in modo da tutelare, proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini, ai fini di garantire un prelievo sostenibile con la strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca non professionale.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.*

**2. 3.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e) introdurre una reale ed efficace semplificazione amministrativa che renda meno penalizzanti gli adempimenti conseguenti all'applicazione delle norme europee e delle norme di recepimento nazionali.*

**\* 2. 9.** Rostellato.

**(ritirato)**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*e) introdurre una reale ed efficace semplificazione amministrativa che renda meno penalizzanti gli adempimenti conseguenti all'applicazione delle norme europee e delle norme di recepimento nazionali.*

**\* 2. 6.** Catanoso, Russo.

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) adeguamento dei tipi di pesca di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica ed in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare e/o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto*

delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

**2. 5.** Falcone, Oliverio, Sani, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

**(ritirato)**

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) semplificazione e riordino del servizio al pubblico, per agevolare l'azione amministrativa, facilitare le incombenze delle imprese e decongestionare gli uffici centrali del ministero, in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazione e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle capitanerie di porto.*

**2. 8.** Oliverio, Carra.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in Vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di*

mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine.

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi

di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.

**2. 01.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).*

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, a decorrere dal 2018, il «Fondo per lo sviluppo della filiera ittica», di seguito denominato «Fondo», finanziato con le risorse la cui misura verrà definita con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modificazioni, oltre che da eventuali altre normative che prevedono sanzioni in materia di pesca.

2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto della vigente normativa europea, alla realizzazione:

a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali, con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi;

b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione euro-

pea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;

d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici, per i quali è riservata una quota di finanziamento;

e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio;

f) di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;

g) di interventi per promuovere e incentivare le attività di pesca sportiva in mare attraverso l'istituzione della figura professionale di Guida sportivo-turistica di pesca in mare (Charter sportivo di pesca – C.S.P.) con l'obbligo di partecipazione ad un corso di formazione, il cui programma è approvato mediante apposito decreto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in collaborazione con il CONI e organizzato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), unica abilitata al rilascio del titolo e del certificato di frequenza;

h) di investimenti per la realizzazione di dissuasori nei fondali sotto costa per contrastare la pesca a strascico illegale in modo da proteggere l'ecosistema marino, favorendo il ripopolamento della fauna ittica e incrementare l'attività della piccola pesca artigianale e sportiva;

i) di interventi di ricerca per rendere disponibili dati riguardanti lo sforzo di pesca esercitato e l'economia sostenuta, come strumento necessario per una gestione informata e di sviluppo di metodologie di pesca sostenibili, per i quali è riservata una quota di finanziamento non inferiore al 30 per cento del Fondo;

l) di interventi finalizzati al finanziamento di forme di collaborazione con le associazioni di pesca sportiva nazionali più rappresentative per le attività di vigilanza, controllo e contrasto a terra del

fenomeno della pesca illegale, in particolare la pesca di specie protette, l'utilizzo di tipi di attrezzature fuorilegge, la non osservanza delle quote di cattura e il commercio di pesce sottomisura svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, gli interventi di cui al comma 2, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

**3. 1.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

*Al comma 1, sostituire le parole:* finanziato con le risorse di cui all'articolo 12 comma 4 *con le seguenti:* finanziato con apposito capitolo istituito alla data di entrata in vigore della presente legge la cui dotazione è individuata in sede di legge di bilancio.

**3. 2.** Pastorino, Placido.

*Al comma 1, sostituire le parole:* finanziato con risorse di cui all'articolo 12, comma 4. *con le seguenti:* con una dotazione di 10 milioni annui a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

**3. 13.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

*Al comma 1, sostituire le parole:* finanziato con risorse di cui all'articolo 12, comma 4, *con le seguenti:* con una dotazione di 10 milioni annui a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali

di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12 e 13.*

**3. 10.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il Fondo, nel rispetto delle normative e principi comunitari, è finalizzato a sostenere: *a)* investimenti idonei a favorire l'innovazione, la competitività e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile; *b)* le imprese della piccola pesca in difficoltà economiche attraverso la presentazione di progetti di ristrutturazione aziendale; *c)* interventi mirati per favorire l'accesso al credito agevolato e credito d'imposta attraverso l'istituzione di uno Sportello Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare), come prevede la legge di Stabilità 2016; *d)* sgravi fiscali decrescenti per un triennio per i progetti finalizzati alla commercializzazione dei prodotti ittici ricorrendo allo strumento di « rete Imprese ».

**\*3. 11.** Massa.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

Il Fondo, nel rispetto delle normative e principi comunitari, è finalizzato a sostenere: *a)* investimenti idonei a favorire l'innovazione, la competitività e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile; *b)* le imprese della piccola pesca in difficoltà economiche attraverso la presentazione di progetti di ristrutturazione aziendale; *c)* interventi mirati per favorire l'accesso al credito agevolato e credito d'imposta attraverso l'istituzione di uno Sportello Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare), come prevede la legge di Stabilità 2016; *d)* sgravi fiscali decrescenti per un triennio per i progetti

finalizzati alla commercializzazione dei prodotti ittici ricorrendo allo strumento di « rete Imprese ».

**\*3. 12.** Zaccagnini.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

*c)* svolgimento di campagne di educazione alimentare e d'incentivazione al consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;

*c-bis)* formazione e riqualificazione professionale degli addetti lungo l'intera filiera ittica.

**\*\*3. 5.** Rostellato.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

*c)* svolgimento di campagne di educazione alimentare e d'incentivazione al consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;

*c-bis)* formazione e riqualificazione professionale degli addetti lungo l'intera filiera ittica.

**\*\*3. 7.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* interventi mirati per favorire l'accesso al credito agevolato ed al credito d'imposta attraverso l'istituzione di uno Sportello Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e alimentare).

**3. 3.** Oliverio, Carra.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) di interventi per gli investimenti nella filiera ittica volti alla pesca ricreativa-sportiva-subacquea, vettore di turismo con tutte le attività correlate.

**3. 4.** Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) attivazione di programmi di formazione professionale e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli imbarcati.

**3. 6.** Placido, Pastorino.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) Progetti dedicati alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone a diretto beneficio della pesca marittima.

**3. 9.** Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la ristrutturazione del settore della pesca dei molluschi bivalvi).*

1. Al fine di sostenere, sviluppare e ristrutturare il settore della pesca dei molluschi bivalvi è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo fondo.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Tavolo di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il predetto decreto, in particolare:

a) indica le modalità di concessione di un contributo per favorire la riconversione delle navi impiegate, a fronte del ritiro, da parte dei titolari, dell'autorizzazione relativa all'esercizio della pesca di molluschi bivalvi con draga idraulica-turbosoffiante, nel limite di 250.0000 euro per imbarcazione, previa determinazione, nel medesimo decreto, dei compartimenti marittimi nei quali è necessario procedere al predetto ritiro per ricostituire l'equilibrio fra risorse e capacità di cattura e del numero delle autorizzazioni da ritirare;

b) prevede in quali casi può essere disposta una indennità ad integrazione del reddito degli addetti imbarcati del settore per il periodo di non occupazione;

c) stabilisce in quali casi può essere disposto un indennizzo annuale per il lucro cessante delle imprese del settore, nel limite di 12.000 euro per ciascuna impresa.

4. Le somme corrisposte ai sensi del presente articolo non contribuiscono alla formazione del reddito imponibile.

**3. 01.** Sottanelli.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca).*

1. I commi da 244 a 248 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dai seguenti:

« 244. Al fine di garantire continuità del reddito degli operatori del settore pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a norma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è istituito il Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca (FOSPE) di seguito denominato Fondo.

245. Il Fondo è costituito da una dotazione iniziale pari a 7,5 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017, da 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

246. Al rifinanziamento del Fondo si provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante un contributo a carico del bilancio dello Stato, a complemento della contribuzione ordinaria effettivamente versata nelle casse del Fondo, al netto dei

costi di gestione del fondo nell'anno di riferimento, commisurata all'esigenza di copertura del fabbisogno assistenziale, e comunque in misura non superiore ai 15 milioni di euro annui.

247. Il Fondo eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, ivi compresi i soci lavoratori ed i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle Autorità pubbliche competenti nonché nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse, e per ogni altra causa – organizzativa o ambientale – non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

248. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**\*3. 02.** Catanoso, Russo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca).*

1. I commi da 244 a 248 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dai seguenti:

« 244. Al fine di garantire continuità del reddito degli operatori del settore pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali

del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a norma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è istituito il Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca (FOSPE) di seguito denominato Fondo.

245. Il Fondo è costituito da una dotazione iniziale pari a 7,5 milioni di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017, da 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

246. Al rifinanziamento del Fondo si provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante un contributo a carico del bilancio dello Stato, a complemento della contribuzione ordinaria effettivamente versata nelle casse del Fondo, al netto dei costi di gestione del fondo nell'anno di riferimento, commisurata all'esigenza di copertura del fabbisogno assistenziale, e comunque in misura non superiore ai 15 milioni di euro annui.

247. Il Fondo eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, ivi compresi i soci lavoratori ed i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle Autorità pubbliche competenti nonché nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse,

e per ogni altra causa – organizzativa o ambientale – non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

248. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**\*3. 04.** Rostellato, Crivellari.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Abrogazione del ticket di licenziamento per la gente di mare).*

« 1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:

33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**\*\*3. 03.** Catanoso, Russo.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Abrogazione del ticket di licenziamento per la gente di mare).*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:

« 33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di

diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

**\*\*3. 05.** Rostellato, Crivellari.

ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;

b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;

d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

**4. 6.** Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo.

*Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 1, sostituire la parola: ittici con le seguenti: di pesca.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire la parola: ittici con le seguenti: di pesca;*

*al comma 3, sostituire la parola: ittici con le seguenti: di pesca.*

**4. 7.** Sani, Oliverio, Antezza, Marco Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: coincidenti con le G.S.A.*

**4. 1.** Oliverio.

**(ritirato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni.*

**4. 9.** Oliverio, Sani, Antezza, Marco Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, dopo le parole: e le associazioni nazionali di categoria aggiungere le seguenti: rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva.*

**\*4. 12.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, dopo le parole: e le associazioni nazionali di categoria aggiungere le seguenti: rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva.

**\*4. 13.** Pastorino, Placido.

Al comma 1, capoverso ART. 4, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I distretti di cui al presente articolo devono esprimere programmi ed interventi coordinati con la programmazione e le azioni dei distretti della pesca istituiti con legge regionale e/o del Flag/Gal eventualmente operanti nell'area interessata.

2-ter. Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, al fine di migliorare la competitività delle imprese di pesca nazionali con una maggiore flessibilità operativa, ad invarianza di sforzo di pesca, alle navi da pesca dotate di blue-box è consentito effettuare l'attività di pesca rispettando un prefissato numero massimo di giornate annue.

2-quater. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis e 2-ter.

**\*\*4. 3.** Catanoso, Russo, Pagano.

Al comma 1, capoverso ART. 4, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2-bis. I distretti di cui al presente articolo devono esprimere programmi ed interventi coordinati con la programmazione e le azioni dei distretti della pesca istituiti con legge regionale e/o del Flag/Gal eventualmente operanti nell'area interessata.

2-ter. Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, al

fine di migliorare la competitività delle imprese di pesca nazionali con una maggiore flessibilità operativa, ad invarianza di sforzo di pesca, alle navi da pesca dotate di blue-box è consentito effettuare l'attività di pesca rispettando un prefissato numero massimo di giornate annue.

2-quater. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis e 2-ter.

**\*\*4. 2.** Rostellato.

**(ritirato)**

Al comma 1, capoverso ARTICOLO 4, comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) ottimizzano le attività di pesca ed acquacoltura tramite specifici piani di gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità; i piani sono supportati dalla raccolta di informazioni sulle attività di settore e la loro applicazione è oggetto di monitoraggio.

**4. 8.** Oliverio, Sani, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) favoriscono la pesca ricreativa e sportiva compatibile ed il turismo pesca-sportivo, i turismi e quelli sociali quali attività di pesca sportiva ricreativa in mare, nelle aree demaniali costiere avvicinando le Associazioni di pesca sportiva alle Associazioni di pesca professionale ed agli imprenditori singoli o associati e alle associazioni per il turismo sociale e per i diversamente abili.

**4. 10.** Taricco.

**(ritirato)**

*Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

d) Promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale.

**4. 11.** Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

*Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

d) sostengono azioni e programmi di tutela dell'occupazione nel settore ittico e di rilancio del tessuto economico e sociale delle comunità costiere;

**4. 4.** Placido, Pastorino.

*Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

d) favoriscono la pesca ricreativa e sportiva compatibile ed il turismo pescasportivo, i turismi e quelli sociali quali attività di pesca sportiva ricreativa in mare, nelle aree demaniali costiere avvicinando le Associazioni di pesca sportiva alle Associazioni di pesca professionale ed agli imprenditori singoli o associati e alle associazioni per il turismo sociale e per i diversamente abili.

**4. 5.** Zaccagnini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Sulle unità da pesca, durante le ore di riposo del comandante, è consentita la temporanea sostituzione del medesimo

da parte di un marinaio addetto alla guardia al timone purché in tale circostanza l'unità:

a) non effettui operazioni di pesca;

b) sia dotata di un sistema di allarme che colleghi direttamente la plancia alla cabina del comandante ».

**\*4. 02.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Sulle unità da pesca, durante le ore di riposo del comandante, è consentita la temporanea sostituzione del medesimo da parte di un marinaio addetto alla guardia al timone purché in tale circostanza l'unità:

a) non effettui operazioni di pesca;

b) sia dotata di un sistema di allarme che colleghi direttamente la plancia alla cabina del comandante. ».

**\*4. 04.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Per gli anni 2015 e 2016, limitatamente a quanto disposto agli articoli 2-3-4 decreto ministeriale 3 luglio 2015 e articoli 2-3-4 decreto ministeriale 7 luglio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in considerazione dell'obbligatorietà dell'interruzione dell'attività produttiva imposta per esigenze di conservazione delle risorse ittiche, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato lo strumento della CIGS straordinaria in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è esteso agli armatori, proprietari

ed amministratori di società proprietarie o armatrici di unità da pesca, a qualsiasi titolo imbarcati.

**\*\*4. 01.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Per gli anni 2015 e 2016, limitatamente a quanto disposto agli articoli 2-3-4 decreto ministeriale 3 luglio 2015 e articoli 2-3-4 decreto ministeriale 7 luglio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in considerazione dell'obbligatorietà dell'interruzione dell'attività produttiva imposta per esigenze di conservazione delle risorse ittiche, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, lo strumento della CIGS straordinaria in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è esteso agli armatori, proprietari ed amministratori di società proprietarie o armatrici di unità da pesca, a qualsiasi titolo imbarcati ».

**\*\*4. 05.** Catanoso, Russo.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Organismi di Gestione della Pesca).*

Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna Geographical Sub Area (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;

b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;

d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione. ».

**\*4. 06.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Organismi di Gestione della Pesca).*

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna Geographical Sub Area (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;

b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;

d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

**\*4. 07.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Modifiche al Codice della Navigazione, aggiornamento dei limiti di abilitazione dei titoli professionali marittimi della pesca).*

1. Al Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e succes-

sive modificazioni ed integrazioni) l'articolo 146, comma 1, è sostituito dal seguente: «Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici del compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti.»

2. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato, per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca:

all'articolo 257 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 e successive modificazioni e integrazioni), comma 2, lettera *b*), punto 2), dopo le parole: «pesca mediterranea», sono soppresse le parole: «nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano».

all'articolo 261 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 120 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera»;

all'articolo 273, secondo comma, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 120 GT, adibite alla pesca costiera».

3. Nel periodo temporale compreso tra il 21 marzo ed il 20 settembre le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata possono esercitare l'attività di pesca nel limite di 80 miglia dalle coste, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza. Nel medesimo periodo le navi da pesca abilitate alla pesca mediterranea possono limitare la propria attività ad 80 miglia dalle coste imbarcando le dotazioni di sicurezza previste per l'esercizio della pesca costiera ravvicinata».

**\*\*4. 03.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Modifiche al Codice della Navigazione, aggiornamento dei limiti di abilitazione dei titoli professionali marittimi della pesca).*

1. Al Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni) l'articolo 146, comma 1, è sostituito dal seguente: «Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici del compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti.»

2. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato, per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca:

all'articolo 257 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 e successive modificazioni e integrazioni), comma 2, lettera *b*), punto 2), dopo le parole: «pesca mediterranea», sono soppresse le parole: «nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano».

all'articolo 261 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 120 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera»;

all'articolo 273, secondo comma, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 120 GT, adibite alla pesca costiera».

3. Nel periodo temporale compreso tra il 21 marzo ed il 20 settembre le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata possono esercitare l'attività di pesca nel limite di 80 miglia dalle coste, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza. Nel medesimo periodo le navi da pesca abilitate alla pesca mediterranea possono limitare la propria attività ad 80 miglia

dalle coste imbarcando le dotazioni di sicurezza previste per l'esercizio della pesca costiera ravvicinata.».

**\*\*4. 08.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione).*

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo; la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento; la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento. ».

**4. 09.** Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

ART. 5.

*Al comma 2, dopo le parole:* associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 5, *aggiungere le seguenti:* anche a livello territoriale e di marinerie pescherecce.

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole:* associazioni nazionali riconosciute *con le seguenti:* associazioni nazionali maggiormente rappresentative.

**\*5. 1.** Rostellato.

*Al comma 2, dopo le parole:* associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 5, *aggiungere le seguenti:* anche a livello territoriale e di marinerie pescherecce.

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole:* associazioni nazionali riconosciute *con le seguenti:* associazioni nazionali maggiormente rappresentative.

**\*5. 4.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Al comma 5, sostituire le parole:* Ai fini del presente articolo *con le seguenti:* Ai fini della presente legge.

**5. 5.** Placido, Pastorino.

*Sostituire il comma 5-bis con il seguente:* La copertura finanziaria è assicurata dal successivo articolo 12 del disegno di legge, nella parte destinata al controllo e vigilanza, nella misura del 30 per cento.

**\*5. 2.** Zaccagnini.

*Sostituire il comma 5-bis con il seguente:* La copertura finanziaria è assicurata dal successivo articolo 12 del disegno di legge, nella parte destinata al controllo e vigilanza, nella misura del 30 per cento.

**\*5. 3.** Massa.

ART. 6.

*Al comma 1, dopo la parola:* favorire *aggiungere le seguenti:* l'associazionismo tra imprese e.

**\*6. 1.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Al comma 1, dopo la parola:* favorire *aggiungere le seguenti:* l'associazionismo tra imprese e.

**\*6. 2.** Rostellato.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti:* e delle associazioni di pesca sportiva di cui all'articolo 7, comma 2.

*Conseguentemente, alla lettera b), dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti:* e delle associazioni di pesca sportiva di cui all'articolo 7, comma 2.

**6. 4.** Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: forme di aggregazione, aggiungere in fine le seguenti:* incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e ambiente.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: forme di aggregazione aggiungere le seguenti:* , incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e dell'ambiente.

**\*6. 3.** Zaccagnini.

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: forme di aggregazione, aggiungere in fine le seguenti:* incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e ambiente.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: forme di aggregazione aggiungere le seguenti:* , incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e dell'ambiente.

**\*6. 5.** Massa.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: forme di aggregazione, aggiungere in fine le seguenti:* incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e ambiente.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: forme di aggregazione aggiungere le seguenti:* , incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca e dell'ambiente.

**\*6. 6.** Oliverio, Carra.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca di cui all'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1).*

1. L'articolo 67, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 è sostituito dal seguente:

« 2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2018, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 « Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca » del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per le annualità successive le modalità di applicazione sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le pertinenti variazioni di bilancio. ».

**6. 01.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

**(ritirato)**

ART. 7.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai Regolamenti emanati dalla Comunità Europea lo Stato Italiano rinvia all'osservanza degli articoli 60 e 61 del Reg. C.E. n. 1224/2009.

**\*7. 3.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai Regolamenti emanati dalla Comunità Europea lo Stato Italiano rinvia all'osservanza degli articoli 60 e 61 del Reg. C.E. n. 1224/2009.

**\*7. 5.** Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai Regolamenti emanati dalla Comunità Europea lo Stato Italiano rinvia all'osservanza degli articoli 60 e 61 del Reg. C.E. n. 1224/2009.

**\*7. 9.** Zaccagnini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dai Regolamenti emanati dall'Unione europea in materia di politica comune della pesca si applicano gli articoli 60 e 61 del Regolamento (CE) n. 1224/2009.

**7. 10.** Rampelli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**7. 11.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

**(ritirato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative degli articoli 60 e 61 del regolamento CE n. 1224/2009, con particolare riferimento

all'attuazione della facoltà di deroga all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco.

**7. 8.** Falcone, Mongiello.

*Al comma 2, dopo le parole:* della Commissione, dell'8 aprile 2011, *aggiungere le seguenti:* nonché al fine dell'individuazione delle migliori pratiche,.

**7. 6.** Placido, Pastorino.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* gli operatori *fino alla fine del comma con le seguenti:* previa consultazione tra le associazioni di categoria nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di individuare le migliori pratiche anche sulla base di fattori di maggiore economicità, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando, in funzione del livello dell'operatore nella catena logistica, quale strumento di identificazione un codice a barre, un QR-code o, comunque, altro sistema informatizzato.

**7. 1.** Zaccagnini.

*Al comma 2, dopo la parola:* utilizzando *aggiungere le seguenti:* ferme restando le disposizioni dell'articolo 67 paragrafo 5 del regolamento UE n. 404/2011.

**\*7. 2.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Al comma 2, dopo la parola:* utilizzando *aggiungere le seguenti:* ferme restando le disposizioni dell'articolo 67 paragrafo 5 del regolamento UE n. 404/2011.

**\*7. 7.** Rostellato.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**7. 4.** Sani, Oliverio, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Agevolazioni per le imprese ittiche localizzate nelle ZFU).*

1. Le agevolazioni previste dal decreto del Ministero della sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2013 in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle ZFU trovano applicazione anche per le piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti ittici, localizzate nelle predette ZFU, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE n. 717/2014 del 27/6/2014 relativo all'applicazione degli articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti *de minimis* del settore della pesca e dell'acquacoltura.

**\*7. 01.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Agevolazioni per le imprese ittiche localizzate nelle ZFU).*

1. Le agevolazioni previste dal decreto del Ministero della sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2013 in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle ZFU trovano applicazione anche per le piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti ittici, localizzate nelle predette ZFU, alle condizioni e nei

limiti di cui al Regolamento UE n. 717/2014 del 27/6/2014 relativo all'applicazione degli articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti *de minimis* del settore della pesca e dell'acquacoltura.

**\*7. 02.** Catanoso, Russo, Pagano.

ART. 8.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: professionale aggiungere le seguenti: ivi compresa la pesca d'altura.*

**8. 2.** Rostellato.

*(ritirato)*

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della pesca professionale e dell'acquacoltura, aggiungere le seguenti: e della pesca ricreativa e sportiva vettore di turismo e turismi.*

**\*8. 4.** Taricco.

*(ritirato)*

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della pesca professionale e dell'acquacoltura, aggiungere le seguenti: e della pesca ricreativa e sportiva vettore di turismo e turismi.*

**\*8. 8.** Zaccagnini.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) per iniziative di itti-turismo si intende anche la realizzazione e la gestione di aree dedicate all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone, finalizzate alla corretta fruizione delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati.*

**8. 5.** Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

*(ritirato)*

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo l'obbligo di provvedere alla stipula di adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per ciascun ospite trasportato a bordo.

**\*8. 6.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo l'obbligo di provvedere alla stipula di adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile per ciascun ospite trasportato a bordo.

**\*8. 9.** Pastorino, Placido.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche portatile.

**8. 7.** Zaccagnini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di incentivare le attività di pescaturismo e ittiturismo, gli imprenditori della pesca nella conduzione delle predette attività possono avvalersi della collaborazione occasionale di parenti ed affini entro il terzo grado, senza che detta collaborazione integri un rapporto di lavoro dipendente, fermo restando comunque, il rispetto delle norme relative alla sicurezza ed alla igiene nei luoghi di lavoro, la copertura della responsabilità civile, infortunio o morte.

**8. 1.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al fine di incentivare le attività di pescaturismo e ittiturismo, gli imprenditori della pesca nella conduzione delle predette attività possono avvalersi della collaborazione occasionale di parenti ed affini entro il terzo grado, senza che detta collaborazione integri un rapporto di lavoro dipendente, fermo restando comunque, il rispetto delle norme relative alla

sicurezza ed alla igiene nei luoghi di lavoro, la copertura della responsabilità civile, infortunio o morte.

**8. 3.** Rostellato.

*(ritirato)*

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'articolo 03, comma 2, decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.

2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.

**8. 01.** Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

ART. 9.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad

apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

**9. 1.** Zaccagnini.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Esenzione dalla Tassa sulle concessioni Governative sulla licenza di pesca).*

1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.

2. La tassa di cui all'articolo 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.

**\*9. 01.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Esenzione dalla Tassa sulle concessioni Governative sulla licenza di pesca).*

1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.

2. La tassa di cui all'articolo 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla

licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.

**\*9. 03.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla Tassa di concessione governativa).*

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

**\*\*9. 02.** Rostellato.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.

*(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla Tassa di concessione governativa).*

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

**\*\*9. 04.** Catanoso, Russo.

ART. 10.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* La vendita può avvenire mediante la cessione a bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante, in locale aperto al

pubblico e può comprendere la consegna a domicilio. La fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti di produzione propria esercitata in ambito locale e per quantitativi non superiori a 1 quintale dello sbarcato giornaliero, esula dal campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852 e 853 del 2004. In questi casi, l'imprenditore ittico è esonerato dagli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e informazioni al consumatore. Resta ferma l'applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia sanitaria e fiscale.

**10. 2.** Zaccagnini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Se la vendita diretta dei prodotti ittici avviene a bordo di barche da pesca oppure sull'impianto di allevamento il prodotto ceduto deve essere esclusivamente di produzione propria.

**10. 1.** Oliverio, Carra.

ART. 11.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: «ICRAM» è sostituita dalle seguenti: «ISPRA; un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva, tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura, senza diritto di voto».

**11. 4.** Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo, Pagano.

*Al comma 1, dopo le parole: uno in rappresentanza delle cooperative di pesca aggiungere le seguenti: , i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei*

contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.

**11. 3.** Placido, Pastorino.

*Al comma 1, dopo le parole: delle cooperative di pesca aggiungere le seguenti: , un esperto locale designato dalle associazioni di pesca sportiva,.*

**11. 7.** Pastorino, Placido.

*Al comma 1, dopo le parole: imprese di acquacoltura aggiungere le seguenti: e due alle associazioni di pesca ricreativa e sportiva,.*

**11. 5.** Zaccagnini.

*Al comma 1, dopo le parole: delle imprese di acquacoltura, aggiungere le seguenti: due esperti in rappresentanza delle associazioni di pesca ricreativa, sportiva, subacquea.*

**11. 6.** Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

*Al comma 1, dopo le parole: uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura aggiungere le seguenti: e uno delle associazioni di pesca ricreativa e sportiva,.*

**11. 1.** Taricco.

*(ritirato)*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e un esperto locale designato dalle associazioni di pesca sportiva.*

**11. 2.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

ART. 12.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.*

**12. 10.** Pastorino, Placido.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione ha validità annuale.

*Conseguentemente:*

*sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo di cui al precedente periodo è maggiorato del doppio per la pesca esercitata con imbarcazioni a motore. I minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse pari all'80 per cento è destinata al fondo per lo sviluppo della filiera ittica dall'articolo 3 della presente legge. Il restante 20 per cento è

destinato alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI.

**12. 4.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

*(ritirato)*

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:* e dalla comunicazione di cui al comma 2.

**\*12. 1.** Taricco, Carra.

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole:* e dalla comunicazione di cui al comma 2.

**\*12. 13.** Zaccagnini, Oliverio, Carra.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* . Una quota *fino alla fine del comma con le seguenti:* e sono utilizzati per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.

**12. 11.** Pastorino, Placido.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* . Una quota delle risorse *fino alla fine del comma con le seguenti:* Una quota delle risorse pari al 70 per cento è destinata allo svolgimento dei controlli delle Capitanerie e la restante quota pari al 30 per cento è destinata al finanziamento di progetti per la tutela dell'ambiente da realizzare in collaborazione con le associazioni della pesca sportiva.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da:* finanziato *fino alla fine del periodo.*

**12. 14.** Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* . Una quota delle risorse *fino alla fine del comma con le seguenti:* Una quota delle

risorse pari al 60 per cento è destinata alla ricerca scientifica, alla salvaguardia dell'ambiente marino, e alla creazione di nuove zone di ripopolamento. Un'ulteriore quota pari al 20 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 ed è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto, ed una quota del 20 per cento è destinata alla promozione della pesca sportiva.

**12. 8.** Rampelli.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.*

**12. 15.** Zaccagnini.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: Capitanerie di porto, aggiungere le seguenti: ed una quota del 20 per cento destinata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è gestita a favore delle associazioni di pesca ricreativa-sportiva-subacquea.*

**12. 9.** Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.*

**12. 16.** Zaccagnini.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il restante 20 per cento è destinato a finanziare i Centri di assistenza, di cui all'articolo 5.*

**\*12. 2.** Massa.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il restante 20 per cento è destinato a finanziare i Centri di assistenza, di cui all'articolo 5.*

**\*12. 17.** Zaccagnini.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. È esente dal contributo di cui al comma 3 la pesca sportiva occasionale effettuata con canna da pesca, connessa alle attività di trasporto passeggeri in mare a finalità ittico-turistico, disciplinata da leggi o norme regionali.

**12. 3.** Crivellari, Venittelli, Carra.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Le associazioni di pesca ricreativa e sportiva hanno riconoscimento mediante istituzione di un Albo nazionale istituito presso il MIPAAF. Ne fanno parte le associazioni che: non perseguano fini di lucro ed abbiano ordinamento democratico e una stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori; siano costituite e svolgano prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno; risultino operanti sul territorio nazionale con organizzazione stabile in almeno cinque regioni.

**\* 12. 6.** Taricco.

*(ritirato)*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Le associazioni di pesca ricreativa e sportiva hanno riconoscimento mediante istituzione di un Albo nazionale istituito presso il MIPAAF. Ne fanno parte le associazioni che: non perseguano fini di lucro ed abbiano ordinamento democratico e una stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori; siano costituite e svolgano prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da al-

meno un anno; risultino operanti sul territorio nazionale con organizzazione stabile in almeno otto regioni.

\* **12. 12.** Zaccagnini.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Cassa integrazione per le imprese della pesca).*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « *(Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo e della pesca)* »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le medesime disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti. ».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.

**12. 01.** Terrosi.

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

\***13. 1.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

*Sopprimerlo.*

\***13. 3.** Catanoso, Russo.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1967/2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva.

**13. 5.** Pastorino, Placido.

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) nel contesto dell'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 1639/68 prevedere la soppressione della lettera f).*

**13. 4.** Oliverio, Carra.

**(ritirato)**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c) qualora esistano piani di gestione locali, ammettere l'uso del palangaro fisso e derivante come pesca ricreativa a non più di 30 anni nella temporalità di esercizio delle relative prescrizioni locali.

**13. 2.** Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

ART. 14.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 14.

*(Determinazione dei canoni delle concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).*

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da sog-

getti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e) del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154.

4. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute dal concessionario negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo nell'anno successivo.

**14. 8.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

*(ritirato)*

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nell'incremento sostenibile delle risorse ittiche.*

**14. 1.** Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

*(ritirato)*

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: interventi aggiungere la seguente: ecosostenibili.*

**14. 2.** Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

*(ritirato)*

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle associazioni di pesca ricreativa e sportiva.*

**\*14. 4.** Taricco.

*(ritirato)*

*Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle associazioni di pesca ricreativa e sportiva.*

**\*14. 6.** Zaccagnini, Pagano.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) prevedere un sistema di compensazione, per tutte quelle attività di acquacoltura che modificano le condizioni ambientali locali, attraverso delle azioni di rinaturalizzazione dell'ambiente lacustre, fluviale o marino.

**14. 3.** Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

*(ritirato)*

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) coordinare, adeguare e integrare la normativa nazionale con quella internazionale e europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali e artigianali.

**14. 5.** Zaccagnini.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

f-bis): prevedere canoni simili tra imprese con ragione sociale diverse tra loro.

**14. 7.** Oliverio.

*(ritirato)*

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

*(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e per la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima).*

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

*b)* prevedere l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

*c)* prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008;

*d)* modificare il Codice della Navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di citta-

dini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;

*e)* modificare il Codice della Navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità.

**14. 01.** Rostellato, Crivellari.

ART. 15.

*Al comma 1, sostituire il capoverso « 20-bis » con il seguente:*

*20-bis.* La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

*Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole:* Commissione consultiva centrale della pesca marittima *con le seguenti:* Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive locali della pesca.

**15. 2.** Pagano, Fedriga, Guidesi.

*Al comma 1, capoverso 20-bis, sostituire le parole da:* della pesca marittima *fino a:* articolo 3 *con le seguenti:* e le Commissioni consultive locali della pesca marittima e dell'acquacoltura svolgono le funzioni di cui agli articoli 3 e 10.

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole:* Commissione consultiva centrale

aggiungere le seguenti: e delle Commissioni consultive locali.

**15. 1.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fanno parte della Commissione due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.

**15. 3.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

**(ritirato)**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca).*

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del Codice Civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca. ».

**15. 01.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

**(ritirato)**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Ristoro dei danni al comparto dell'acquacoltura conseguenti agli eventi sismici e agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 24 agosto 2016 al 31 gennaio 2017).*

1. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, le imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, sono ammesse a beneficiare di interventi

miranti al ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti e causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016 e dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificata la quota da destinare alle misure previste dal presente articolo, a valere sulle risorse impegnate per la copertura degli oneri del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

**15. 02.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

**(ritirato)**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa).*

1. Il comma 11 dell'articolo 59 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è soppresso.

2. Le istanze presentate in assenza delle pertinenti disposizioni attuative di cui al precedente comma si intendono archiviate e sono restituite a richiesta di parte.

**15. 03.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

**(ritirato)**

ART. 16.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16.

*(Pesca del tonno rosso).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fatti salvi i coeffi-

cienti di ripartizione tra i sistemi di pesca e i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca professionali secondo le seguenti quote:

il 70 per cento riservato alle catture accidentali della pesca professionale;

il 30 per cento riservato al palangaro (LL), alla tonnara fissa (TRAP) ed ogni altro natante autorizzato.

**16. 13.** Rampelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione tra i sistemi di pesca e i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca professionali:

70 per cento riservato alle catture accidentali della pesca professionale;

30 per cento al palangaro (LL) già dotato di coefficiente di ripartizione, alla tonnara fissa (TRAP) già dotato di coefficiente di ripartizione ed ogni altro natante autorizzato.

2. Tale normativa dovrà rispettare i principi comunitari della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.

**\*16. 3.** Catanoso, Russo.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione tra i sistemi di pesca e i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca professionali:

70 per cento riservato alle catture accidentali della pesca professionale;

30 per cento al palangaro (LL) già dotato di coefficiente di ripartizione, alla tonnara fissa (TRAP) già dotato di coefficiente di ripartizione ed ogni altro natante autorizzato.

2. Tale normativa dovrà rispettare i principi comunitari della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.

**\*16. 14.** Zaccagnini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015. L'eventuale parte incrementale del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL), al sistema a circuizione e alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 40% del suddetto incremento e il restante 60 per cento alla pesca accidentale o accessoria da dividere per Subaree Geografiche (GSA) proporzionalmente alla grandezza della flotta in termini di GT.

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole:* riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPQR), *con le seguenti:* riservando un adeguato contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR) proporzionato al numero effettivo delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero,.

**16. 19.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, e fatti salvi i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita attribuendo il 70 per cento a un contingente a disposizione delle catture di tonno rosso effettuate dalle Imprese di pesca autorizzate alla pesca del pesce spada.

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (*International commission for the conservation of the atlantictuna*), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto di natura non regolamentare a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPQR), nonché, in aggiunta a quanto già assegnato nel 2017, il 15 per cento della parte incrementale del TAC assegnato all'Italia per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (*by-catch*), nonché di

possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.

**16. 6.** Attaguile, Pagano.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, e fatti salvi i contingenti individuali di cattura come definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il triennio 2015-2017, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, con priorità al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) garantendo almeno il 70 per cento dell'eventuale incremento del contingente alle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pescespada, che per similitudine dell'attrezzo autorizzato ed utilizzato effettuano la quasi totalità delle catture accessorie durante una campagna di pesca.

**16. 1.** Catanoso, Russo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* a decorrere dal 1° gennaio 2018 *con le seguenti:* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**16. 17.** Oliverio.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* coefficienti di ripartizione tra i sistemi di pesca e i.

**16. 16.** Zaccagnini.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* sistemi di pesca interessati, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con priorità al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) garantendo almeno il 70 per cento dell'eventuale incremento del contingente alle imbarcazioni autorizzate alla pesca

del pescespada che, per similitudine dell'attrezzo autorizzato ed utilizzato, effettuano la quasi totalità delle catture accessorie durante la campagna di pesca.

**16. 15.** Zaccagnini.

*Al comma 1, sostituire le parole da: interessati fino alla fine del comma con le seguenti: professionale come di seguito: il 70 per cento riservato alle catture accidentali della pesca professionale e il 30 per cento al palangaro (LL) già dotato di coefficiente di ripartizione, alla tonnara fissa (TRAP) già dotato di coefficiente di ripartizione e ad ogni altro natante autorizzato.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il decreto di cui al comma 2, rispetta il principio comunitario della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità sociale ed ambientale in base alle medesime raccomandazioni ICCAT.

**16. 7.** Benedetti, Lupo, Massimiliano Bernini, L'Abbate.

*(ritirato)*

*Al comma 1, dopo le parole: fra i vari sistemi di pesca interessati aggiungere le seguenti: compresa la piccola pesca.*

**16. 12.** Oliverio.

*Al comma 1, sostituire le parole da: garantendo al palangaro fino alla fine del comma, con le seguenti: compresa la piccola pesca. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è garantita l'attribuzione della totalità delle nuove quote a ingressi di nuove barche e nuove autorizzazioni.*

**16. 11.** Zaccagnini.

*Al comma 1, sostituire le parole da: garantendo al palangaro fino alla fine del*

*comma, con le seguenti: compresa la piccola pesca.*

**\*16. 8.** Zaccagnini.

*Al comma 1, sostituire le parole da: garantendo al palangaro fino alla fine del comma, con le seguenti: compresa la piccola pesca.*

**\*16. 18.** Massa.

*Al comma 1, sostituire le parole da: palangaro (LL) fino alla fine del comma con le seguenti: palangaro (LL) il 60 per cento, alla tonnara fissa (TRAP) il 10 per cento ed alla UNCL il 10 per cento complessivamente non più dell'80 per cento del suddetto incremento.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Della quota incrementale di tonno rosso destinata al sistema palangaro (LL) il 50 per cento va a perequazione delle quote esistenti, volta ad un riequilibrio, ed il restante 50 per cento va destinato all'immissione di nuove unità con quota non inferiore alla sostenibilità indicata dalle norme comunitarie.

**16. 9.** Oliverio.

*Al comma 1, sostituire le parole: non più del 70 per cento con le seguenti: almeno il 70 per cento.*

**16. 4.** Zaccagnini.

*Al comma 1, sostituire la cifra: 70 con la seguente: 60.*

*Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: nonché un livello adeguato aggiungere le seguenti: non inferiore al 40 per cento.*

**\*16. 2.** Catanoso, Russo.

*Al comma 1, sostituire la cifra: 70 con la seguente: 60.*

*Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: nonché un livello adeguato aggiungere le seguenti: non inferiore al 40 per cento.*

**\*16. 10.** Rostellato.

*Al comma 2, sopprimere le parole: ove appropriato,.*

**16. 5.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

#### ART. 17.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 16.000 euro.

*Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

5. La disciplina di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154.

**17. 9.** Venittelli, D'Incecco, Crivellari.

*(ritirato)*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è soppresso;

*b)* al comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

**\*17. 1.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è soppresso;

*b)* al comma 3, le parole: « del certificato di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'iscrizione ».

**\*17. 8.** Rampelli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, lettera *a)*, aggiungere in fine le seguenti parole: « fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato »;

*b)* al comma 2, lettera *b)*, aggiungere in fine le seguenti parole: « fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato »;

*c)* al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « o accessoria » aggiungere le seguenti: « fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato »;

*d)* al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato »;

*e)* al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: « fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato ».

**17. 10.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**17. 5.** Pastorino, Placido.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: esclusivamente.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.*

**17. 2.** Pastorino, Placido.

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

*a)* fino a 5 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa della confisca del prodotto detenuto;

*b)* oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

*c)* oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

*d)* oltre 50 kg e fino a 100 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

*e)* oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

*f)* oltre 200 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la

conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 75.000 euro ».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

4. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Gli effetti sospensivi della licenza di cui al comma 1 decorrono dal momento in cui il procedimento sanzionatorio sia stato definito in tutti i suoi gradi di giudizio con la conferma della fondatezza dell'accertamento dell'ultima infrazione grave accertata e sanzionata ».

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* I punti assegnati vengono inseriti nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 15 nel momento in cui con ordinanza ingiunzionale venga confermata la fondatezza dell'accertamento di infrazione grave ».

**\*17. 12.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*c) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

*a)* fino a 5 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa della confisca del prodotto detenuto;

*b)* oltre 5 kg e fino a 10 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

c) oltre 10 kg e fino a 50 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

d) oltre 50 kg e fino a 100 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 200 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

f) oltre 200 kg di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 75.000 euro ».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

4. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli effetti sospensivi della licenza di cui al comma 1 decorrono dal momento in cui il procedimento sanzionatorio sia stato definito in tutti i suoi gradi di giudizio con la conferma della fondatezza dell'accertamento dell'ultima infrazione grave accertata e sanzionata ».

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I punti assegnati vengono inseriti nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 15 nel momento in cui con ordinanza ingiuntoria venga confermata la fondatezza dell'accertamento di infrazione grave ».

**\*17. 6.** Rostellato.

*(ritirato)*

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le predette sanzioni sono aumentate fino ad un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*) ».

**17. 3.** Oliverio, Sani, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*(ritirato)*

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

« 15. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 5 e 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. ».

**17. 11.** Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano alle imbarcazioni che utilizzano attrezzi da pesca conformi alla normativa vigente.

**\*17. 7.** Rampelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano alle imbarcazioni che utilizzano attrezzi da pesca conformi alla normativa vigente.

**\*17. 13.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. L'ammontare delle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sono destinate esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Con decreto del Ministero dell'ambiente da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i criteri di applicazione del presente comma.

**17. 4.** Pastorino, Placido.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968).*

1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 dopo le parole: « per la raccolta di » sono inserite le seguenti: « ricci di mare ».

2. All'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

g) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura.

**17. 01.** Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).*

1. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un

impianto portuale di raccolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 182, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto di cui al precedente periodo aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al fine di contribuire alla gestione sostenibile degli ambienti marini, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispone, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci o da essi raccolti accidentalmente anche attraverso la previsione dei meccanismi incentivanti per i titolari di licenze di pesca che si impegnino al conferimento sistematico dei suddetti rifiuti, quali il recupero delle penalizzazioni per infrazioni gravi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

3. Nei porti di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è assicurata la raccolta separata delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare, dai manufatti in plastica, acciaio, alluminio e carta al fine di consentire l'avvio a riciclo delle componenti ancora utilizzabili e di ridurre il conferimento in discarica.

4. Al fine di realizzare le operazioni di cui all'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ulteriori risorse sono reperite attraverso l'implementazione del principio della responsabilità estesa del produttore di rifiuti derivanti da reti, attrezzi da pesca dismessi, cavi d'acciaio, calze per la miticoltura come disposto per specifiche tipologie di rifiuti di cui al Titolo III della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del

Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce criteri qualitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro.

**17. 02.** Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo.

ART. 18.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano su tutto il territorio nazionale.

**\*18. 1.** Zaccagnini.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano su tutto il territorio nazionale.

**\*18. 2.** Catanoso, Russo.

## ALLEGATO 2

**Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339  
Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli).**

**PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE**

**ART. 2.**

*All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: alla semplificazione e al riassetto con le seguenti: alla semplificazione, al riassetto e all'aggiornamento.*

**2. 50.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;

*b)* favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni

di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;

*c)* individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Dall'attuazione delle delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

**2. 05.** Il Relatore.

#### ART. 4.

*Al comma 1, capoverso Art. 4, sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Costituiscono distretti di pesca i sistemi produttivi locali, i cui criteri di identificazione, delimitazione e gestione sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il medesimo decreto definisce altresì le attribuzioni ad essi di specifiche competenze.

**4. 50.** Il Relatore.

#### ART. 8.

*Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: pesca sportiva con le seguenti: pesca occasionale.*

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

5. È esente dal contributo di cui al comma 3 la pesca occasionale effettuata con canna da pesca, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), secondo capoverso.

**8. 50.** Il Relatore.

#### ART. 11.

*Al comma 1, sostituire la parola: « ICRAM » con la seguente: « ISPRA ».*

**11. 50.** Il Relatore.

**(Ritirato)**

#### ART. 13.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 13.

*(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva).*

1. Al fine di procedere al riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e di adeguare la medesima alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare la normativa vigente in materia di pesca marittima includendo i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca;

b) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla normativa europea in materia di attrezzi e limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;

c) riassetto e coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

**13. 10.** Il Relatore.

#### ART. 14.

*Al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:*

g) prevedere che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, e siano comprese tra le « imprese energivore », come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: e di energia elettrica da acquacoltura.*

**14. 50.** Il Relatore.

#### ART. 16.

*Sostituire con il comma 1 con il seguente:*

1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento per cento alla pesca accidentale o accessoria.

*Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da: riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPOR), fino alla fine del comma, con le seguenti: riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR).*

**16. 50.** Il Relatore.

## ALLEGATO 3

**Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339  
Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon e C. 4419 Venittelli).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione).*

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, e della pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

**\* 1. 6. (nuova formulazione)** Venittelli, Oliverio, D'Incecco, Crivellari.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione).*

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, e della pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un ef-

ficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

**\* 1. 5. (nuova formulazione)** Sani, Oliverio, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 2.

*All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole:* alla semplificazione e al riassetto *con le seguenti:* alla semplificazione, al riassetto e all'aggiornamento.

**2. 50.** Il Relatore.

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da:* nonché di quelle fino alla fine della lettera.

**2. 10.** Pagano, Guidesi, Fedriga.

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e)* semplificazione dell'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto.

**2. 8. (nuova formulazione)** Oliverio, Carra.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore).*

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale riformare il sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse disposte dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

6. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*d)* sostenere il reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, garantendo una più equa distribuzione delle risorse a disposizione;

*e)* favorire la tutela dei livelli occupazionali per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore;

*f)* individuare forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività di pesca, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

8. Dall'attuazione delle delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

**2. 05.** Il Relatore.

ART. 3.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* svolgimento di campagne di educazione alimentare e d'incentivazione al

consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica.

**\* 3. 5. (nuova formulazione)** Rostellato.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e d'incentivazione al consumo dei prodotti della pesca marittima nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica.

**\* 3. 7. (nuova formulazione)** Catanoso, Russo, Pagano.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) interventi mirati per favorire l'accesso al credito attraverso l'istituzione di uno Sportello Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e alimentare).

**3. 3. (nuova formulazione)** Oliverio, Carra.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) attivazione di programmi di formazione professionale e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza degli imbarcati.

**3. 6.** Placido, Pastorino.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) Progetti dedicati alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

**3. 9. (nuova formulazione)** Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

#### ART. 4.

*Al comma 1, capoverso Art. 4, sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Costituiscono distretti di pesca i sistemi produttivi locali, i cui criteri di

identificazione, delimitazione e gestione sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria, sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Il medesimo decreto definisce altresì le attribuzioni ad essi di specifiche competenze.

**4. 50.** Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, sostituire la parola: ittici con le seguenti: di pesca.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: ittici con le seguenti: di pesca.*

**4. 7.** Sani, Oliverio, Antezza, Marco Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle regioni.*

**4. 9.** Oliverio, Sani, Antezza, Marco Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) ottimizzano le attività di pesca ed acquacoltura tramite specifici piani di

gestione finalizzati ad una maggiore ecosostenibilità; i piani sono supportati dalla raccolta di informazioni sulle attività di settore e la loro applicazione è oggetto di monitoraggio.

**4. 8.** Oliverio, Sani, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*Al comma 1, capoverso Art. 4, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

d) Promuovono la realizzazione di progetti che abbiano per oggetto la tutela, lo sviluppo e l'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone con particolare attenzione alle specie di interesse commerciale.

**4. 11.** Zanin, Cova, Prina, Romanini, Taricco.

#### ART. 6.

*Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: l'associazionismo tra imprese e.*

\* **6. 1.** Catanoso, Russo, Pagano.

*Al comma 1, dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: l'associazionismo tra imprese e.*

\* **6. 2.** Rostellato.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: forme di aggregazione, aggiungere in fine le seguenti: incluse le associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: forme di aggregazione aggiungere le seguenti: , incluse le*

associazioni che negli ultimi tre anni hanno operato nel settore della piccola pesca.

**6. 6. (nuova formulazione)** Oliverio, Carra.

#### ART. 7.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative degli articoli 60 e 61 del regolamento CE n. 1224/2009, con particolare riferimento all'attuazione della facoltà di deroga all'obbligo di pesatura dei prodotti della pesca nel luogo di sbarco.

**7. 8. (nuova formulazione)** Falcone, Mongiello.

*Al comma 2, dopo le parole: della Commissione, dell'8 aprile 2011, aggiungere le seguenti: nonché al fine dell'individuazione delle migliori pratiche,.*

**7. 6.** Placido, Pastorino.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero altri strumenti di identificazione individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**7. 4. (nuova formulazione)** Sani, Oliverio, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

#### ART. 8.

*Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: pesca sportiva con le seguenti: pesca occasionale.*

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. È esente dal contributo di cui al comma 3 la pesca occasionale effettuata con canna da pesca, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), secondo capoverso.

**8. 50.** Il Relatore.

ART. 10.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Se la vendita diretta dei prodotti ittici avviene a bordo di barche da pesca oppure sull'impianto di allevamento il prodotto ceduto deve essere esclusivamente di produzione propria e frutto della propria attività di pesca professionale.

**10. 1. (nuova formulazione)** Oliverio, Carra.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire la parola: « ICRAM » con la seguente: « ISPRA ».

**11. 4. (nuova formulazione)** Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo, Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: uno in rappresentanza delle cooperative di pesca aggiungere le seguenti: , i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.

**11. 3.** Placido, Pastorino.

ART. 12.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e dalla comunicazione di cui al comma 2.

\* **12. 1.** Taricco, Carra.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e dalla comunicazione di cui al comma 2.

\* **12. 13.** Zaccagnini, Oliverio.

ART. 13.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva).

1. Al fine di procedere al riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e di adeguare la medesima alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare la normativa vigente in materia di pesca marittima includendo i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca;

b) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla normativa europea in materia di attrezzi e limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;

c) riassetto e coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia

e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

**13. 10.** Il Relatore.

ART. 14.

*Al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:*

g) prevedere che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, e siano comprese tra le « imprese energivore », come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive

modifiche ed integrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: e di energia elettrica da acquacoltura.*

**14. 50.** Il Relatore.

ART. 16.

*Sostituire con il comma 1 con il seguente:*

1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento per cento alla pesca accidentale o accessoria.

*Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da: riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPOR), fino alla fine del comma, con le seguenti: riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR).*

**16. 50.** Il Relatore.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del sindaco del Comune di Sestriere, Valter Marin, sul finanziamento dei comuni di montagna ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e rinvio</i> ) .....	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	254

#### AUDIZIONI

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### **La seduta comincia alle 8.10.**

**Audizione del sindaco del Comune di Sestriere, Valter Marin, sul finanziamento dei comuni di montagna.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e rinvio).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione, avvertendo che il sindaco Marin ha comunicato che tratterà l'argomento all'ordine del giorno, anche affrontando in generale il tema dei comuni a vocazione turistica.

Valter MARIN, *Sindaco del Comune di Sestriere*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Diego JOANNAS, *Segretario dell'Unione Montana Comuni Olimpici ViaLattea*,

Giancarlo FARNETANI, *Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia*, Barbara MELE, *Sindaco del Comune di San Nicola Arcella*, Paolo DE MARCHIS, *Sindaco del Comune di Oulx*, e Felicita DONATI, *Assessore del comune di Ovindoli*, svolgono interventi sui medesimi temi.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice Magda Angela ZANONI (PD), il deputato Roger DE MENECH (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Giancarlo FARNETANI, *Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia*, e Valter MARIN, *Sindaco del Comune di Sestriere*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata, Nando Dalla Chiesa (Svolgimento e conclusione) .....	255
Comunicazioni del Presidente .....	255

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Luigi GAETTI.*

#### **La seduta comincia alle 15.45.**

**Audizione del Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata, Nando Dalla Chiesa.**  
(Svolgimento e conclusione).

Luigi GAETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Luigi GAETTI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata, Nando Dalla Chiesa, dedicata all'illustrazione del quarto rapporto trimestrale sulle aree settentrionali, avente a oggetto il tema delle mafie straniere al Nord.

Nando DALLA CHIESA, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti il presidente Luigi GAETTI, il deputato Francesco D'UVA (M5S) e il senatore Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), ai quali risponde l'audito.

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia il professor Dalla Chiesa per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Luigi GAETTI, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione si recherà in missione a Cagliari dal 15 al 17 maggio 2017 per un aggiornamento sulla situazione della criminalità organizzata nella regione Sardegna.

Nel corso della missione saranno altresì approfondite le tematiche relative alla gestione dei detenuti in regime di 41-*bis*, con i sopralluoghi alle case circondariali di Cagliari Uta e di Sassari.

#### **La seduta termina alle 16.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione « SOS Méditerranée » (*Svolgimento e conclusione*) ..... 256

AVVERTENZA ..... 257

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 11 maggio 2017. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

**Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.**

**Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione « SOS Méditerranée ».**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Timon MARSZALEK, *direttore generale di SOS Méditerranée Germania*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo alcune richieste di chiarimento, a più riprese, di Laura RAVETTO, *presidente*, rispondono Timon MARSZALEK, proseguendo il suo intervento, Nicola STALLA, *coordinatore SAR (Search And Rescue) di SOS Méditerranée Italia*, e Valeria CALANDRA, *presidente di SOS Méditerranée Italia*.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LNA), a più riprese, e Luis Alberto ORELLANA (AUT-PSI-MAIE), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), la senatrice Laura FASIOLO (PD) e Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, per formulare domande e osservazioni.

Rispondono, a più riprese Timon MARSZALEK, Valeria CALANDRA, e Ni-

cola STALLA, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*INDAGINE CONOSCITIVA*

*Impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole. Seguito dell'esame del documento conclusivo.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Capo della <i>Medical Intelligence</i> Col. Antonino Mannino ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	258
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	259

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 11 maggio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Esame testimoniale del Capo della *Medical Intelligence* Col. Antonino Mannino.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Colonnello Mannino, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Intervengono per porre quesiti i deputati Donatella DURANTI (MDP), Maria Chiara CARROZZA (PD), Maria AMATO (PD), Ivan CATALANO (CI), Giulia GRILLO (M5S), Gianluca RIZZO (M5S).

Antonino MANNINO, *Capo della *Medical Intelligence**, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Colonnello Mannino per il contributo

fornito ai lavori della Commissione e rin-  
via il seguito dell'esame testimoniale ad  
altra data.

**La seduta termina alle 9.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-  
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 11 maggio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.45 alle 10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	260
Audizione del responsabile della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Cacopardi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	260
AVVERTENZA .....	261

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Giovedì 11 maggio 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del responsabile della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i**

**rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Cacopardi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'audizione del responsabile della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Cacopardi, accompagnato dal dottor Alessandro Ferraro, dirigente responsabile Agret II – SIAN, coordinamento ICT e informazione, che ringrazia della presenza.

Giuseppe CACOPARDI, *responsabile della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*, e Alessandro FERRARO, *diri-*

gente responsabile Agret II – SIAN, coordinamento ICT e informazione, svolgono una relazione.

Interviene a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente Paolo COPPOLA.

Giuseppe CACOPARDI, responsabile della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e Alessandro FERRARO, dirigente responsabile Agret II – SIAN, coordinamento ICT e informazione, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.35.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Enrico Maria Pujia, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli, C. 3492 Nastri e C. 4302 Governo, recanti revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo .....	4
--	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento. C. 2354 Lombardi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	5
---	---

<i>ALLEGATO 1 (Proposta di nuovo testo della relatrice adottato come testo base)</i> .....	16
--	----

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252. Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	8
--	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4287 Marco Meloni, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio, C. 4363 Fragomeli e petizioni nn. 508, 515, 892, 896, 919, 1182, 1251 e 1252. Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. Doc. VII n. 767 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	13
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Proposta di testo unificato del relatore)</i> .....	18
--	----

**II Giustizia**

## SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ) .....	34
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	55
---	----

Sull'ordine dei lavori .....	35
------------------------------	----

## SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. C. 4299 Agostinelli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
---	----

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. C. 4368, approvato in un testo unificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	36
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	56
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	54
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	114
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della giornata in memoria dei Giusti dell'umanità. C. 2019 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	118
--	-----

Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz. C. 4102 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	118
--	-----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Atto n. 411 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	120
---	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Atto n. 401 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .	120
--	-----

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	125
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	133
--	-----

## RISOLUZIONI:

7-01214 Barbanti: Revisione delle regole europee sulla vigilanza bancaria relativamente alle metodologie di <i>stress test</i> ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00239</i> ) .....	126
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	135
---	-----

**SEDE REFERENTE:**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. C. 4365 Bernardo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126
--	-----

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale». (COM (2017) 147 final) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	129
--	-----

**VII Cultura, scienza e istruzione****INTERROGAZIONI:**

5-10018 D'Uva: Sull'assegnazione dei posti non coperti dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (DM 463 e 464 del 2015) .....	137
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	139
5-09478 Lodolini: Sulle reggenze nelle scuole delle Marche .....	138
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	141
5-10890 Coccia: Sulla mancata iscrizione di un alunno nella scuola secondaria .....	138
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	142
5-10297 Murgia: Sullo stato di attuazione dell'iniziativa «Governo-bellezza» .....	138
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	138

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-11329 Matarrese: Sullo stato di contaminazione delle campagne di Noci .....	145
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	148
5-11330 Pellegrino: Sulla compatibilità ambientale dell'aviosuperficie di Scalea .....	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	149
5-11331 Segoni: Sul finanziamento del progetto di via Vallecchie del comune di Sgurgola .	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	150
5-11332 Zaratti: Sulle conseguenze dell'incendio nello stabilimento della ECOX di Pomezia ...	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	151
5-11333 Borghi: Sull'attività di vigilanza del Ministero relativamente alla cava di contrada Roccabianca, in Sicilia .....	147
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	152
5-11334 Daga: Sulla revisione della concessione ad Acea per la captazione delle acque del lago di Bracciano .....	147
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	153
5-11335 Vella: Sull'inquinamento dell'acqua potabile nell'area teramana .....	147
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	154

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni****SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	155
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	155

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	160
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	156
DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. C. 4452 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	157
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-11325 Tullo: Ritardi nell'erogazione dei contributi statali alle emittenti locali .....	157
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	164
5-11326 Franco Bordo: Modalità di realizzazione delle reti in fibra da parte dei soggetti privati coinvolti nel piano nazionale per la banda ultra-larga .....	158
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	166
5-11327 Biasotti: Installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni .....	158
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	167
5-11328 Liuzzi: Compensi dei Commissari straordinari di Alitalia .....	158
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	168
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
RISOLUZIONI:	
7-01244 Crippa: Revisione della disciplina per l'erogazione dei bonus energetici ai clienti domestici disagiati ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	170
INTERROGAZIONI:	
5-08668 Ciprini: Attività di ispezione e revisione del Ministero dello sviluppo economico sulle società cooperative .....	171
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	172
5-09098 Pili: Problematiche connesse alla registrazione del marchio internazionale De Nicola .	171
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	173
5-09484 De Maria: Continuità produttiva dell'azienda Selcom.	
5-09848 Fabbri: Continuità produttiva dell'azienda Selcom .....	171
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta congiunta</i> ) .....	175
5-10993 Rocchi: Convocazione di un tavolo nazionale sulla crisi del gruppo Grandi Molini Italiani .....	171
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	176
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
INTERROGAZIONI:	
5-11159 Di Salvo: Dati relativi alla fruizione dei congedi di paternità .....	177
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	183
5-11193 Tripiedi: Misure volte a garantire la salute, la sicurezza e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori impiegati nel <i>terminal</i> 3 dell'aeroporto di Fiumicino, a seguito dell'incendio del 7 maggio 2015 .....	178
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	184
SEDE CONSULTIVA:	
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	178
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	186

## SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	178
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	182
---	-----

**XII Affari sociali**

## COMITATO RISTRETTO:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi .....	189
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	189
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	189
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	192
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	194
--	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 122, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. Atto n. 410 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	190
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Impiego delle persone anziane per lo svolgimento di attività socialmente utili. C. 104 Binetti, C. 171 Bobba, C. 266 Fucci, C. 670 Biondelli, C. 693 Grassi, C. 3538 Patriarca, C. 3851 Miotto e C. 4098 Nicchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4433 Marazziti e n. 4441 Vargiu</i> ) .....	190
---	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – abbinamento della proposta di legge C. 4419 Venittelli</i> ) .....	196
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	210
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative del relatore</i> ) .....	245
--	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	248
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio, C. 1124 Caon, C. 4419 Venittelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	206
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## AUDIZIONI:

Audizione del sindaco del Comune di Sestriere, Valter Marin, sul finanziamento dei comuni di montagna ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e rinvio</i> ) .....	254
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	254
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del Direttore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata, Nando Dalla Chiesa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	255
Comunicazioni del Presidente .....	255

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	
Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione « SOS Méditerranée » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	256
AVVERTENZA .....	257

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

## COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Capo della <i>Medical Intelligence</i> Col. Antonino Mannino ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	258
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	259

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

## COMMISSIONE PLENARIA

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	260
Audizione del responsabile della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Cacopardi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	260
AVVERTENZA .....	261

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC008360\*